

RASSEGNA
DEGLI
ARCHIVI DI STATO

anno XLII - numero 1

roma, gennaio-aprile 1982

Ministero per i beni culturali e ambientali, ufficio centrale per i beni archivistici, divisione studi e pubblicazioni, Roma.

Direttore responsabile: Renato Grispo, direttore generale degli archivi di Stato.

Condirettore: Vincenzo Gallinari.

Comitato di redazione: Arnaldo D'Addario, Romualdo Giuffrida, Lucio Lume, Giuseppe Pansini, Claudio Pavone, Luigi Prosdocimi, Leopoldo Puncuh, Isabella Zanni Rosiello.

Segretaria di redazione: Vilma Piccioni Sparvoli.

Redazione: Giuseppe Cipriano, Ludovica de Courten, Lucilla Garofalo.

Amministrazione: Raoul Guêze.

La corrispondenza va indirizzata a *Rassegna degli archivi di Stato*, ministero per i beni culturali e ambientali, ufficio centrale per i beni archivistici, divisione studi e pubblicazioni, Roma.

I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono. È vietata la riproduzione, totale o parziale, degli articoli pubblicati, senza citarne la fonte. Gli articoli firmati rispecchiano le opinioni degli autori: la pubblicazione non implica adesione, da parte della rivista, alle tesi sostenute.

Vendite e abbonamenti: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Direzione commerciale, piazza Verdi 10, Roma (versamenti in c/c postale 387001, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). Un fascicolo L. 7.500, abbonamento annuo L. 20.000 (estero: L. 8.000 e L. 21.500). Fascicolo doppio, prezzo doppio.

I fascicoli non pervenuti vengono rispediti gratuitamente, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Agenzie di vendita: Roma, piazza Verdi, 10;

presso le librerie concessionarie di:

70120 BARI	- Via Sparano, 134	80122 NAPOLI	- Via Chiaia, 5
40100 BOLOGNA	- Piazza dei Tribunali, 5/f	30139 PALERMO	- Via Ruggero Settimo, 37
50129 FIRENZE	- Via Cavour, 46/r	00187 ROMA	- Via del Tritone, 61/a
16121 GENOVA	- Via XII Ottobre, 172/r	10121 TORINO	- Via Roma, 80
20121 MILANO	- Galleria Vittorio Emanuele, 3		

e presso le principali librerie in tutti i capoluoghi di provincia della Repubblica.

ELIO LODOLINI, *Giurisprudenza della Sacra Rota Romana in materia di archivi* (secc. XVI-XVIII) 7

GIORGIO TAMBA, *Consigli elettorali degli ufficiali del Comune bolognese alla fine del secolo XIII* 34

UGO COVA, *La Oberste Justizstelle. Organizzazione e vicende di un ufficio giudiziario centrale austriaco e del suo archivio* 96

EUGENIO LO SARDO, *I problemi della divisione territoriale in epoca napoleonica e gli sviluppi della cartografia. La Carte générale du théâtre de la guerre en Italie del Bacler d'Albe* 111

CRONACHE, NOTE E COMMENTI

Un fondo archivistico del IV-III secolo a.C. a Locri in Calabria (E. Lodolini) 121

Note di diplomazia longobarda salernitana (P. Cherubini) 124

Nota sul restauro del « Marco Aurelio » al tempo di Gregorio XVI (G. Tabak) 133

La prima conferenza fra i direttori degli Archivi di Stato della « regione romana » (L. Londei) 138

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces, *Miscellanea archivistica*, XXXII (p. 141); Archivio di Stato di Campobasso, *Documenti di vita comunale. Il Molise nei secoli XII-XX*. Catalogo della mostra (p. 141); Città di Castellammare di Stabia. *L'Archivio storico comunale, 1513-1946*, a cura di G. D'Angelo, M. Di Maio, A. Di Martino (p. 142); S. Conti, *Le sedi umane abbandonate nel Patrimonio di S. Pietro* (p. 143); C. Coppo, A. Ferrari, P. Lanzavecchia, G. Massobrio, *Il peso delle pareti. Amministrazione e trattamento della follia nella storia e negli archivi del San Giacomo di Alessandria* (p. 144); V. Cortés Alonso, *Manual de archivos municipales* (p. 145); G. Imperato, *Vita religiosa nella costa di Amalfi* (p. 146); *Momenti e figure pugliesi. Studi in memoria di Michele Viterbo (Peucezio)*, a cura di M. Lanera e M. Paone (p. 146); *Acta Curie felicitis urbis Panormi. I. Registri di lettere, gabelle e petizioni, 1274-1321*, a cura di F. Pollaci Nuccio e D. Gnoffo (p. 151); P. Burgarella, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (1° registro: 1286-1287)*; P. Gulotta, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (2° registro: 1298-1299)* (p. 152); A.A. di Graziano, *Note e documenti per la storia di Alcamo nei secc. XIII e XIV* (p. 153); A. Leone, *Una ricerca di storia rurale (1466-1478) nell'archivio notarile di Sala Consilina*. Estratto da *Storia del Vallo di Diano*, II, a cura di N. Cilento (p. 153); C. Trasselli, *Siciliani fra quattrocento e cinquecento* (p. 155); *Ss. Trinità e S. Michele arcangelo di Brondolo*, II - *Documenti 800-1199*, a cura di B. Lanfranchi Strina (p. 155); G. Vitolo, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Mezzogiorno medievale. Il codice della confraternita di S. Maria di Montefusco (sec. XII)* (p. 156); M. Moranti, L. Moranti, *Il trasferimento dei « Codices urbinates » alla Biblioteca Vaticana. Cronistoria, documenti e inventario* (p. 157); *Processi del S. Ufficio di Venezia contro*

ebrei e giudaizzanti (1561-1570), II, a cura di P.C. Ioly Zorattini (p. 158); D. Bo, *L'Europa medica nella Genova settecentesca. Alle origini dell'Università (1750-1800)* (p. 159); M. Cassetti, *Le carte di Alfonso Ferrero della Marmora. Spunti per una biografia e un epistolario* (p. 159); *La seconda visita pastorale di Luigi Pellizzo nella diocesi di Padova (1921-1923)*, I, a cura di L. Billanovich Vitale (p. 160); «The American Archivist», 44, n. 1 (Winter 1981) (p. 162); «The American Archivist», 44, n. 2 (Spring 1981) (p. 164); «The American Archivist», 44, n. 3 (Summer 1981) (p. 165); «The American Archivist», 44, n. 4 (Fall 1981) (p. 166); «La Gazette des Archives», n.s., 115, 1981 (p. 168).

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO AL 30 APRILE 1983	169
LEGISLAZIONE	173
LE PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI	205

GIURISPRUDENZA DELLA SACRA ROTA ROMANA IN MATERIA DI ARCHIVI (secc. XVI-XVIII)

SOMMARIO: 1. Premessa: cenno sulla dottrina in materia di archivi nell'età moderna. 2. La Sacra Rota Romana e le raccolte giurisprudenziali. 3. Il concetto di «archivio» nella giurisprudenza. 4. Pubblica fede dei documenti degli uffici pubblici: affermazione... 5. ...e negazione. 6. Gli archivi pubblici. 7. Gli archivi privati. 8. Limitazione territoriale della pubblica fede dei documenti degli archivi pubblici. 9. L'attribuzione, da parte degli archivi pubblici, della pubblica fede ai documenti imperfetti in essi conservati: affermazione... 10. ...e negazione. 11. La negazione di pubblica fede ai documenti degli archivi privati... 12. ...e relative eccezioni. 13. La pubblica fede conferita ai documenti d'archivio dall'archivista, dal notaio, dal pubblico ufficiale. 14. La pubblica fede dei documenti d'archivio molto antichi e di quelli danneggiati dal tempo e per altre cause. 15. Conclusione.

1. Le opere – per lo più brevi trattatelli – in materia archivistica, parte delle quali sono state poi riunite in alcune raccolte¹, incominciano ad essere abbastanza numerose nell'età moderna², anche a non voler

¹ Indichiamo, in ordine cronologico:

– *De Bibliothecis atque Archivis virorum clarissimorum*, quos aversa monstrat pagina, libelli et commentationes. Cum praefatione de scriptis et bibliothecis antediluvianis. Edidit JOACHIMUS JOHAN. MADERUS (= J.J. Mader), Helmestadii, typis ac sumptibus Henningi Mülleri, 1666. La raccolta si riferisce quasi esclusivamente alle biblioteche; gli archivi vi figurano soltanto con il *De Archivis* di B. Bonifacio (citato nella nota successiva), che occupa dodici pagine (numerate 79, 80 e da 72 a 80 di nuovo). La raccolta fu arricchita di altre opere ed ebbe una seconda edizione a cura di Ioannes Andreas Schmidt, Helmestadii, typis ac sumptibus Georg-Wolfgangi Hammi, 1702, ma il *De Archivis* del Bonifacio ne rimase l'unico testo archivistico;

– *Collecta Archivi et Cancellariae Jura...* accurate JACOBO WENCKERO (J. Wencker), Argentorati (= Strasburgo), sumptibus Jo. Reinholdi Dulsseckeri, 1715. È questa la raccolta più ricca di opere archivistiche;

– *Utriusque thesauri antiquitatum Romanarum Graecarumque nova supplementa* congesta ab JOANNE POLENO (= G. Poleni) volumen... (primum, secundum, tertium, quartum, quintum), Venetiis, typis Jo. Baptistae Pasquali, 1737. In questa grande opera *in folio* gli archivi sono presenti soltanto con le opere di B. Bonifacio (vol. I, colonne 1061-1076) e di A. Barisone (vol. I, colonne 1077-1125) che citiamo nella nota successiva.

² Indichiamo, in ordine cronologico (molte delle opere qui sotto descritte ebbero numerose edizioni, spesso dopo la morte dei rispettivi autori):

– CAROLI MOLINAEI (= Charles Du Molin, 1500-1566) ... *in regulas Cancellariae Romanae hactenus in regno Franciae usu receptas commentarius analyticus*, Lugduni 1552. Dopo varie edizioni ed ampliamenti successivi (Parisiis, apud H. Perier, 1599,

considerare il costante inserimento di temi archivistici in trattati giuridici di carattere generale e comunque di più largo contenuto, oltre che nelle opere di diplomazia.

Alcuni dei lavori che abbiamo sopra citato in nota sono stati og-

ecc.), fu poi riunita in CAROLI MOLINAEI *Opera quae extant omnia* ..., Lutetiae Parisiorum, sumptibus N. Buon, 1612, in tre volumi;

– JACOB VON RAMMINGEN, *Von der Registratur und jren Gebäuwen* (= Gebäuden) und Regimenten, Heidelberg 1571: tentativo – osserva Adolf Brenneke (*Archivkunde*, Leipzig, Koehler & Amelag, 1953, p. 45; e nella trad. it. con il titolo *Archivistica*, Milano, Fondazione italiana per la Storia amministrativa, 1968, p. 70) – di dare all'archivio (« Archiv ») un posto a se stante nell'organizzazione amministrativa, distinto dalla cancelleria e dall'amministrazione finanziaria;

– JACOB VON RAMMINGEN, *Summarisches Bericht was es mit einer künstlichen und vollkommenen Registratur für eine Gestalt*, Heidelberg 1571, imperniato sulla trattazione dei principi in base ai quali ordinare un archivio (A. BRENNKE, *op. cit.*, trad. it., p. 71);

– BALDASSARRE BONIFACIO, *De Archivis liber singularis*, Venetiis, apud Jo. Pinellum typographum ducalem, 1632. Ristampato in J.J. MADER, *op. cit.*, pp. 79-80 e 72-80; in J. WENCKER, *op. cit.*, pp. 1-11; in G. POLENI, *op. cit.*, vol. I, colonne 1061-1076.

Su questo lavoro cfr. LESTER K. BORN, *Baldassarre Bonifacio and his essay « De Archivis »*, in « The American Archivist », IV, 1941, pp. 221-237, che ne dà la traduzione in inglese; LEOPOLDO SANDRI, *Il « De Archivis » di Baldassarre Bonifacio*, in « Notizie degli Archivi di Stato » X (1950) pp. 95-111, che lo pubblica nel testo originale latino;

– ALBERTINO BARISONE (1597-1667), *Commentarius de archivis antiquorum*, rimasto a lungo inedito e pubblicato postumo in G. POLENI, *op. cit.*, colonne 1077-1125, settanta anni dopo la morte dell'Autore. Il *Commentarius* tratta soprattutto degli archivi dell'età romana e può essere considerato un'opera di storia degli archivi.

Su questo lavoro cfr. LESTER K. BORN, *The « De Archivis commentarius » of Alberto Barisoni, 1587-1667*, in « Archivische Zeitschrift », 50-51, 1955, pp. 12-22.

– VEIT LUDWIG VON SECKENDORF, *Teutscher Fürsten-Staat*, Franckfurt, T.M. Götz, 1660, il quale distingue il registratore, che si occupa della conservazione degli atti (« Akten ») nella cancelleria, e l'archivista, che si occupa invece della conservazione dei documenti (« Urkunden ») nell'archivio (A. BRENNKE, *op. cit.*, trad. it., p. 73);

– AHASVER FRITSCH, *De Jure Archivi et Cancellariae*, Jenae 1664; ripubblicato in J. WENCKER, *op. cit.*, pp. 11-50, e in AHASVERI FRITSCHII... *Opuscula varia*... nunc uno volumine comprehensa... (ma c'è anche un secondo volume, pubblicato l'anno successivo), accessit B. Auctoris vita fatisque ac meritis commentatio... Mich. Henrici Gribneri..., Norimbergae, sumptibus Ioannis Stein, 1731, pp. 409-427.

– *Disputatio solennis juridica de Archivis* quam sub auspicio et praesidio Divini Numinis, ex decreto magnifici, nobilissimi atque amplissimi ictorum ordinis in illustri S. Rom. Imp. liberae Reipubl. Argentinensis Universitate placido eruditorum examini subijcit FRANCISCUS MICHAEL NEVEU DE WINDTSCHLEB ad diem 9-19 Nov. a. MDCLXVIII, Argentorati, literis Johannis Wilhelmi Tidemann, 1668;

– GEORG AEBBTLIN, *Tractatio de Archivis atque Registraturis, vulgo Anführung zu der Registraturkunst*, Ulm, Kühn, 1669, che insiste sull'importanza dell'organizzazione archivistica ed afferma che l'archivista è il fondamento dello Stato (A. BRENNKE, *op. cit.*, trad. it., pp. 72-73);

– NICOLAUS GLUSSIANUS (= N. Giussani), *Methodus archiviorum, seu modus*

getto di studio da parte dei cultori di archivistica del nostro secolo¹.

A nostra volta, premettiamo all'esame della giurisprudenza il richiamo di alcune affermazioni della dottrina.

La definizione dell'archivio, per tutto il medio evo, è quella dei giuristi romani, per i quali esso è « locus² in quo acta publica asser-

eadem texendi ac disponendi, Mediolani, ex typographia Francisci Vigoni, in foro Piscario veteri, 1664.

Su questo lavoro cfr. LEOPOLDO SANDRI, *Niccolò Giussani e il suo « Methodus archiviorum seu eadem texendi ac disponendi »*, in « Bollettino dell'archivio paleografico italiano », n.s., II-III, 1956-1957, parte II, pp. 329-342. Anche per Giussani « a somiglianza del corpo umano che ha nel cuore il suo centro motore, il Principe ossia lo Stato ha nell'archivio ogni suo principio di vita » (L. SANDRI, *Niccolò Giussani...* cit., p. 335);

– NICOL. CHRISTOPHORUS LYNCKERIUS (= N. C. Lynck), *De Archivio Imperii*, Jenae, typis Joh. Bau. Wertheri, 1686, ripubblicato in J. WENCKER, *op. cit.*, pp. 82-109;

– GEORGIUS ENGELBRECHTUS (= G. Engelbrecht), *Dissertatio de Jure Archivorum*, Helmstadii 1668;

– JAC. BERNHARDUS MULTZ VON OBERSCHÖNFELD, *De Jure Cancellariae et Archivii* (Representationis Majestatis Imperatoriae Parte II C XXVIII, edit. Oetingae [= Oettingen] 1692), ripubblicato in J. WENCKER, *op. cit.*, pp. 109-120, cui segue (pp. 120-133), dello stesso J. B. MULTZ, *De Imperatricis Cancellaria et Archivio*.

¹ Oltre alle ampie notizie in opere di Archivistica generale – e ci limitiamo ad indicare quelle di EUGENIO CASANOVA, *Archivistica*, Siena 1928, e di ADOLF BRENNKE, *Archivkunde*, cit. (e traduzione italiana: *Archivistica*, Milano 1968 già citata) – ed ai lavori già citati di Lester K. Born su Baldassarre Bonifacio e su Albertino Barisone e di Leopoldo Sandri sullo stesso Bonifacio e su Niccolò Giussani, ricordiamo:

– LEOPOLDO SANDRI, *La letteratura archivistica avanti il Muratori*, in DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE ANTICHE PROVINCIE MODENESI, *Miscellanea di studi muratoriani*. Atti e memorie del Convegno di studi storici in onore di Ludovico Antonio Muratori tenuto in Modena, 14-16 aprile 1950, Modena 1951, pp. 511-523;

– ERNST PITZ, *Beiträge zur Geschichte des Ius Archivi*, in « Der Archivar », 16, 1963, colonne 279-286;

– FRIEDRICH MERZBACHER, *Ius Archivi. Zum geschichtlichen Archivrecht*, in « Archivische Zeitschrift », 75, 1979, pp. 135-147.

Di carattere generale:

– LEOPOLDO SANDRI, *La storia degli archivi*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XVIII, 1958, pp. 109-134;

– LEOPOLDO SANDRI, *La storia degli Archivi*, in « Archivum », XVIII, 1968, pp. 101-113;

– ROBERT-HENRI BAUTIER, *La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XV^e – début du XIX^e siècle)*, in « Archivum », XVIII, 1968, pp. 139-149.

² È appena il caso di ricordare l'importanza determinante del « luogo » per l'esistenza di un « archivio ». In alcuni ordinamenti questo requisito fu presente sino al sec. XIX. È il caso dei così detti « loca credibilia » (corruzione del latino classico « loci credibiles ») in Ungheria. Si trattava di 68 fra capitoli (28) e conventi (40) ai quali con bolla d'oro del 1231 era stato conferito il diritto di redigere atti con valore notarile e carattere di autenticità. Questa attività durò per oltre sei secoli e cessò

vantur », talvolta con la precisazione « ut fidem faciant », ovvero « publicum tabularium et monumentorum repositorium »; per Ulpiano è « locus publicus in quo instrumenta deponuntur »¹. Per i giuristi romani, difatti, soltanto l'archivio pubblico meritava la qualifica di « archivio » – anche se gli archivi erano nati storicamente come archivi privati² – e questa affermazione, attraverso la codificazione giustiniana, passò al medio evo. Essa è ancora abbastanza costante nell'età moderna, talvolta con alcune aggiunte e precisazioni. Nel Cinquecento, secondo il Baronio l'archivio è « locus ubi scripturae publicae ad perpetuam memoriam asservantur »³, in cui ci sembra particolarmente notevole l'affermazione della conservazione permanente (« ad perpetuam memoriam », che riecheggia una formula usuale dei documenti solenni pontifici). Talvolta la definizione si precisa e si articola ulteriormente, ma senza sostanziali mutamenti, così per il Neveu (1668) « archivum » è « locus, quo publica auctoritate monumenta publica probe et cum cura adservantur, in communem utilitatem et faciliorem rerum probationem »⁴.

La cosa non è però così pacifica come sembrerebbe ad un sommario esame della dottrina. Bonifacio (1632) si occupa dei soli archivi pubblici, ma, nel corso della sua trattazione, qualifica come « archivio » anche quello istituito nell'Accademia Patavina dal senatore Domenico Molino, cui il *De Archivis* è dedicato⁵. Per Nicolò Giussani (1664) « archivum est locus ubi acta publica reponuntur »⁶, ma altrove egli sembra riferirsi anche agli archivi privati ed addirittura familiari⁷.

Ahasver Fritsch (1664) dà come ancora assolutamente prevalente

soltanto con la rivoluzione del 1848. Cfr. « Archivum », XVII, 1967, p. 221, e lo specifico studio di GYÖRGY BÓNIS, *Les autorités de « foi publique » et les archives des « loci credibiles » en Hongrie*, in « Archivum », XII, 1962, pp. 87-104.

¹ B. BONIFACIO, *op. cit.*, cap. I.

² Anche le stesse scritture dei magistrati erano considerate, nella prima età repubblicana, appunti di carattere privato del magistrato. Soltanto in un secondo tempo si affermò il concetto del passaggio dei documenti – divenuti « tabulae publicae » – da un magistrato al suo successore e quindi agli archivi pubblici man mano creati: Aedes Nympharum, Atrium Libertatis, Aerarium Saturni, Tabularium. Cfr. A. BARISONE, *op. cit.*; GIORGIO CENCETTI, *Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana*, in « Archivi », s. II, VII, 1940, pp. 7-47; ripubblicato in G. CENCETTI, *Scritti archivistici*, Roma, Il Centro di Ricerca ed., 1970 (Fonti e studi di storia, legislazione e tecnica degli archivi moderni, vol. III), pp. 171-220.

³ B. BONIFACIO, *op. cit.*, cap. II.

⁴ F. M. NEVEU DE WINDTSCHLEE, *op. cit.*, cap. XI.

⁵ B. BONIFACIO, *op. cit.*, cap. VI.

⁶ L. SANDRI, *Nicolò Giussani... cit.*, p. 334.

⁷ « Locus aliquis statuatur in domo aliqua ubi Archivum non est ita ingentis molis scripturarum cum superscriptis cautelis, clarus, et aptus ad continendam congruam scripturarum quantitatem. Primo debet esse in tuitiori et secretiori loco domus ita claudendus, ut tempore hyemali habitari possit (si fieri potest) absque igne. Unica tanto clavis existat penes dominum, vel illius praefectum, seu melius caput ad regimen » (N. GIUSSANI, *op. cit.*, in L. SANDRI, *Nicolò Giussani... cit.*, p. 339).

l'opinione secondo la quale « archivio » è soltanto quello pubblico: lo « jus archivi » o « jus archivale seu chartophylacii » spetta a chi gode dello « jus imperii, superioritatis et regaliorum »¹. Altri autori chiedono ulteriori requisiti: per esempio, nel secolo precedente il Du Molin aveva affermato che per poter costituire un archivio era necessario godere anche dello « jus condendi leges » e del diritto di creare notai; ma Fritsch osserva che il potere di legiferare è già compreso nello « jus imperii », mentre il diritto di creare notai non è determinante². Per Fritsch le autorità dotate di « jus archivi » sono l'imperatore, gli altri sovrani, anche per singoli territori – per esempio, Carlo V ebbe un archivio e nominò un archivista per la Borgogna, unita ai suoi domini dal 1526 al 1529 –, gli elettori, sia laici che ecclesiastici, del Sacro Romano Impero, i « circoli » dell'Impero (« Reichs-Creyse »), i conti e i baroni dipendenti direttamente dall'Impero, esclusi cioè i conti e i baroni che « alium Principem superiorem recognoscunt » (« Landssassii »), le città libere, le città anseatiche, alcuni collegi nobiliari³.

In un trattato di diritto ecclesiastico, Schmalzgrüber afferma che lo « jus archivii » spetta « praelatis ecclesiasticis majoribus, videlicet Episcopis et horum Superioribus; item Principibus et Statibus saecularibus illis, qui in territoriis suis exercent jura imperii et regalium »⁴.

Le città municipali e provinciali, soggette ad un principe, ad un conte, ecc., godono dello « jus archivi » secondo il diritto romano, ma ne sono escluse secondo le leggi e gli usi del Sacro Romano Impero. La dottrina che nega a queste città il diritto di avere un archivio afferma che « si quaedam Civitates habeant Archiva, illa potius privata scrinia vocantur (...), non Archiva publica »⁵.

Collegi, università, chiese, sono assolutamente privi di « jus archivi » e possono quindi avere soltanto « privata scrinia, non vero publica Archiva »⁶.

Per tutti coloro che di regola sono privi del diritto di avere un archivio – conti, baroni, città, collegi, ecc., delle categorie che abbiamo qui sopra indicato – esiste tuttavia una importante eccezione: lo « jus archivi » è per essi escluso, ma « ... nisi ex consuetudine contraria »: lo si può, quindi, avere o mantenere anche attraverso la consuetudine⁷.

Per il riconoscimento di pubblica fede ai documenti dell'archivio

¹ A. FRITSCH, *op. cit.*, cap. III, n. 3.

² *Ibid.*, cap. III, nn. 5-6.

³ *Ibid.*, cap. III, *passim*.

⁴ *Jus ecclesiasticum universum, brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum, seu lucubrationes canonicae in quinque libros Decretalium Gregorii IX Pontificis Maximi...* auctore R. P. FRANCISCO SCHMALZGRUEBER... tomus secundus, Neapoli, 1738, prostant Venetiis apud Josephum Bortoli, titulus XXII, § II, n. 39.

⁵ A. FRITSCH, *op. cit.*, cap. III, nn. 22-25.

⁶ *Ibid.*, cap. III, n. 31.

⁷ *Ibid.*, cap. III, n. 32.

occorrono alcuni requisiti, sui quali le opinioni sono sostanzialmente concordi, anche se la relativa formulazione varia ed il numero oscilla fra i tre ed i sette. Fritsch ne elenca cinque:

1) che all'archivio sia preposto un pubblico ufficiale, « qui habeat curam et custodiam loci, Camerae et Archivi, in quo adservantur scripturae »;

2) che l'archivista sia nominato da un superiore dotato del potere di conferirgli la nomina;

3) che « scripturae ponantur inter authenticas scripturas »;

4) che all'archivio sia riconosciuto per consuetudine il potere di dar fede alle scritture e di costituire mezzo di prova;

5) che l'ufficiale preposto all'archivio, quando ne vengono estratte scritture, attesti con la propria sottoscrizione che esse sono state effettivamente estratte dall'archivio medesimo¹.

La custodia ininterrotta dei documenti non è esplicitamente indicata, ma essa sembra pacifica e deve quindi considerarsi sottintesa. È appena il caso di ricordare che la « unbroken custody » costituisce tuttora uno dei principi irrinunciabili dell'archivistica britannica², e che essa si trova altresì applicata nella stessa prassi archivistica tedesca, talora fino ai nostri giorni: Johannes Papritz ricorda di aver egli stesso, nella sua qualità di direttore dell'Archivio di Stato di Marburgo, ricevuto con giuramento l'archivio di Fulda, dall'anno 760, in una catena di ininterrotta custodia sino al secolo XX³.

Difforme è la dottrina circa la capacità dell'archivio di provare di per sé l'autenticità dei documenti: « Archivum seu Cancellaria Communis est locus publicus, in quo solent reponi scripturae uti authenticae, et est locus deputatus auctoritate publica et ideo ista qualitas loci supplet quandoque fidem scripturae privatae, illique tribuit effectum instrumenti publici » afferma la dottrina prevalente, ma non unanime⁴.

Pure difforme è la dottrina circa quella che si potrebbe definire la competenza territoriale dell'archivio, cioè circa l'ambito in cui i documenti di un archivio godono di pubblica fede. Secondo alcuni l'archivio è degno di pubblica fede soltanto nell'ambito territoriale dell'autorità che lo ha costituito ed alla quale appartiene, cioè nei confronti di quelli che sono indicati come i « sudditi » dell'archivio; secondo la dottrina preva-

¹ A. FRITSCH, *op. cit.*, cap. VII, nn. 8-13.

² H. JENKINSON, *The English Archivist: a new profession*, London 1948; ripubblicato in *Selected Writings of Sir Hilary Jenkinson*, Gloucester, Alan Sutton, 1980, pp. 236-259. Si veda specialmente « The importance of custody », pp. 241-242.

³ J. PAPRITZ, *Archive in Altmesopotamien. Theorie und Tatsachen*, in « Archivische Zeitschrift », 55, 1959, pp. 11-50, in cui cfr. p. 44.

⁴ A. FRITSCH, *op. cit.*, cap. VII, n. 21.

lente, invece, la pubblica fede dell'archivio è assoluta e non è limitata ad un territorio, ma ha carattere universale: « vis Archivi etiam extra territorium se extendit », cioè « scriptura ex Archivo pro producente non solum contra subditos, sed etiam contra tertios, probat »¹; le scritture dell'archivio pubblico provano « non tantum pro subditis et inter subditos sed inter quoscumque, etiam non subditos »². Du Molin afferma che « suprema Curia Regni Franciae » « hoc privilegio gaudeat, ut Praesidium eorum attestatio et subscriptio, exemplis eorum jussu confectis, tribuat plenae fidei pondus contra omnes, de iis quae in scripturis Archivi Regni Franciae continentur », e lo stesso principio vale per gli archivi del Sacro Romano Impero e del regno di Sicilia³. Anche per gli autori tedeschi un documento tratto dall'archivio del re di Francia non potrebbe essere messo in dubbio in Germania « sine maxima ignominia »⁴. Unica eccezione: l'archivio pubblico del nemico⁵.

Il termine prevalentemente usato per indicare l'archivio è « archivum »; nelle decisioni giurisprudenziali prevale la forma « archivium ». « Chartophylacium », « grammatophylacium », « tabularium » sono adoperati talvolta come sinonimi di archivio, fra loro uguali; in altri casi hanno invece significati diversi e contrapposti.

Barisone usa per lo più « archivum »⁶. Lynck adopera « chartophylacium » nel significato di « Registratur » — per esempio, delle città municipali, che a suo avviso non possono avere un archivio —, contrapposto ad « archivum »⁷. Analoga è l'affermazione di Schmalzgrüber: « grammatophylacium » equivale ad archivio (« archivum publicum », definito come « locus publice auctoritate superioris, vel magistratus habentis potestatem condendi leges erectus in eum fine, ut in eo tabulae et instrumenta rerum gestarum asservantur »⁸); mentre « chartophylacium » indica non l'archivio, ma quello che è impropriamente detto tale (« improprie dicuntur Archivia, quae non sunt erecta auctoritate publica, seu alicujus magistratus habentis potestatem ferendi leges publicas »⁹), sempre escludendo quelli domestici e familiari.

Per Neveu « archivum » e « grammatophylacium » (« vulgo cancellaria ») sono sinonimi, mentre « tabularium » è quello domestico¹⁰; per Fritsch sono invece sinonimi « archivum » e « chartophylacium »¹¹.

¹ A. FRITSCH, *op. cit.*, cap. VII, n. 53.

² F. SCHMALZGRÜBER, *op. cit.*, to. II, tit. XXII, § II, n. 40.

³ A. FRITSCH, *op. cit.*, cap. VII, n. 59.

⁴ *Ibid.*, cap. VII, n. 55.

⁵ *Ibidem*.

⁶ B. BARISONE, *op. cit.*, *passim*.

⁷ N.C. LYNCK, *op. cit.*, in J. WENCKER, *op. cit.*, p. 85.

⁸ F. SCHMALZGRÜBER, *op. cit.*, to. II, tit. XXII, § II, n. 39.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ F. M. NEVEU DE WINDTSCHLEE, *op. cit.*, *passim*.

¹¹ A. FRITSCH, *op. cit.*, cap. III, n. 3.

Il pubblico ufficiale preposto all'archivio è variamente denominato: « archivarius », « archivista », « archiota », « commentariensis », « registrator »¹; Giussani usa sempre il termine « archeota »², Schmalzgrüber « archiata » o « cancellarius »³.

2. Sin qui, nelle grandi linee, la dottrina. Da essa si discosta sensibilmente la giurisprudenza. Ci riferiamo, in particolare, a quella di uno dei più famosi tribunali, la Sacra Romana Rota, che più volte ebbe occasione di occuparsi di archivi, soprattutto per determinare la pubblica fede – e quindi il valore in giudizio – dei documenti che ne facevano parte.

Il nome « Rota » era comune a molti tribunali, ed esistevano varie altre Rote, sia nello Stato pontificio (Perugia, Macerata, Bologna, Ferrara, Avignone) che in altri Stati (Firenze, Siena, Genova, Lucca, Urbino, poi Madrid), ma indubbiamente quella di Roma era non solo la più illustre, ma anche quella con più ampia competenza territoriale. Essa può considerarsi un tribunale a carattere internazionale, sia per quanto concerne la giurisdizione territoriale, sia per quanto riguarda la sua stessa composizione.

Per una costituzione di Sisto IV (1471-1484) gli uditori, cioè giudici, della S. Rota Romana erano dodici, di cui due spagnoli, un francese, un tedesco, nominati dai rispettivi sovrani, ed inoltre un veneziano, un milanese, un bolognese, un ferrarese, un toscano e tre romani⁴. Nel 1697 i giudici rotali erano « Alexander Ursinus, Romanus, Decanus; Ioseph Molines, Hispanus; Alexander Caprara, Bononiensis; Aloysius Priolus, Venetus; Ioannes Mutus de Papazzurris, Romanus; Aeneas Pius, Ferrariensis; Bernardus Scottus, Mediolanensis; Ioseph de la Tremoille Noirmontier, Gallus; Michael de Ulmo, Hispanus; Ansaldus de Ansaldis, Florentinus; Cyriacus Lancetta, Romanus; ... »⁵. Era vacante il posto

¹ A. FRITSCH, *op. cit.*, cap. V, n. 5.

² N. GIUSSANI, *op. citata*.

³ F. SCHMALZGRÜBER, *op. cit.*, to. II, tit. XXII, § II, n. 39.

⁴ « De Sacrae Rotae auditorio ejusque decisionibus brevis notitia », nelle pagine iniziali, non numerate, della prima parte della raccolta di decisioni rotali qui di seguito indicata: *Sacrae Rotae Romanae decisionum recentiorum a...* (segue il nome) *selectarum pars...* (segue l'indicazione della parte, ovvero del tomo in cui la parte può essere suddivisa), in *qua decisiones omnes, quae in priori editione desiderabantur, suis locis integrae reperiuntur...*, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1697. L'opera è formata da 19 « parti », cioè volumi, in 24 tomi. Dalla « pars prima » al « partis quartae tomus primus »: « collectore PROSPERO FARINACCIO »; dal « partis quartae tomus secundus » alla « pars decimaquarta »: « collectore PAULO RUBEIO »; dalla « pars decimaquinta » alla « pars decimanona »: « collectore JOANNE BAPTISTA COMPAGNO ». La parte decimanona non è divisa in tomi; segue però un « partis decimanonae tomus secundus, complectens decisiones selectae ab initio anni 1673 ad totum 1683 », Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1703, senza indicazione di curatore.

⁵ « Index RR. PP. Auditorum qui in hoc anno MDCXCVII in Rota Romana sedent », in *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...* cit. pars prima, pagine iniziali non numerate.

del giudice di lingua tedesca, che qualche tempo più tardi fu ricoperto da Francesco Carlo Kaunitz.

Molti uditori di Rota ricoprirono altri incarichi di primo piano; non pochi conseguirono la porpora cardinalizia ed alcuni ascesero al pontificato: Clemente VIII, Gregorio XV, Innocenzo X, Alessandro VIII, Clemente XIII.

Assai ampio era anche l'ambito della competenza territoriale della S. Rota Romana: le decisioni da cui sono tratte le massime che pubblichiamo più avanti si riferiscono a questioni relative a territori che vanno da Evora in Portogallo all'Ermeland nella Prussia orientale, oggi divisa fra Polonia e U.R.S.S.¹.

Internazionale, come per gran parte della giurisprudenza e della dottrina che abbiamo sopra citato, era anche la lingua nella quale le questioni venivano trattate: il latino, lingua universale e da tutti compresa, veicolo di conoscenza e di scambio, sì che testi di teoria e pratiche di uffici, e non solo giudiziari, erano scritti e svolti nella lingua comune (più tardi, invece, l'unità della cultura europea verrà spezzata con l'uso delle lingue nazionali nei testi scientifici e nello stesso uso forense, sino all'attuale fase di regresso e di imbarbarimento in cui in Italia il latino è stato abolito persino nell'insegnamento della scuola media).

Le massime e le decisioni che pubblichiamo si riferiscono prevalentemente al sec. XVII, ma ve ne sono anche del XVI e del XVIII. Non sono tutte quelle esistenti in materia archivistica, in quanto ci è sembrato sufficiente documentare ciascuna affermazione di principio con alcune massime, mentre un più lungo elenco sarebbe stato puramente ripetitivo, senza nulla aggiungere a suffragio ulteriore di quanto diciamo sui singoli argomenti.

Le raccolte di decisioni rotali che abbiamo utilizzato e che citiamo di volta in volta avevano carattere privato ed erano compilate con criteri fra loro difformi: alcune raccolgono le decisioni di tutti i giudici di un determinato periodo, altre le decisioni di un solo giudice; alcune riportano le decisioni in forma assai ampia, altre ne danno un riassunto brevissimo; alcune seguono un ordine prevalentemente cronologico, altre un ordine sistematico, per argomento.

Naturalmente, la stessa decisione può figurare in più raccolte, ed in tal caso è indicata in ciascuna in maniera diversa, in quanto il numero che la contraddistingue è un numero attribuitole dal compilatore della raccolta. Nelle raccolte in più volumi, talvolta è stata data alle

¹ Le decisioni della S. Rota Romana sono identificate, come normalmente avveniva nei tribunali pontifici, con il nome della diocesi e della materia cui si riferivano: « Caesaraugustana jurisdictionis » (causa di Saragozza di giurisdizione), « Olomucensis dotis » (di Olmütz di dote), « Elborensis fideicommissi » (di Evora di fidecommesso), « Bononiensis subsidiorum » (di Bologna di imposte), ecc. È inoltre aggiunta quasi sempre la data della decisione.

decisioni una numerazione progressiva generale, ma più spesso la numerazione ricomincia da uno in ciascun volume; quando la raccolta è sistematica, la numerazione ricomincia, all'interno dello stesso volume, ogni qual volta cambia la materia. Quando esistono indici, essi sono in alcuni casi per gruppi di volumi, in altri per volumi singoli.

Abbiamo ritenuto opportuno sottolineare particolarmente i mutamenti giurisprudenziali, che attestano oscillazioni di indirizzo anche in tempi piuttosto brevi, e le decisioni che si discostano – talora dichiaratamente – dalla dottrina prevalente.

3. È possibile riconoscere anche attraverso la giurisprudenza rotale la coincidenza di alcuni degli elementi che abbiamo sopra ricordato e che caratterizzavano l'«archivio» secondo la dottrina.

«Archivium¹ non est, si non est locus publicus», afferma una massima giurisprudenziale (ma altre ve ne sono in senso contrario) in una causa di decime concernente Toledo, decisa dalla S. Rota Romana il 30 aprile 1551²; «Archivium debet esse erectum ab autoritate publica, ut probetur», decreta cento anni più tardi la stessa S. Rota Romana in una causa relativa a Macerata decisa il 1° febbraio 1638³ e (archivium) «quod custoditur a propriis officialibus et scribanis» «fidem facit» in una causa relativa a Toledo decisa il 24 marzo 1651⁴, mentre ancora nella seconda metà del sec. XVIII la Rota Romana afferma che «scripturae antiquae et in publico loco servatae plenam sibi conciliant fidem» (causa relativa a Todi, decisa il 30 marzo 1770)⁵.

In contrasto con la dottrina prevalente, la giurisprudenza della S. Rota Romana afferma però decisamente l'esistenza di archivi privati, di enti se non di persone fisiche – ma in un caso almeno si ammette, nel sec. XVIII, anche l'esistenza di archivi di persone fisiche –, e sia pur sprovvisi, almeno secondo la più comune affermazione, di pubblica fede (ma anche su quest'ultimo punto la giurisprudenza non è del tutto tassativa); archivi che sono indicati come «archiva» e non come semplici «scrinia».

Pubblici sono considerati dalla Rota Romana gli archivi e le cancellerie dei sovrani e delle amministrazioni statali in genere, gli archivi

¹ Come abbiamo detto, la forma «archivium» è molto più frequente di quella «archivum», che pure si trova in alcune decisioni.

² *Decisiones Jacobi Putei, olim Rotae Auditoris...*, Romae, ex Typographia Camerae Apostolicae, 1612, liber tertius, decisio 384, n. 3.

³ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. pars octava, dec. 3, n. 13.

⁴ *Sacrae Rotae Romanae decisiones coram R.P.D. Petro Otthobono, Veneto, postea Sanctae Mem. Alexandro VIII Pont. Max.*, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1696, dec. 245, n. 13.

⁵ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Josepho Alphonso de Veri, pro Regno Galliarum Auditore*, in duos tomos distinctae... studio et diligentia ROBERTI HONDEDEI Pisaurensis..., Romae, apud Antonium Fulgonium, 1787, tomus secundus, dec. 134, n. 3.

cittadini – specialmente i notarili – di tutte le città, gli archivi vescovili; privati gli archivi di chiese, di monasteri, di ordini religiosi. È affermata l'esistenza di una gerarchia fra gli uni e gli altri anche per quanto riguarda la pubblica fede: «Scripturae extractae ab Archivio publico Episcopi – stabilisce la decisione di una causa relativa a Benevento del 16 novembre 1668 – praevalent scripturis extractis ab archivio privato Monasterii vel Archidiaconi»¹.

La documentazione prodotta dagli uffici pubblici e da essi conservata, come abbiamo detto, è pubblica e munita di pubblica fede. Dottrina e giurisprudenza sono concordi in questa affermazione. Per la dottrina, piena fede è da attribuire ai libri redatti dai pubblici ufficiali deputati a tale compito: libri parrocchiali per quanto riguarda battesimi, matrimoni e morti, libri di gabelle e di collette redatti da chi è deputato alla relativa esazione dall'autorità pubblica, libri dei massari di una villa, castello o comunità, libri di fiscali, tesoriere e così via². La giurisprudenza è dello stesso tenore, anche per quanto riguarda sentenze emesse da altri tribunali. La Rota di Genova sentenza, con un interessante richiamo allo «jus commune», che «libri Doanae sunt scripturae publicae et eis adhibetur fides, vigore ordinamentorum S. Georgii et etiam de jure communi»³.

A Roma è riconosciuta pubblica fede a documenti estratti per fini processuali dagli uffici dei dicasteri romani. In una causa sono citati quelli della S. Congregazione dei vescovi e regolari, della S. Congregazione del Concilio, della S. Congregazione dei riti, della Segreteria dei brevi apostolici, oltre a documenti estratti dalla cancelleria dell'arcivescovato di Napoli (causa di Napoli dell'11 dicembre 1722)⁴; in un'altra documenti dell'archivio del Governatore di Roma (causa di Todi, 26 marzo 1770)⁵.

Fede pubblica è esplicitamente riconosciuta ai documenti conservati in uffici del regno di Sicilia: «Scripturae asservatae in Regesto Regiae

¹ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. pars decimaquinta, dec. 340, n. 25. Analoga una decisione del 5 giugno 1697 citata da F. MERZBACHER, *op. cit.*, p. 146.

² F. SCHMALZGRÜBER, *op. cit.*, to. II, tit. XXII, § II, n. 47.

³ *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et rebus pertinentibus ad eam*, Venetiis 1582, c. 189^o, dec. 122.

In questa famosa raccolta di sentenze della Rota Genuensis, che ebbe due edizioni fra loro identiche, a Genova nel 1581 ed a Venezia nel 1582, non è indicata la data delle singole decisioni, che sono pubblicate senza alcun ordine cronologico o sistematico.

⁴ *Sacrae Romanae Rotae decisiones coram R.P.D. Cyriaco Lancetta, eiusdem Sac. Rotae Decano...*, in sei tomi, più uno di indici, Romae, typis et sumptibus Hyeronimi Maynardi in platea Montis Cimatorii, 1731-1735, tomus sextus et ultimus, dec. 1354, n. 27.

⁵ *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. J.A. de Veri*, cit., tomus secundus, dec. 132, n. 7.

Secretariae tenent locum originalis, etiam si careant subscriptione Pro-Regis»; « Regestum Officii Regiae Secretariae tenet locum originalis, omnemque fidem meretur»: una lettera di Filippo II di Spagna, il cui originale era rimasto presso il destinatario, ma che era stata a suo tempo registrata nel Regio Archivio della Segreteria di Stato e di Guerra del regno di Sicilia fu ammessa come prova in quanto la copia prodotta in giudizio « exemplata fuit ex Regesto Officii Regiae Secretariae, quod sane tenet locum originalis, omnemque in iudicio sibi fidem adsciscit » (causa di Malta, 26 giugno 1737)¹.

5. Per una fattispecie abbastanza simile, relativa al ducato di Castro e Ronciglione², la decisione fu invece opposta (causa di Acquapendente, 3 giugno 1720). La questione verteva sulla esistenza o meno di una riforma di statuto adottata nel 1573 dal duca Ottavio Farnese. L'originale non si trovava e la parte che ne sosteneva l'esistenza osservò che poteva essere andato perduto nella distruzione della città di Castro ordinata da Innocenzo X nel 1649, e che tuttavia « quod haec reformatio sit inserta in libro Decretorum Ducalium qui asservatur in publico Archivio Camerali³ in Arce Roncilionis, et exemplum, seu copia simili, conservetur in Cancellaria Caprarolae cum relatione in calce quod ea fuit pubblicata in platea Caprarolae per quemdam Vincentium publicum praeconem die 14 Septembris 1583, quae omnia conferunt ad ei fidem conciliandam; quia scriptura, licet non authentica, reperta in Archivio publico, probat, supplete fidem ipso Archivio, quod dat robur scripturae informi (...), eoque magis, dum alia copia reperitur in Cancellaria Caprarolae, nam pluralitas exemplorum auget verosimilitudinem... ». La parte aggiungeva altresì « quod agitur de re antiqua et in antiquis leviores probationes admittuntur (...) ubi quod propter antiquitatem fidem adhibetur exemplo...»: argomentazioni conformi a massime adottate altre volte dalla Sacra Rota Romana.

Questa, però, nella decisione del 3 giugno 1720 le respinse in blocco: « Hujusmodi vero sumpta non a suis originalibus in authentica forma, de jure fidem non meretur », anche perché « neque verisimile est ejus

¹ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram Alexandro Tanario Bononiensi, eiusdem S. Rotae Auditore*, in duas partes distributae, Romae, sumptibus Jo. Laurentii Barbiellini in Foro Pasquini, typis Generosi Salomoni in platea S. Ignatii, 1747-1748, pars prima, dec. 84, *passim*.

² Il ducato di Castro, al pari di quello di Parma e Piacenza (che ebbe fine soltanto con l'Unità d'Italia), era stato eretto dal pontefice Paolo III Farnese (1534-1550) a favore del proprio figlio naturale Pier Luigi Farnese e dei suoi discendenti. Il figlio di Pier Luigi, Ottavio Farnese, è il presunto autore del controverso documento.

Il ducato di Castro tornò allo Stato pontificio nel 1649, dopo una guerra al termine della quale il pontefice Innocenzo X ordinò che la città capitale del Ducato fosse rasa al suolo.

³ Dopo il recupero del Ducato, l'amministrazione del territorio fu affidata alla Reverenda Camera Apostolica.

[cioè del Principe] actus, qui ad totum Statum pertinebat, non alia monumenta in aliis locis inveniri » ed infine perché la distruzione della città di Castro non avvenne nell'infuriare di un combattimento, ma, a guerra conclusa, « poena maturissima deliberatione inflictis, facta civibus potestate omnia transferendi ».

Fu altresì esplicitamente respinta dalla S. Rota Romana la prevalente dottrina dei giuristi (« doctores ») sulla validità conferita dall'archivio ai documenti: « ... quicquid dicant Doctores de autoritate Archivii, Rota plerumque renuit quod Archivium non dat robur scripturae penitus informi... »¹: la Rota negò quindi valore al documento tratto dall'Archivio camerale di Ronciglione e dalla cancelleria della terra di Caprarola.

Abbiamo riportato piuttosto ampiamente le decisioni del 3 giugno 1720 e del 26 giugno 1737 in quanto si tratta di uno dei casi di più rilevante difformità nella giurisprudenza rotale. In entrambi i casi i documenti prodotti erano tratti da registri, l'uno di decreti ducali (Castro, 1720), l'altro della cancelleria del Regnum Siciliae (Malta, 1737), cioè non dagli originali, ma dalla registrazione degli originali. Il primo venne respinto, il secondo fu considerato valido.

6. Al di fuori delle cancellerie, fra gli archivi pubblici è al primo posto l'Archivio Vaticano, la cui documentazione è dotata di piena fede: « Scripturae, quae in Archivio Vaticano antiquitus asservantur, plenam constituunt probationem » (causa di Todi, 26 marzo 1770)².

In tutto il mondo cattolico gli archivi vescovili sono archivi pubblici: « Scripturae extractae ex Archivio Episcopali dicuntur extractae ex Archivio publico » afferma la S. Rota Romana l'8 marzo 1627 (causa di Sora)³ e « Archivio Episcoporum, licet sint suffraganei et paucae diocesis, nihilominus plene probant »⁴; « Archivium Episcopale dicitur publicum et scripturae ab eo extractae probant » (causa della Marsica del 5 marzo 1646)⁵; « Archivium Episcopale dat robur scripturis, ita ut fidem faciant et pro publicis habeantur » (causa di Toledo, 24 marzo 1651)⁶; « Archivium Episcopi dicitur publicum » (causa di Benevento, 16 novembre

¹ *Sacrae Rotae Romanae decisiones coram R.P.D. Alexandro Falconerio, ejusdem Sacrae Rotae Auditore...* in tres tomos distinctae..., tomus secundus, Romae, typis et sumptibus Hieronymi Mainardi apud Theatrum Capranicense, 1727, titulus vigesimus primus, De Legitima, dec. 6, *passim*.

² *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. J.A. de Veri*, cit., tomus secundus, dec. 132, n. 9.

³ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram Reverendissimo P. D. Clemente Merlino, patritio Foroliviense, ejusdem Rotae olim Decano celeberrimo...*, tomus primus, Venetiis, apud Turrinum, 1652, dec. 264, n. 1.

⁴ Ivi, dec. 264, n. 13.

⁵ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. bon. mem. Coelio Bichio, patritio Senensi, Auditore celeberrimo...*, in duos tomos distinctae, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1671, tomus primus, dec. 246, n. 17.

⁶ *S. Rotae Romanae decisiones coram R.P.D. P. Otthobono*, cit., dec. 245, n. 12.

1668)¹; « Archivium Episcopi est Archivium publicum » (causa di Pisa, 12 dicembre 1696)²; « Archivium Episcopale dicitur publicum » (causa di Gerona, 28 giugno 1698)³.

Hanno carattere pubblico e fede pubblica anche gli archivi delle abbazie e monasteri *nullius*, cioè quelli il cui abate ha dignità e giurisdizione vescovile su un territorio, piccolo o grande che sia.

Esempio famoso, quello dell'abbazia di Montecassino: « Scripturis Archivi Cassinensis est habenda omnino fides in quocumque Tribunali ». Difatti, gli abati di Montecassino « iura episcopalia et iurisdictionem plenissimam execuerunt et exercent, ac proinde illius Archivium tanquam Episcopale legalitatem ac fidem scripturis ibi existentibus praebere debet ». « Immo habet Abbas Cassinensis utramque iurisdictionem, spirituales scilicet et temporales, atque in suo territorio est veluti Princeps, cuius propterea Archivium satis probat ». L'archivio di Montecassino, inoltre, « habet et custodit scripturas pertinentes ad totum fere Orbem atque ad principes christianos neququam illi subditos... » (causa di Sora, 8 marzo 1627)⁴.

Cinquant'anni più tardi la S. Rota Romana conferma che « Archivium Ecclesiae Cassinensis magnam habere legalitatem et auctoritatem Rota nostra testatur » (causa di Montecassino, 30 aprile 1677)⁵. Ancora: « Archivium Ecclesiae Cassinensis celebre nuncupatur, eiusque asservatio maxime praevallet ad illius superioritatem ostendendam », e nel testo della decisione è aggiunto: « ... quod uti publicum et insigne fuit a Summis Pontificibus in maxima existimatione habito » (causa di Montecassino, 14 aprile 1679)⁶. Si riconferma il 18 giugno 1717: « Archivium Monasterii Cassinensis dicitur publicum, et scripturae de eo extractae plenissime probant »⁷.

Nella causa di Vich del 16 maggio 1695 fu esaminata la natura giuridica delle « escribanías » di Spagna e della loro eventuale equiparazione agli « archivi ». La questione « Scribania quando dicatur publica et

¹ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. pars decimaquinta, dec. 340, n. 24.

² *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram bo. mem. R.P.D. Jacobo Emerix de Mattys Germano, eiusdem S. Rotae Decano...* in tres partes distinctae, Romae, typis Dominici Antonii Herculis in via Parionis, 1701, tomus tertius, dec. 1296, n. 17.

³ *Sacrae Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. pars decimaquinta, dec. 340, n. 24.

⁴ *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. C. Merlino*, to. primus, cit. dec. 264, *passim*.

⁵ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. pars decimanona, dec. 56, n. 35.

⁶ Ivi, dec. 404, n. 49.

⁷ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. pars decimaquinta, dec. 340, n. 25.

loco Archivi habeatur »¹, condizionava la decisione sulla validità di un istrumento da essa estratto. Constatato che il documento « ... fuerit extractum per Joannem Serrahiman, Notarium Apostolicum et Regium, habentem et regentem Scribania publica Communitatis Vicen., in qua conservantur plures scripturae, per diversos Notarios receptae, et signanter illae quae per Petrum Vives publicum Notarium Vicen. erant conservatae et fideliter ac legaliter custoditae in lib. « B » scripturarum ejusdem (...) et sic cum extractio fuerit a Scribania publica et praecipua Civitatis, quae habebatur pro Archivio, et loco Archivi... », la conclusione fu: « Instrumentum extractum a Scribania publica, quae habebatur loco Archivi, est ac si fuisset extractum ex libro originali instrumentorum, quod tollit suspicionem sumpti de sumpto, et concludit indubiam deberi fidem extractioni, etiamsi pars non fuerit citata »².

7. « Privati » sono definiti dalla S. Rota Romana gli archivi di capitoli, come nelle cause di Saragozza del 1º marzo 1630³, di Toledo del 24 marzo 1651⁴, di Tarragona del 16 febbraio 1674⁵, di Ancona del 5 dicembre 1674⁶, di nuovo di Tarragona del 15 febbraio 1675⁷, di Compostella dell'8 giugno 1696⁸; di ordini regolari, monasteri e abbazie, come nelle cause di Tarragona del 26 gennaio 1637, in cui è precisato che si tratta di un archivio « non (...) publicum, sed privatum ipsius Monasterii » di Santa Maria « de Populeto »⁹, di Barcellona del 4 luglio 1646¹⁰, di Benevento del 16 novembre 1668¹¹, di Liegi del 21 aprile 1681¹²,

¹ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. pars decimaquinta, dec. 340, n. 24.

² Ivi, dec. 257, cit., n. 3.

³ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. partis quintae tomus primus, dec. 353, n. 91.

⁴ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. partis quintae tomus primus, dec. 353, n. 91.

⁵ *Decisiones S. Rotae Romanae coram bo. mem. R.P.D. J. Emerix*, cit., tomus primus, dec. 181, n. 3; anche in *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. partis decimaenonae tomus secundus, dec. 434, n. 3.

⁶ *Decisiones S. Rotae Romanae coram bo. mem. R.P.D. J. Emerix*, cit., tomus primus, dec. 228, n. 4.

⁷ Ivi, dec. 245, n. 1.

⁸ *Sacrae Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. partis decimaquinta, dec. 340, n. 25.

La decisione citata nel testo è nel vol. IV, lib. XIII, dec. 19, n. 9.

⁹ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. pars septima, dec. 192, n. 15.

¹⁰ *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. bon. mem. C. Bichio*, cit., tomus primus, dec. 267, n. 10.

¹¹ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. pars decimaquinta, dec. 340, n. 25.

¹² *Decisiones S. Rotae Romanae coram bo. mem. R.P.D. J. Emerix*, cit., tomus primus, dec. 478, nn. 7 e 8.

di Olmütz in Moravia (ora Olomouc in Cecoslovacchia) del 26 giugno 1688¹, di nuovo di Liegi del 10 aprile 1690²; di arcipreture, come nelle cause di Conversano nel regno di Napoli del 3 giugno 1643³ e di Vich in Spagna del 20 giugno 1650⁴; di chiese in genere, come nella causa di Roma del 24 gennaio 1676⁵.

8. La fede pubblica delle scritture dei pubblici archivi non era assoluta: per la S. Rota Romana essa esisteva soltanto nell'ambito della giurisdizione territoriale dell'autorità cui l'archivio apparteneva e nei confronti dei « sudditi » dell'archivio, discostandosi, anche su questo punto, dalla dottrina prevalente che abbiamo già ricordato.

« Archivium alicuius Principis, licet contineat scripturas totius Principatus e pro publico habeatur, adhuc reputatur uti privatum inter personas illi jurisdictioni non subiectas »⁶, decretò la S. Rota Romana il 9 dicembre 1682 in una causa « super jure exercendi omnimodam et ordinariam jurisdictionem in terris et villis, pagis et oppidis territorii Stabulensis » fra il vescovo di Liegi e l'abate-principe di Stavelot (« Stabulum ») e Malmédy.

L'abate aveva prodotto numerosi privilegi regi, imperiali e pontifici, fra cui uno del papa Vitaliano dell'anno 657 « Monasterio seu Abbati Baboleno eiusque successoribus impartitum ». Si trattava di un documento « informe », cioè privo del carattere di autenticità, « cum illius copia fuerit prima vice extracta ex quodam libro Monasterii, chartario nuncupato, in illius Archivio privato existente... ». La controversia, quindi, investiva anche la natura, pubblica o privata, dell'archivio dell'abate-principe, al fine di determinare la pubblica fede delle relative scritture. La S. Rota Romana stabilì che nei confronti del vescovo di Liegi l'archivio dell'abate-principe di Stavelot doveva essere considerato come privato, « non obstante quod tale Archivium, uti continens scripturas totius Principatus Stabulensis, pro publico sit habendum. Nam hoc quidem procedere posset inter personas illi territorio et jurisdictioni subjectas, non autem contra serenissimum Episcopum, dicto territorio et jurisdictioni non subditum... ». Il medesimo archivio è dunque considerato pubblico

¹ *Decisiones S. Rotae Romanae coram bo. mem. R.P.D. J. Emerix*, cit., tomus secundus, dec. 843, nn. 6 e 7.

² Ivi, tomus secundus, dec. 958, n. 3.

³ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit. partis nonae tomus primus, dec. 195, n. 11.

⁴ *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. bon. mem. C. Bichio*, cit., tom. secundus, dec. 431, n. 19.

⁵ *Decisiones S. Rotae Romanae coram bo. mem. R.P.D. J. Emerix*, cit., tomus primus, dec. 281, n. 4; anche in *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., partis decima-octavae tomus secundus, dec. 628, n. 6.

⁶ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., partis decima-onae tomus secundus, dec. 640, n. 4.

nei confronti dei sudditi del principato di Stavelot e Malmédy e privato, invece, nei confronti del vescovo di Liegi¹.

Nella causa relativa a Bertinoro in Romagna decisa dalla S. Rota Romana il 20 dicembre 1610 la massima « Archivium et scriptura in eo reperta probant inter subditos »² fu applicata alla lettera. Da un lato « extracta ex Archivio Civitatis Britinori, cum res ageretur inter eiusdem Civitatis cives, videbantur etiam probare, quia Archivium probat inter subditos »; dall'altro ad un documento di identica natura tratto dall'archivio, ugualmente pubblico, di una vicina città, Cesena, non fu attribuita pubblica fede nei confronti dei cittadini di Bertinoro: « Instrumentum vero extractum ex Archivio Cesenae nullam fidem facere, tanquam extra territorium litigantium, quamvis sub eodem principe »³.

Ed ancora, limitandoci alle sole massime: « Archivium inter subditos eiusdem Civitatis probat » (causa di Città di Castello del 18 maggio 1615)⁴, « Jura extracta ex Archivio publico Civitatis dicuntur in forma probanti inter subditos Civitatis » (causa di Foligno del 10 dicembre 1618)⁵, « Instrumentum extractum ex Archivio probat inter subditos » (causa di Perugia, 10 dicembre 1621)⁶.

Per contro, « Archivium non probat, ubi datur concursus non subditi loci Archivi » (causa di Fermo, 31 marzo 1624)⁷; « Archivium publicum solum probat inter personas illius territorii subiectas » (causa di Sora, 8 marzo 1627)⁸; « Scriptura ex Archivio deprompta non recipit robur ab illo inter non subditos »: nella specie, dall'archivio di Collevicchio

¹ Dec. 640 del 9 dicembre 1682, sopra citata, *passim*.

La celebre abbazia benedettina di Stavelot (Stabulum) era stata fondata nel 648 da re Sigeberto di Austrasia per incitamento di S. Remaclo vescovo di Maestricht. L'abbazia fu sede di una università generale e pubblica, dalla quale uscirono personaggi di spicco. Dal 1376 l'abate era principe del Sacro Romano Impero.

² *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram Francisco Ubaldo et Benedicto Card. Monaldo ex eiusdem Francisci avunculi benefico testamento de Ubaldis nuncupato...*, tomus primus, expensis Iosephi Corbi bibliopolae Romae, Augustae Perusiae ex typographia camerale et episcopali apud Bartolos et Angelum Laurentium, 1668, dec. 2, n. 6; anche in *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars prima, dec. 271, n. 6.

³ Decisione qui sopra citata, *passim*.

⁴ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram Jacobo Cavalerio S.R.E. Presbytero Card. Sancti Eusebii dum esset ejusdem Rotae Auditor...*, MARCI ANTONII DE BENEDICTIS, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1629, dec. 351, n. 2.

⁵ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Jo. Baptista Pamphilio postea S. M. Innocentio X Pont. Max...*, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1681, dec. 630, n. 6.

⁶ *Decisiones S. Rotae Romanae coram J. Cavalerio*, cit., dec. 575, n. 9.

⁷ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., partis quartae tomus tertius, dec. 544, n. 12.

⁸ *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. C. Merlino*, cit., tomus primus, dec. 264, n. 27.

in Sabina (causa di Monterotondo, 25 giugno 1627)¹; « Archivium probat inter suae iurisdictioni subiectos, secus inter extraneos » (causa di Macerata, 1^o febbraio 1638)²; « Archivium Episcopale non probat ad favorem Episcopi adversus non sibi subditum » (causa di Catanzaro, 14 novembre 1644)³; « Archivium publicum solum probat inter personas illius territorii subiectas » (causa della Marsica, 5 marzo 1646), non solo, e anche se le scritture dell'archivio pubblico – in questo caso, dell'archivio vescovile – « plene probant », « an autem conclusio procedat quando agitur de interesse ipsius mensae Episcopalis et contra tertium, multum dubitatur »⁴; « Archivium non probat extra territorium loci, et personas non subditas » (causa di Conversano, 23 gennaio 1662)⁵; « Archivium publicum non probat contra non subditum » (causa di Urgel, 14 marzo 1668)⁶.

La nota affermazione dei protestanti, secondo la quale l'Archivio Vaticano non costituiva fonte di prova contro di loro, era dunque conforme alla costante giurisprudenza della Sacra Rota Romana.

9. Meno frequente è la generica affermazione che l'archivio, in quanto tale, è di per sé sufficiente ad attribuire la pubblica fede alle scritture che ne fanno parte, anche quando esse non siano giuridicamente perfette: « In instrumento reperto in Archivio, si aliquid deficiat, id suppletur, seu illud recipit robur ex dicto Archivio » (causa di Fermo, 7 giugno 1619). Nel testo si precisa: « haec scriptura testamenti non fuit reperta in folio volanti (...), sed in protocollo et inter alia instrumenta notarii rogati, et repositi in Archivio Terrae Montis Sancti » (Montesanto, oggi Potenza Picena, in provincia di Macerata), « unde sequitur si aliquid deficere in dicto instrumento, recipere robur ex dicto Archivio, ita ut perfectum censeri debeat »⁷.

Ancora: « Archivium quando est publicum fidem et vim scripturis attribuit » (causa di Sora, 8 marzo 1627)⁸; « Scripturae extractae ab

¹ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., partis quartae tomus primus, dec. 93, n. 2.

² *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars octava, dec. 3, n. 14.

³ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., partis nonae tomus primus, dec. 313, n. 22.

⁴ *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. bon. mem. C. Bichio*, cit., tomus primus, dec. 246, nn. 17-19.

⁵ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars decimatertia, dec. 379, n. 7.

⁶ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars decimaquinta, dec. 215, n. 15.

⁷ *Decisiones bo. me. Guglielmi Dunozeti, Archiepiscopi Seleucien., Sacrae Rotae Romanae Auditoris...*, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1668, dec. 218, n. 13; anche in *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., partis quartae tomus secundus, dec. 122, n. 13.

⁸ *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. C. Merlino*, cit., tomus primus, dec. 264, n. 1.

Archivio publico plene probant. Et ratione fidei publicae omnem remouent suspicionem » (causa di Toledo, 10 marzo 1645)¹; « Scripturae in publico Archivio retentae faciunt plenam probationem, etiam sine originali » (causa di Bologna, 31 gennaio 1695): in questo caso si trattava di una scrittura notarile conservata « in publico Bononiensi Archivio » e fu aggiunto che « statutum Bononiae tribuit executionem paratam scripturis ab Archivio extractis »².

La Rota Romana dettò anche una massima di carattere generale: « in Archivis reponuntur et custodiuntur scripturae authenticae, unde, quotiens ibi fuerunt registratae, plenam fidem merentur » (causa di Malta, 26 giugno 1737, cit.)³, in cui è messa in rilievo la registrazione, e non la sola conservazione, nell'archivio.

La dottrina prevalente afferma, come abbiamo già detto, la fede pubblica delle scritture conservate in archivio: « Ex eo namque, quod in loco publico et authentico instrumenta a partibus sunt collocata, licet in se privata sint, publicam naturam adsumere dicuntur »⁴. Da cui la conclusione: « Scripturae ex Archivio publico prolatae, etiamsi non sint publicae, regulariter integram fidem faciunt, pleneque probant »⁵.

Anche per Bonifacio, che non è un giurista, « Tanta est porro archivorum reverentia, ut instrumentis ex publico archivio productis plane sit credendum faciantque, ut jurisconsulti loquuntur, *plenam fidem*... »⁶.

Schmalzgrüber, affermato che è opinione comune dei giuristi che le scritture prodotte da un archivio pubblico facciano fede piena e perfetta, spiega: « Ratio est, quia licet talis scriptura secundum se publica non sit, prout est illa, quae per publicum notarium confecta est, vim tamen publici instrumenti habet tum ratione loci, quod in Archivio recondita fuerit, tum ratione personae, quod per publicum et juratum officialem seu ministrum sint registratae, cui ex officio incumbit, ut non nisi scripta seu litterae, quae fidem merentur, inter scripturas Archivii reponat. Procedit assertio, ut huiusmodi instrumenta et scripturae probent non tantum pro subditis et inter subditos, sed inter quosunque, etiam non subditos »⁷.

10. Più spesso, però, in contrasto con la dottrina, per la giurisprudenza rotale il difetto della scrittura prevale sulla qualità archivistica. Si afferma, cioè, che in un archivio pubblico possono essere inserite anche scritture imperfette e prive di pubblica fede, a titolo di notizia, di documentazione o per un qualunque altro motivo. In questi casi l'archivio

¹ *S. Rotae Romanae decisiones coram R.P.D. P. Otthobono*, cit., dec. 29, n. 66.

² *Mantissa decisionum S. Rotae Romanae ad Theatrum veritatis et iustitiae...*, cit., volumen quartum, lib. XIII, dec. 8 la. 2, nn. 4-5.

³ *Decisiones S. Rotae Romanae coram A. Tanario*, cit., pars prima, dec. 84, n. 31.

⁴ A. FRITSCH, *op. cit.*, cap. VII « De archivali probationis fide », n. 6.

⁵ *Ibid.*, cap. VII, n. 7.

⁶ B. BONIFACIO, *op. cit.*, cap. X, « De religione archivorum ».

⁷ F. SCHMALZGRÜBER, *op. cit.*, to. II, tit. XXII, § II, n. 40.

pubblico – ed ancor meno il privato – non dà di per sé fede pubblica a scritture « informi », cioè prive di requisiti originali di autenticità, « quia etiam in archivio possunt esse scripturae non authenticae » (causa di Toledo, 20 aprile 1551)¹ e « cum potuerint ibi (cioè nell'archivio) servari, tanquam copiae » (causa di Evora, 14 gennaio 1622)².

Quindi « Archivii autoritas non potest supplere imperfectionem scripturarum » (causa di Tarazona, 11 luglio 1611)³; « Archivium non dat robur scripturae informi » (causa di Chieti, 26 marzo 1612)⁴; di nuovo « Archivium non dat robur scripturae informi » (causa di Macerata, 1^o febbraio 1638)⁵; « Archivium non supplet defectum scripturarum informium » (causa di Conversano, 23 gennaio 1662)⁶.

La massima più specifica « Archivium non praebet robur scripturae et instrumento informi, et requisita publici instrumenti non habenti » trova ulteriore approfondimento nel testo della decisione: « Instrumentum existens sine signo Notarii rogati non probat, quamvis fuerit extractum ab Archivio publico » e, nella specie, « Ab Archivio Civitatis » (causa di Lucca, 4 giugno 1670)⁷. E ancora: « Archivium publicum non tribuit robur scripturis informibus, et multo minus privatum » (causa di Taragona, 15 febbraio 1675)⁸; « Archivium de per se nullum dat robur scripturae informi non habenti requisita actus publici » (causa di Borgo S. Sepolcro, 11 dicembre 1690)⁹. In quest'ultimo caso, la controversia verteva sul codicillo di un istrumento rogato dal notaio Uguccio o Uguccione *Honufrii*, dell'anno 1460, non trovato fra le imbreviature di quel notaio, « qui ab antiquissimo tempore asservantur in Archivio Florentino ».

¹ *Decisiones J. Putei*, cit., liber tertius, dec. 384, n. 2.

² *Decisiones S. Rotae Romanae coram J. Cavalerio*, cit., dec. 580, n. 4.

³ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars prima, dec. 349, n. 6.

⁴ *Decisione S. Rotae Romanae coram J. Cavalerio*, cit., dec. 193, n. 3; anche in *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars secunda, dec. 382, n. 2.

⁵ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars octava, dec. 3, n. 15.

⁶ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars decimatertia, dec. 379, n. 8.

⁷ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars decimasexta, dec. 323, n. 17.

⁸ *Decisiones S. Rotae Romanae coram bo. mem. R.P.D. J. Emerix*, cit., tomus primus, dec. 245, n. 2; anche in *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., tomus secundus, dec. 453, nn. 1 e 3.

⁹ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Alexandro Benincasa patricio Perusino...*, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1714, dec. 243, n. 6.

La S. Rota Romana aveva anche nominato dei periti per accertare l'autenticità del codicillo, « praevia comparatione subscriptionis et signi Ugucci Notarii de eo rogati cum aliis publicis instrumentis ad ipso confectis »; tuttavia, i paleografi e diplomatici – oggi così li chiameremmo – cui l'incarico era stato affidato « varias et inter se discordes exhibuerunt relationes... » (ivi, dec. 243, n. 1).

« Archivium non dat robur scripturis informibus » – è precisato nella causa di Pisa del 12 dicembre 1695 – « quia scriptura sive tractatum non fuit scriptum per Archiepiscopum [di Pisa] neque per eum acceptatus, sed fuit simplex propositio transactionis facta per consilium Religionis [cioè dell'Ordine militare di Santo Stefano] ad dirimendas controversias tunc etiam vigentes; nec probat enunciata, tametsi reposita fuerit in Archivio, quod non dat robur scripturis informibus »¹. Qui però il discorso non si riferisce all'autenticità del documento, ma alla sua validità giuridica: poiché si tratta di una semplice proposta, non perfezionata in un accordo, il documento è privo di efficacia giuridica.

11. Ancor più recisa l'affermazione nei confronti degli archivi privati: « Scriptura quae extracta fuit ex Archivio privato non est in forma probanti, nec facit fidem » (causa di Salamanca, 11 marzo 1577)²; « Archivium Capituli regulariter non probat contra Episcopum » (causa di Tarazona, 26 aprile 1602)³; « Archivii auctoritas non dat robur scripturae informi » (causa di Saragozza, 1^o marzo 1630: si trattava dell'archivio « privato » del capitolo della chiesa di S. Salvatore)⁴; « Archivium privatum alicuius Ecclesiae nullam facit fidem, nec dat aliquod robur scripturae » (causa di Conversano, 3 giugno 1643)⁵; « Extractiones factae ab Archivio Monasterii non probant » (causa di Benevento, 16 novembre 1668)⁶; « Archivium privatum non probat contra non subditum » (causa di Ancona, 5 dicembre 1674)⁷; « Archivium privatum Ecclesiae non tribuit robur scripturis informis, praesertim ad eius favorem, et contra non subditum » (causa di Roma, 24 gennaio 1676)⁸.

¹ *Mantissa decisionum S. Rotae Romanae ad Theatrum veritatis et iustitiae...*, cit., volumen tertium, lib. XI, dec. 4, n. 17.

² *Decisiones aureae D. N. Seraphini Olivarii Razzalii, Sacrae Rotae Romanae Decani...* depromptae... ingenio ac labore LAURENTII VITALIS Bononiensis..., Venetiis, apud Petrum Mariam Bertanum, 1625, dec. 320, n. 2.

³ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram Eminentissimo Io. Garzia Cardinali Millino, ejusdem Rotae olim Auditore*, Venetiis, apud Guerilios, 1649, dec. 313, n. 5.

⁴ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., partis quintae tomus primus, dec. 353, nn. 91 e 94, ove nel testo è aggiunto « praesertim contra non subditos ».

⁵ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., partis nonae tomus primus, dec. 195, n. 11.

⁶ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars decimaquinta, dec. 340, n. 23.

⁷ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., partis decimaecitave tomus primus, dec. 383, n. 4.

La questione verteva fra il vescovo di Ancona e la confraternita e cappella del SS. Sacramento di Polverigi nella stessa diocesi, aggregate al capitolo e chiesa lateranense nel 1581. È ribadito nel testo che « copia informis extracta ex privato Archivio Capituli non est attendendam contra non subditum ».

⁸ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., partis decimaecitave tomus secundus, dec. 628, n. 6.

12. Tuttavia, in alcuni casi e concorrendo altre circostanze, anche l'archivio privato prova nei confronti dei propri « sudditi » e dà fede alle scritture che ne fanno parte: « Scripturae desumptae ex Archivio Capituli contra illius subditos facilius probant » (causa di Cartagena, 7 maggio 1612)¹.

Le decisioni in due cause, entrambe relative a Tarragona, l'una del 26 ottobre 1583², l'altra del 26 gennaio 1637³, si limitano ad affermare che le scritture dell'archivio privato rispettivamente della cattedrale e di un monastero non fanno fede contro i non sudditi, ma tacciono dell'eventuale validità nei confronti dei sudditi.

Un'altra massima, già citata, dopo aver affermato che le scritture dell'archivio vescovile hanno pubblica fede, « maxime dum Archivium custoditur a propriis officialibus et scribanis », aggiunge invece: « et idem est de privato Archivio Capituli » (causa di Toledo, 24 marzo 1651)⁴.

13. L'archivista o il notaio o il pubblico ufficiale in genere costituiscono spesso un elemento fondamentale e determinante per l'attribuzione di pubblica fede alle scritture, così come il fatto che esse siano state conservate « come autentiche » in archivio. Altre volte è richiesta anche la presenza di altri elementi, indicati genericamente come « adminicula » e che possono essere i più diversi: sottoscrizioni, sigilli, forme del documento, modi di conservazione, vetustà, elevato numero di esemplari conservati in più luoghi ed altri ancora.

« Archivistae creditur » afferma decisamente anche un altro illustre tribunale, la Sacra Rota della Marca con sede in Macerata, causa di Ancona (le date qui non sono indicate)⁵. Nella stessa causa fu posto il quesito « Scriptura publica quae dicatur ». La Rota della Marca precisò: « ... in dicta scriptura adest publicum sigillum Magistratus (...) civitatis Anconae, quod facit illam publicam et authenticam (...). Eo magis quia dicta fides est a Cancellario Magnificae Communitatis Anconae publico officiali subscripta, et sigillo postea dictae Communitatis confirmata, unde plenissimam facit probationem... »⁶.

Per contro, « Instrumentum non subscriptum a notario non est authenticum, nec sumit fidem ab archivio » affermò la Rota Romana nella già ricordata causa di Toledo del 20 aprile 1551⁷.

¹ *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. I.B. Pamphilio...*, cit., dec. 260, n. 2.

² « Archivium Cathedralis non facit quod scriptura in eo reperta contra non subditum fidem faciat », in *Decisiones aureae D.N. S.O. Ruzzalii...*, cit., dec. 642, n. 1.

³ « Archivium privatum Monasterii non solet dare robur scripturis in praeiudicium non subditorum Monasterio », in *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars septima, dec. 192, n. 15.

⁴ *S. Rotae Romanae decisiones coram R.P.D. P. Otthobono...*, cit., dec. 245, n. 14.

⁵ *Decisiones Rotae provinciae Marchiae*, auctore MARCO ANTONIO DE AMATIS, ..., Florentiae, apud Cosmum Iuntam, 1605, dec. 95, n. 5.

⁶ Ivi, dec. 95, n. 13.

⁷ *Decisiones J. Putei...*, cit., lib. tertius, dec. 384, n. 2.

In due cause dell'anno 1622 relative entrambe ad Evora fu sentenziato dalla Rota Romana che « Archivium non facit scripturas in forma probanti, nisi probetur, ibi fuisse tentas uti authenticas » (14 gennaio 1622)¹ e che « Archivium non dat robur scripturae, quae ibi non conservatur inter authenticas » (14 novembre 1622), confermando che il documento « non posse desumere ullum robur ab Archivio »².

La massima « In Archivio conservata scriptura dicitur authentica » della causa di Roma del 26 novembre 1667 è così limitata nel testo: « Scriptura dicitur authentica si fuit ab Archivista asservata inter scripturas authenticas et in forma authentica extracta... »³. Il caso specifico si riferisce all'Archivio Urbano, fondato in Roma nel 1625 da Urbano VIII per conservare il secondo originale degli atti dei notai romani.

Interessanti due decisioni del 1647. La prima, del 17 maggio, in una causa di Barcellona, afferma: « Instrumentum antiquum repertum in Archivio, cuius gubernio residet penes duos canonicos archivistas, iunctis adminiculis, probat ». Nel testo si precisa che un istrumento antichissimo – « nempe illius celebrati de anno 1157 » – ha valore anche se l'archivio non ha per archivista un notaio, ma due canonici « qui dicuntur Archivistae » e « per textus examinatos a Capitulo constet dictum Archivium haberi pro publico »⁴; per cui, in conclusione, « Archivium inter subditos eiusdem Ecclesiae probat »⁵.

La seconda, dal 19 giugno 1647, in una causa di Elna e Perpignano, afferma: « Instrumentum extractum ex archivio capitulari [cioè da un archivio privato], concurrentibus adminiculis, probat ». Nel testo è aggiunto: « Non obstat quod de dictis actibus possessorii constet solum per instrumenta extracta ex Archivio capitulari, quia cum dictum Archivium sit sub custodia Notarii publici, illaque adminiculentur tum a iuris assistentia, tum ab eorum pluralitate, actus praedicti satis probati dicuntur »⁶.

Un'altra massima afferma che: « Instrumentum extractum ex publico Archivio per Notarium ad dictum effectum specialiter deputatum et de cuius legalitate constat, satis probat » (causa romana, 18 marzo 1650). È ulteriormente precisato nel testo: « Nec obstat quod dicatur dictum instrumentum non esse in forma probanti, quia cum illud fuit extractum ex publico Archivio per notarium ad hoc specialiter deputatum, de cuius legalitate testatur Nuntius Apostolicus Venetiarum [si trattava di un

¹ *Decisiones S. Rotae Romanae coram J. Cavalerio*, cit., dec. 580, n. 4.

² Ivi, dec. 613, n. 5.

³ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars decimaquinta, dec. 133, n. 11.

⁴ *Mellifluae decisiones bo. mem. R.mi P.D. Amati Dunozei, Sacrae Rotae Romanae Decani celeberrimi...*, pars secunda, Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1668, dec. 775, n. 15.

⁵ Ivi, dec. 775, n. 16.

⁶ Ivi, dec. 780, n. 6.

istrumento nel quale compariva come parte l'Ospedale della Pietà e degli Incurabili di Venezia], satis probat»¹.

È più volte indicato come elemento indispensabile che i documenti conservati in archivio siano sottoscritti dal notaio: « Archivium, ut faciat fidem de scripturis in eo repertis, requiritur subscriptio Notarii » (causa di Monterotondo in Sabina, 25 giugno 1627)²; « Instrumentum existens sine signo Notarii rogati non probat, quamvis fuerit extractum ab Archivio publico » (cioè « ab Archivio Civitatis ») (causa di Lucca, 4 giugno 1670)³.

A sua volta l'istrumento notarile deve ricevere pubblica fede dall'archivio: « Notarius, si probetur quod non sit descriptus in Archivio Romano, illius instrumenta non probant » (causa di Roma, 25 febbraio 1633)⁴. L'archivio cui la massima si riferisce è il già ricordato Archivio Urbano di Roma.

14. Per la giurisprudenza rotale, la data molto antica dava talora – ma non sempre – valore di prova anche a scritture prive di quegli elementi di autenticità richiesti normalmente per i documenti di data più recente.

Nella dottrina, la pubblica fede dei documenti molto antichi era un principio affermato da tempo. Enrico da Susa, Cardinale Ostiense, nella *Summa aurea* aveva affermato, alla metà del Duecento, che « scriptura antiquorum librorum facit fidem »⁵. Cinque secoli più tardi, F. Schmalzgrüber aggiunse che anche le scritture degli archivi non pubblici (monasteri, città, personaggi illustri sforniti di « jus archivii ») « fidem faciunt in factis antiquis et memoriam hominum excedentibus » – sia pur soltanto « contra subditum » –, « quia in antiquis universim propter difficultatem probationis leviores probationes sufficiunt »⁶.

Nel 1602, prendendo in esame una sentenza del 1311, la S. Rota Romana decise che « sententia antiquissima, exemplata ab eodem Notario qui fuit de ea rogatus, non eget recognitione manus Notarii, sed sufficit quot habeat facies sententiae originalis, cum clausula, actum, testibus et aliis substantialibus ». Nel testo c'è anche un accenno di critica paleo-

grafica alla « inspectio » « huius scripturae, quae praeseferat huiusmodi antiquitatem... » (causa di Tarazona, 26 aprile 1602)¹.

Per Montecassino una decisione del 1627 stabilì addirittura che « Scripturae antiquissimae probant etiam extra territorium Archivii » (causa di Sora, 8 marzo 1627, cit.)², in deroga al principio costantemente affermato dalla S. Rota Romana della limitazione della fede pubblica dei documenti all'ambito territoriale della giurisdizione dell'autorità cui l'archivio apparteneva, ma seguendo, in questo caso, la dottrina prevalente che attribuiva validità universale ai documenti dell'archivio pubblico.

Nel 1637 la S. Rota Romana affermò che « Scripturae antiquae et supra centum annos non debent recognitione aut alio adminiculo coadiuvari » (causa di Tarragona, 2 dicembre 1637)³, mentre nella causa di Barcellona del 7 maggio 1647 fu senz'altro accettato come autentico un istrumento del 1157, cioè antico di cinque secoli⁴. Anche nella già ricordata decisione in causa di Todi del 26 marzo 1770 fu riconosciuto pieno valore di prova alle scritture conservate « antiquitus » nell'Archivio Vaticano⁵. Nella stessa decisione fu affermato: « Instrumenti exemplum a notario antiquitus extractum equivaleret autographo »⁶.

Fu persino attribuito valore ad un documento conservato presso un privato: « Sollicita scripturae custodia per longum tempus postquam cessavit causa simulandi, excludit simulationem » (causa di Roma, 27 giugno 1710)⁷.

Naturalmente, l'antichità del documento doveva essere indubbia: « Quamvis scripturarum antiquitas plurimum juris vigorem relaxet, hoc tamen procedit ubi antiquitas est certa et indubitata et scripturae observantia concurrat », decise Carlo Rezzonico, il futuro Clemente XIII, in una causa di Liegi il 20 febbraio 1736⁸. Nel caso in questione, l'anti-

¹ *Decisiones S. Rotae Romanae coram E.mo Io. Garzia Card. Millino...*, cit., dec. 313, n. 1.

² *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. Merlino*, cit., tomus primus, dec. 264, n. 30.

³ *Excell.mi et Ill.mi DD. Petri Carrillo de Acuña Tordomarensis, olim pro Corona Castellae Auditoris Rotae Romanae, ... decisiones Sacrae Rotae Romanae*, Lugduni, sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde et Guill. Barbier, 1665, dec. 75, n. 10.

⁴ *Mellifluae decisiones bo. mem. R.P.D. A. Dunozei*, cit., dec. 775, n. 15.

⁵ *Decisiones S. Rotae Romanae coram R.P.D. J.A. de Veri*, cit., tomus secundus, dec. 132, n. 9.

⁶ *Ivi*, dec. 132, n. 7.

⁷ *Sacrae Rotae Romanae decisiones coram bon. mem. R.P.D. Francisco Carolo Kaunitz, eiusdem Sacrae Rotae Auditore...* in duas partes distinctae... studio et diligentia FRANCISCI PANDOLPHI de Montefalisco..., Romae, typis et sumptibus Leoni et Mainardi typographorum camerarium, 1734, pars secunda, dec. 215, n. 33.

⁸ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Carolo Rezzonico, nunc Sanctissimo Domino nostro Clemente XIII*, in tres partes distinctae..., Romae, excudebant Carolus et fratres de Barbiellinis, bibliopolae et typographi in Foro Pasquini, 1759-1762, tomus secundus, dec. 257, n. 16.

¹ *Mellifluae decisiones bo. mem. R.mi P.D. Amati Dunozei, Sacrae Rotae Romanae Decani celeberrimi*, cit. dec. 849, n. 8.

² *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., parts quartae tomus primus, dec. 93, n. 3.

³ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars decimasexta, dec. 323, n. 17.

⁴ *S. Rotae Romanae decisionum recentiorum...*, cit., pars sexta, dec. 184, n. 40.

⁵ La *Summa Aurea*, scritta alla metà del sec. XIII, ebbe varie edizioni, a cominciare da quella di Roma del 1473. Qui citiamo da HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS... in *secundum Decretalium librum commentaria...*, Venetiis, apud Iuntas, 1581 (ristampa anastatica, Torino, Bottega d'Erasmio, 1965), « De probationibus », cap. XIII, n. 3.

⁶ F. SCHMALZGRÜBER, *op. cit.*, to. II, tit. XXII, § II, n. 41.

chità dei documenti – ve ne era anche uno di Carlo il Temerario, duca di Borgogna, del 1470 – era tutt'altro che pacifica: si trattava di scritture estratte « non ab aliquo publico Archivio », « sed ab informi et illegali registro a consaguineis et amicis privative retento » e quindi: « documenta illegalia retenta in privato Archivio non faciunt probationem... »¹, affermazione ormai consueta, nella quale c'è però una novità: la qualifica di « archivio privato » attribuita non più all'archivio di una chiesa, di un capitolo, di un convento, di una università, cioè di una persona giuridica, ma addirittura alla documentazione conservata presso persone fisiche.

Opposta, invece, fu la decisione nella causa relativa alla diocesi dell'Ermeland nella Prussia orientale del 14 agosto 1604: « sola antiquitas non sufficit, ut scripturis non authenticis adhibeatur fides »².

Di opinione altrettanto negativa fu la S. Rota Romana nella già ricordata causa fra il vescovo di Liegi e l'abate-principe di Stavelot e Malmédy (9 dicembre 1682): nessun credito venne dato ad un documento antico di oltre mille anni – il privilegio del pontefice Vitaliano del 657 – trascritto nel cartulario dell'abbazia³. Fu ugualmente respinto il richiamo alla antichità di un documento del 1573 nella causa, che abbiamo pure citato, di Acquapendente del 3 giugno 1720, relativa ad una norma legislativa del ducato di Castro⁴.

Infine, i danni ed il deperimento subiti dalle scritture per il decorso del tempo o per cause accidentali possono non togliere ad esse la fede pubblica: « Corrosio scripturae proveniens ex edacitate diuturni temporis non tollit illi legalitatem » decise la S. Rota Romana il 31 gennaio 1695 in una causa di Bologna in cui si esaminava la validità di un testamento del 1399, cioè antico di tre secoli⁵. E pochi anni più tardi, in una causa di Roma del 5 giugno 1699: « Scripturae fidem non adimit defectus originalis, temporis injuria et fluminis inundatione deperditi »⁶, con riferimento all'inondazione del Tevere del 1598.

15. Per la giurisprudenza rotale, dunque, esistono, oltre alle cancellerie, sia archivi pubblici che archivi privati. I primi godono – e non

¹ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Carolo Rezzonico*, cit., dec. 357, n. 13.

² *Decisiones S. Rotae Romanae coram E.mo Io. Garzia Card. Millino*, cit., dec. 438, n. 1. Vi è citata una massima analoga adottata in una causa relativa a Burgos, all'altro capo dell'Europa, del 27 ottobre 1589.

³ E precisamente nel registro intitolato « Chartarium confectum a bibliothecario Abbatis Stabulensis », citato nella causa di Liegi del 21 aprile 1681 sullo stesso argomento (*Decisiones S. Rotae Romanae coram bon. mem. R.P.D. J. Emerix*, cit., tomus primus, dec. 478, n. 7).

⁴ *S. Rotae Romanae coram R.P.D. A. Falconerio*..., cit., tomus secundus, tit. XXI, dec. 6.

⁵ *Mantissa decisionum S. Rotae Romanae ad Theatrum veritatis et justitiae*..., cit., volumen quartum, lib. XIII, dec. 8, la. 2, n. 7.

⁶ *S. Rotae Romanae decisiones coram R.P.D. C. Lancetta*, cit., tomus primus, dec. 91, n. 16.

sempre – di pubblica fede, ma soltanto nei limiti della giurisdizione territoriale dell'autorità cui appartengono (vescovo, principe, città); i secondi – tranne eccezioni – non hanno tale caratteristica.

La pubblica fede, poi, è riconosciuta dalla S. Rota Romana ai documenti d'archivio in due modi diversi e contrastanti:

a) o essa è insita nell'archivio come tale, indipendentemente dalla natura e dalla forma dei documenti che lo compongono, in quanto è l'archivio che dà pubblica fede alle scritture;

b) o essa si riferisce invece al documento singolo, indipendentemente dalla sua conservazione in archivio, che di per sé non è sufficiente a conferire pubblica fede alle scritture.

Si potrebbe dire – se fosse lecito applicare a principi di ieri una terminologia di oggi – che la difforme giurisprudenza rotale ha riguardo talvolta all'archivistica, talvolta, invece, alla diplomatica. Né mancano esempi della presenza di elementi dell'una e dell'altra.

ELIO LODOLINI

CONSIGLI ELETTORALI DEGLI UFFICIALI DEL COMUNE BOLOGNESE ALLA FINE DEL SECOLO XIII

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Origini. 3. Competenza. 4. Dati quantitativi e qualitativi sugli ufficiali eletti. 5. Normativa sulla composizione. 6. Dal consiglio dei duemila al consiglio dei quattromila.

1. *Premessa.* – Tra gli organi del comune di Bologna attivi nell'ultimo quarto del secolo XIII compaiono due consigli, dei duemila e dei quattromila, che per il titolo (il che vale per l'elevato numero dei propri componenti) appaiono abbastanza insoliti nella pur grande varietà delle strutture collegiali dei comuni italiani¹. Tale fatto era già stato notato da Antonio Pertile, il quale nell'esame dei consigli che avevano ereditato dalla primitiva assemblea il potere deliberativo², aveva indicato Bologna quale città in cui i componenti di tali consigli avevano raggiunto il numero più alto³. Si tratta comunque, nell'opera del Pertile, di una semplice nota, presentata ed accettata in definitiva come valida a rimarcare, ancora una volta, l'estrema varietà dell'atteggiarsi del fenomeno « comune ».

In realtà, un esame più approfondito dei compiti di questi consigli mostra che non si trattò del semplice coinvolgimento di un elevato nu-

¹ La superstita documentazione di questi consigli è ora conservata in: Archivio di Stato di Bologna (d'ora innanzi ASB), *Comune – Governo, Consigli ed ufficiali, Elezioni*, b. 1, n. 3 ed *ibid. Consiglio dei quattromila*, b. 1.

² Secondo quella che è la più precisa definizione datane ultimamente da F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1953, pp. 120-121.

³ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, II, parte I, Torino 1897, pp. 118-119: « Il numero dei consiglieri variava da città a città e da tempo... da sessanta, settanta e cento esso arriva a duemila, duemila e quattrocento e quattromila », con un preciso riferimento, per questi tre ultimi consigli, al comune di Bologna. È comunque necessario notare che l'esistenza di un consiglio di duemila e quattrocento componenti derivò al Pertile da una affermazione del Savioli (L.V. SAVIOLI, *Annali bolognesi*, III, parte I, Bassano 1795, p. 190: « Nel 1245 ... formarono il Maggior Consiglio duemila quattrocento individui ») frutto, a sua volta, di una errata interpretazione di una disposizione statutaria. Il testo cui si riferisce lo storico bolognese parla infatti di seicento componenti il Consiglio generale (il c.d. « Maggior Consiglio ») quale numero complessivo e non, come sembra essere stato interpretato, quale dato relativo a ciascuno dei quattro quartieri cittadini dai quali erano tratti i membri di tale consiglio (cfr. l'edizione della disposizione cui si fa riferimento in: « *Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. FRATI, voll. 3, Bologna 1869-84, in particolare, III, pp. 63-65).

mero di cittadini in organismi che riprendevano così anche l'aspetto delle antiche assemblee¹. Essi costituirono invece una esperienza sostanzialmente nuova nella struttura istituzionale bolognese e tale da incidere in misura profonda nel complessivo apparato amministrativo della città. A questi due consigli – o, per meglio dire, ad un consiglio di duemila membri, divenuti successivamente quattromila – venne infatti attribuita, quale competenza caratteristica, la facoltà di procedere all'elezione del più importante e consistente gruppo di ufficiali comunali di provenienza cittadina.

I motivi di interesse di questi consigli non sono peraltro soltanto d'ordine strettamente locale. Infatti l'attribuzione della potestà elettorale ad un apposito consiglio costituisce anche, a quanto risulta, una esperienza fondamentalmente originale – ed anticipatrice – del comune bolognese rispetto a quanto praticato, durante gli ultimi decenni del secolo XIII, nelle varie città reggenti ad ordinamento comunale.

In gran parte di queste infatti la elezione degli ufficiali della organizzazione cittadina, ad esclusione ovviamente dei componenti le *famiglie* del podestà e del capitano del popolo e degli incaricati di compiti meramente esecutivi, quali nunzi, messi e simili, rientrava nelle competenze del consiglio che esercitava in via principale la potestà legislativa. È questo, ad esempio, il caso di Parma, ove una delibera adottata il 27 agosto 1282 affidava l'elezione di tutti gli ufficiali, ad eccezione degli ambasciatori, al consiglio generale o dei cinquecento². Ed ancora nel 1316 la stessa potestà elettorale rientrava nelle competenze dell'organo legislativo, il consiglio generale del comune e del popolo³. Così anche a Brescia⁴, a Reggio Emilia⁵ ed a Ravenna⁶, gli statuti delle quali, redatti per la

¹ Una più precisa indicazione della composizione e dei compiti di questi due consigli ed in particolare di quello dei duemila è in V. VITALE, *Il dominio della parte guelfa in Bologna (1280-1327)*, Bologna 1901, p. 32, nota 2.

² *Statuta communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV*, a cura di A. RONCHINI, Parma 1857, p. 37.

³ *Statuta communis Parmae ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV*, a cura di A. RONCHINI, Parma 1859, p. 106. Circa la potestà legislativa esercitata da questo consiglio, cfr.: *ibid.*, p. 90. Per la sua composizione, cfr.: *Parma (sec. XII – 1859)* a cura di E. FALCONI, Milano 1970, p. 26 (FISA, *Acta Italica, Piani particolari di pubblicazioni*, 8).

⁴ *Statuti Bresciani del secolo XIII e dell'anno 1313*, a cura di F. ODORICI, Torino 1876, pp. 1584/153-59. (Monumenta Historiae Patriae, XVI, II Leges municipales).

⁵ *Consuetudini e statuti Reggiani del secolo XIII*, a cura di A. CERLINI, Milano 1933, pp. 73 e 124 (Corpus statutorum italicorum, XVI). Compiti e composizione del consiglio generale non sono espressamente indicati, ma circa i compiti appare evidente che tale consiglio, oltre al potere elettorale, doveva detenere il potere legislativo (cfr.: *ibid.*, p. 59). Circa la sua composizione gli statuti distinguono il consiglio generale dalla *contio*, che è senz'altro più ampia (cfr.: *ibid.*, pp. 60 e 247). Risulta anche che facevano parte del consiglio solo coloro che erano eletti o « deputati », ma non si precisa il rapporto tra i « deputati » ed i componenti della *contio* (cfr.: *ibid.*, p. 230).

⁶ *Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna*, a cura di A. ZOLI e S. BERNICOLI, Ravenna 1904, pp. 44-45.

prima in una compilazione unitaria nel 1277, nel 1265-73 per la seconda ed avanti il 1260 per la terza, attribuivano il potere di eleggere « ad sortem » gran parte degli ufficiali cittadini al solito consiglio generale¹. È ancora questo il sistema in uso a Venezia, essendo l'elezione della gran parte degli ufficiali della Repubblica affidata al Maggior Consiglio², l'organo che sotto il profilo formale era investito della potestà legislativa.

Più complessa, ma non perciò dissimile, era la situazione in Firenze. Quivi, nel penultimo decennio del secolo XIII, erano contemporaneamente attivi cinque consigli: due presieduti dal capitano del popolo, il consiglio generale composto da centocinquanta membri ed il consiglio speciale composto da trentasei membri; due presieduti dal podestà, il consiglio generale o dei trecento ed il consiglio speciale o dei novanta; infine un quinto consiglio, detto dei cento, presieduto dal capitano del popolo³. Mentre quest'ultimo era organo deliberativo in campo finanziario, i primi quattro consigli avevano invece competenza su tutta la materia legislativa e ad essi era altresì affidata, seppure in diverso grado, l'elezione dei vari ufficiali delle due organizzazioni del comune e del popolo.

Questo sistema subiva una radicale trasformazione allorché un *dominus* riusciva ad imporre la propria autorità all'organizzazione comunale. Così gli statuti di Ferrara del 1287 documentano l'ampio potere, che poteva giungere fino alla discrezionalità, attribuito al marchese d'Este nella nomina degli ufficiali cittadini⁴: uno strumento che, ad iniziare dall'elezione di Obizzo nel 1264, venne ampiamente utilizzato per esautorare le antiche magistrature comunali⁵. Una soluzione intermedia tra l'elezione degli ufficiali da parte dell'organo collegiale fornito di potestà legislativa e la loro nomina ad opera del signore è quella attuata a Verona. Secondo gli statuti del 1276 tutti i titolari degli uffici che davano diritto ad un compenso e che duravano più di un mese dovevano venire eletti « a

¹ Una situazione simile sembra esservi pure a Modena, anche se gli statuti, riformati nel 1327 e presentati ad Obizzo e Nicolò d'Este nel 1336, appartengono ad un periodo già successivo (cfr.: *Statuta civitatis Mutinae anno 1327 reformata*, a cura di C. CAMPORI, Parma 1864, *passim*); a Milano (cfr.: C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968, p. 18 (Archivio FISA, 7) ed a Siena (cfr.: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida - Inventario*, a cura di G. CECCHINI, Roma 1951, pp. 173 e 175, ed ID., *Archivio del consiglio generale del comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, p. 72).

² A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, I, Roma 1937, pp. 31-33: *Elenco delle magistrature elette in Maggior Consiglio*.

³ *Le consulte della repubblica fiorentina*, a cura di A. GHERARDI, I, Firenze 1896, pp. VIII-XI. Cfr. inoltre: G. GUIDI, *Sistemi elettorali del comune di Firenze nel primo Trecento. Il sorgere della elezione per squittinio (1300-1328)*, in « Archivio storico italiano », CXXX (1972), pp. 345-407, e per il periodo successivo, ID., *I sistemi elettorali agli uffici della città - repubblica di Firenze nella prima metà del Trecento (1329-1349)*, in « Archivio storico italiano », CXXXV (1977), pp. 373-424.

⁴ *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, a cura di W. MONTORSI, Ferrara 1955, in particolare p. 135.

⁵ *Ibid.*, p. 82.

brevi» nel consiglio maggiore. Ma già nel 1277 si stabiliva che i cinquecento componenti di tale consiglio dovevano essere scelti dal podestà e da Alberto della Scala¹, il che significa un indubbio potere di controllo da parte del *dominus* sull'intero collegio elettorale. Inoltre nello stesso anno gli ufficiali che ricoprivano gli incarichi più importanti sotto il profilo militare, i capitani ed i custodi dei castelli, iniziarono ad essere, almeno in parte, nominati direttamente da Alberto della Scala².

La scissione della potestà elettorale da quella legislativa, con attribuzione della prima non ad un *dominus*, bensì, come avvenuto a Bologna, ad un diverso organo collegiale è invece documentata anche in altri comuni, ma soltanto, a quanto risulta, nel corso del secolo XIV. Ciò avvenne, ad esempio, nel 1347 in Parma, con la creazione di un consiglio generale del quale facevano parte, con le usuali eccezioni (servi, rustici ecc.), tutti i cittadini d'età superiore ai 14 anni e che pagavano le imposte³. Fondamentale attribuzione di questo consiglio generale era l'elezione degli ufficiali cittadini, mentre la potestà legislativa spettava al consiglio dei mille⁴. In un periodo forse precedente una soluzione simile appare essere stata attuata a Piacenza con la attribuzione del potere di procedere alla nomina dei titolari dei diversi uffici ad un consiglio, qui denominato generalissimo, e composto anche in questo caso da tutti i cittadini d'età superiore ai 14 anni, mentre il potere legislativo era del consiglio generale formato da seicento membri⁵.

Si può peraltro notare che questi due consigli - il generale a Parma ed il generalissimo a Piacenza - richiamano direttamente, quanto alla composizione, la primitiva assemblea generale dei vari comuni. Per tale motivo essi si differenziano in modo abbastanza evidente dai consigli dei duemila e dei quattromila attivi in Bologna. Questi ultimi infatti, pur comprendenti un così elevato numero di cittadini, non per questo cessarono di essere tipici organi collegiali, composti da un numero fisso di membri, la nomina dei quali avveniva a seguito di una apposita elezione. D'altra parte la loro tipica competenza derivava ad essi non direttamente dall'assemblea cittadina, bensì da altri consigli che a quella si erano già sostituiti, in una successione non sempre chiara e complicata altresì da fattori connessi con l'articolarsi dei rapporti città-contado. Di questa successione e quindi degli aspetti caratteristici del momento costitutivo e

¹ *Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323*, a cura di G. SANDRI, Venezia 1940, p. 53 e pp. 72-73.

² *Ibid.*, p. 143 (l. I, cap. CLXXXIV).

³ *Statuta communis Parmae anni MCCCXLVII*, a cura di A. RONCHINI, Parma 1860, pp. 42-44.

⁴ *Ibid.*, p. 61.

⁵ *Statuta antiqua communis Placentiae*, in *Statuta varia civitatis Placentiae*, a cura di G. BONORA, Parma 1860, p. 232. Questi statuti vennero confermati nel 1391 da Galeazzo Visconti, ma la loro compilazione è più antica e risale probabilmente al periodo di Galeazzo I Visconti (1313-1322).

della definizione della competenza di questi due consigli, cercheremo ora di tracciare le tappe fondamentali, avvalendoci dei documenti che si sono potuti finora reperire.

2. *Origini.* – Due date anzitutto. Il 2 dicembre 1285 una balla, composta da un centinaio di membri tra anziani, consoli, rappresentanti ed esperti nominati dalle società d'arti e d'armi cittadine, emanava, su delega contenuta in una riformazione del consiglio del popolo, una serie di provvedimenti tendenti a disciplinare le procedure di elezione delle principali magistrature e degli organi collegiali cittadini. Essa stabiliva, tra l'altro, che «... electiones omnes et singule alie que fient et fieri debent in futurum, ex vigore alicuius ordinamenti vel reformationis, dictorum officialium quocumque nomine noncupentur, custodum et stipendiariorum, competant et competere debeant consilio .MM. et fiant et fieri debeant in dicto consilio .MM. vel altero consilio quod illius consilii loco succederet...»¹. Il 21 giugno 1294 una provvigione di una commissione composta dal capitano del popolo, dagli anziani e consoli e da dodici esperti, incaricata di negoziare per il comune l'acquisto del castello di Capreno e della terra di Pietramala, amplia il numero dei componenti il precedente consiglio da due a quattromila, specificando «... habeant dicti consiliarii de dicto consilio quatuor milium bailiam et iurisdictionem eligendi omnia officia que dictum consilium duorum milium nunc habet...»².

Questi due provvedimenti, sui quali dovremo ovviamente e più ampiamente ritornare, ci consentono di determinare fin d'ora alcuni punti essenziali. In particolare, quella diretta derivazione del consiglio dei quattromila dal consiglio dei duemila, che si è già avuto occasione di indicare, risulta evidente dal brano del secondo provvedimento sopra riportato. Dalla disposizione citata del primo (e più chiaramente dall'intero testo del provvedimento) risulta anzitutto che al consiglio dei duemila veniva attribuito il potere di procedere alle elezioni degli ufficiali delle due organizzazioni cittadine, sia di quella del comune che di quella del popolo, organizzazioni ancora formalmente distinte. Da tale provvedimento risulta inoltre che al momento della sua adozione esisteva già un consiglio di duemila membri e che questo consiglio doveva esercitare una funzione elettorale.

Più di tanto, circa tale questione, dal provvedimento del 2 dicembre 1285 non si ricava. Quindi se la competenza tipica del consiglio dei duemila è chiaramente specificata dal suddetto provvedimento, se inoltre a partire dal 1286 l'effettivo esercizio di tale competenza è documentato attraverso alcuni elenchi, ancorché frammentari, di elezioni in esso celebrate, per capire di quale organo precedente, ed eventualmente in quale

¹ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, voll. 2, Città del Vaticano 1937-39, in particolare I, pp. 476-477.

² *Ibid.*, pp. 551-552.

misura, questo consiglio dei duemila sia una trasformazione, è necessario rifarsi ad altri documenti. Pochi documenti, in verità. La ricerca condotta nelle fonti documentarie e letterarie bolognesi per il periodo 1260-85 ha consentito infatti di reperire meno di una decina di citazioni del consiglio dei duemila (o di altro consiglio ad esso corrispondente). Su queste ci sembra comunque possa validamente fondarsi una ricerca delle « origini » di tale consiglio.

Avanti di passare a questa ricerca è peraltro necessario avvertire di una curiosa coincidenza di « numeri » in cui ci si imbatte scorrendo i documenti degli ultimi decenni del sec. XIII. Intendiamo fare riferimento all'esistenza in Bologna, negli stessi anni in cui agiva il consiglio dei duemila, di un altro organismo egualmente formato da duemila uomini, la società della Croce. « Alla società della Croce – è stato detto – si è spesso accennato, pur sapendone in realtà assai poco »¹. Ed in effetti le notizie ad essa relative, considerata l'importanza che deve avere avuto nell'affermazione del guelfismo e della parte popolare in Bologna, non sono particolarmente dettagliate. Sappiamo che era una società di armati a difesa della parte di Chiesa e dei Geremei; che era guidata da un collegio di « primicerii », ma che in pratica obbediva a Rolandino Passaggeri²; che aveva un proprio consiglio, il quale emanava « riformazioni », che potevano anche venire approvate e fatte proprie, come in effetti avvenne, dal consiglio del popolo. Sappiamo anche che Nicolò III, dopo aver acquisito dall'Impero il diritto di sovranità sulla Romagna e su Bologna, nel tentativo di promuovere una efficace pacificazione tra le fazioni ed in previsione del richiamo in patria degli esuli Lambertazzi, poi attuato nel settembre del 1279, il 2 giugno precedente aveva chiaramente fatto intendere di volerne lo scioglimento. Sembra peraltro che l'intenzione papale non andasse compiutamente ad effetto. Possiamo anche aggiungere che la società della Croce non era al tempo stesso il consiglio dei duemila, né una sua trasformazione o una sua emanazione puramente amministrativa³.

Non sembra neppure che il consiglio dei duemila possa essere considerato la proiezione in campo amministrativo di altri organismi militari egualmente composti da duemila uomini e che a loro volta non sempre coincidono con la società della Croce. È questo il caso (ma l'elenco

¹ G. FASOLI, *La pace del 1279 tra i partiti bolognesi*, in « Archivio storico italiano », s. VII, XX (1933), pp. 49-75, in particolare p. 63.

² A. PALMIERI, *Rolandino Passaggeri*, Bologna 1933, e G. CENCETTI, *Rolandino Passaggeri dal mito alla storia*, in « La Mercanzia », V (1950), pp. 3-8; ried. in: AA.VV., *Notariato medievale bolognese. I. Scritti di G. Cencetti*, Roma 1977, pp. 199-215.

³ Una precisazione che ci è parsa necessaria non soltanto in rapporto al numero dei componenti dei due organismi, ma soprattutto perché un ulteriore punto di contatto tra essi è costituito dal fatto che l'appartenenza al consiglio dei duemila veniva a volte invocata quale attestato di fede geremea e la società della Croce era appunto un tipico organismo della parte geremea (cfr., ad es.: ASB, *Comune – Capitano del popolo*, *Giudici*, reg. 89, cc. 26-31 e 61-63).

potrebbe essere anche più ampio) dei duemila « pedites qui tempore rumorum debent trahere ad dominum potestatem, ançianos et consules civitatis Bononie », eletti dal consiglio del popolo il 29 aprile 1261¹; dei duemila fanti citati dal « Serventese dei Lambertazzi e dei Geremei »²; dei duemila che nell'aprile del 1283 « ire debent in servicium Sancte Romane Ecclesie et domini comitis Romagnole »³; ed infine dei duemila « pedites populi partis Ecclesie et Geremiensium civitatis Bononie » eletti all'inizio dell'anno 1287⁴. Ciò ovviamente non esclude la possibilità di un cumulo delle qualità di componente del consiglio dei duemila e di membro di questi organismi, cumulo sicuramente verificatosi. Qui importava sottolineare la diversità degli organismi; specificare che il consiglio dei duemila non è una struttura militare, bensì esclusivamente amministrativa.

Vi è per contro un altro organismo amministrativo da doversi porre in diretta connessione con il consiglio dei duemila, il consiglio detto « dei quattromila ». Non il consiglio di cui alla provvigione del 21 giugno 1294, ma un altro, attivo in epoca precedente ed in alternanza (da ciò la connessione) con il consiglio dei duemila. Per questo motivo tra i documenti da cui trarre le caratteristiche del consiglio dei duemila prima dell'anno 1285 è parso necessario prendere in considerazione anche quelli concernenti quest'ultimo consiglio dei quattromila. E questi stessi documenti, che vedremo ora in una successione a ritroso, pensiamo possano offrire gli elementi costitutivi di tale connessione.

Nel 1284 si ha l'indicazione dell'esistenza, e soltanto di questa, del consiglio dei duemila. Un bando del 24 settembre avverte infatti coloro, i quali erano incorsi nella decadenza dal consiglio dei duemila ultimamente

¹ Il relativo elenco, segnato *Miscellanea fragmentorum*, I, n. 23 e così citato da L.V. SAVIOLI, *op. cit.*, pp. 351-52, è ora conservato in: ASB, *Comune - Ufficio per la condotta degli stipendiari*, b. 1.

² F. PELLEGRINI, *Il serventese dei Lambertazzi e dei Geremei*, in « Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna », s. III, vol. IX (1891), pp. 22-71, 181-224; vol. X (1892), pp. 95-140 ed in particolare, vol. X, ver. 319-20:

« Doamila pedoni a la soa traça

« era ordenado ... »

³ Il relativo elenco è in ASB, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 41, cc. 7-49.

⁴ L'elenco è ora conservato, stranamente, in: ASB, *Comune - Curia del podestà, Giudici « ad maleficia », Appendice*, reg. 5. Di questo elenco dovevano essere state eseguite almeno due copie e rilegate con tavole lignee adeguatamente ornate (cfr.: *Ibid.*, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 87, c. 55) ma la rilegatura del testo a noi pervenuto sembra più tarda né reca traccia di un particolare ornamento. Sempre in merito a questi duemila *pedites* rileviamo che un bando del 15 febbraio 1287 aveva loro imposto di dipingere sugli scudi e sulle armature una particolare insegna. Più in generale potrebbe forse sottolinearsi questa insistenza sul numero di duemila armati, ripartiti in esatta proporzione fra i quattro quartieri. Tale numero potrebbe essere una coincidenza fortuita, ma potrebbe anche avere oggettiva rispondenza nella reale capacità militare della complessiva popolazione cittadina.

eletto, che entro quattro giorni sarebbero stati chiamati a presentare le proprie difese avverso tale decisione¹.

Del 1282 sono invece tre citazioni relative però al consiglio dei quattromila. La prima colloca tale consiglio nella particolare temperie politica del momento. Il 13 novembre, in un processo avanti il vicario del capitano del popolo, il procuratore di un inquisito offre testimonianze atte a chiarire che il suo rappresentato è di provata fede geremea. Ed uno dei punti di tali testimonianze tende a dimostrare che questa persona fa parte del consiglio dei quattromila ed è « homo bone fame et opinionis »². Più interessante, per il nostro scopo, è la seconda testimonianza, un capitolo degli ordinamenti sacrali, approvati il 14 agosto 1282³. Questo capitolo cita infatti il consiglio dei quattromila in un contesto tale da indicare che in esso potevano svolgersi le elezioni di podestà da inviare nelle terre del contado⁴. Ancora più chiaro a tale proposito è, sotto l'anno 1282, un passo della « Rampona », la cronaca « A » del *Corpus chronicorum Bononiensium*⁵; passo che in una formulazione del tutto simile,

¹ ASB, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 62, c. 60°.

² *Ibid.*, reg. 34, cc. 65° e 93. Mancano purtroppo le registrazioni delle relative testimonianze.

³ Ora inserito nel libro V degli statuti del comune di Bologna dell'anno 1288, cfr.: *Statuti di Bologna...* a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 294-95. A tale proposito ed al fine di valutare appieno l'attendibilità ed il valore di questa testimonianza occorre esaminare brevemente le vicende del testo degli ordinamenti sacrali dell'anno 1282. Tali ordinamenti - e quelli sacratissimi dell'anno 1284 e gli altri da essi dipendenti o collegati - sono giunti a noi inseriti negli statuti del comune dell'anno 1288, quale parte iniziale del libro V ma non nella stesura compilata materialmente in tale anno. Infatti nel marzo del 1292 un movimento di reazione alla politica antimagnatizia fino ad allora perseguita dal governo bolognese portò all'abolizione di tali ordinamenti ed alla materiale eliminazione dal codice degli statuti dei fogli che li contenevano (cfr.: *Ibid.*, vol. I, pp. xxiii-xxix). Solo in un momento successivo essi vennero riscritti ed inseriti nel testo statutario. Questa nuova scrittura, che teneva conto degli ulteriori adattamenti apportati nel frattempo al testo primitivo, sarebbe avvenuta nel maggio del 1292 (cfr.: *Statuti del popolo di Bologna. Gli ordinamenti sacrali e sacratissimi colle riformagioni da loro occasionate e dipendenti ed altri provvedimenti affini*, a cura di A. GAUDENZI, Bologna 1888, pp. viii-x). Che tuttavia questa citazione del consiglio dei quattromila sia del testo originario e non derivi da una interpolazione del 1292 è dimostrato dalla circostanza che in una copia degli ordinamenti sacrali, contenuta in un registro degli atti del preconsole della società dei notai dell'anno 1286, questo passo è formulato nell'identico modo del testo degli statuti del comune (cfr.: ASB, *Comune - Capitano del popolo, Società dei notai, Atti*, reg. 2, cc. 53-71, in particolare, c. 57°).

⁴ « Item providerunt et ordinaverunt quod aliqua terra comitatus vel districtus Bononie ... non asumat sibi vel habeat aliquem in potestatem, rectorem ... set regatur consulibus et massario et aliis officialibus qui sint de terra eorum ... nisi esset persona que electa foret in consilio VI^{to} et populi vel in consilio III^{mo} vel in consilio populi, tamen ad breviam... ».

⁵ L.A. MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, n.e. a cura dell'Ist. St. It. per il Medio Evo, t. XVIII, parte I, *Corpus Chronicorum Bononiensium*, II, a cura di A. SORBELLI, Bologna, 1938, pp. 213-14: « lo dicto anno [1282] lo comun de Bologna fé li fumanti del contado e comparò tucti li fideli e servi e serve di zenthilhomini de Bologna per

ma in latino, e sempre per l'anno 1282, compare anche nel *Memoriale* di Matteo Griffoni¹. Tali passi pongono in relazione i podestà inviati nelle terre del contado, chiamati podestà del sacco, con la politica di Bologna nei confronti dei servi e degli uomini di masnada. La città, dopo averli riscattati dai nobili, li avrebbe parificati agli altri « fumanti ». Ogni anno nel consiglio dei quattromila si eleggeva un podestà per i diversi centri del contado. Questi otteneva da ciascun fumante proprietario di buoi uno staio di frumento e dagli altri una quartarola². Nonostante questi passi sembrino indicarlo, i podestà del sacco non sono un nuovo istituto, introdotto per la prima volta nell'anno 1282. Ed è questo un argomento che dovremo ben presto riprendere. Per ora era importante sottolineare la corrispondenza tra le cronache ed il capitolo V degli ordinamenti sacrali e la relazione che ne deriva tra il consiglio dei quattromila ed i podestà del sacco.

Dal 1282 dobbiamo ora risalire ben sette anni per ritrovare altre testimonianze, relative ancora al consiglio dei quattromila³. Nel marzo

prexio de uno staro de formento per chadauno che havea buovi et de una quartarola per chadauno bracente o vero de zappa. Et allora funo facte le podestarie da sacho, le quale ogni anno del mese de novembre se mandano a brevi in lo consiglio delle vose de quattromila cittadini e chadauno del dicto consiglio al quale tochava la ventura de una de le dicte podestarie havea quello anno da chadauno fumante de quella villa, zoè da quello di buovi uno staro e da lo bracente una quartarola de formento. Et a questo modo il comun de Bologna chavò li soi contadini de la servitù di soi zenthil-homini ». Circa questa cronaca, le sue fonti e la sua attendibilità si fa rinvio ad: A. SORBELLI, *Le cronache bolognesi del secolo XIV*, Bologna 1900, pp. 81 e seguenti.

¹ L.A. MURATORI, *op. cit.*, t. XVIII, parte II, *Matthaei de Griffonibus, Memoriale Historicum de Rebus Bononiensium*, a cura di L. FRATTI e A. SORBELLI, Città di Castello 1902, p. 24: « a. 1282. Comune Bononie fecit fumantes comitatus et emit omnes servos et ancillas ab omnibus nobilibus civitatis Bononie pro pretio unius starii frumenti pro quolibet qui habebat boves et unius quartarole pro quolibet de zappa. Et tunc facte fuerunt potestariae de saccho, que anno quolibet mittebantur ad brevia in consilio vocum quatuor milium civitatis Bononie et quilibet de dicto consilio, cui ad fortunam contingebat una ex dictis potestariis, habebat illo anno a quocumque fumante illius ville unum starium frumenti ab illo de bobus et unam quartarolam frumenti ab illo de zappa. Et per istum bonum modum comune Bononie extraxit suos comitatinos de servitute et de manibus nobilium civitatis Bononie quorum ipsi fumantes erant fideles et servi ». Il *Memoriale Historicum* è compilazione degli inizi del secolo XIV. Ma per quanto riguarda le notizie degli anni 1266-1305, il Sorbelli ne individuava la fonte principale in « una cronaca misteriosa, molto importante, della quale non abbiamo alcun esemplare antico; ma che ci è pervenuta acefala e monca, mutila in molte parti, in due copie ambedue del principio del secolo XVII. È la cronaca che ho detto altrove del Negrosoli... È chiaro dunque che il Griffoni derivava dalla stessa fonte di cui si servì l'autore della compilazione Negrosoli... » *ibid.*, p. XLVIII).

² Uno staio, pari a mezza corba, corrispondeva a litri 39 circa ed una quartarola a litri 4,88 circa.

³ Per questo lungo periodo di silenzio influiscono la grande scarsità degli atti legislativi tuttora conservati (cfr.: ASB, *Riformagioni e provvigioni del comune di Bologna dal 1240 al 1400. Inventario*, a cura di B. NEPPI, Roma 1961, pp. 5-7, 85-86, 171-72) e soprattutto la assoluta mancanza dei registri giudiziari della curia del capitano del

del 1275 ripetuti bandi richiedono ai componenti del consiglio dei quattromila di pagare al massaro del comune la somma di 20 soldi di bolognini, pena la decadenza¹. Dal contenuto di questi bandi risulta inoltre che la qualità di componente del consiglio si conseguiva tramite un'elezione; che la carica aveva la durata di due anni ed era trasmissibile agli eredi; che nel consiglio si svolgevano elezioni con il sistema dei « brevi » e che ad esse potevano prendere parte, in assenza del componente del consiglio, un suo parente o un'altra persona, dallo stesso nominata.

Sono queste le ultime (o meglio, le prime, in ordine di tempo) testimonianze dell'esistenza del consiglio dei quattromila e quasi quindici anni le separano da un'altra testimonianza, relativa, in questo caso al consiglio dei duemila. Occorre infatti risalire al 1261, anno in cui la cronaca Villola colloca la creazione di tale consiglio e sembra porla in relazione con l'effettuazione di un prestito al comune². Una testimonianza decisiva? Forse. Tuttavia prima di accettarla in un modo che potrebbe apparire acritico ci è parso opportuno tentarne una verifica. Ciò nell'intento an-

popolo per il periodo 1276-80. Non a caso infatti le nuove citazioni provengono da un registro della curia del capitano del popolo del 1275, l'unico anno fortunato per la conservazione degli atti giudiziari di questa magistratura nel suo primo periodo.

¹ ASB, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 3, cc. 4-7.

² L.A. MURATORI, *op. cit.*, t. XVIII, I, p. 157: « Eo anno [1261] factum fuit consilium duorum milium et quilibet solvebat et mutuabat in libris pro solvendis debitis comunis ». Il controllo di questo passo - di importanza fondamentale per la ricerca - sul testo originario (Biblioteca Universitaria di Bologna, ms. 1456, c. XLI') conferma la precisione della trascrizione nell'edizione a stampa. Si potrebbe solo notare che, nei confronti della prima parte della registrazione degli avvenimenti relativi all'anno 1261, sopra non riportata, la scrittura si differenzia per qualche aspetto: le lettere sono più piccole e serrate, l'inchiostro ha una colorazione più scura, manca l'evidenziazione del capoverso. Si tratta peraltro di elementi validi ad indicare non tanto un'altra mano, quanto una scrittura da parte della stessa mano, ma in un momento diverso. Circa la validità della cronaca Villola, la sua natura - se compilazione privata o pubblica -, l'attendibilità e la personalità dei suoi autori, molto ed a lungo è stato dibattuto, con interventi successivi, principalmente ad opera di Augusto Gaudenzi, Albano Sorbelli e Lino Sighinolfi. Una efficace sintesi di tale dibattito ed una completa bibliografia sull'argomento è in G. ORLANDELLI, *La supplica a Taddeo Pepoli*, Bologna 1962, pp. 3-29, ed a questa opera possiamo quindi fare rinvio. Vorremmo tuttavia ricordare almeno i punti essenziali di tale dibattito, per i riflessi che possono avere anche nella valutazione del passo sopra riportato. Per la maggior parte degli studiosi, il Gaudenzi ed il Sorbelli in particolare, la cronaca Villola è una compilazione privata di membri di una famiglia di cartai, iniziata nel terzo decennio del secolo XIV e che per gli anni precedenti riprende da preesistenti compilazioni cronachistiche. Il Sighinolfi la reputa invece una compilazione ufficiale del comune, opera di notai al servizio dello Studio, affidata per consuetudine alla bottega dei Villola. Indubbiamente la posizione del Sighinolfi appare, tra le due, quella più debole; ma essa ha il merito, se non altro, di aver sollevato un interessantissimo problema, offrendo spunti per una riflessione che a tutt'oggi, non può dirsi affatto esaurita. La morte ha infatti impedito ad Albano Sorbelli, che più di tutti aveva affrontato i vari aspetti delle cronache bolognesi, di darci quell'introduzione al *Corpus Chronicorum Bononiensium* (cfr.: L.A. MURATORI, *op. cit.*, t. XVIII, parte I, I, p. VIII) che avrebbe indubbiamente portato nuova luce

che di giustificare in qualche modo i termini di quella successione – consiglio dei duemila, poi dei quattromila poi dei duemila – che appare indubbiamente abbastanza strana.

Una prima testimonianza per tale verifica sembra essere offerta da Odofredo in un passo delle sue lezioni sul Digesto Vecchio¹. Nell'illustrare il significato del termine *ius civile* (D.I.1.6) il giurista bolognese trovava modo di notare che mentre nella Roma di un tempo, città con popolazione dieci volte superiore a quella della Bologna del momento, agiva un senato composto di cento senatori, nella sua città si avevano ben duemila consiglieri, senza contare i vari dottori². La trasparente ironia con cui Odofredo sottolineava la propensione dei propri concittadini alla creazione di organi più mastodontici che atti allo svolgimento di un'azione veramente efficace, può forse configurarsi come una sorta di *captatio benevolentiae*. Rivolgendosi, in una delle prime lezioni dell'anno, a studenti in grandissima parte forestieri, il dottore bolognese poteva ben ricorrere ad un sorridente ammicciare, quasi un attestato di solidarietà per i loro problemi di inserimento nell'ambiente cittadino, facendosi lui stesso, cittadino di antica origine ed autorevole consigliere del governo bolognese, primo critico delle stranezze della sua patria. Tuttavia, al di là delle motivazioni immediate che possono essere state alla base del rilievo di Odofredo, resta pur sempre il fatto che un preciso riferimento con la realtà tale rilievo doveva ben averlo. Sappiamo che Odofredo insegnò sino a pochi giorni prima della morte, avvenuta il 3 dicembre 1265³ e non è quindi impossibile, in teoria, che egli intendesse riferirsi proprio a quel consiglio dei duemila che la cronaca Villola dice creato nell'anno 1261. Ed è evidente che, se così fosse, il passo della cronaca troverebbe una immediata e precisa conferma. La cosa tuttavia non è così sicura. Anzi-

su un argomento così complesso. Tuttavia, circa il passo della cronaca Villola che ora interessa e più in generale per gli avvenimenti della seconda metà del secolo XIII, non possiamo fare a meno di sottolineare che l'A. dimostra una buona dimestichezza con i documenti che dovevano essere conservati nell'archivio del comune, nella *Camera Actorum* (v., ad es., per l'anno 1264 l'ammontare del salario del podestà; per l'anno 1275 le varie somme pagate dal comune per rientrare in possesso di alcuni castelli della montagna e così via).

¹ Circa la figura di Odofredo, la sua vita e la sua importanza nelle vicende dello Studio e del comune bolognese è tuttora valida l'opera di N. TAMASSIA, *Odofredo*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. III, XI (1893), pp. 183-225; XII (1894), pp. 1-83 e 330-90. Per il passo cui si fa qui riferimento, cfr. XII, p. 366, nota 5.

² ODOFREDO, *Lectura super digesto veteri*, I, Lione 1550 (rist. anast., Bologna 1967), 9. 8 A: «... quando civitas Roma erat in bono statu habebat bene .X. vicibus plures homines quam sint in Bononia et non habebat nisi .C. senatores, idest .C. consiliarios, unde illi statuebant quid eis placebat ... sed civitas Bononie habet duomilia consiliarium, exceptis doctoribus». Circa il richiamo ai dottori di legge è opportuno ricordare che essi facevano parte di diritto dei consigli del comune, cfr.: *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, cit., III, p. 64.

³ N. TAMASSIA, *Odofredo...*, cit., XI, p. 205.

tutto non sappiamo a quale tempo risalga il testo di Odofredo contenente il passo sopra riportato. Le diverse date che compaiono nelle sue opere non consentono una precisa collocazione di queste in un determinato anno¹. In altri termini, non abbiamo modo di stabilire se le parole di Odofredo siano da attribuire ad un anno precedente o successivo al 1261. In secondo luogo qualche perplessità a collegare il riferimento di Odofredo al consiglio citato nella cronaca Villola nasce dal testo stesso del giurista, là ove si prospetta il raffronto tra i senatori di Roma ed i duemila consiglieri bolognesi. Secondo la cronaca, il consiglio dei duemila nasce nel 1261 e deve quindi intendersi altra cosa rispetto agli organi collegiali del comune e del popolo, da lungo tempo esistenti. Questi organi collegiali, vale a dire i consigli speciale e generale del comune ed anche i due consigli del popolo e della massa, che erano forniti di potestà normativa, ci sembra dovessero costituire, *si parva licet...*, i naturali termini di raffronto con il senato romano. Ed in effetti questa interpretazione non soltanto corrisponde ad una logica delle competenze, ma è anche compatibile con lo stesso numero di duemila consiglieri indicato da Odofredo. Non dobbiamo dimenticare infatti che i componenti di questi vari organi collegiali dovevano complessivamente raggiungere, già alla metà del secolo XIII, un numero abbastanza vicino alle duemila unità². Inoltre non era affatto infrequente che due o più di essi operassero congiuntamente o che tutti intervenissero a deliberare sulla stessa materia³, con la conseguenza che la potestà normativa si trovava ad essere esercitata, di fatto, da un altissimo numero di cittadini.

¹ N. TAMASSIA, *Odofredo...*, cit., p. 192.

² Nell'organizzazione del comune i due consigli, speciale e generale, raccoglievano ciascuno più di 600 componenti, 628 il primo e 640 il secondo, oltre ai vari dottori di leggi (cfr. *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, cit., III, pp. 63-65). Queste cifre, tratte dalle compilazioni statutarie, trovano una verifica negli elenchi dei componenti di questi consigli per gli anni 1265 e seguenti; elenchi che, seppur frammentari, attestano per ogni consiglio il numero di almeno 150 componenti per ciascun quartiere (cfr.: ASB, *Comune - Governo, Consigli ed ufficiali, Elezioni*, b. 1, n. 1). Nell'organizzazione del popolo un primo organo collegiale era costituito dal consiglio del popolo, del quale facevano parte gli anziani, i consoli ed i loro rispettivi consiglieri, per un complesso di circa 180 persone. Un secondo organo collegiale era il consiglio del popolo e della massa. Era formato dal precedente consiglio e dai sapienti di massa, nominati in numero variabile da ciascuna società d'arte e d'arme, per un totale di circa 600 individui (cfr. ASB, *Riformagioni e provvigioni...*, a cura di B. NEPPI, cit., p. x ed inoltre l'elenco dei componenti di quest'ultimo consiglio, relativo peraltro all'anno 1283, in: ASB, *Comune - Governo, Consigli ed ufficiali, Consiglio del popolo*, b. 1, n. 1). Il fatto che si tratti indubbiamente di numeri soltanto teorici – potendo bene avvenire che diversi cittadini fossero contemporaneamente membri di uno o più consigli – non può comunque influire sull'interpretazione del passo di Odofredo.

³ I consigli speciale e generale del comune operavano spesso unitariamente, tanto che in pratica essi potevano apparire un solo consiglio (cfr.: ASB, *Comune - Governo, Riformagioni del consiglio del popolo*, vol. I, cc. 53^v-54, provvedimenti degli anni 1254-60, ed inoltre A. HESSEL, *Storia della città di Bologna* (ed. it. a cura di G. Fasoli, Bologna 1975, pp. 180-81). Alle riunioni dei consigli speciale e generale potevano inoltre inter-

In conclusione non è quindi la testimonianza di Odofredo che può porsi a sicura verifica del passo della cronaca Villola. Dedicare a tale testimonianza una certa attenzione ci è parso comunque indispensabile, stante il suo intrinseco interesse nel quadro della complessiva situazione degli organi collegiali bolognesi della seconda metà del secolo XIII.

Risultati diversi, vale a dire atti a verificare la piena attendibilità della cronaca Villola, si desumono invece dal complesso delle otto redazioni statutarie del comune di Bologna degli anni 1250-67 ed in particolare da quella del 1262¹. Non nel senso che in esse sia reperibile la norma istitutiva del consiglio dei duemila, ma in quanto vi sono contenuti alcuni indizi, che con buona attendibilità possono essere portati a sostegno dell'avvenuta costituzione di tale consiglio proprio intorno all'anno 1261.

Riprendiamo anzitutto, a tale scopo, il passo della cronaca Villola, il quale reca testualmente: « Eo anno [1261] factum fuit consilium Iim. et quilibet solvebat et mutuabat in libris pro solvendis debitis comunis ». Una disposizione dello statuto dell'anno 1262 attesta in modo preciso che al tempo del podestà Matteo da Correggio, cioè nell'anno 1261, si era fatto effettivo ricorso ad un mutuo a favore del comune². La seconda parte del passo della cronaca Villola trova così una precisa conferma. Non altrettanto può dirsi per la prima parte. Resta infatti il dubbio se con l'espressione « illi de consilio qui mutuaverunt » la norma statutaria volesse riferirsi ai componenti di un consiglio appositamente creato o non invece ai membri di uno o più consigli cittadini già esistenti³. La già

venire tutti i componenti del consiglio del popolo, si da raggiungere, almeno in teoria, un numero di presenti pari a circa 1.500. Ricordiamo infine che prima del 1280 le deliberazioni del consiglio del popolo e della massa per divenire esecutive nei confronti dell'intera cittadinanza necessitavano di una successiva approvazione da parte dei consigli del comune. Di fatto quindi si aveva una doppia delibera sulla stessa materia (cfr. ASB, *Riformazioni e provvigioni...*, a cura di B. NEPPI, cit., p. IX).

¹ Queste otto redazioni statutarie sono tutte edite in *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, citata.

² « Statutum Dominicis notariis. Statuimus et ordinamus quod Dominicus Bolignitti Maymelini notarius habeat et habere debeat a comuni Bononie et a massario comunis Bononie .XXV. lib. bon. quas dominus Matheus de Corigia potestas Bononie ei ordinavit et constituit pro eius merito et labore ad scribendum illos de consilio qui mutuaverunt comuni Bononie pro quolibet tres lib. bon. et ipsas solverunt domino Lambertino Covençonis, domino Alberto Picerhato, domino Ugolino de Pepolis et domino Arardo de Tarafoculis, presidentibus pro comuni Bononie ad recoligendum denarios comunis in primis .VI. mensibus dicte potestarie. Et etiam pro eius labore et merito quem substituit in duobus memorialibus factis per ipsum Dominicum, mandato ipsius potestatis, de omnibus hominibus qui dictas tres lib. mutuaverunt pro quolibet comuni Bononie et ipsos dedit et consignavit domino Aygado notario domini Andree Ceni potestatis Bononie. De quibus memorialibus unum est penes dictum notarium et alium penes dominum Raymondinum massarium comunis Bononie. Et valeat ab hodie in antea » (cfr.: ASB, *Comune - Governo, Statuti*, vol. 6 (1262), cc. 66'-67, edito in *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, cit., III, p. 233).

³ Può essere interessante riportare come, sotto l'anno 1261, il Savioli annoti: « Il comune, occorrendo ai gravi dispendi che s'aumentavano di giorno in giorno,

rilevata mancanza di qualunque citazione della costituzione di un nuovo consiglio sembrerebbe avvalorare la seconda interpretazione. A favore della prima stanno invece, come s'è detto, alcuni indizi. E questi indizi - le cui implicazioni valgono evidentemente a suffragare del tutto l'intero passo della cronaca e quindi, per quanto ora in esame, la nascita del consiglio dei duemila intorno all'anno 1261 - crediamo meritino di essere considerati più affidabili rispetto a quello dell'assenza di una esplicita citazione. La loro valutazione richiede peraltro una indagine che, pur necessariamente articolata, riteniamo non inutile, dal momento che essa potrà chiarire altresì alcuni aspetti della competenza originaria di tale consiglio.

Il punto di partenza è ancora costituito dallo statuto dell'anno 1262. In esso compare per la prima volta (in rapporto con i corrispondenti passi degli altri statuti) il termine « podestà del sacco ». L'istituto identificato con questo termine non era nuovo; nuova era solo la sua denominazione ed è questa una circostanza di particolare interesse. Tuttavia per giustificare l'importanza che le attribuiamo, è necessario aprire una breve digressione, chiarendo anzitutto quali fossero le principali caratteristiche dell'istituto che si chiamò dei podestà del sacco.

I podestà del sacco erano una delle magistrature che con continuità (vale a dire, astraendo dalle più o meno occasionali esigenze fiscali o militari) Bologna inviava già alla metà del secolo XIII nelle terre del contado, per assicurarsene il controllo. Lo statuto del 1288 ci presenta tale magistratura in uno stadio di raggiunta evoluzione e possiamo quindi utilizzare le norme ivi contenute quale punto di partenza, per risalire man mano alla presumibile situazione della metà del secolo XIII. S'è già detto che i podestà del sacco erano una delle magistrature inviate nelle terre del contado. Più precisamente è opportuno distinguerli da altri podestà egualmente inviati nel contado e detti « podestà di bandiera ». Erano, questi ultimi, undici ufficiali, preposti ad altrettanti centri del contado, i più popolosi ed importanti. Eletti con la procedura dei « brevi » nel consiglio dei duemila per un periodo di sei mesi, erano accompagnati da giudici e notai¹. Essi dovevano risiedere stabilmente nel

prescrive che i consiglieri sborsassero lire tre cadauno e ammontò il prodotto perfino a lire seimila » (L.V. SAVIOLI, *op. cit.*, p. 351). È chiaro che il Savioli non parla espressamente di un consiglio di duemila componenti, ma allorché cita la somma totale raccolta sembra supporre l'esistenza. Tuttavia tra le fonti che lo storico bolognese richiama in nota nessuna si riferisce ad un tale consiglio né riporta la somma totale di seimila lire. Probabilmente la spiegazione di questa cifra è da ricercarsi proprio nel passo sopra riportato della cronaca Villola; cronaca che il Savioli conobbe ed utilizzò, anche se non sempre dichiarandolo, forse perché egli non era del tutto convinto della sua attendibilità (cfr.: L. SIGHINOLFI, *La cronaca del Villola nella « stazione dell'università degli artisti »* in « Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna », s. IV, XII (1922), pp. 252-86 e XIII (1923), pp. 107-43, in particolare, XII, p. 257).

¹ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 45-50.

luogo di titolarità dell'ufficio, essendo loro concesso di assentarsene per non più di tre volte ed al massimo per otto giorni. Giudicavano nelle cause civili, in quelle per danni dati alle coltivazioni e nelle cause loro delegate dalle magistrature bolognesi; vigilavano sulla sicurezza dei castelli e dei fortilizi. La loro competenza territoriale era fissata dagli statuti con individuazione dei vari centri vicini alla località di titolarità¹. Il loro stipendio era di 60 lire per semestre – di lire 35 per il giudice e di lire 20 per il notaio – e veniva corrisposto mediante prelievi a carico dei fumanti dei rispettivi territori; ad essi spettavano anche le regalie d'uso².

In tutti i centri del contado, dai più ai meno importanti, venivano invece inviati, dopo essere stati egualmente eletti nel consiglio dei duemila, altri ufficiali, chiamati podestà del sacco. Essi avevano competenza giurisdizionale solo nelle cause civili e potevano emettere condanne pecuniarie solo sino all'ammontare di 20 soldi. La loro competenza territoriale era determinata con riferimento ad uno o più centri, potendosi avere anche quattro podestà del sacco per i centri più grossi, tipo Budrio, mentre un altro podestà aveva giurisdizione fin su sette centri³. Non erano tenuti a risiedere stabilmente nella zona di propria competenza, ma soltanto a recarvisi saltuariamente. Ricevevano come compenso da ogni abitante o fumante – purché non nobile o cittadino – che avesse bovini, mezza corba di frumento; da tutti gli altri abitanti una quartarola. Ricevevano inoltre, allorché si recavano presso le varie comunità, vettovaglie ed albergo per sé e per le proprie cavalcature.

Questa situazione, che abbiamo detto di raggiunta maturità, rispecchiata nello statuto dell'anno 1288 è quasi sicuramente da riferirsi anche ad anni precedenti. Ma precedenti di quanto? La distinzione dei podestà di bandiera dai podestà del sacco, la loro stretta relazione con le terre del contado ed allo stesso tempo i due diversi piani sui quali tali podestà agivano sono documentati per l'anno 1273 in un contratto per l'appalto del dazio della boateria⁴. Rappresentanti effettivi del potere cittadino i primi, i podestà di bandiera, in grado (o per lo meno stimati tali) di far rispettare la volontà degli organi centrali; elementi tutt'al più fidati i secondi, i podestà del sacco, capaci di fornire notizie sugli abitanti delle varie terre del contado. Tra il 1273 ed il 1288 non dovrebbero quindi

¹ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 97.

² Circa i rappresentanti del comune bolognese nel contado si rinvia all'opera di A. PALMIERI, *La montagna bolognese nel medioevo*, Bologna 1929, pp. 422 e seguenti.

³ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 53-56. L'aggregazione di diversi centri del contado è verificata attraverso i registri di elezioni di tali podestà, relativi peraltro ad anni posteriori (cfr.: ASB, *Comune - Governo, Consigli ed ufficiali, Elezioni a brevi*, b. 1, reg. a. 1321, *passim*). Tale aggregazione comportava l'elezione di 38 podestà del sacco per ciascun quartiere.

⁴ ASB, *Comune - Procuratori del comune*, «Libri contractuum», reg. 20/a, cc. 18-18'.

essere intervenute modifiche sostanziali nelle competenze di questi ufficiali. Tuttavia il passo della cronaca A, «Rampona», già precedentemente riferito, sembrerebbe assegnare all'anno 1282 l'istituzione dei podestà del sacco, mettendoli in relazione con una affrancazione degli uomini di mansnada e dei servi del contado ed indicherebbe altresì che la nomina di tali podestà era stata affidata ad un consiglio di quattromila membri.

Questo passo pone quindi alcuni problemi non tanto circa l'apparire dei podestà del sacco, documentati già da venti anni, quanto in ordine alla nascita ed alla competenza del consiglio che doveva provvedere alla loro nomina. Circa la competenza di tale consiglio abbiamo notato che gli ordinamenti sacrali dello stesso anno 1282 indicano non solo l'esistenza di un organismo di quattromila membri, ma altresì che in esso avvenivano elezioni di ufficiali da inviarsi nel contado. E quindi per questa parte la cronaca pare del tutto attendibile. Eppure la creazione di questo organismo elettorale non deve imputarsi all'anno 1282. Già nel 1275 esisteva infatti un consiglio dei quattromila¹. Era lo stesso del 1282? Pensiamo di sì. I ripetuti bandi del marzo 1275, mentre confermano che in tale consiglio si svolgevano elezioni (senza peraltro specificare di quali ufficiali), lasciano anche capire che l'appartenenza ad esso comportava l'esborso di una determinata somma e che (il ripetersi a breve scadenza dei bandi lo conferma) tale appartenenza non era cosa particolarmente ricercata. Questo tiepido interesse può a sua volta spiegarsi sia con i pagamenti richiesti ai consiglieri, sia con la minaccia di ulteriori prelievi a loro carico – minaccia non del tutto irrealistica e derivante forse da precedenti esperienze, se un bando si fa premura di escludere per il futuro tale prospettiva – sia infine con la non eccessiva remuneratività, in termini di denaro o di prestigio, degli uffici i cui titolari venivano eletti in questo consiglio. Fat-tispecie, quest'ultima, che sembra adattarsi in modo particolare alle elezioni dei podestà del sacco.

Alla luce quindi dei documenti del 1273 e del 1275, l'interpretazione più probabile del passo della cronaca «Rampona» sembra essere che in tale anno sia avvenuta una revisione del numero dei podestà del sacco e, forse, del territorio assegnato a ciascuno di essi. Interpretazione che, detto per inciso, potrebbe bene legarsi ad una affrancazione dei vincoli servili e ad un conseguente aumento dei fumanti, vale a dire di coloro che erano tenuti a pagare i compensi in natura ai podestà del sacco. Quanto al consiglio che eleggeva tali ufficiali, nulla dovrebbe essere stato innovato rispetto alla situazione esistente nel 1275. Prima di tale data abbiamo, come già indicato, nella cronaca Villola la notizia della creazione del consiglio dei duemila nel 1261 e nello statuto dell'anno successivo il titolo di podestà del sacco. Due elementi che, come per il consiglio dei quattromila ed i podestà del sacco nel 1282 e nel 1275, sembra possibile porre in diretta relazione. La strada è comunque più

¹ Cfr. precedentemente p. 42.

complicata ed è necessario iniziare, riprendendo il problema del nome di questi ufficiali.

Negli statuti precedenti il 1262 non si parla di podestà di bandiera o di podestà del sacco, bensì genericamente di podestà delle terre del contado. Tale titolo doveva tuttavia individuare due realtà abbastanza diverse. Erano infatti tra di essi i podestà preposti ai maggiori centri del contado, come Casio, Monghidoro, Medicina, Castelleone e Belvedere¹. Accompagnati da giudici e notai, avevano caratteristiche molto simili a quelle che nello statuto del 1288 saranno dei podestà di bandiera, mentre la loro elezione era commessa al consiglio che eleggeva i diversi ufficiali del comune, cioè il consiglio speciale e generale.

Per altri podestà inviati nelle minori terre del contado sono invece indicate caratteristiche che richiamano direttamente quelle che saranno poi dei podestà detti del sacco. Su questi è quindi opportuno soffermare l'attenzione, dal momento che nelle vicende che tale istituto venne a subire pensiamo sia racchiusa l'occasione per la nuova denominazione e, di conseguenza, la spiegazione del passo della cronaca Villola e di quella norma dello statuto del 1262 che s'è visto ad essa collegata. Si tratta di vicende non sempre lineari e che cercheremo di riassumere il più brevemente possibile.

I podestà delle minori terre del contado sembrano essere apparsi per la prima volta nel 1250². Una disposizione dello statuto di questo anno stabilì infatti che, per dare sicurezza ai cittadini, impedire gli scontri delle fazioni nel contado e porre rimedio alle ruberie degli abitanti di questo, dei loro consoli e massari, ogni centro abitato in cui fossero più di cinquanta fumanti doveva ricevere dal comune di Bologna un podestà, eletto nel consiglio speciale e generale³. Questi podestà dovevano « fare regimen » (sovrintendere, governare queste terre)⁴ e ricevevano in compenso da ogni abitante che fosse proprietario di bovini mezza corba di frumento e da tutti gli altri una quartarola sempre di frumento, oltre al sostentamento ed al ricovero per sé e per le proprie cavalcature⁵. Nel 1252 queste disposizioni vennero ribadite ed estese anche a centri con meno di cinquanta fumanti, obbligati a raccogliersi in una sorta di consorzi, sì da raggiungere il numero di circa cento controllati o contribuenti.

Alla fine dello stesso anno tali podesterie vennero abolite. Due

¹ *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, cit., III, pp. 31 e 155-156.

² Potrebbe anche trattarsi, nel 1250, dell'estensione di un istituto che in precedenza era solo occasionale. Tale aspetto non è comunque determinante per il problema ora esaminato.

³ *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, cit., III, pp. 143-146.

⁴ *Ibidem*. Ripreso dallo statuto dell'anno 1252.

⁵ È forse opportuno ricordare che il compenso previsto per questi podestà nello statuto dell'anno 1250 coincide con quello dei podestà del sacco nello statuto dell'anno 1288.

riformazioni del 29 novembre e del 9 dicembre 1252 stabilirono infatti che i capitoli degli statuti riferentisi a questi podestà dovessero intendersi cassati, esonerando di conseguenza il podestà di Bologna dalla loro osservanza¹. Tali riformazioni prescrissero inoltre che i redditi di queste podesterie dovessero venire incamerati direttamente dal comune, che se ne sarebbe avvalso per pagare le milizie inviate a soccorso di Parma e di Piacenza².

Questa situazione deve essersi protratta per diversi anni, dal momento che nel 1259 una disposizione contenuta nel corrispondente statuto recò l'obbligo per il podestà del momento di presentare al consiglio del comune la proposta per il ripristino delle podesterie delle terre del contado, già esistenti nell'anno 1252 al tempo del podestà Enrico da Monza³. Per meglio inquadrare tale norma è opportuno ricordare che due anni prima si era conclusa l'operazione di riscatto di quasi seimila servi della gleba ed uomini di masnada da parte del comune di Bologna⁴. Questi uomini così liberati vennero inclusi, se abitanti del contado, nelle liste dei fumanti dei rispettivi centri⁵, aumentando di conseguenza i soggetti passivi di quelle contribuzioni in frumento esatte direttamente da parte del comune di Bologna⁶.

Ripristinare le podesterie delle minori terre del contado poteva quindi significare per i cittadini bolognesi la possibilità di concorrere ad un ufficio che procurava un certo reddito in natura: un beneficio quindi per i cittadini, anche se occasionale e forse aleatorio. Per il comune la situazione doveva essere più complessa. Vi era anzitutto il vantaggio dato da una norma che di per sé appariva in grado di incontrare il favore dei cittadini,

¹ *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, cit., III, pp. 49 e 61.

² Da successivi provvedimenti degli anziani, adottati forse nell'anno 1253, ma posti ad integrazione dello statuto del 1252, risulterebbe che i redditi delle podesterie del contado di Bologna ammontavano ad ottomila corbe di frumento ed a duemila corbe quelli delle terre del contado di Imola, cfr. *ibid.*, pp. 245-247.

³ *Ibid.*, p. 228.

⁴ Circa tale operazione, ampiamente trattata in diversi studi storici, cfr. da ultimo: A.I. PINI, *Un aspetto dei rapporti tra città e territorio nel Medioevo: la politica demografica « ad elastico » di Bologna fra il XII ed il XIV secolo*, in *Studi in memoria di F. Melis*, Napoli 1978, pp. 365-408, in particolare pp. 383-389, con una esauriente bibliografia sull'argomento, nonché G. ORTALLI, *La famiglia tra la realtà dei gruppi inferiori e la mentalità dei gruppi dominanti a Bologna nel XIII secolo*, in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. DUBY e J. LE GOFF, Bologna 1981, pp. 125-143.

⁵ *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, cit., I, pp. 485-486.

⁶ A. Hessel pone in diretta relazione i podestà del sacco con i servi della gleba e gli uomini di masnada affrancati nel 1257, ritenendo che tali ufficiali venissero creati per essere tipicamente addetti al controllo ed al governo degli affrancati (A. HESSEL, *op. cit.*, p. 163). Di fatto si è visto che, se il termine podestà del sacco compare soltanto nello statuto dell'anno 1262, l'istituto che esso individua è molto simile a quello dei podestà delle terre del contado esistente nel 1252 e soppresso al termine di tale anno.

rendendoli direttamente partecipi di alcuni frutti di quella affrancazione che era stata, oggi diremmo, un punto qualificante dell'indirizzo « popolare » assunto in quegli anni dal governo bolognese. Un altro aspetto positivo era indubbiamente costituito dalla presenza in ogni piccolo centro di un rappresentante della città dominante. Dal lato opposto stava la perdita per le casse (od i granai cittadini) di quei contributi in frumento che gli abitanti del contado dovevano versare direttamente alla città dal 1252. Ma quest'ultimo aspetto, sicuramente negativo dal punto di vista del governo del comune, deve essere stato superato. E la via prescelta sembrerebbe essere passata attraverso l'organo deputato ad eleggere i ripristinati podestà delle minori terre del contado.

Lo statuto del 1259 e quelli successivi fino al 1262 recano infatti la norma, che le elezioni dei podestà delle terre del contado dovevano avvenire « a brevi » nel consiglio del comune¹. Tra i podestà delle terre del contado devono comprendersi anche quelli delle minori? E come consiglio del comune devono intendersi i consigli speciale e generale insieme uniti? Le risposte potrebbero essere, in entrambi i casi, affermative. Si deve tuttavia notare, in primo luogo, che questa norma non venne ripresa negli statuti successivi a quello del 1262. In secondo luogo, nelle disposizioni che indicano quali ufficiali dovessero venire eletti nei consigli speciale e generale del comune compaiono bensì i podestà delle più importanti terre del contado, quelli che saranno poi detti podestà di bandiera, ma non i podestà delle terre meno importanti².

Un particolare che potrebbe spiegarsi in questo modo. Il ripristino delle podesterie delle minori terre del contado, previsto dallo statuto del 1259, dovrebbe essere stato attuato in forma definitiva non nello stesso anno 1259, bensì a qualche anno di distanza, forse intorno al 1261. L'elezione di queste podesterie, quasi sicuramente aumentate di numero per l'incremento dei contribuenti a seguito dell'affrancazione del 1257, potrebbe essere stata devoluta ad un apposito consiglio. Un consiglio creato quindi intorno all'anno 1261, con la partecipazione di duemila componenti, i quali potrebbero avere ottenuto la carica a seguito dell'esborso, sotto forma di mutuo, di una determinata somma a favore del comune stesso; esborso che abbiamo visto documentato da una precisa disposizione statutaria³. La nuova denominazione di podestà del sacco, assunta da tali ufficiali a partire dal 1262, può a sua volta essere interpretata non come una semplice mutazione di titolo, ma quale riflesso di una seppur lieve modifica dell'istituto stesso. Dal momento che restavano immutati il compenso percepito e la durata dell'ufficio, le novità potreb-

¹ *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, cit., III, p. 354.

² *Ibid.*, pp. 19-43. In queste stesse disposizioni compaiono sì i podestà del sacco, ma solo per estendere ad essi la norma che vietava all'elettore di nominare a tale ufficio un parente di stretto grado.

³ Cfr. precedentemente p. 46, nota 2.

bero riferirsi ad una modifica, in diminuzione, dei poteri loro attribuiti: da una attività genericamente di governo delle più piccole comunità¹ a compiti strettamente giurisdizionali in campo civile². Tale circostanza avrebbe comportato una prevalenza della coloritura strettamente fiscale dell'incarico nei confronti delle altre componenti di tipo pubblico, caratterizzanti tale istituto alla metà del secolo XIII. Da ciò potrebbe quindi essere derivata la denominazione di podestà del sacco e l'attribuzione dell'elezione di tali ufficiali ad un consiglio diverso e più ampio dei pur già pletorici consigli speciale e generale del comune. D'altra parte la creazione di un nuovo consiglio – i cui membri fossero tenuti a versare, sia pur sotto forma di mutuo, una certa somma al comune – si mostra rispondente anche ad un concreto interesse dell'organizzazione cittadina. Questa infatti, se con il ripristino delle podesterie dette del sacco veniva a privarsi del frumento dei fumanti, per la raccolta del quale doveva sicuramente sostenere spese ed incontrare difficoltà, otteneva d'altra parte una immediata disponibilità di denaro liquido³.

Senza peraltro caricare di ulteriori significati le poche norme che si sono esaminate, ci sembra di poter affermare che da esse l'intero passo della cronaca Villola trovi una indiretta, ma valida conferma. In altri termini, quel consiglio dei duemila, richiamato nelle norme emanate il 2 dicembre 1285, avrebbe avuto origine intorno all'anno 1261 quale organo deputato all'elezione di alcuni – ancorché tra i minori – ufficiali del comune.

Resta comunque un altro, grave problema: il passaggio da duemila a quattromila e di nuovo a duemila componenti. Può trattarsi sempre dello stesso consiglio? Pensiamo di sì. Se, come sembra, l'iscrizione ad esso comportava l'esborso di una determinata somma, il raddoppio del numero dei componenti, attuato tra il 1261 ed il 1275, non costituirebbe espediente del tutto inusitato⁴. Più difficile è spiegare il successivo dimezzamento, il passaggio cioè dal consiglio dei quattromila dell'anno 1282 al consiglio dei duemila degli anni 1284 e 1285. In mancanza di qualunque indizio a tale proposito, le ipotesi possono essere le più varie: l'aver riconosciuto che era obiettivamente difficile reperire in tal numero i membri del consiglio, oppure l'opportunità di restringere il numero dei componenti, privi-

¹ Il « facere regimen » dello statuto del 1252, cfr.: *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, cit., III, p. 145.

² Come appare nello statuto del 1288, ma rispecchiando una situazione che s'è detto sicuramente precedente, cfr. p. 48.

³ Difficoltà di bilancio per il comune di Bologna in questo periodo sono non soltanto facilmente intuibili per la conclusione dell'onerosa operazione di riscatto dei servi del contado, ma sono direttamente documentate dalle norme che negli anni 1260, 1262 e 1267 sospesero il pagamento degli stipendi ad un parte degli ufficiali cittadini, in quanto il comune era « impeditum debitis et aliis honoribus infinitis... », cfr.: *Statuti del comune...*, a cura di L. FRATI, cit., III, p. 232.

⁴ In modo del tutto simile si opererà anche nell'anno 1294, cfr. successivamente p. 91.

legiando nella scelta di questi i titoli politici ed abolendo eventualmente qualsiasi pagamento. Non abbiamo potuto reperire, lo si ripete, elementi precisi; ci sembra comunque che il periodo in cui la riduzione del numero dei componenti deve essere avvenuta, tra il 1282 ed il 1284, possa giustificare la seconda interpretazione. Tanto più che nel 1285 non sembra che ai componenti del consiglio dei duemila venisse richiesto alcun pagamento e che ancora nel 1287 i Geremei giudicavano l'appartenenza a tale consiglio titolo probante della propria fede politica¹.

Certo, questa ricerca delle « origini » presenta ancora zone di chiaro-scuro; ma ciò deriva essenzialmente dalla scarsità della documentazione utilizzabile. Le possibilità di ricerca mutano invece col dicembre del 1285, quando uno specifico provvedimento strappa il consiglio dei duemila da quell'ombra in cui doveva più vegetare che vivere, per farne un preciso elemento dell'intera vita amministrativa del comune bolognese.

3. *Competenza.* – Come già accennato, il 2 dicembre 1285 una apposita balla emanava una serie di norme tendenti a disciplinare le procedure per le elezioni delle varie magistrature cittadine e tra queste norme una in particolare attribuiva la competenza a procedere all'elezione degli ufficiali di estrazione cittadina al consiglio dei duemila². Per meglio comprendere quest'ultima disposizione ci sembra peraltro necessario esaminare l'intero complesso di queste norme, prendendo l'avvio dal modo stesso con cui esse ci sono state conservate, vale a dire dal loro inserimento nel libro V degli statuti del comune dell'anno 1288³.

La collocazione in blocco di tali provvedimenti nel libro che raccoglieva la legislazione di carattere più spiccatamente politico – in primo luogo gli ordinamenti sacrali e sacratissimi – piuttosto che l'inserimento degli stessi nei vari libri e capitoli relativi alle diverse magistrature ed organi collegiali era stata imposta ai compilatori degli statuti del comune da una esplicita espressione di quella riformazione adottata il 23 aprile 1287, che aveva disposto la compilazione statutaria, in quanto tali provvedimenti erano stati giudicati direttamente connessi con gli ordinamenti sacrali e sacratissimi⁴.

Il motivo della connessione di questi provvedimenti, relativi ad una materia di carattere spiccatamente tecnico-amministrativo, con quegli ordinamenti, che tendevano a realizzare una più efficace tutela dei popolari nei confronti dei magnati, soprattutto in campo processuale, può apparire difficile da cogliere⁵. Indubbiamente, sotto l'aspetto formale la procedura

¹ ASB, *Comune – Capitano del popolo, Giudici*, reg. 89, cc. 26-31 e 61-62.

² Cfr. precedentemente p. 38.

³ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 469-483.

⁴ « Dependencia et occasionata » li qualifica la *posta* della relativa riformazione. Cfr. *ibid.*, p. xxxii.

⁵ Circa questi ordinamenti cfr.: *Statuti del popolo di Bologna...*, a cura di A. GAUDENZI, cit.; G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in

seguita nel dicembre del 1285 per l'emanazione di questi provvedimenti e la composizione della balla incaricata di emanarli avevano ricalcato in modo evidente quanto operato in occasione dell'adozione degli ordinamenti sacrali nel 1282, di quelli sacratissimi nel 1284, nonché nello stesso 1285 per l'emanazione di alcune norme circa i privilegi concessi ai popolari e di altre sulle collette da pagarsi dai fumanti e sui nobili banditi dalla città¹. Ciò peraltro può non apparire sufficiente a giustificare l'obbligatorietà, espressamente prevista, di conservare integro nel corpo degli statuti del 1288 il testo di tali provvedimenti o, sotto un altro profilo, non chiarisce i motivi che nel dicembre del 1285 avevano consigliato il ricorso a veri e propri ordinamenti per emanare norme in una materia che di per sé potrebbe apparire abbastanza neutra.

Ad un esame un po' approfondito crediamo comunque che i motivi si rivelino più che consistenti. La materia regolamentata era infatti tutt'altro che di lieve momento e le soluzioni che si aveva in animo di adottare – come appare dal testo definitivo dei provvedimenti – avevano implicazioni che travalicavano le questioni di stretta procedura. Circa la materia regolamentata occorre considerare che, oltre a toccare la scelta delle persone chiamate a ricoprire le principali cariche dell'organizzazione cittadina, le nuove norme venivano ad incidere sulle possibilità di nomina dei cittadini a numerosi uffici pubblici: argomento che, come in prosieguo cercheremo di chiarire, coinvolgeva gli interessi di una parte considerevole della popolazione. Ancor più della materia regolamentata crediamo tuttavia siano state le soluzioni, che si prevedeva di adottare per tale regolamentazione, a giustificare l'adozione con la procedura tipica degli ordinamenti. E, secondo quanto ci sembra, furono proprio questi aspetti, di notevole carica innovativa, che si volle proteggere affiancando le norme emanate nel dicembre 1285 a quegli ordinamenti che erano « circondati da sanzioni gravissime dirette a salvaguardarne l'identità letterale e lo spirito »².

Il sistema elettorale del collegio degli anziani e dei consoli fu il primo a venire regolamentato. Le norme del dicembre 1285 conservarono inalterato il periodo della carica (un mese), il numero degli anziani (19 o 20, alternativamente) e quello dei consoli (quattro), nonché il valore degli estimi richiesti per la nomina (50 lire); introdussero invece modifiche sostanziali circa le modalità di formazione delle liste da cui trarre tali magistrati; modalità che, per quanto riguardava gli anziani, erano state adottate solo tre anni prima. Nel 1282 si era infatti stabilito di deman-

« Rivista di storia del diritto italiano », IV (1933), pp. 351-392; W. MONTORSI, *Plebiscita Bononie. Il perduto « Statutum populi Bononie » ed una raccolta di leggi sui beni dei banditi*, in « Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano », LXX (1958), pp. 181-298.

¹ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 459-469. Circa questi provvedimenti cfr.: G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia...*, cit., p. 373.

² *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, p. xxii.

dare la scelta degli eleggibili ai ministrali delle 39 società – 20 d'armi e 19 d'arti, escluse quelle della mercanzia e del cambio che nominavano i consoli – dalle quali, a turno bimestrale, dovevano essere tratti gli anziani¹. I ministrali dovevano indicare sei nomi di appartenenti alle rispettive società. Nel consiglio del popolo venivano nel frattempo estratti « a brevi » quaranta consiglieri – dieci per quartiere – e questi sceglievano con voto segreto nelle liste proposte dai ministrali i 19 o 20 anziani, rappresentanti per il mese di altrettante società².

La nuova normativa prevedeva invece che i nomi dei futuri anziani venissero indicati da una commissione di otto cittadini di provata fede geremea, scelti, a loro volta, dal guardiano dei Frati Minori o dal priore dei Domenicani. Questa commissione doveva trarre da ciascuna delle matricole delle varie società otto nominativi, che, scritti su altrettanti *brevi*, erano inseriti in singoli sacchetti corrispondenti ad altrettante società. Ogni mese il capitano del popolo ed otto tra anziani e consoli dovevano estrarre a sorte un breve dai sacchetti delle società deputate ad esprimere per quel mese i singoli anziani. Circa l'elezione dei consoli, i quali prima dovevano essere probabilmente nominati ad opera diretta delle società della mercanzia e del cambio, le modifiche del dicembre 1285 introdussero una disciplina del tutto uniforme a quella prevista per gli anziani. Diverso fu soltanto il numero dei *brevi* posti inizialmente nei sacchetti, trenta per la mercanzia ed altrettanti per il cambio, e quello degli estratti per ricoprire la carica, due a testa ogni mese. Tale parificazione delle procedure relative alla nomina dei consoli e degli anziani, procedure che ancora nel 1282 sembra fossero disciplinate con norme e modalità diverse, costituì quindi un primo aspetto, certamente minore ma non per questo meno significativo, della nuova normativa³.

Più evidente è comunque una seconda conseguenza: quella di aver sottratto alle società popolari, nella persona dei loro ministrali, la scelta degli eleggibili alla carica di anziano. Una reazione nei confronti delle strutture costitutive della parte popolare? Non sembra. Diremmo piuttosto

¹ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 297-299. Si noti che questo capitolo, che è uno degli ordinamenti sacrali del 1282, è stato tratto dai curatori dell'edizione da una copia di tali ordinamenti contenuta in un registro degli atti del preconsole della società dei notai. Esso manca invece nei codici « ufficiali » degli statuti del comune, in quanto evidentemente già superato dai provvedimenti della balia del dicembre 1285 al momento in cui l'intero libro V degli statuti del comune, contenente gli ordinamenti sacrali del 1282, venne riscritto (cfr. precedentemente, p. 41, nota 3).

² Che durante gli anni 1282-85 questa fosse la procedura realmente seguita lo si verifica attraverso i documenti di nomina degli anziani conservati in: ASB, *Comune – Capitano del popolo, Giudici*, in particolare reg. 52, cc. 5^a e 57; reg. 68, cc. 3 e 44; reg. 70, c. 15^a.

³ Questa parificazione può infatti essere letta quale traduzione sul piano normativo dell'avvenuta perdita di prestigio all'interno dell'organizzazione popolare delle due società d'arti che inizialmente si erano poste alla guida di tale organizzazione.

tosto che si era ormai di fronte alla definitiva consacrazione dell'avvenuta conquista del potere ad opera di queste strutture. La procedura del 1282, attribuendo la scelta degli eleggibili ad anziani ai ministrali delle società d'arti e d'armi, ne faceva una diretta emanazione della parte popolare. La nuova procedura – pur non rinnegando affatto un collegamento degli anziani e dei consoli con le società d'arti e d'armi, essendo i futuri componenti di questo collegio obbligatoriamente scelti tra i cittadini i cui nomi erano compresi nelle matricole delle varie società – mediante l'intervento iniziale ed in certa guisa determinante di una autorità estranea ed imparziale, quale quella costituita dai rettori delle due comunità religiose più numerose ed influenti, mostrava di voler realizzare una sorta di promozione del collegio degli anziani e dei consoli. Questo poteva così, a pieno diritto, porsi quale prima magistratura cittadina, prevalente anche nei confronti di quella che per tradizione (podestà) ancora si collocava al vertice della struttura istituzionale.

Che, d'altra parte, sul piano sostanziale il collegio degli anziani e dei consoli venisse a porsi nel 1285 in posizione di effettiva preminenza nei confronti della figura del podestà, oltre che di quella del capitano del popolo, è verificato anche dall'esame delle norme sulla procedura di elezione di questi stessi ufficiali. Particolarmente significativa è anzitutto la circostanza che la balia del dicembre 1285 abbia dettato una disciplina uniforme e contestuale circa le procedure di nomina del podestà e del capitano del popolo, equiparando quindi di fatto le due figure poste al vertice, rispettivamente, dell'organizzazione del comune e di quella del popolo¹. In secondo luogo, mentre lo statuto del 1267 stabiliva che gli elettori del podestà² venissero estratti a sorte tra i componenti del consiglio speciale e generale, la procedura del 1285 prevede che gli elettori del podestà e del capitano del popolo venissero nominati, in numero di 60, dagli anziani e dai consoli ed unitamente a questi dovessero procedere alla scelta di coloro che potevano ricoprire le due magistrature. Ciò significava evidentemente demandare la scelta di tali magistrati agli anziani ed ai consoli: un intento che è espressione del tutto coerente con la complessiva situazione politica del periodo³.

Implicazioni altrettanto innovative si riscontrano anche nelle ulteriori norme con cui la balia del dicembre 1285 disciplinò la procedura per la composizione del consiglio del comune; il consiglio che aveva sostituito i più antichi consigli speciale e generale⁴ e che dal numero dei

¹ Circa questa duplice organizzazione, cfr. successivamente pp. 125-126.

² La mancata conservazione degli statuti del popolo, contenenti le norme per la elezione del capitano del popolo precedentemente l'anno 1282, rende impossibile una valutazione delle modifiche introdotte a tale riguardo.

³ Per una lettura di questa disposizione in funzione antimagnatizia, cfr.: L. DAL PANE, *La vita economica a Bologna nel periodo comunale*, Bologna 1957, p. 63.

⁴ ASB, *Riformazioni e provvigioni...*, a cura di B. NEPPI, cit., p. xvi.

propri componenti aveva tratto prima il titolo di consiglio dei seicento e successivamente, dal 1282, quello di consiglio degli ottocento.

Era questo l'organo più ampio e rappresentativo nell'organizzazione del comune; convocato e presieduto dal podestà aveva esercitato, ed esercitava al momento, un'ampia gamma di attribuzioni, tra cui fondamentale era quella di emanare i provvedimenti che rivestivano carattere di leggi formali o riformagioni. Negli ordinamenti sacrali del 1282, probabilmente nell'intento di meglio controllare questo organo di cui facevano parte evidentemente anche persone estranee all'organizzazione popolare, si era prescritto che il consiglio dei seicento venisse integrato con altri duecento membri scelti dagli anziani e dai consoli. Ad evitare comunque che, anche così modificato, il consiglio degli ottocento potesse assumere posizioni contrastanti e pregiudizievoli rispetto a quanto deliberato dal consiglio del popolo e della massa, l'assemblea legislativa popolare, si era stabilito che le delibere di questo consiglio non potessero venire modificate dal consiglio degli ottocento. Si era inoltre concesso alle magistrature direttive della parte popolare, capitano del popolo e collegio degli anziani e consoli, di poter convocare unitamente i due consigli.

A tre anni di distanza, come si è accennato, la composizione del consiglio degli ottocento venne modificata ancor più profondamente. Ed è possibile, a questo proposito, formulare essenzialmente due ipotesi. O, nonostante la modifica apportata alla sua composizione nel 1282, il consiglio degli ottocento costituiva pur sempre un pericoloso contraltare del consiglio del popolo e della massa oppure, all'opposto, tale modifica ed ancor più la possibilità di deliberare congiuntamente con quest'ultimo consiglio avevano finito per devitalizzare completamente il consiglio degli ottocento. La breve motivazione della delibera del dicembre 1285 potrebbe far presumere valida la seconda ipotesi, tuttavia la composizione, come risulta stabilita da tale delibera, era tale da dare vita quanto meno ad un consiglio politicamente fidato per la parte popolare; parte pienamente identificantesi in tale momento con la fazione geremea¹. Vi fu infatti una immissione massiccia di membri di diritto (*omnes doctores legum, doctores decretorum et decretalium*, purché non ecclesiastici, *omnes milites acinti cingulo militari*, purché cittadini con estimo e soprattutto di parte geremea) affinché dei loro pareri potessero giovare i *negocia communis*; mentre per quanto riguardava i membri elettivi tale delibera si limitava a precisare essere eleggibili i cittadini, abitanti in Bologna, iscritti nelle liste degli estimi e purché non di parte lambertazza, demandando infine

¹ È anche da notarsi che esisteva l'obbligo del preesame da parte del capitano del popolo e soprattutto da parte degli anziani e dei consoli delle proposte da dibattersi nel consiglio degli ottocento non solo relativamente alle spese del comune, ma altresì circa qualunque oggetto che potesse comportare pregiudizio al comune, al popolo o al territorio sul quale la città esercitava la propria giurisdizione: una formula indubbiamente assai comprensiva, cfr.: *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 30-31.

allo stesso consiglio degli ottocento in carica al momento, unitamente al consiglio del popolo, di fissare le norme per procedere a tale elezione¹.

Nei confronti del consiglio degli ottocento, in misura ben più accentratrice che nella sua composizione, le nuove norme vennero tuttavia ad incidere sulle attribuzioni, sottraendo ad esso il potere di procedere alla elezione degli ufficiali del comune. Tale potere fu attribuito – costituendone la competenza specifica – al consiglio dei duemila.

Il relativo provvedimento che già abbiamo avuto occasione di ricordare, specificava infatti essere di competenza del consiglio dei duemila le elezioni di tutti gli ufficiali dell'amministrazione cittadina, salvo pochissime eccezioni². Tale innovazione ebbe quindi riflessi non solo nei riguardi del consiglio degli ottocento, ma anche relativamente al secondo, ampio consiglio contemporaneamente attivo nella città, il consiglio del popolo e della massa³.

In Bologna, come in tanti altri centri che avevano conosciuto il completo articolarsi delle vicende legate all'istituto comunale, coesistevano durante il secolo XIII due organizzazioni, quella del comune e quella del popolo, ancora formalmente distinte⁴. Facevano capo alla prima il podestà con la sua curia, costituita da giudici, *milites* e notai, che il podestà recava con sé all'atto del suo insediamento, ed un grande numero di ufficiali cittadini che prima del 1285 venivano eletti dall'organo collegiale che nella organizzazione del comune deteneva la potestà normativa (consiglio speciale e generale, poi consiglio dei seicento, quindi consiglio degli ottocento). Facevano parte della seconda il capitano del popolo, coadiuvato da giudici, *milites* e notai, anch'essi scelti direttamente e preliminarmente dal capitano, in genere tra i propri concittadini, che formavano la curia capitaniale, e da altri ufficiali di estrazione cittadina, eletti a loro volta dal consiglio deliberativo dell'organizzazione popolare (consiglio del popolo). Questi ultimi avevano in maggioranza incarichi con una più evidente coloritura politica⁵ o con compiti direttamente collegati all'isti-

¹ Questa disposizione venne integralmente richiamata e confermata nel 1288, cfr.: *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, p. 29.

² Cfr. precedentemente p. 38. Il testo del provvedimento è *ibid.*, pp. 476-77.

³ Cfr. precedentemente p. 45, nota 2.

⁴ La produzione nel 1288 di due diverse raccolte statutarie, la prima del comune e la seconda del popolo, dà conto in modo immediato di questa distinzione. Tali raccolte vennero formalmente unificate solo nel 1335 mediante lo statuto pubblicato in tale anno. È comunque opportuno ricordare che già prima della fine del secolo XIII la distinzione delle due organizzazioni non era affatto rigida. Poteva infatti darsi il caso di uno « slittamento di interi settori dall'una all'altra curia (cioè dalla curia del podestà a quella del capitano del popolo) senza che ciò implicasse alcuna apparente difficoltà teorica e senza pratica giustificazione » (W. MONTORSI, *Plebiscita Bononie...*, cit., p. 204).

⁵ Come, ad es., i notai *ad cassiam*, i quali raccoglievano le denunce dei nomi dei sospetti oppositori della parte geremea e, più in generale, dei colpevoli di infrazioni degli ordinamenti sacrali e sacratissimi; i notai che controllavano coloro che erano stati assegnati al confino; i depositari dei beni dei banditi e dei ribelli.

tuto del capitano del popolo¹ o infine con le incombenze di carattere militare affidate allo stesso capitano². Accanto a questi erano anche ufficiali la cui elezione da parte del consiglio del popolo può forse meglio motivarsi con la particolare importanza dell'incarico ad essi attribuito più che con la loro posizione nell'organizzazione del popolo. Era questo il caso del cancelliere del comune, degli ufficiali al biado e dei loro notai e dello stesso notaio che doveva annunciare al nuovo podestà l'incarico conferitogli³, oltre che di quello che doveva dare lo stesso avviso al nuovo capitano.

I provvedimenti del 2 dicembre 1285, pur consacrando nel collegio degli anziani e dei consoli – espressione delle società d'arti e d'armi e dunque delle strutture di base dell'organizzazione popolare – l'organo dell'effettiva direzione politica ed amministrativa della città, lasciavano pur sempre sussistere la duplice organizzazione, del comune e del popolo. Circa l'articolazione dei diversi uffici ed i compiti attribuiti ai rispettivi titolari la situazione non presentò quindi modifiche di qualche rilievo. Restavano il podestà e la sua curia, composta da giudici, *milites* e notai, deputati in particolare ai vari « dischi » preposti all'amministrazione della giustizia. Restava il capitano del popolo, egualmente coadiuvato da una curia composta ancora di giudici, *milites* e notai che si occupavano soprattutto del controllo degli oppositori del regime guelfo e popolare instaurato in Bologna. Restavano anche tutti i vari ufficiali cittadini. Tuttavia il fatto che la loro elezione venisse attribuita ad un unico consiglio – quel consiglio dei duemila che, se è giusta la ricostruzione precedentemente operata, doveva già occuparsi fondamentalmente dell'elezione dei podestà del sacco – costituì la premessa per una unificazione delle due organizzazioni parallele sul piano della struttura amministrativa⁴.

¹ Era questo il caso degli stimatori dei cavalli che il capitano conduceva all'atto del suo insediamento, nonché degli ufficiali eletti per il sindacato dell'operato dello stesso capitano.

² Si trattava, in particolare, dei capitani e dei custodi dei castelli e dei fortilizi del contado.

³ Per la elezione di tutti questi ufficiali nel consiglio del popolo cfr., ad es.: ASB, *Comune – Capitano del popolo*, *Giudici*, regg. 52, 68, 70, *passim*. L'elezione del cancelliere del comune, degli ufficiali al biado e simili può considerarsi una sorta di riflesso di un più ampio potere di intervento del popolo nella complessiva vita istituzionale cittadina; intervento che trovava la sua più frequente estrinsecazione in una articolata attività normativa: « quando fu da esso (il popolo) praticamente raggiunto il potere ed affermata, fino a modificare la struttura degli organi costituzionali, la preponderanza dei suoi uomini e dei suoi interessi nel governo della cosa pubblica, assai più intensa fu la produzione di leggi ormai rivolte formalmente all'intera comunità e orgogliosamente intitolate al *populus*; intensa ed anche incoerente nel senso che senza sistema e senza ordine si estese ad abbracciare tutti i piani della vita pubblica » (W. MONTORSI, *Plebiscita Bononie...*, cit., p. 191).

⁴ Vi furono anche delle eccezioni: le elezioni degli ufficiali preposti alle gabelle, ai granai, ai molini e dei depositari dei denari del comune dovevano avvenire secondo modalità appositamente disposte dai consigli degli ottocento e del popolo. Tuttavia in

In conseguenza del provvedimento del 2 dicembre 1285 quindi, mentre il consiglio degli ottocento perdeva – causa non ultima del suo progressivo svilimento – quella che era stata una delle sue principali attribuzioni, gli organi nati o controllati direttamente dall'organizzazione del popolo venivano inseriti a pieno titolo nella struttura del « comune ». E lo statuto del 1288 parlerà generalmente di elezione degli ufficiali del comune, ivi comprendendo anche quelli in precedenza eletti nel consiglio del popolo, come il cancelliere del comune, i notai *ad cassiam*, i banditori del popolo, i notai incaricati di annunciare la nomina ai nuovi podestà e capitano, i capitani ed i custodi dei castelli e dei fortilizi del contado¹.

Non vi furono invece innovazioni per quanto concerneva altre cariche, inserite nella più ampia struttura amministrativa cittadina. Intendiamo fare riferimento ai nunzi ed ai ministeriali delle cappelle. Gli uni, scelti all'inizio di ogni anno in numero di cinquanta per ciascun quartiere ad opera degli ufficiali di curia, avevano compiti prettamente esecutivi². Gli altri venivano eletti dagli abitanti delle singole cappelle o parrocchie della città ed avevano competenze che possono definirsi genericamente di polizia³. Le nomine a questi due ultimi tipi di uffici restarono quindi estranee alla competenza del consiglio dei duemila, forse per il carattere del tutto subalterno dell'attività svolta dagli uni, i nunzi, e per la necessità di assicurare un'estrazione strettamente locale degli altri, i ministeriali delle cappelle.

Schematicamente, con gli ordinamenti emanati il 2 dicembre 1285, la struttura istituzionale cittadina appariva così articolata. Al vertice di tale struttura era il collegio degli anziani e dei consoli, espressione delle società d'arti e d'armi, organo di direzione politica della città. Il podestà ed il capitano del popolo, scelti più o meno direttamente dagli anziani e dai consoli, avevano competenze prevalentemente giurisdizionali, che esercitavano attraverso i propri collaboratori, e poteri di impulso e di controllo delle attività degli altri organi cittadini. Essendo ancora distinte sul piano formale le organizzazioni del comune e del popolo, il potere normativo era attribuito a due distinti consigli: il consiglio degli ottocento, organo collegiale dell'organizzazione del comune, convocato e presieduto dal podestà, ed il consiglio del popolo e della massa, organo collegiale dell'organizzazione del popolo, convocato e presieduto dal capitano. In realtà, l'attività del consiglio del popolo e della massa era assolutamente prevalente in quanto esso non solo deliberava autonomamente su tutte le materie di interesse generale, ma veniva anche associato pressoché costantemente al consiglio degli ottocento, che finiva quindi per deliberare soltanto in

qualche caso le modalità stabilite furono tali da comportare l'elezione anche di questi ufficiali nel consiglio dei duemila, cfr.: ASB, *Comune – Governo, Riformazioni del Consiglio del popolo*, vol. I, c. 336.

¹ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, p. 45; p. 53; p. 103.

² *Ibid.*, pp. 80-84.

³ *Ibid.*, pp. 175 e 230-231.

unione col primo. Si aveva perciò, di fatto, una unificazione dell'esercizio del potere normativo nelle mani dell'organo collegiale del popolo. L'attività strettamente amministrativa era esercitata dai vari ufficiali di provenienza cittadina eletti nel consiglio dei duemila. Essi in qualche caso coadiuvavano gli ufficiali forestieri costituenti le curie del podestà e del capitano del popolo; in altri casi operavano invece quali autonomi titolari di un proprio ufficio: cancelliere del comune, notai ai memoriali, notai degli archivi del comune e del popolo, podestà di bandiera ecc.¹ Il loro campo di intervento copriva quindi esigenze delle organizzazioni del comune e del popolo, pur traendo solo dalla prima il titolo che genericamente li individuava. Tale comunanza di titolo, ma ancor più la comune elezione ad opera dell'unico consiglio dei duemila, costituivano gli elementi che giungevano ad unificare, in pratica anche sotto questo aspetto, le due organizzazioni cittadine. E pensiamo che queste conseguenze – realmente innovative rispetto alla precedente situazione – abbiano motivato, com'è stato in precedenza rilevato, sia l'emanazione della normativa attraverso una serie di ordinamenti sia la perdurante volontà di conservarne integre la lettera e lo spirito.

Accanto a quest'ordine di motivazioni si è peraltro posto l'accento anche sul fatto che tali norme, ed in particolare quelle relative all'elezione degli ufficiali del comune nel consiglio dei duemila, venivano a toccare direttamente un numero molto elevato di cittadini. Ciò in primo luogo – è intuitivo – per lo stesso numero dei componenti il consiglio: duemila, da trarsi da una popolazione che è stato stimato aggirarsi intorno alle cinquantamila unità². Ma oltre a questo elemento è altresì evidente che un'ulteriore motivazione ad un'ampia diffusione dell'interesse per questo consiglio nasceva proprio dalla competenza attribuitagli, dal momento che molto grande era anche il numero degli ufficiali cittadini che dovevano essere eletti annualmente.

4. *Dati quantitativi e qualitativi sugli ufficiali eletti.* – Non abbiamo dati del tutto sicuri circa il numero degli ufficiali da eleggersi nel consiglio dei duemila nell'anno 1285, ma è ragionevole presumere che tale numero non fosse troppo diverso da quello risultante dagli statuti pubblicati nel settembre del 1288³. Dai dati desumibili da questi⁴ e dalla

¹ In posizione subordinata ai vari ufficiali, cittadini e forestieri, sono i nunzi; mentre i ministrali delle cappelle hanno competenze territorialmente molto ristrette. È di per sé intuitivo che questi due ultimi gruppi di uffici dovevano richiamare l'interesse dei cittadini in misura molto ridotta rispetto al gruppo degli uffici del comune.

² Cfr.: A.I. PINI, *Problemi di demografia bolognese del Duecento*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., XVII-XIX (1969), pp. 147-222.

³ Nel 1285 tale numero era forse leggermente superiore, in quanto una riforma del consiglio del popolo del 21 maggio 1287 abolì alcuni uffici, cfr.: ASB, *Comune – Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. I, cc. 21-22.

⁴ Cfr., in particolare, *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 41-105 e II, pp. 187-90.

loro verifica condotta per mezzo della documentazione dell'ufficio di Tesoreria relativa al secondo semestre dello stesso 1288¹ risulta che nell'arco di un anno potevano entrare a far parte della struttura amministrativa cittadina, quali ufficiali eletti, circa 1800 persone².

Per comprendere e valutare nella sua giusta dimensione tale dato numerico è necessario considerare anzitutto che accanto agli uffici conferiti per un periodo annuale vi erano numerosi uffici attribuiti per un periodo di tempo inferiore ai 12 mesi e pertanto conferibili nel corso dell'anno, almeno in teoria, a diverse persone. In particolare, erano conferiti con durata annuale gli uffici dei 40 saltari, dei 152 podestà del sacco³, dei 4 nunzi degli anziani e dei consoli e degli 8 banditori del comune e del popolo. Per un periodo semestrale erano nominati, tra gli altri, 70 addetti ai vari tribunali cittadini (distinti in giudici, *milites* e notai), 36 incaricati dell'amministrazione e della giurisdizione nelle comunità del contado (podestà di bandiera, giudici e notai), circa 180 tra custodi e sorveglianti delle porte d'accesso e dell'intera città durante la notte, 8 custodi delle carceri cittadine, 8 approvatori delle fideiussioni, 5 notai nell'ufficio dei memoriali, 4 notai negli archivi del comune e del popolo, un sovrintendente ed un notaio ai lavori per il canale Navile, un cancelliere del comune ed altri ancora. Per una durata di due mesi erano nominati i 7 capitani incaricati della custodia di altrettanti castelli e fortificazioni del contado. Ed infine per un mese erano conferiti gli incarichi a 77 custodi posti alle dipendenze dei predetti capitani e al notaio *ad cassiam*.

La prima considerazione che emerge è che il numero degli ufficiali da eleggersi durante un anno risultava di ben poco inferiore a quello dei componenti il consiglio stesso che all'elezione doveva procedere. Non sarebbe stato quindi impossibile far sì che quasi tutti i componenti del consiglio dei duemila, fossero, nel corso dello stesso anno, volta a volta elettori ed eletti. È questa però una ipotesi del tutto teorica in quanto da un lato nessuna norma restrinse mai la scelta degli ufficiali cittadini ai soli componenti il consiglio elettorale⁴ e dall'altro i pochi frammenti di registri che rimangono, relativi all'elezione degli ufficiali in questi anni, offrono elementi atti ad indicare che la scelta avveniva in effetti tra un numero di persone più ampio di quello costituito dai duemila consiglieri⁵.

¹ ASB, *Comune – Tesoreria e Contraltore di Tesoreria*, «Liber expensarum», n. 3.

² La determinazione del numero complessivo in un periodo di dodici mesi è dettata dalla circostanza che un anno è la durata massima di alcuni uffici e dello stesso consiglio dei duemila.

³ Per la determinazione del numero complessivo dei podestà del sacco, cfr. precedentemente p. 48, nota 3.

⁴ È appena il caso di notare come d'altra parte non vi fossero preclusioni ad eleggere un componente dello stesso consiglio.

⁵ Una verifica precisa di quanti siano i componenti del consiglio, eletti nello stesso tempo titolari di un ufficio, non è possibile che a partire dalla metà del secolo XIV,

Vi è ancora un secondo elemento, circa il numero degli ufficiali del comune, che merita di venire preliminarmente sottolineato ed è il fatto che i circa 1800 uffici cittadini non venivano necessariamente ricoperti durante un anno da altrettante, diverse persone. È pur vero che per alcune categorie di uffici vigeva il principio della ineleggibilità successiva per un periodo corrispondente a quello di carica. Tuttavia tali uffici – detti ordinari mentre gli altri erano quindi classificati quali straordinari –, costituivano soltanto una parte e non quella quantitativamente più rilevante dell'intero complesso degli uffici cittadini¹. Ciò rendeva possibile conseguentemente il passaggio immediato dalla titolarità di un ufficio ordinario a quella di uno straordinario o viceversa.

Occorre inoltre ricordare che una stessa persona aveva la possibilità di cumulare due o addirittura più cariche contemporaneamente. A dire il vero questa pratica non era vista di buon occhio. Proprio nel 1285, il 16 aprile, una riformazione del consiglio del popolo, nell'approvare alcune provvigioni adottate dagli anziani, consoli ed altri sapienti, pur recependo il principio della liceità del contemporaneo esercizio da parte di un cittadino di due o più cariche, aveva anche stabilito che per ogni ufficio oltre al primo e per ogni giorno di sua durata doveva essere versata una

periodo del quale sono conservati sia l'elenco dei componenti il consiglio elettorale che quello degli ufficiali eletti. Qualche elemento indicativo, valido a suffragare l'ipotesi sopra enunciata, può tuttavia trarsi anche dagli scarsi e frammentari registri relativi alle elezioni degli ufficiali negli anni 1286-87, i cui dati sono sintetizzati nel seguente prospetto.

Quartiere e data	Membri del consiglio individuati	Ufficiali eletti	Ufficiali eletti tra i membri del consiglio		
			da sé	da altri	Totale
p. Piera, a. 1286	156	94	1	9	10
» , 1287 I sem.	90	89	3	8	11
» , 1287 II sem.	65	65	1	4	5
p. Stiera, a. 1286	46	46	2	–	2
p. Ravegnana, a. 1287					
I sem.	77	76	3	4	7
p. Procula, a. 1287, I sem.	65	62	1	3	4

Come si può notare, la percentuale degli eletti che sono al tempo stesso componenti del consiglio è generalmente inferiore al 10%. Tale percentuale non può tuttavia assumere un valore assoluto, in quanto è evidentemente troppo scarso il numero dei componenti del consiglio noti rispetto a quelli effettivi.

¹ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 57-58. Gli uffici per i quali era stabilito un periodo di ineleggibilità immediatamente successivo erano quelli di cancelliere del comune; di approvatore delle fideiussioni; di giudice, *miles* e notaio ai malefici nuovi, al disco dell'orso, al disco dei banditi; di notaio

tassa pari a venti soldi di bolognini¹. Una misura atta di per sé a scoraggiare del tutto tale pratica. Tale riformazione venne recepita negli statuti del comune del 1288; ma già il 31 maggio dell'anno successivo il consiglio del popolo intervenne nuovamente sull'argomento, segno vuoi di una generica continuità di attenzione al problema, vuoi, forse, di ricorrenti tentativi di elusione del pagamento della relativa tassa².

La frammentarietà dei primi registri relativi alle elezioni degli ufficiali del comune nel consiglio dei duemila e la impossibilità di disporre per gli anni immediatamente successivi al 1285 di registri dell'ufficio di Tesoreria relativi a due semestri consecutivi³ non consentono una verifica precisa di quanto ampia fosse l'applicazione di queste due norme, che autorizzavano il cumulo di uffici ed il passaggio immediato da un ufficio ad un altro.

Del cumulo di due uffici da parte della stessa persona si hanno comunque esempi, seppure non numerosi, soprattutto per il 1287 (tre nel primo semestre nel quartiere di porta Piera su 89 eletti; altrettanti nel secondo semestre nel quartiere di porta Procula su 65 eletti ed uno nel primo semestre nel quartiere di porta Ravegnana su 77 eletti).

Dell'immediato passaggio nel corso dello stesso anno da un ufficio ad un altro si hanno alcuni casi (otto su 89 e su 65 eletti, rispettivamente per il primo ed il secondo semestre) nel quartiere di porta Piera sempre

alle riformazioni, agli statuti, al disco del podestà, alle cause nuove, ai memoriali, all'archivio del comune, all'archivio del popolo; dei podestà di bandiera, loro giudici e notai; dei podestà del sacco.

¹ *Statuti di Bologna...* a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., pp. 460-461.

² *Ibid.*, p. 53, ove compare l'addizione allo statuto, mentre il testo originale è in ASB, *Comune - Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. I, c. 241. Pur conservando il principio dell'ammissibilità del cumulo degli uffici, questa riformazione non solo ribadì l'obbligo del pagamento della tassa di venti soldi, ma al fine di controllare in via preventiva tale fenomeno prescrisse che le elezioni di tutti gli ufficiali del comune, sia del primo che del secondo semestre di ciascun anno, e dei podestà del sacco dovessero avvenire contemporaneamente. Neppure questa misura dovette peraltro rivelarsi del tutto sufficiente a limitare il fenomeno del cumulo delle cariche, estendentesi molto probabilmente anche agli uffici più prestigiosi. Infatti il 31 agosto 1290 si ebbe una nuova riformazione del consiglio del popolo. Essa annunciava chiaramente l'intento di consentire il conferimento ad una stessa persona di un solo ufficio per ciascun anno. Vietò così l'assunzione immediatamente successiva anche di uffici straordinari, pur limitando l'applicazione della norma a quegli uffici che comportavano un introito superiore alle dieci lire. Escluse invece in modo assoluto il cumulo contemporaneo degli uffici, cfr.: *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 515-516.

³ Infatti l'unico registro utilizzabile copre, con qualche lacuna, il periodo 1° lu. 1288-1° genn. 1289 (ASB, *Comune - Tesoreria e Contraltatore di Tesoreria*, « Liber expensarum » n. 3). Non tragga in inganno la data finale, 28 giu. 1289, riportata nell'inventario a stampa dell'archivio di questo ufficio (ASB, *Gli Uffici economici e finanziari del comune dal XII al XV secolo*, a cura di G. ORLANDELLI, Roma 1954, p. 65) in quanto essa si riferisce ad un'unica registrazione, relativa alla consegna tra due successivi massari del denaro esistente al momento nella Tesoreria.

per l'anno 1287. A tale proposito è peraltro interessante notare quanto emerge da un controllo degli incarichi di durata inferiore al semestre documentati attraverso il libro delle spese dell'ufficio di Tesoreria, relativo al periodo 1° luglio 1288-1° gennaio 1289¹. In particolare, per 334 incarichi di custode nei castelli e fortificazioni del contado i nominativi riportati assommano a 299 e di questi 27 ricoprono l'incarico due volte e 4 tre volte. Inoltre per questo tipo di incarico una prassi intervenne a diminuire il numero assoluto delle persone chiamate a ricoprirlo. Il registro di Tesoreria testimonia che con notevole frequenza il periodo di incarico, previsto di durata mensile, poteva venire ulteriormente prolungato, da 3 fino anche a 24 giorni. Ciò significava la riduzione nell'arco di un anno della frequenza dei rinnovi dai 12 previsti ai 9-10 effettivi.

Sul piano concreto il cumulo degli incarichi, il loro immediato rinnovo e, in qualche caso, il loro prolungamento comportava una riduzione, rispetto a quanto previsto dagli statuti, del numero dei cittadini che in un anno entravano a far parte della struttura amministrativa comunale quali titolari di un ufficio. Ma nonostante questa riduzione – stimabile al più intorno al 20-25% – tale numero rimaneva certo non indifferente: circa 1400 ufficiali eletti da un consiglio di duemila membri.

Accanto al numero, crediamo che un altro elemento relativo agli ufficiali dell'amministrazione cittadina debba essere sottolineato, cioè la circostanza che nessuno degli uffici era a titolo puramente onorifico. In altri termini, dall'inserimento nella struttura amministrativa tutti gli ufficiali ricavano un profitto che, a seconda dell'incarico, variava da un minimo di una ad un massimo di dieci lire al mese. Il ricorso al termine profitto per indicare il corrispettivo della prestazione di lavoro da parte degli ufficiali del comune a preferenza di quello di stipendio o salario è suggerito dalla circostanza che non tutti questi ufficiali venivano compensati direttamente ed in misura prefissata dal comune stesso. Erano infatti a carico dell'ufficio di Tesoreria gli addetti alla difesa ed ai servizi di polizia e di custodia, come i capitani ed i custodi nei castelli del contado, i quali ricevevano, rispettivamente, 5 soldi e 2 soldi e mezzo al giorno, i tenutari delle chiavi delle porte e le sopraguardie di notte, retribuiti con una lira al mese, nonché, in generale, gli incaricati di quegli uffici la cui esplicazione non appariva immediatamente come servizio reso a singoli cittadini: il massaro ed i suoi due notai, che ricevevano rispettivamente 50 e 30 lire ogni sei mesi; il cancelliere, i notai degli archivi del comune e del popolo, il sovrastante ed il notaio ai lavori del canale Navile retribuiti con 25 lire ogni sei mesi; gli ufficiali alla gabella ed ai molini ed i loro notai, che ricevevano 20 lire ogni sei mesi; i banditori del comune e del popolo retribuiti con 5 lire al mese ecc.². Per altri

¹ ASB, *Comune – Tesoreria e Contrallatore di Tesoreria*, «Liber expensarum», n. 3.

² *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 45-49.

ufficiali invece, quali gli addetti ai tribunali cittadini ed i notai dell'ufficio dei memoriali, i proventi erano costituiti in via immediata dalle tasse versate da coloro che ricorrevano alla loro opera¹. Per gli ufficiali infine che prestavano la propria attività presso le comunità del contado – i podestà, i giudici ed i notai negli undici centri sedi di podesterie di bandiera ed i podestà del sacco – le retribuzioni erano direttamente a carico delle comunità stesse.

Indubbiamente il valore assoluto dei profitti conseguibili dagli ufficiali del comune non è di per sé un'indicazione sufficiente. Per giudicare quanto remunerativi e, di conseguenza, in che grado essi fossero ambiti occorrerebbe poter valutare questi profitti in termini reali, sia in rapporto ai prezzi dei beni, sia con raffronto agli introiti di altre categorie di prestatori d'opera, ma è anche evidente l'estrema difficoltà a disporre di elementi di valutazione veramente attendibili. Riteniamo tuttavia necessario offrire almeno alcuni dati che possano servire ad una prima, approssimativa valutazione della remuneratività dei diversi uffici dell'amministrazione cittadina, avvertendo inoltre che si tratta di dati limitati al secondo semestre dell'anno 1288, vale a dire ai mesi in cui si ebbe la pubblicazione degli statuti del comune, contenenti le misure delle retribuzioni degli ufficiali².

I primi dati – e si tratta di quelli più ampiamente documentati – sono relativi ai prezzi dei beni immobili. Tra questi prezzi riteniamo possano rivestire carattere sufficientemente indicativo, più che quelli delle case, riferiti a beni di rado completamente descritti e soggetti inoltre a

¹ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., II, pp. 38-41. Per questi ufficiali gli statuti non potevano fissare che l'ammontare delle somme da corrispondere loro in rapporto ai vari atti. È tuttavia possibile avere un'idea dei reali profitti da essi conseguiti, attraverso un capitolo degli statuti della società dei notai dell'anno 1288. Tale capitolo prescriveva ai notai iscritti alla società, i quali assumevano un incarico nell'amministrazione cittadina, di versare alle casse della società una certa somma, proporzionale al guadagno conseguito (cfr. G. TAMBA, *L'archivio della società dei notai*, in AA.VV., *Notariato medievale bolognese*, II, *Atti di un convegno*, Roma 1977, pp. 259-261). Dall'elencazione ivi contenuta si deduce che, tolti i notai assegnati ai tre tribunali più importanti, quelli del podestà, dell'aquila e dell'orso, i guadagni degli altri notai non dovevano superare il salario del cancelliere del comune, 25 lire ogni sei mesi, e dovevano anzi essere in molti casi addirittura inferiori.

² Per questa ricerca ci siamo avvalsi dei seguenti documenti, tutti conservati in ASB, *Comune: Ufficio dei Memoriali*, voll. 73 e 74; *Capitano del popolo, Giudici*, regg. 111, 112, 113, 118, 124; *Tesoreria e Contrallatore di Tesoreria*, «Liber expensarum» n. 3; *Procuratori del Comune*, «Liber securitatum et actorum» n. 34; *Curia del podestà*, «Accusationes», b. 7, regg. I, II, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XX; *Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. I; nonché, quale opera a stampa, degli *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, citata. Si deve comunque avvertire che la maggior parte di questi documenti rivestono un carattere di «ufficialità» che può legittimamente ingenerare qualche dubbio circa l'effettiva corrispondenza dei prezzi ivi riportati con quelli di mercato.

coefficienti di variabilità estremamente numerosi¹, i prezzi dei terreni agricoli. I valori più frequenti di tali prezzi, riferiti ad una *tornatura*², erano: 30 lire per il vigneto nelle immediate vicinanze della città, nella *guardia*³; 20 lire per quello in località più distanti; 12 lire, ma con ampie oscillazioni, per il terreno aratorio in località prossime a Bologna, come Borgo Panigale; 6 lire per il terreno prativo nel contado. I canoni di affitto di questi tipi di terreno corrispondevano con una certa frequenza al 10% dei valori sopra indicati⁴.

Per quanto attiene agli animali, il valore di un bue si aggirava intorno alle 14 lire, pur presentando oscillazioni da un minimo di 9 ad un massimo di 21 lire; inferiore era ovviamente quello di una vacca o di un manzo, circa 9-10 lire, e di un asino, 7 lire; mentre il valore di una pecora era pari mediamente a 15 soldi⁵.

Molto più ampio era il ventaglio dei prezzi dei capi di vestiario, sui quali influivano in modo notevole sia il tipo di tessuto impiegato sia gli eventuali ornamenti⁶. Una guarnacca di stame grossolano valeva 1 lira e 15 soldi e, se foderata di panno, 3 lire. Se poi la guarnacca era di panno colorato, verde o scarlato, con la fodera di seta e con le affibbiature di argento (6 o 8 paia) il prezzo era conseguentemente ben maggiore, da 8 a 15 lire. Un tabarro ed una cappa di panno bigello costavano rispettivamente 19 e 40 soldi; ma se il panno del tabarro era colorato il prezzo poteva salire fino a 6 lire. Una gonna di panno colorato costava da 2 a 5 lire; arrivava a 10 lire se vi erano affibbiature d'argento (15 paia nel caso documentato). Sensibilmente inferiori erano i prezzi per i capi confezionati con tessuto di lino, tela e canapa: una sottana da donna, 1 lira; un giubbotto, 2 lire; un paio di braghe ed una camicia, 12 soldi in tutto e 10 soldi il valore complessivo di alcuni capi indossati abitualmente da un popolano: una camicia, un cappuccio, un paio di scarpe, unitamente ad un piccolo coltello, un oggetto che faceva

¹ I prezzi delle case, rilevati dai citati volumi dell'*Ufficio dei Memoriali*, si inseriscono frequentemente tra i valori di 40-70 lire, con punte peraltro fino a 350, 400, 650 lire. Indicativo, tra tutti, può essere il caso dell'affitto di un *caxamentum* (terreno edificabile) per la somma di 3 lire, con assunzione dell'obbligo di costruirvi una casa del valore di 100 lire (vol. 74, c. 317).

² La *tornatura* in uso a Bologna era pari ad ettari 0,208 circa.

³ Questi valori sembrano confermati anche per un periodo più lungo, cfr.: A.I. PINI, *La viticoltura italiana nel Medioevo. Coltura della vite e consumo del vino a Bologna dal X al XV secolo*, in «Studi medievali», s. III, XV (1974), pp. 795-884, in particolare p. 836.

⁴ La principale fonte per i prezzi dei terreni, nonché per quelli degli animali successivamente riportati è costituita dai volumi dell'*Ufficio dei Memoriali*.

⁵ Meno indicativo può essere il valore dei cavalli a causa delle forti oscillazioni - da 16 fino a 40 lire - evidentemente determinate dalla notevole incidenza che sul valore di questi animali avevano le loro varietà e destinazioni.

⁶ Per i prezzi dei capi di vestiario si è fatto ricorso soprattutto ai registri della serie «*Accusationes*» della *Curia del podestà*.

anch'esso parte dell'abituale corredo di un uomo del popolo, quale, nel caso specifico, un pescivendolo¹.

Circa alcuni generi di consumo è documentata la vendita del frumento, proveniente dai granai del comune, ad 11-12 soldi la corba², mentre 10 soldi era il valore della stessa quantità di frumento in una zona di produzione, quale Castel San Pietro, alla fine di settembre³. Sempre a Castel San Pietro e nello stesso periodo una corba di spelta valeva 5 soldi. Simile a quello del frumento era il prezzo del sale, 10-12 soldi la corba, ma con prevalenza del prezzo inferiore⁴. Tra gli alimenti è ancora documentato il valore di una corba di castagne, 2 lire⁵; nonché il prezzo di due qualità di pesce, fissato dagli statuti, e cioè di un denaro per una ventina di gamberi, tra grossi e piccoli, e di 15 denari per una libbra di storione⁶.

Per i mezzi di illuminazione, conosciamo il prezzo di una libbra di candele di cera, 4 soldi, e di una libbra di pannelli di sego, 8 denari⁷.

Tra i prezzi di ulteriori oggetti si possono citare quelli relativi ai materiali da costruzione: un migliaio di mattoni di prima scelta o di coppi costavano, alla produzione, 40 soldi; altrettanti mattoni di seconda scelta o dei più scadenti, 30 e 24 soldi rispettivamente; una corba di gesso costava 1 soldo, una di calce da 1 a 3 soldi, a seconda se «*florata*» o «*grossa*»; sei chiodi ed un ferro di cavallo da 9 a 12 denari⁸; una

¹ ASB, *Comune - Curia del podestà*, «*Accusationes*», b. 7, reg. IX, c. 1'.

² ASB, *Comune - Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. I, c. 78' (5 ott. 1288) e c. 157' (28 genn. 1289). Si tratta tuttavia di un prezzo forse superiore al prezzo di mercato, poiché le riformazioni citate stabiliscono che a tale prezzo i sovrastanti ai granai dovevano obbligare i fornai ad acquistare il frumento. Per quanto attiene al valore della corba, ricordiamo che essa corrispondeva ad ettolitri 0,768 circa. Si può inoltre notare che, sempre in questo periodo, una razione giornaliera di pane per i carcerati era valutata 2 denari (cfr.: ASB, *Comune - Tesoreria e Contraltore di Tesoreria*, «*Liber expensarum*» n. 3, c. 17').

³ Questo prezzo ed il successivo sono tratti da ASB, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 111, c. 31.

⁴ ASB, *Comune - Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, c. 87' (22 ott. 1288). Sembra peraltro che si tratti di un prezzo politico, almeno in base a quanto dichiarato nella *posta* relativa e cioè che tale prezzo corrispondeva a quello di acquisto da parte del comune, maggiorato delle sole spese per gli ufficiali preposti alla vendita.

⁵ ASB, *Comune, Curia del podestà*, «*Accusationes*», b. 7, reg. VII, c. 14.

⁶ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., II, pp. 210-12. Circa questi prezzi cfr.: A.I. PINI, *Pesce, pescivendoli e mercanti di pesce in Bologna medievale*, in «*Il Carrobbio*», I (1975), pp. 327-49, in particolare p. 335.

⁷ ASB, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 111, c. 21 e reg. 124, c. 11'; nonché *ibid.*, *Tesoreria e Contraltore di Tesoreria*, «*Liber expensarum*» n. 3, cc. 76 e 83'. Ricordiamo inoltre che la libbra mercantile in uso a Bologna era pari a kilogrammi 0,362 circa.

⁸ Si tratta di prezzi fissati negli statuti, cfr.: *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., II, pp. 214-16. In un altro documento (ASB, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 124, c. 13) il prezzo di una corba di gesso è di 15 denari, ma tale prezzo è forse comprensivo del compenso per il trasporto.

serratura posta in opera, da 3 a 4 soldi; una chiave, da 12 a 18 denari¹.

A titolo di raffronto infine con gli introiti di altre categorie, diverse dagli ufficiali dell'amministrazione cittadina, e riferiti sempre al secondo semestre del 1288, si possono indicare quelli dei componenti le milizie assoldate dal comune, i quali ricevevano mensilmente 12 lire, in caso di servizio con due cavalli, ed 8 lire se servivano con un cavallo solo². Il compenso era naturalmente inferiore per chi non serviva a cavallo, come nel caso dei birri del capitano del popolo, che ricevevano 2 soldi al giorno e dei nunzi a servizio dello stesso capitano, ricompensati con un soldo al giorno³.

Per quanto attiene gli esercenti attività prettamente artigianali è documentato il compenso dei maestri muratori, carpentieri e falegnami, retribuiti con la somma di 3 soldi al giorno nei mesi da novembre a febbraio e di 4 soldi negli altri mesi⁴. E sono probabilmente vicini ai valori di queste retribuzioni i guadagni di un rilegatore e di un cartolaio, se il compenso per rilegare due volumi contenenti gli elenchi dei beni dei banditi è di 10 soldi e quello per aver abraso dei segni fatti sui libri del consiglio del popolo è di 3 soldi⁵.

Inferiori dovevano essere le retribuzioni per coloro che svolgevano attività richiedenti una semplice prestazione manuale: la pulizia dei palazzi vecchio e nuovo del comune veniva compensata con 6 soldi; quella del palazzo del capitano del popolo, con 2 soldi; per finire col compenso di un soldo a chi aveva dissotterrato un cadavere per sottoporlo alla perizia medica⁶.

Più difficile è istituire un confronto con gli esercenti le professioni liberali. Sembra comunque che abbastanza remunerativa fosse l'attività dei

¹ ASB, *Comune - Tesoreria e Contrallatore di Tesoreria*, «Liber expensarum» n. 3, cc. 37', 54', 71.

² *Ibid.*, *Comune - Procuratori de Comune*, «Liber securitatum et actorum», n. 34, cc. 37-41'. Se il pagamento veniva effettuato in fiorini, il cambio era di 30 soldi bolognesi per un fiorino.

³ *Ibid.*, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 111, c. 2 e 4'. Si può peraltro notare che i nunzi integravano il loro salario con i compensi percepiti per l'esecuzione di citazioni o la lettura di bandi, soprattutto nei centri del contado; compensi che si aggiravano intorno ai 2-3 soldi al giorno (cfr. *ibid.*, cc. 26, 27 ecc.).

⁴ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., II, p. 217. Più precisamente il periodo invernale era determinato con riferimento alle ricorrenze della festività di Tutti i Santi e dell'inizio di Quaresima (*Carnisprivium*). Si noti inoltre che nello stesso capitolo è specificato che, se la retribuzione comprendeva anche il vitto, il compenso doveva venire ridotto del corrispettivo valore, individuato nella somma di un soldo. Per una verifica dei compensi indicati, cfr.: ASB, *Comune - Tesoreria e Contrallatore di Tesoreria*, «Liber expensarum» n. 3, c. 85.

⁵ *Ibid.*, c. 75' nonché *ibid.*, *Capitano del popolo, Giudici*, reg. 124, c. 10' e reg. 111, c. 6.

⁶ *Ibid.*, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 111, cc. 4, 26', 33'.

notai: da 2 a 60 soldi a seconda dal tipo di atto e del valore dell'oggetto¹; quella dei medici, che ricevevano da 10 a 20 soldi per le perizie disposte dal giudice² e per le cure da prestarsi a seguito dell'inflizione di pene corporali³; ed anche l'attività dei pittori, se uno di questi, Paolo di Iacopino Avvocato, viene ricompensato con 40 soldi per aver dipinto l'insegna del capitano del popolo e per aver colorato le lettere scolpite nella lapide di marmo, posta a celebrazione della costruzione del ponte di Casalecchio⁴, e con 20 soldi per aver dipinto l'emblema dell'aquila sul «disco» relativo⁵, mentre altri due, Zechonia (Cicogna di Rolando) e Corvo, ricevevano anch'essi 20 soldi a testa per aver ritratto l'effigie di Ramberto de Baçaleriis nei palazzi vecchio e nuovo del comune⁶.

Dall'insieme di questi elementi sembra quindi doversi escludere che la retribuzione di un ufficio dell'amministrazione cittadina costituisse di per sé un elemento di eccezionale attrattiva. Anzi, tolti gli ufficiali cui erano commessi gli incarichi più delicati - cancelliere del comune, giudici, *milites* e notai ai vari «dischi» - le retribuzioni erano inferiori non solo a quelle di un esercente un'arte liberale ma anche a quelle di un buon artigiano.

Occorre tuttavia, per valutare appieno questo aspetto, tenere conto di altri due fattori. Intendiamo far riferimento, da un lato, alla già vista possibilità di cumulare due uffici e quindi i relativi emolumenti⁷ e, dall'altro, alla circostanza che spesso l'assunzione di un ufficio non impediva all'ufficiale il contemporaneo proseguimento della propria attività. In tal modo la retribuzione conseguibile mediante l'ufficio veniva non a sosti-

¹ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., II, pp. 77-78. Questi compensi trovano conferma anche nei casi di prestazioni occasionali a favore del comune: per eseguire una copia degli ordinamenti sacrali e sacratissimi o per scrivere 41 cedole da consegnare ai ministeriali delle società popolari, 40 soldi (cfr.: ASB, *Comune - Tesoreria e Contrallatore di Tesoreria*, «Liber expensarum» n. 3, cc. 73' e 85'); per riportare una riformazione nel libro degli statuti, 5 soldi (cfr.: *Ibid.*, *Capitano del popolo, Giudici*, reg. 111, c. 33').

² *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 172-73 ed ASB, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 111, c. 33'. Cfr. inoltre: E. ORTALLI, *La perizia medica a Bologna nei secoli XIII e XIV. Normativa e pratica di un istituto giudiziario*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., vol. XVII-XIX (1969), pp. 223-59.

³ ASB, *Comune - Tesoreria e Contrallatore di Tesoreria*, «Liber expensarum» n. 3, c. 34.

⁴ *Ibid.*, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 124, c. 43. Circa questo pittore, cfr. F. FILIPPINI e G. ZUCCHINI, *Miniatori e pittori a Bologna. Documenti dei secoli XIII e XIV*, Firenze 1947, pp. 187-188 e 257-259.

⁵ ASB, *Comune - Tesoreria e Contrallatore di Tesoreria*, «Liber expensarum» n. 3, c. 48.

⁶ *Ibid.*, c. 107. Si trattava evidentemente di una pittura infamante. Circa i due pittori, cfr. F. FILIPPINI e G. ZUCCHINI, *Miniatori e pittori...*, cit., pp. 48-53.

⁷ Possibilità della cui attuazione pratica abbiamo trovato esempi, seppure non numerosi, per l'anno 1287, cfr. precedentemente p. 65.

tuirsi ma ad aggiungersi agli introiti della prima professione. È questo, ed è abbastanza intuitivo, il caso di quegli uffici, cosiddetti straordinari¹, che per il limitato impegno e la corrispondente scarsa retribuzione erano da configurarsi più come un incarico che come un ufficio vero e proprio. Ma tale prassi era applicata anche dai titolari degli uffici ordinari – i più prestigiosi ed, almeno teoricamente, quelli in grado di assorbire con continuità l'attività degli addetti – ed in modo particolare dai responsabili di quegli uffici che per disposizione statutaria dovevano essere ricoperti da notai. Così, tra i 69 notai che, in quanto tali, nel secondo semestre del 1288 assunsero un ufficio nell'amministrazione cittadina, un esame dei contemporanei volumi dell'ufficio dei memoriali ha documentato che almeno la metà di essi rogò nello stesso periodo atti per i privati ed in un caso addirittura nello stesso tribunale cui il notaio era assegnato².

D'altra parte una giustificazione ed un incentivo a non trascurare durante il periodo di assunzione di un ufficio la prosecuzione della propria professione erano dati della stessa precarietà del rapporto, due, sei o al massimo 12 mesi³. Precarietà che, è opportuno sottolinearlo, non costituiva affatto di per sé un elemento negativo. Anzi nel caso dei giudici e dei notai la breve durata degli incarichi, consentendo di mutare frequentemente il campo di attività, offriva, almeno ai più intraprendenti, una interessante e stimolante opportunità di esperienza di istituti e di persone. Per gli altri che accedevano agli incarichi indipendentemente da una particolare qualifica professionale, l'impiego nella struttura amministrativa cittadina poteva costituire o, come già precedentemente indicato, una fonte sussidiaria di guadagno seppure non troppo elevata o, in qualche caso, uno strumento per rimediare ad un temporaneo periodo di crisi nella propria attività⁴. Ci sembra anzi che questi ultimi aspetti in parti-

¹ Ad esempio, le sopranguardie di notte ed i tenutari delle chiavi delle porte, i quali ricevevano una lira al mese.

² ASB, *Comune – Ufficio dei Memoriali*, voll. 73 e 74, *passim*, e per l'ultimo caso citato, vol. 73, c. 226', con riferimento al notaio Tommaso da Anzola che era addetto al disco del cavallo. Può altresì essere interessante notare che per un altro notaio, Pace di Rolandino spadario, addetto all'ufficio dei malefici, non è documentato il contemporaneo esercizio della professione, bensì la contemporanea attività di mercante di panni, cfr. vol. 73, c. 318.

³ Fu solo in un momento successivo ed in particolare con l'affermarsi delle signorie che cominciò ad apparire in alcuni uffici la figura del titolare permanente o almeno di lungo periodo. Nell'ultimo scorcio del secolo XIII tale figura è praticamente estranea all'amministrazione cittadina, fatta eccezione per alcuni uffici minori (ad esempio, il portiere del palazzo del comune, per cui cfr.: *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 94-95) il conferimento dei quali appare tuttavia più che un riconoscimento di professionalità una sorta di compenso per benemeritenze particolari.

⁴ Potrebbe essere questo il caso dei diversi artigiani, in particolare *calzolari*, ma anche *pelliparii*, *zavaterii*, *coregarii* ecc., i quali nel secondo semestre del 1288

colare, forse più che lo stesso valore in assoluto della retribuzione, fossero gli elementi atti a connotare in senso positivo l'assunzione di un ufficio nella struttura pubblica cittadina.

Per tali motivi e per altri, meno quantificabili ma non per questo meno importanti, quali il prestigio e gli aspetti non solo esteriori di potere connessi con i vari uffici¹, è comunque indubbio che la elezione degli ufficiali costituiva una materia se non tra le più delicate certo tra quelle seguite con più attenzione da un importante e numeroso strato della popolazione cittadina.

5. *Normativa sulla composizione.* – Da quanto finora esposto emerge, in altri termini, che l'interesse per l'elezione degli ufficiali cittadini presentava il carattere di una diffusione tanto ampia da richiedere una effettiva protezione legislativa. Si tratta ora di vedere se e fino a qual segno l'attribuzione del potere di elezione degli ufficiali cittadini al consiglio dei duemila, mentre indubbiamente accordava protezione a tale interesse, abbia egualmente saputo rispettare quel carattere di ampia diffusione che lo connotava, evitando palesi discriminazioni nei confronti di alcune categorie di cittadini: una ricerca da articolarsi su tre distinti piani, la composizione del consiglio elettorale, la procedura per le elezioni e gli eventuali limiti frapposti alla scelta dei diversi ufficiali. È comunque necessario preavvertire che questa ricerca, per l'attuale stato della documentazione, può essere esperita solo in minima parte facendo riferimento alla situazione del dicembre 1285. Dati più consistenti sono invece rilevabili attraverso gli statuti del 1288. Ci sembra comunque che, nonostante le diverse date dei documenti utilizzabili, i risultati cui si può pervenire offrano elementi sufficientemente attendibili per una risposta ai quesiti proposti.

Per quanto riguarda i limiti all'elezione degli ufficiali, ad alcuni si è già accennato allorché si sono citati i divieti frapposti all'immediata rielezione ad alcuni uffici, quelli ordinari, ed i provvedimenti tendenti ad escludere il cumulo delle cariche. Appare però evidente che questi limiti, lungi dall'introdurre discriminazioni, tendevano piuttosto ad assicurare che la ripartizione delle cariche avvenisse tra un numero di cittadini il più ampio possibile. Altri limiti, o meglio requisiti, erano insiti nelle cariche stesse, allorché si trattava di uffici che dovevano essere ricoperti da giudici o notai: requisiti che non possono assolutamente essere visti come causa di una effettiva discriminazione².

figurano tra i custodi dei castelli del contado e per i quali non è facilmente ipotizzabile una contemporanea prosecuzione della propria specifica attività.

¹ Prestigio e potere non disgiunti da introiti meno leciti di quelli previsti dalle norme e ricavabili soprattutto a carico degli abitanti del contado, assoggettati ad opera di certi ufficiali del comune a « turpes et iniquas exactiones » (cfr. ASB, *Comune – Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. I, cc. 22-23, in data 22 mag. 1287).

² Ciò tanto più che non consta fossero richiesti ulteriori requisiti, quali, ad esempio, la loro appartenenza alle rispettive società d'arti.

Ulteriori requisiti erano invece richiesti genericamente per tutti gli uffici: l'età di almeno vent'anni o anche maggiore per alcuni uffici, quali i podestà di bandiera e certi giudici e notai¹; la cittadinanza o almeno la residenza in Bologna da oltre venti anni e l'assolvimento degli oneri fiscali al pari dei cittadini²; infine certe garanzie di tipo morale e soprattutto di tipo politico, vale a dire l'appartenenza alla fazione guelfa o ghermea³. Un insieme di requisiti che potremmo definire del tutto normali per la seconda metà del secolo XIII sia nell'ampia apertura verso coloro che da poco tempo avevano ottenuto la cittadinanza, sia nell'adesione al rituale delle lotte di parte. Quest'ultimo requisito, comportante l'esclusione dagli uffici degli aderenti ed anche dei simpatizzanti della fazione sconfitta, si rivelava indubbiamente atto a provocare una effettiva discriminazione nel gruppo dei cittadini. Una discriminazione che tuttavia doveva forse essere agli occhi dei contemporanei ben più « naturale » di quanto possa ora a noi apparire⁴.

Meno accettabile, anche nella particolare temperie della seconda metà del secolo XIII, sembrerebbe invece un ultimo requisito, relativo all'estimo. Per la nomina ad ufficiale del comune si richiedeva infatti la titolarità da parte del nominato o del suo capofamiglia di un estimo, ossia di beni immobili, animali o crediti, per un valore di almeno 100 lire⁵. Una misura che sarebbe stata di per sé valida ad eliminare un forte numero di concorrenti, dal momento che certamente non molti degli estimi dei popolari dovevano superare tale limite⁶. Una conseguenza molto strana,

¹ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 50-53. Non sembra essere invece che, a differenza di quanto previsto dagli statuti degli anni 1250-67, fosse richiesto nel 1288 di non aver superato il limite massimo dei 70 anni, il che parificava la possibilità di assumere un ufficio del comune all'appartenenza alle milizie cittadine. Circa tale parificazione, cfr.: A.I. PINI e R. GRECI, *Una fonte per la demografia storica medievale: le «venticinque» bolognesi (1247-1404)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXVI (1976), pp. 337-417, in particolare pp. 357-358.

² *Statuti di Bologna...* a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 50-53. Ancora nel 1292 una riformazione vietò l'assunzione di uffici e l'appartenenza a qualsiasi consiglio a chiunque fosse « de lingua forasteria » (cfr.: *ibid.*, p. 341): segno peraltro di una apertura, almeno episodicamente verificatasi, anche verso questa categoria di abitanti della città.

³ *Ibid.*, pp. 50-53. Si noti comunque che tale disposizione riprendeva il contenuto di altri provvedimenti adottati negli anni 1284-85, cfr.: *ibid.*, pp. 58-60 e p. 460.

⁴ Un esempio di questa accettazione della logica della « parte » nell'assegnazione degli uffici cittadini è ravvisabile in un episodio verificatosi al ritorno dei Lambertazzi in Bologna nell'anno 1279. Questi, narrano le cronache, non chiesero che fossero tolti i divieti che impedivano loro l'assunzione di uffici nel comune, ma pretesero più semplicemente « la mittà delli officii de Bologna », cfr.: L.A. MURATORI, *op. cit.*, t. XVIII, parte I, II, p. 201.

⁵ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 50-53.

⁶ Per una verifica di questo aspetto cfr., pur se relativi ad anni di poco successivi, gli estimi degli abitanti del quartiere di p. Piera per gli anni 1296-97 in: O. CASTAGNINI, *Una famiglia di cambiatori bolognesi tra Due e Trecento*, tesi di laurea, a. acc. 1974-75, Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia.

specie considerando che proprio le corporazioni dei popolari erano al momento i veri centri di potere. Si trattava peraltro di una eventualità del tutto teorica perché alla mancanza di un estimo del valore previsto poteva avviarsi con la fideiussione per una somma corrispondente. E crediamo che questa fosse la strada normalmente seguita, almeno a giudicare dai primi registri di elezioni per il periodo 1286-87 che recano accanto al nome dell'ufficiale eletto quello del suo fideiussore.

Da tutto ciò sembra quindi che l'unico requisito valido a provocare una reale discriminazione tra i cittadini che godevano dei diritti politici, quanto alla loro ammissione agli uffici pubblici, fosse quello costituito dall'adesione alla fazione uscita sconfitta dalle lotte interne. Una discriminazione certamente grave, anche se, come già detto, connaturata alla logica delle lotte di fazione, ma la cui reale efficacia non conviene forse sopravvalutare, né soprattutto estendere oltre i periodi di particolare recrudescenza di tali lotte.

Nessun elemento di discriminazione era invece insito nelle norme attinenti alla procedura per l'elezione degli ufficiali. La puntigliosa regolamentazione delle varie fasi della procedura « a brevi » era tale da fugare anche il sospetto che nient'altro che la sorte potesse decidere chi fosse l'elettore del titolare di un determinato ufficio¹.

Se quindi la scelta degli ufficiali dal comune poteva essere fatta in un gruppo molto ampio di cittadini, se ancora soltanto il caso poteva scegliere l'elettore di un determinato ufficiale, elemento determinante per l'effettiva imparzialità dell'intera procedura poteva divenire la composizione del consiglio elettorale. Ciò, come già rilevato, non perché vi fosse una norma che restringesse la scelta degli ufficiali del comune tra i soli componenti il consiglio dei duemila, ma in quanto è pur sempre evidente che più il consiglio elettorale fosse stato formato da un gruppo ristretto di cittadini tanto maggiori sarebbero state le occasioni (o le tentazioni) per ridurre, di fatto, la scelta degli ufficiali tra i componenti di quello

¹ I punti essenziali di tale procedura, quale appare determinata negli statuti (cfr.: *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 50-53) sono i seguenti. Quindici giorni prima delle elezioni i nomi dei componenti del consiglio dei duemila venivano scritti da alcuni frati su altrettante cedole pergamenee (brevi) e suddivisi per quartiere. Su altri brevi venivano riportati gli uffici da eleggersi in ciascun quartiere. Tali brevi venivano quindi posti in quattro diversi contenitori, uno per ciascun quartiere, unitamente a tanti brevi bianchi, fino a concorrenza del numero complessivo dei componenti del consiglio in ogni quartiere. Al momento dell'elezione un ragazzo estraeva da un contenitore prima il breve col nome del consigliere e successivamente dall'altro contenitore un secondo breve. Se quest'ultimo era bianco la cosa non aveva seguito; se invece recava il nome di un ufficio, il consigliere, il cui nome era riportato nel primo breve, doveva immediatamente procedere ad indicare il titolare di tale ufficio. Queste operazioni avvenivano alla presenza e sotto il controllo di un giudice del podestà e di uno del capitano del popolo, i quali dovevano anche impedire qualunque tentativo di sollecitare per sé o per un altro la nomina ad un particolare ufficio.

stesso gruppo che dava vita al consiglio, facendo sì che in tale scelta assumessero sempre maggiore importanza i rapporti di parentela, di amicizia e lo stesso scambio di favori.

La disamina di tale elemento deve peraltro tenere conto, nella particolare occasione, di due distinti aspetti. Anzitutto quale era la composizione del consiglio dei duemila nel momento in cui venne ad esso attribuito il potere di procedere alla nomina degli ufficiali del comune ed in secondo luogo se le disposizioni adottate successivamente al dicembre 1285 furono tali da modificare quella composizione.

Questa distinzione è resa necessaria dalla circostanza che l'ordinamento emanato dalla balla di anziani, consoli ed esperti il 2 dicembre 1285 si limitava a fissare il principio che le elezioni degli ufficiali cittadini dovevano avvenire nel consiglio dei duemila. Demandava poi ai due consigli degli ottocento e del popolo insieme uniti di fissare la procedura per la formazione del consiglio. Ne dettava peraltro alcuni criteri direttivi: autonomia rispetto ai due consigli predetti e stretta osservanza del principio di ripartizione dei componenti tra i quattro quartieri cittadini¹.

Il termine fissato perché capitano del popolo, anziani e consoli avanzassero di fronte ai consigli degli ottocento e del popolo le proposte per determinare la nuova procedura di formazione del consiglio dei duemila era brevissimo: tre giorni a partire dalla data di pubblicazione degli ordinamenti e quindi entro il 5 dicembre del 1285. Non sembra comunque che questo sia avvenuto o almeno di tali proposte e degli eventuali successivi provvedimenti non è stato possibile reperire alcuna traccia. Tuttavia, dal momento che prima della fine del gennaio 1286, il consiglio dei duemila procedeva alla elezione di ufficiali del comune², dovette essere presa, anche tacitamente, la decisione di far svolgere le elezioni nel consiglio così com'era al momento composto.

¹ Letteralmente il principio di ripartizione era fissato con riferimento agli ufficiali da eleggersi. Tuttavia, poiché ciò corrispondeva a quanto praticato nelle elezioni degli ufficiali del comune ad opera dei consigli speciale e generale (cfr.: *Statuti del comune...* a cura di L. FRATTI, cit., III, p. 38) e successivamente dal consiglio degli ottocento (cfr.: ASB, *Comune - Governo, Consigli ed Ufficiali, Elezioni*, b. 1, n. 2), consigli che erano formati proporzionalmente per ciascun quartiere, ne derivava il principio suddetto. Si noti ancora che, accanto a tale principio, l'ordinamento del 2 dicembre 1285 ne fissava altri, sempre in relazione all'attività del consiglio dei duemila: elezioni a cadenza semestrale di tutti gli ufficiali; procedura ad un solo breve e nello stesso turno di tempo anche per i titolari di uffici di durata inferiore a sei mesi. Né mancavano quelle che potremmo ora chiamare « disposizioni transitorie », come la salvaguardia di quegli uffici che per il semestre successivo erano già stati assegnati e per quelli che erano stati conferiti ad alcune persone per una durata, pensiamo, superiore a quella prevista negli statuti.

² ASB, *Comune - Governo, Consigli ed ufficiali, Elezioni*, b. 1, n. 3, docc. 7 e 8. Da questi appare che gli ufficiali eletti prestarono il giuramento richiesto dagli statuti a partire dal 21 gennaio 1286. Le elezioni di tali ufficiali dovevano quindi essere avvenute prima di tale data.

Gli elenchi degli ufficiali eletti che, pur frammentari, restano per l'anno 1286 - in particolare quelli relativi alle elezioni avvenute nel quartiere di porta Piera, i più dettagliati tra quelli dei quattro quartieri¹ - offrono così un certo numero di elementi atti, almeno indicativamente, ad illustrare a « quale » consiglio venne effettivamente concesso il potere di eleggere gli ufficiali cittadini.

I documenti relativi alle elezioni in porta Piera nel periodo marzo-dicembre 1286 hanno permesso di individuare 228 sui 500 nominativi dei componenti il consiglio per il quartiere. Tra questi compaiono 40 iscritti alla società dei notai², per una percentuale pari quindi al 17,5%. Per i rimanenti un esame delle matricole degli iscritti alle altre società d'arti nell'anno 1294³ ha permesso di ritrovare 95 nominativi, il che porta al 60% circa i componenti del consiglio per il quartiere di porta Piera sicuramente membri di una società d'arte.

E gli altri 93 componenti il consiglio? Alcuni potevano essere venuti meno tra il 1285 ed il 1294, data di compilazione delle matricole delle diverse società d'arti. Per altri può invece immaginarsi la appartenenza alle società d'armi e quindi il loro inserimento nell'organizzazione del popolo attraverso queste strutture di carattere non economico-corporativo, ma militare ed a base territoriale. Società che dovevano accogliere, al momento, non soltanto coloro che erano già iscritti alle società d'arti, ma anche elementi che delle società d'arti non potevano far parte o per essere loro vietato di organizzarsi in corporazioni (osti, facchini, vetturali, fornai e simili) o anche perché non esercitavano alcuna arte⁴. Una verifica precisa di questa ipotesi è sicuramente impossibile, dal momento che quelle che ora restano delle matricole delle cinque società d'armi che accoglievano gli iscritti tra i residenti nel quartiere di porta Piera - Drappieri per arma, Leopardi, Sbarre, Spade, Vari - sono o del 1274 o del 1316. A favore del suo accoglimento stanno tuttavia alcuni indizi. Sappiamo infatti che alcuni dei componenti per i quali non è stata documentata l'appartenenza ad una società d'arte avevano preso parte tra gli anni 1284-90 a diverse balie, quali esperti nominati da società d'armi del quartiere di porta Piera⁵.

¹ ASB, *Comune - Governo, Consigli ed ufficiali, Elezioni*, b. 1, n. 3, docc. 9, 10, 11 e 12.

² Il controllo è stato eseguito attraverso la matricola di questa società redatta nell'anno 1283 e progressivamente integrata con i nomi dei nuovi iscritti, cfr.: ASB, *Comune - Capitano del popolo, Società dei notai, Matricole*, reg. 1.

³ Per questo controllo ci si è avvalsi delle matricole conservate in: ASB, *Comune - Capitano del popolo, « Libri matricularum » delle società d'arti e d'armi*, vol. II.

⁴ Circa questo aspetto cfr.: A.I. PINI, *Problemi di demografia...*, cit., pp. 198-203 ed anche, pur con una diversa interpretazione, G. DE VERGOTTINI, *Arti e popolo nella prima metà del secolo XIII*, Milano 1943, pp. 16-19, e G. FASOLI, *Le compagnie delle armi a Bologna*, in « L'Archiginnasio », XXVIII (1933), p. 172.

⁵ Benedetto de Soris, *sapiens* per la società dei Leopardi nel 1290 (cfr.: *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, p. 422); Pietro Tencarari, mini-

Oltre a questi è però probabile che altri si ritrovassero nell'identica condizione. Il controllo dell'elenco dei duemila fanti della parte di Chiesa o dei Geremei, compilato nel 1287, in previsione del loro impiego nella lotta contro i ghibellini che agivano in Romagna¹ ha consentito di reperire tra i *pedites* del quartiere di Porta Piera 79 dei 228 componenti, noti per il 1285, del consiglio dei duemila per tale quartiere. Di questi 79 componenti, la maggioranza, 58 persone, risultano iscritti a società d'arti. Per i restanti 21 tale iscrizione non è invece documentata. Ora, dal momento che tra questi 21 sono anche tre dei quattro componenti per i quali, per altra via, è stata determinata l'appartenenza ad una società d'arme del quartiere, può essere ragionevole supporre che anche gli altri 18, chiamati a far parte di un esercito levato *ad malum detrimentum et mortem inimicorum omnium partis populi et comunis*, provenissero da quelle società d'armi che, come s'è detto, costituivano una delle due strutture dell'organizzazione popolare.

Per altri ancora – pochi in verità, trattandosi di quattro persone – un collegamento con le società d'armi è dimostrabile dalla circostanza che i loro nomi figurano negli elenchi dei componenti il consiglio del popolo per il secondo semestre dell'anno 1284 e per il primo semestre dell'anno 1285, in rappresentanza appunto di due società d'armi del quartiere².

Restano così 68 dei 228 componenti noti del consiglio dei duemila per il quartiere di porta Piera nell'anno 1285 per i quali non è stato possibile documentare un sicuro collegamento con le diverse società popolari. Devono pertanto essere ritenuti estranei a tali società? Certamente no. Il fatto che si siano utilizzate matricole delle società d'armi posteriori di quasi dieci anni al 1285 e che si sia sopperito alla mancanza di matricole delle società d'armi abbastanza vicine nel tempo con il ricorso a documenti che non possono essere ritenuti, quanto a completezza, succedanei

strale della società delle Spade nel 1284 (cfr.: *Ibid.*, p. 396); Pietro di Orsolino, *sapiens* per la società dei drappieri per arma nel 1290 (cfr.: *Ibid.*, p. 421); Orsolino Orsi, *sapiens* per la stessa società nel 1287 (cfr.: *Ibid.*, p. 410). L'appartenenza dei primi due alle rispettive società d'armi è documentata anche per il primo semestre dell'anno 1284, in quanto essi compaiono quali rappresentanti di tali società negli elenchi del consiglio del popolo (cfr.: ASB, *Comune – Governo, Consigli ed ufficiali, Consiglio del popolo*, b. 1, fasc. 2).

¹ *Ibid.*, *Comune – Curia del podestà, Giudici «ad maleficia», Appendice*, reg. 5, cc. 1-10'. Circa tale documento cfr. precedentemente p. 40, nota 4.

² Sono Ghiberto della Conca e Ventura di Pietro nel consiglio del popolo per il secondo semestre del 1284 per la società dei Drappieri per arma (cfr.: *Ibid.*, *Comune – Governo, Consigli ed ufficiali, Consiglio del popolo*, b. 1, fasc. 3) e Guidotto di Oliviero e Parisio Parisi nello stesso consiglio per il primo semestre del 1286 per la società delle Sbarre (cfr.: *Ibid.*, fasc. 4). Possiamo altresì notare che dei 228 componenti noti del consiglio dei duemila per il quartiere di porta Piera, oltre a quelli sopra indicati, compaiono, come membri del consiglio del popolo in rappresentanza delle società d'arti nel secondo semestre del 1284, 21 persone, e nel primo semestre del 1286, 17 persone.

di tali matricole lascia ampie possibilità per un collegamento, relativamente all'anno 1285, di una ulteriore, buona parte di questi 68 nominativi con le strutture di base dell'organizzazione popolare. Ammettere la possibilità di un tale collegamento non vuol dire peraltro che esso fosse realmente in atto anche per tutti questi 68 componenti. Sembra invece che una parte – più o meno consistente non è al momento possibile e forse neppure strettamente necessario documentare – fosse costituita da persone non legate alle società d'arti e d'armi. Certamente a sostegno di questa ipotesi non possiamo portare, per quanto appena sopra detto, il loro non documentato collegamento con le società popolari. Che tuttavia nel 1285-86 fossero nel consiglio dei duemila persone che non facevano parte di tali società e, più in generale, persone non strettamente legate all'ordinamento per corporazioni pensiamo possa dedursi con sufficiente sicurezza da un passo di una riformazione adottata congiuntamente il 30 luglio 1287 dai consigli degli ottocento e del popolo¹. Si tratta di una riformazione di particolare interesse e sulla quale dovremo fra poco ritornare in quanto essa è la prima che, a seguito degli ordinamenti del dicembre 1285, detta norme per la composizione del consiglio dei duemila. Per ora è importante anticiparne un passo, quello in cui si fa cenno dell'eventuale presenza nel consiglio dei duemila al momento esistente di forestieri, di abitanti del contado, di esercenti professioni reputate inferiori ed anche di simpatizzanti per la fazione ghibellina²: persone in parte escluse dalle società popolari. Quindi, pur non potendo quantificare, neppure in misura indicativa, la presenza nel consiglio dei duemila di persone estranee alle strutture di base dell'organizzazione popolare ci sembra abbastanza evidente che, al momento dell'adozione degli ordinamenti del dicembre 1285, il consiglio dei duemila rappresentasse uno spaccato della contemporanea società bolognese, sicuramente più ampio di quella che si riconosceva nelle 23 società d'arti e nelle 20 società d'armi.

In altri termini, vi è la fondata impressione che quel consiglio, cui nel dicembre 1285 venne attribuito il potere di procedere alla nomina del più consistente e qualificato gruppo degli ufficiali cittadini, fosse composto non solo da coloro che attraverso le società d'arti e d'armi detenevano il potere politico, ma anche da quelli che da tale sistema di potere appa-

¹ ASB, *Comune – Governo, Provvisori dei consigli minori*, vol. II, cc. 13'-14. Per un più ampio esame di tale riformazione cfr. successivamente p. 81.

² L'espressione del passo è in forma dubitativa: «Si est aliquis ad presens de consilio qui sit in aliquo de casibus contentis in superiori ordinamento» (forestieri, abitanti del contado ecc.); ma è evidente che la situazione richiamata doveva essere ben reale. D'altra parte su questo stesso argomento ritorna a distanza di venti giorni un'altra riformazione, dalla quale appare che anche nel nuovo consiglio erano entrati «forenses, comitatini et alii multi, qui sunt contra formam reformationum, ordinamentorum et provisionum circa dictum consilium» (cfr.: ASB, *Comune – Governo, Provvisori dei consigli minori*, vol. II, cc. 20'-21).

rivano esclusi o quanto meno in qualche guisa discriminati. L'attribuzione ad un tale consiglio del potere di elezione degli ufficiali cittadini concorreva quindi a realizzare, forse al di là delle intenzioni stesse del legislatore, una reale unificazione alla base della struttura amministrativa della città. Ancora e sotto un diverso profilo, possiamo dire che la composizione del consiglio dei duemila, al momento della concessione ad esso del potere di procedere all'elezione degli ufficiali cittadini, non doveva essere tale da comportare forti elementi di discriminazione tra i cittadini.

Ciò non toglie che, attribuitogli questo potere, non abbia ben presto preso l'avvio il tentativo di introdurre elementi di discriminazione, dando corpo al disegno di modellarne la composizione secondo criteri di una più rigida tutela di interessi strettamente corporativi. Certo non si trattò di un disegno enunciato a tutte lettere; nondimeno esso esistette ed i suoi contorni appariranno abbastanza evidenti, una volta che vengano richiamati alcuni punti essenziali dell'articolarsi del potere all'interno della città nei due ultimi decenni del secolo XIII.

Nessun dubbio che in tale periodo le strutture portanti dell'organizzazione del potere fossero le società d'arti e d'armi¹. Due tipi di società parallele, ma non coincidenti. Non solo perché, come già indicato, le prime organizzavano i cittadini su base professionale e le seconde su base territoriale, ma soprattutto perché nelle seconde (le società d'armi) confluivano anche persone che, per la professione esercitata, non potevano dare vita ad apposite società d'arti: facchini, vetturali, brentatori, fornai e simili, vale a dire gli addetti, in genere, al trasporto ed al vettovagliamento, con l'eccezione dei beccai, dei salaroli e dei rivenditori di pesce o pescatori². Esclusi dai due tipi di società erano, oltre ai forestieri ed agli abitanti del contado³, quei cittadini che non risultavano iscritti, direttamente o tramite congiunti, all'estimo, le persone di dubbia moralità e fama, i colpevoli di gravi delitti, nonché – e sono queste le esclusioni più significative – i nobili con i loro accoliti e gli aderenti alla fazione

¹ Emblematica di tale organizzazione è la effettiva collocazione al vertice della struttura istituzionale cittadina del collegio degli anziani e dei consoli.

² G. FASOLI, *Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV*, in «L'Archiginnasio», XXX (1935), pp. 256-259 ed Id., *Un fossile nel vocabolario istituzionale bolognese del Duecento*, in AA.VV., *Studi storici in onore di O. Bertolini*, Pisa 1972, p. 332. Oltre che agli operatori sopra indicati era parimenti interdetta la formazione di apposite società d'arte anche agli addetti alla produzione ed al commercio librario; ma in questo caso le motivazioni erano da ricercarsi non nell'interesse generale avverso a possibili monopoli in campi di primaria importanza quali la fornitura di alimenti di base, ma piuttosto nel prevalente interesse dello Studio cittadino. Su ciò cfr. altresì: A.I. PINI, *Problemi di demografia...*, cit., p. 204.

³ Questa forma di esclusione trova peraltro ampia applicazione solo nei due ultimi decenni del secolo XIII. Precedentemente sembra invece che vi fossero notevoli facilitazioni all'iscrizione, almeno in alcune società d'arti, anche di forestieri, cfr.: G. TAMBA, *Da socio ad «obbediente»*. *La società dei muratori dall'età comunale al 1796*, in AA.VV., *Muratori in Bologna. Arte e società dalle origini al secolo XVIII*, Bologna 1981, pp. 53-146, in particolare pp. 69-79.

lambertazza, i due avversari storici della parte popolare¹. D'altra parte, esaminando la composizione del consiglio dei duemila negli anni 1285-86, abbiamo visto che in tale consiglio, accanto ad una maggioranza di persone iscritte alle società d'arti, vi erano persone che facevano parte solo delle società d'armi ed anche persone che dovevano probabilmente essere estranee all'uno e all'altro dei due tipi delle organizzazioni del popolo. Persone estranee in quanto nobili, forestieri, abitanti del contado, aderenti o simpatizzanti della fazione lambertazza? Non ci è stato possibile determinarlo; ed è questa certamente una lacuna molto grave. Possiamo comunque ritenere acquisiti questi due dati di fatto. In primo luogo non tutti coloro che vivevano in Bologna, né tutti coloro che avevano titolo di cittadini potevano far parte delle società d'arti e d'armi. In secondo luogo il consiglio dei duemila negli anni 1285-86 comprendeva persone estranee a tali società; aveva cioè una composizione più articolata delle diverse società popolari.

Ci si potrebbe ora attendere che le norme emanate per regolamentare la composizione del consiglio dei duemila tendessero a far coincidere queste due realtà. Ovvero, dal momento che le organizzazioni popolari detenevano, attraverso il collegio degli anziani e consoli ed il consiglio del popolo e della massa, l'effettiva capacità di guidare la politica e la amministrazione cittadine, parrebbe conseguente che esse tendessero a far sì che anche il consiglio elettorale degli ufficiali del comune fosse formato da quelle stesse persone che davano vita alle società d'arti e d'armi, base e del collegio degli anziani e consoli e del consiglio del popolo e della massa. Ciò avvenne, ma con alcune precise limitazioni: specchio di quella tutela di interessi strettamente corporativi dianzi indicata.

La prima norma che regola la composizione del consiglio dei duemila è una riformazione dei consigli degli ottocento e del popolo insieme uniti, adottata il 30 luglio 1287² ed un passo della quale si è avuto occasione di citare nel corso dell'esame della composizione di detto consiglio per gli anni 1285-86. Questa riformazione era stata preceduta da un'altra riformazione degli stessi consigli. Quest'ultima aveva dato incarico agli anziani ed ai consoli di nominare una apposita commissione di esperti affinché redigessero una specifica proposta per la regolamentazione della materia ed aveva contemporaneamente fissato alcuni criteri ai quali gli esperti dovevano attenersi nella formulazione della loro proposta³. Più

¹ Traiamo questa elencazione degli esclusi da un capitolo degli statuti del popolo di Bologna dell'anno 1288, conservato attraverso gli statuti della società d'arme dei Griffoni dell'anno 1295 ed edito in: *Statuti delle società del popolo di Bologna. II, Società delle arti*, a cura di A. GAUDENZI, Roma 1896, pp. 535-36. Per un più ampio esame di tale capitolo e per un suo inquadramento nella situazione del periodo ci si consenta il rinvio a quanto scritto in G. TAMBA, *Da socio ad «obbediente»...*, cit., pp. 70-76.

² ASB, *Comune - Governo, Provvigioni dei consigli minori*, vol. II, cc. 13'-14.

³ Non ci è stato possibile reperire questa riformazione di delega; il suo contenuto è comunque desumibile dal testo della riformazione del 30 luglio 1287.

precisamente, la commissione di esperti doveva tener conto in via preliminare dei due criteri contenuti nell'ordinamento del 2 dicembre 1285 che aveva attribuito al consiglio dei duemila il potere di eleggere gli ufficiali cittadini: in primo luogo che i componenti del consiglio dei duemila non dovevano essere eletti né nel consiglio del popolo, né in quello degli ottocento, in secondo luogo che i componenti del consiglio dei duemila dovevano essere ripartiti equamente tra i quattro quartieri¹. A questi due criteri la riformazione che promuoveva la costituzione della commissione di esperti ne aggiungeva altri due: il primo relativo ai requisiti che i componenti del consiglio dovevano possedere, il secondo atto ad introdurre particolari privilegi a favore di determinate persone. La riformazione aveva infatti stabilito che a componenti del consiglio dei duemila dovessero essere nominate persone di sicura affidabilità ed in grado di assolvere il compito loro attribuito (*bone, ydonee et sufficientes*); si doveva inoltre assicurare l'accesso al consiglio a coloro che più avevano meritato nei confronti della città (*ut illi qui portant honera et gravamina civitatis Bononie consequantur utilitatem*).

La proposta formulata dalla commissione di esperti venne portata il 30 luglio 1287 davanti ai consigli degli ottocento e del popolo ed essi l'approvarono con una particolare integrazione che sembra riferirsi in modo specifico all'ultimo dei criteri precedentemente indicati. In dettaglio, il problema dell'autonomia nell'elezione dei componenti il consiglio dei duemila e la loro ripartizione tra i quattro quartieri fu risolto stabilendo che nel consiglio fossero estratti « a brevi » cento elettori per ciascun quartiere ed ognuno di questi nominasse cinque componenti del nuovo consiglio. Questa parte della proposta, relativa alla procedura per l'elezione del consiglio, doveva non solo aver interpretato esattamente il contenuto dell'ordinamento del 2 dicembre 1285, ma rispondere altresì in modo preciso agli usi ed alle esigenze del periodo, tal che negli anni successivi per questo aspetto non si ebbero innovazioni che di meri numeri. Restò sempre stabilita l'elezione all'interno dello stesso consiglio, mediante l'estrazione a sorte dell'elettore e la nomina diretta da parte di questo di cinque componenti del nuovo consiglio.

Discorso più articolato richiede invece la parte della proposta della commissione – e della successiva riformazione che l'approvava – relativa ai requisiti richiesti per l'appartenenza al consiglio. Venne fissata anzitutto l'età dei consiglieri, tra i 18 ed i 70 anni, richiamando così gli stessi limiti previsti per l'assolvimento degli oneri militari attraverso l'iscrizione nelle « venticinquine »². Un requisito che con tale coincidenza sembra corrispondere anche all'ultimo dei criteri prefissati, dal momento che il

¹ Cfr. precedentemente, p. 75.

² Circa l'iscrizione in questi elenchi di atti alle armi o « venticinquine », cfr.: A.I. PINI e R. GRECI, *Una fonte per la demografia...*, citata.

servizio nelle milizie cittadine ben poteva configurarsi quale *onus et gravamen*.

I successivi requisiti tendevano invece a privilegiare l'esigenza di una sicura affidabilità degli eletti, facendo coincidere – pur con qualche significativa eccezione su cui ci soffermeremo ben presto – il consiglio elettorale degli ufficiali del comune con quella parte degli abitanti di Bologna che più immediatamente appariva esprimersi nell'ordinamento politico vigente e più sicuramente doveva quindi sostenerlo. Potevano infatti essere nominati membri del consiglio dei duemila soltanto coloro che appartenevano alla fazione guelfa o geremea e che erano cittadini o almeno residenti in Bologna da oltre vent'anni e risultavano iscritti, direttamente o tramite un congiunto, all'estimo. Venivano di contro espressamente esclusi dal consiglio gli aderenti alla fazione ghibellina o lamber-tazza, i chierici e gli ecclesiastici, i forestieri, gli abitanti del contado, i non iscritti all'estimo e coloro che erano legati da rapporti di dipendenza personale (*scutiferi*). Tutte persone escluse per motivi facilmente comprensibili, sia in quanto riferibili alla logica delle lotte di fazione, sia come strumenti discriminanti i non cittadini, coloro che si sottraevano alle imposte ed alle collette e gli stessi appartenenti agli ordini religiosi.

Vi era tuttavia un'ultima causa di esclusione non altrettanto immediatamente comprensibile, quella che colpiva coloro che esercitavano alcune professioni: abburattatori, facchini e brentatori. Una ripulsa nei confronti di mestieri reputati inferiori? La vera motivazione non è probabilmente così semplice. Chiariamo anzitutto che la esatta portata di questa esclusione appare meglio da un capitolo degli statuti del comune approvati il 21 settembre 1288¹. Questo capitolo corrisponde esattamente, quanto alla materia disciplinata (procedura e requisiti per l'elezione al consiglio dei duemila) alla riformazione del 30 luglio 1287, ma riflette evidentemente una situazione normativa già aggiornata². In tale capitolo, fermi restando i requisiti dell'età, dell'appartenenza alla fazione guelfa, della cittadinanza e dell'iscrizione dell'estimo, nonché le preclusioni nei confronti dei ghibellini, chierici, ecclesiastici, forestieri, abitanti del contado e non iscritti all'estimo, si trova un esplicito divieto, oltre che per coloro che esercitavano le professioni già indicate, anche per i fornai, i vagliatori, i mugnai, i vetturali e gli erbivendoli. E proprio questo elenco ci sembra chiarisca quali devono essere stati i veri motivi dell'esclusione di determinate categorie di artigiani e commercianti. Si tratta infatti di quelle stesse pro-

¹ *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 41-42.

² ASB, *Comune – Governo, Provvisioni dei consigli minori*, vol. II, cc. 130-130' reca solo la *posta* di una riformazione per l'elezione del consiglio dei duemila; manca invece il testo della delibera adottata. Tale testo potrebbe essere stato immediatamente inserito come capitolo I del libro II degli statuti del comune, rendendo quindi pleonastica la sua trascrizione nel registro delle riformazioni dei consigli degli ottocento e del popolo?

fessioni i cui esercenti, come abbiamo visto, non potevano dare vita ad apposite corporazioni di mestiere o società d'arti.

Se d'altra parte poniamo a raffronto queste due norme con quel capitolo degli statuti del popolo dell'anno 1288 già richiamato, il quale disciplina l'accesso alle società d'arti e d'armi, si notano, oltre a coincidenze significative, anche diversità altrettanto significative. Le coincidenze nelle esclusioni toccano anzitutto i forestieri, gli abitanti del contado, i cittadini non iscritti all'estimo, coloro che erano legati da rapporti di dipendenza personale ed i non geremei¹. Le diversità sono invece relative a due categorie: in primo luogo i nobili, esclusi dalle società d'arti e d'armi, ma non dal consiglio dei duemila; in secondo luogo gli esercenti determinate professioni (facchini, brentatori, fornai, erbivendoli ecc.) ai quali era interdetto sia l'accesso al consiglio dei duemila, sia la formazione di apposite società d'arti ed era unicamente consentito l'iscrizione alle società d'armi.

Questi elementi, e soprattutto il secondo, costituiscono la spia di quel disegno di tutela di interessi strettamente corporativi che, come precedentemente enunciato, sembra concretizzarsi attorno al consiglio dei duemila. Appare infatti abbastanza evidente che, attraverso la normativa specifica, coloro che esercitavano professioni protette dalle apposite corporazioni tendevano ad escludere dal consiglio elettorale degli ufficiali cittadini le persone che esercitavano professioni sicuramente meno tutelate: una sorta di « serrata » verso il basso². Al tempo stesso la non esclusione dei nobili dal consiglio dei duemila³ sembra realizzare un avvicinamento tra l'organizzazione popolare – ma in primo luogo tra le società d'arti – e questa classe cui, nel suo complesso, le lotte civili del decennio 1274-84 dovevano indubbiamente aver sottratto una parte del potere precedentemente esercitato all'interno della città. E questa ci sembra debba essere la reale chiave di lettura delle disposizioni esaminate: non tanto o non soltanto una ripulsa nei confronti di mestieri poco onorevoli, quanto un tentativo di ricostruire, dopo gli sconvolgimenti e gli eccessi

¹ Circa l'appartenenza al consiglio dei duemila non compare esplicitamente il divieto nei confronti di persone di dubbia moralità e fama o colpevoli di delitti particolarmente gravi, ma si tratta probabilmente di una preclusione che deve ritenersi implicita. D'altro canto nelle norme relative alle iscrizioni alle società popolari non compare il divieto di ammissione di chierici ed ecclesiastici. Anche in questo caso pensiamo che tale divieto fosse implicito, come appare dagli statuti di alcune società, cfr., ad es., per la società dei notai: G. TAMBA, *L'archivio della società...*, cit., pp. 358-359 (Statuto della società dell'anno 1288, cap. XVIII) e, per le società d'armi, A.I. PINI, *Problemi di demografia...*, cit., p. 199.

² Significativo che tale esclusione non toccasse gli amanuensi, i legatori, gli *stationarii* ecc., cioè gli operatori legati allo Studio, ai quali era parimenti interdetta, ma solo in virtù di questo particolare legame, la formazione di apposite società d'arti.

³ Non è da dimenticare che i nobili trovavano in pratica, nonostante le preclusioni normative, una benevola accoglienza nelle società d'armi, cfr.: A.I. PINI, *Problemi di demografia...*, cit., pp. 196-203.

culminati nell'adozione degli ordinamenti sacrali e sacratissimi, un sistema di potere che meglio rispecchiasse quelle che dovevano essere le reali condizioni di forza dei diversi ceti, con l'ulteriore emarginazione nei confronti di chi da sempre era stato tenuto in condizioni di inferiorità e l'accostamento a chi per motivi economici o per forza di tradizione non poteva essere né era mai stato completamente escluso da tale potere¹.

Un'ulteriore conferma di questo indirizzo della politica bolognese del periodo può anche essere considerata quell'integrazione che la riformazione del 30 luglio 1287 apportava al testo predisposto dalla commissione e che abbiamo rilevato riferirsi direttamente all'ultimo dei criteri prefissati ai provvedimenti della commissione: l'accesso al consiglio dei duemila quale compenso a coloro che più avessero meritato nei confronti della città. La commissione di esperti non aveva stabilito nulla a tale proposito, probabilmente intendendo, come già rilevato, che l'assoggettabilità al servizio nelle milizie cittadine e, forse, l'iscrizione all'estimo costituissero i titoli di merito, richiesti dalla riformazione costitutiva della commissione, per la nomina al consiglio elettorale degli ufficiali cittadini. I consigli del popolo e degli ottocento sembrano invece di diverso avviso. La riformazione del 30 luglio 1287 precisa infatti che nel consiglio dei duemila dovevano essere iscritti, oltre ai cinquecento componenti eletti « a brevi » in ciascun quartiere, gli anziani, i consoli ed i loro notai che ricoprivano tali incarichi al momento dello svolgimento delle elezioni del consiglio e tutti i dottori di diritto civile e di diritto canonico, purché di parte geremea.

La posizione di favore accordata ai dottori dello Studio non costituisce affatto una novità. Può anzi dirsi rispecchiare una costante della politica bolognese fin dalla metà del secolo XII: il tentativo di coinvolgere nella gestione del potere cittadino persone di fama e di rilevanza ben superiori allo stretto ambito del territorio bolognese². Più interessante è la posizione di favore accordata agli anziani, ai consoli ed ai loro notai. Interessante perché la motivazione di questa posizione di privilegio è proprio quella di un compenso per l'attività prestata a favore del pubblico, come appare da una riformazione del 25 aprile 1290 su questa

¹ Mancano studi approfonditi sulle vicende politiche di Bologna nei due ultimi decenni del secolo XIII. Alcuni elementi indicativi sono in V. VITALE, *Il dominio della parte guelfa...*, cit., pp. 31-74. In questo testo l'A. pur convinto del sostanziale mantenimento dello stato determinato dall'applicazione degli ordinamenti sacrali e sacratissimi, con il potere saldamente in mano alle società d'arti e d'armi, non può non notare i ricorrenti tentativi di sovvertire tale stato sia da parte dei nobili, e non soltanto di fede ghibellina, sia ad opera di categorie di popolari. Che d'altra parte il sistema di potere sancito dagli ordinamenti sacrali e sacratissimi venisse posto in discussione, lo dimostra la vicenda stessa di tali ordinamenti, il testo dei quali venne prima strappato, poi reinserito nel corpo degli statuti del comune (cfr. precedentemente, p. 41, nota 3).

² Cfr. anche l'analoga immissione nel consiglio degli ottocento, di cui a p. 58 e la stessa affermazione di Odofredo, come riportata a p. 44, nota 2.

specifica materia¹. Ancora più interessante perché tale privilegio venne progressivamente esteso ad altre « mani » di anziani, consoli e loro notai². E ciò costituisce un'ulteriore spia di come l'appartenenza al consiglio dei duemila venisse giudicata desiderabile, anche da parte di quei cittadini che pure avevano raggiunto con l'anzianato la più alta carica nel governo della città. Una prova, in altri termini, di quell'ampia diffusione dell'interesse per il consiglio che eleggeva gli ufficiali cittadini le cui motivazioni abbiamo precedentemente cercato di illustrare. Né si tratta dell'unica prova. Accanto ai provvedimenti a favore delle diverse mani di anziani, consoli e loro notai, si trovano analoghi provvedimenti, sollecitati dagli interessati, a favore del cancelliere del comune, dei notai cittadini addetti al tribunale del podestà e perfino dei ministerali delle due società popolari che nel mese dell'elezione del consiglio dei duemila dovevano controllare l'applicazione degli ordinamenti sacrali e sacratissimi e dei *sapientes* incaricati di esaminare i titoli degli eletti a tale consiglio³: tutte persone che per gli

¹ ASB, *Comune - Governo, Provvisioni del consigli minori*, vol. II, cc. 173-174: « ... quod omnes ançiani et consules et eorum notarii qui presunt dicto officio de presenti mense aprilis in dicto consilio conscribantur... et hoc pro remuneratione eorum laborum quo (*sic*) substinuerunt in negociis dicti comunis faciendis... ».

² *Ibid.*, cc. 25-26 in data 30 ag. 1287 a favore della mano degli anziani, consoli e loro notai in carica in detto mese; c. 51' in data 26 nov. 1287 a favore della mano di tale mese; cc. 87-87' in data 27 apr. 1288 a favore della mano di tale mese; cc. 102-102' in data 12 mag. 1288 a favore della mano di tale mese; c. 114' in data 4 giu. 1288 a favore della mano di tale mese; cc. 173-174 in data 25 apr. 1290 a favore della mano di tale mese.

³ *Ibid.*, cc. 211-212 in data 25 mar. 1292 e c. 251' in data 10 sett. 1293. In parte simili a questi - o meglio rispondenti ad un eguale grado di interesse - sono infine altri provvedimenti, adottati sia dai consigli del popolo e degli ottocento uniti, sia dal solo consiglio del popolo, coi quali veniva consentito che un componente del consiglio dei duemila defunto o allontanatosi dalla città per un pubblico servizio venisse sostituito, generalmente da uno stretto parente, al momento dello svolgimento delle elezioni degli ufficiali cittadini. Provvedimenti che in qualche caso avevano validità generale, ad esempio per tutti i casi di morte di componenti del consiglio, e che si pongono quindi quali norme integrative delle disposizioni concernenti le elezioni del consiglio dei duemila. Per i provvedimenti dei consigli del popolo e degli ottocento uniti, cfr.: *ibid.*, cc. 61-61' in data 18 genn. 1288 a favore dei componenti del consiglio nominati capitani e custodi nei castelli del contado, perché fossero sostituiti da congiunti; c. 105 in data 20 mag. 1288 con validità generale per tutti i casi di decesso di componenti del consiglio e sostituzione con uno dei loro congiunti, la scelta del quale era attribuita all'erede del defunto; cc. 178-178' in data 7 giu. 1290 simile alla precedente; cc. 115-116 in data 10 giu. 1288 a favore di alcuni che accompagnavano Guglielmo Galluzzi nominato podestà di Bergamo, con sostituti nominati da loro procuratori. Per i provvedimenti del solo consiglio del popolo, cfr.: *ibid.*, *Comune - Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. I, c. 217 in data 27 apr. 1289 a favore di Guido da Montevoglio, assentatosi per servizio della città, perché fosse sostituito dal figlio; c. 331' in data 24 febr. 1290 a favore di Catalano Malavolti, assente perché podestà a Prato, affinché nominasse un sostituto; c. 348' in data 21 apr. 1290, c. 395' in data 21 ag. 1290, c. 432' in data 26 nov. 1290 con validità per tutti i casi di decesso di componenti del consiglio e sostituzione con congiunti.

incarichi ricoperti sembrano bene integrate nel ceto dirigente della città in questo periodo.

Questo tipo di concessione ebbe una abnorme applicazione nell'anno 1292. Uno degli ordinamenti emanati nel marzo di questo anno - il testo dei quali venne ripreso ed inserito negli ordinamenti approvati nel maggio successivo¹ - dispose che il consiglio dei duemila attivo al momento venisse integrato non soltanto dagli anziani e consoli in carica nel mese di marzo, dai loro notai, dai notai addetti al disco del podestà, dal cancelliere del comune e dai ministerali delle due società che dovevano controllare l'applicazione degli ordinamenti sacrali e sacratissimi secondo quella che era ormai divenuta prassi consolidata, ma anche dai componenti la commissione che aveva predisposto il testo di questi ordinamenti ed addirittura da tutti i componenti il consiglio del popolo che gli ordinamenti aveva approvato². Si trattava di un numero di persone che superava complessivamente la somma di ottocento³ e quindi tale da modificare in misura più che notevole il corpo elettorale degli ufficiali del comune in quel periodo. D'altra parte questo massiccio inserimento di membri di diritto non fu l'unica innovazione dell'ordinamento del 1292. L'integrazione così disposta aveva infatti validità biennale e pertanto fino a tutto il 1293 il consiglio dei duemila venne ad essere formato da un numero di componenti ben superiore a quello previsto⁴, sì da costituire quasi un ponte di passaggio verso il definitivo raddoppio che sarà attuato alla metà del 1294. Inoltre al momento di emanare questo ordinamento la commissione si dovette accorgere che una parte almeno di coloro ai quali veniva concesso il privilegio di essere ascritti al consiglio dei duemila ne era già membro « ordinario » (il termine è nostro). Essa stabilì quindi che chi si fosse trovato in questa condizione avrebbe potuto designare un altro al proprio posto, ma consentì anche che coloro i quali già facevano parte del consiglio e non avessero voluto nominare un sostituto quale membro « ordinario » potessero disporre di due « voci », ossia di avere il proprio nome scritto in due diversi *brevi* al momento dell'elezione degli ufficiali del comune. Ed anche in questo caso si trattò di una innovazione destinata ad avere, entro breve termine, un particolare sviluppo. Per il momento questo provvedimento, nel quale si concretava solo uno dei vari privilegi concessi a tutti coloro che avevano avuto parte nella

¹ ASB, *Comune - Governo, Riformazioni del Consiglio del popolo*, vol. II, cc' 182'-184.

² *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 358-59.

³ Vi si comprendevano infatti 24 anziani e consoli, il loro notaio, due notai al disco del podestà ed il cancelliere, otto ministerali della società d'arme dell'Aquila ed altrettanti della società dei muratori, 189 componenti la commissione che aveva predisposto il testo degli ordinamenti e 571 componenti il consiglio del popolo, di cui 273 per le società d'armi e 298 per quelle d'arti (cfr.: *ibid.*, pp. 371-81).

⁴ Oltre a quelli già ricordati, vi si dovevano comprendere altri membri di diritto: i dottori di diritto civile e canonico, nonché altre mani di anziani e consoli e loro notai eccetera.

redazione degli ordinamenti del marzo 1292, aveva indubbiamente solo un carattere di eccezionalità. Cessatane l'efficacia con il decorso dell'anno 1293, si ritornò alla precedente disciplina con l'elezione di un consiglio composto da duemila componenti, integrato dai soli anziani e consoli in carica e dai dottori di diritto civile e canonico.

Ciò, almeno, è quanto appare da due registri di elenchi degli eletti a tale consiglio per i quartieri di porta Ravegnana e di porta Piera tuttora conservati¹ e relativi appunto al consiglio formato nel settembre 1293 e che doveva operare nell'anno successivo. Ciascuno di questi registri reca infatti i nomi di cinquecento componenti, scelti da cento elettori, tratti a sorte tra i membri del precedente consiglio. Oltre a questi, vi compaiono i nomi di otto anziani e consoli, del loro notaio e di tre dottori, per il quartiere di porta Ravegnana; di altri otto anziani e consoli, del loro notaio e di cinque dottori per il quartiere di porta Piera: un gruppo di membri di diritto – dal momento che anche per gli altri due quartieri la situazione doveva essere simile a questa – nuovamente ridotto.

Nell'ultima carta di ciascuno di questi registri sono infine riportati, in numero di 30 nel registro del quartiere di porta Ravegnana e di 34 in quello di porta Piera, altri nominativi di persone elette *loco cassatorum*. Quali fossero i consiglieri decaduti non è detto, né sono indicati i motivi della loro espulsione. Ciò nonostante queste due serie di nomi rivestono un certo interesse, in quanto devono essere interpretate come la testimonianza – l'unica che siamo riusciti a reperire – dell'attività di particolari commissioni, incaricate di verificare i titoli degli eletti. Commissioni che venivano nominate con continuità, ad ogni elezione del consiglio dei duemila, e che stanno ad indicare come la scelta dei componenti di tale consiglio fosse seguita con particolare attenzione. A partire già dall'agosto del 1287 è infatti un susseguirsi di provvedimenti dei consigli degli ottocento e del popolo che lamentano la presenza nel consiglio dei duemila di persone che non avrebbero dovuto farne parte – *forenses, comitatini et alii multi*, come elenca appunto il primo di tali provvedimenti² – e dispongono perciò la nomina di particolari commissioni, incaricate di rivedere le liste degli eletti. Le ricorrenti nomine di queste commissioni costituiscono di per sé una spia della continua elusione, nella pratica, dei diversi divieti stabiliti nelle norme. Esisteva, in altri termini, una tendenza, di segno opposto a quella espressasi nella legislazione, la quale faceva sì che ad

¹ ASB, *Comune – Governo, Consigli ed ufficiali, Elezioni*, b. 1, nr. 3, docc. 4 e 5.

² *Ibid.*, *Comune – Governo, Provvisioni del consigli minori*, vol. II, cc. 20'-21 in data 20 ag. 1287. Altri provvedimenti simili sono: *ibid.*, c. 139' in data 30 ott. 1288; cc. 197-197' in data 18 dic. 1291, ove l'enumerazione degli eletti in spregio alle disposizioni statuarie si apre con la menzione dei Lambertazzi; cc. 211'-212 in data 25 mar. 1292; cc. 253-253' in data 1 ott. 1293; nonché *ibid.*, *Comune – Governo, Riformagioni del consiglio del popolo*, vol. I, c. 252 in data 8 lu. 1289.

ogni nomina del consiglio elettorale degli ufficiali del comune si avesse la immissione in questo di elementi non graditi al gruppo dominante. La risposta di tale gruppo si concretava nella cancellazione di un certo numero di consiglieri. Ciò potrebbe quindi significare che, seppure a seguito di opportuni controlli ed attraverso una nuova tornata di elezioni, le disposizioni precedentemente esaminate, volte a tutelare la corrispondenza del consiglio elettorale degli ufficiali del comune con quella parte dei cittadini – e solo con quella – che appariva già detenere per altre vie un più ampio potere all'interno della città, trovavano pratica attuazione.

Se tuttavia passiamo dall'esame dei provvedimenti normativi al controllo dei nomi dei componenti il consiglio, si manifestano alcune zone d'ombra che inducono notevoli riserve all'accettare la conclusione che è stata appena enunciata. Raffrontando l'elenco dei componenti il consiglio per il quartiere di porta Piera per l'anno 1294 – quindi l'elenco successivo a quella immissione massiccia di membri di diritto degli anni 1292 e 1293 – con le matricole delle società d'arti dell'anno 1294¹ si sono riconosciuti come appartenenti a tali società 317 dei cinquecento eletti². Le ricerche condotte su altra documentazione del periodo, statuti del comune dell'anno 1288, atti giudiziari del capitano del popolo, riformagioni del consiglio del popolo, elezioni dei rappresentanti delle società popolari³, hanno permesso di riconoscere come iscritti alle società d'armi del quartiere di porta Piera altri 35 dei cinquecento componenti il consiglio. È ancora possibile che tra i rimanenti 148 fossero compresi una gran parte o anche tutti i 34 che in un secondo tempo vennero sostituiti da quelli elencati nell'ultima carta del relativo registro di elezioni. Resterebbero comunque più di un centinaio i componenti del consiglio del quartiere di porta Piera per i quali non è stato trovato un sicuro collegamento con le diverse società popolari. Certamente anche in questo caso valgono le stesse riserve avanzate al momento dell'esame dei componenti il consiglio per lo stesso quartiere negli anni 1285-86; tuttavia pensiamo che esse incidano in misura inferiore. Ciò non soltanto per il ristretto lasso di tempo intercorrente tra l'elezione del consiglio dei duemila, avvenuta nel settembre del 1293, e la compilazione delle matricole delle società d'arti nel 1294, ma anche perché, pur non potendo disporre di matricole ufficiali delle società

¹ ASB, *Comune – Capitano del popolo, «Libri matricularum» delle società d'arti e d'armi*, vol. II.

² Tra questi 317, i notai sono 69; cifre che tradotte in percentuale (rispettivamente 63,4% e 13,8%) sono molto simili a quelle già riscontrate nel consiglio degli anni 1285-86: una somiglianza che appare di per sé abbastanza significativa.

³ Per tale documentazione si è fatto ricorso a: *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., libro V in particolare; nonché, come documenti a: ASB, *Comune – Capitano del popolo, Giudici*, regg. n. 120, 151, 152, 163, 176, 228, 231, 247, 260, 268, 271; *Comune – Governo, Riformagioni del consiglio del popolo*, vol. II; *Comune – Camera degli Atti, Elezioni dei ministeriali e dei confalonieri delle società popolari*, b. 1.

d'armi, si è fatto ricorso, in sostituzione, a documentazione abbastanza ricca, come gli elenchi comprendenti 92 nominativi per la società delle Spade, 115 per la società delle Sbarre e 185 per la società dei Drappieri per arma, conservati nel secondo volume delle riformazioni del consiglio del popolo¹ e relativi all'anno 1292.

Esistono quindi fondati motivi per ritenere che almeno una parte di quest'ultimo centinaio di componenti il consiglio dei duemila fossero estranei alle società popolari. Potevano essere tutti nobili? Alcuni indubbiamente sì. Nel febbraio del 1294 quattro componenti del consiglio per il quartiere di porta Piera vengono cancellati dalle matricole delle società popolari a causa della loro appartenenza a famiglie magnatizie². Ma non sembra credibile che anche tutti gli altri fossero di simile condizione. Più facile pensare che si trattasse di persone estranee alle società popolari per motivi diversi da quello della nobiltà³: persone comunque provenienti da un gruppo più ampio di quello che costituiva la base delle società popolari. È per questo motivo che abbiamo parlato del consiglio dei duemila

¹ ASB, *Comune - Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. II, cc. 136-137. Per una valutazione di tali cifre ricordiamo che gli iscritti a queste tre società negli anni 1274 e 1314 erano, rispettivamente, 208 e 412; 296 e 326; 227 e 318 (cfr.: A.I. PINI, *Problemi di demografia...*, cit., p. 189).

² ASB, *Comune - Capitano del popolo, Giudici*, reg. 228. I componenti del consiglio che, a seguito di una loro richiesta, vengono cancellati dalle matricole delle società d'arti e d'armi sono Alessandro qd. Ugolino Zamboni, Ginibaldo qd. Benvignay, Bettino Piatessi e Albergetto di Tommasino Zenzani. Da questo registro appare che ai primi di febbraio del 1294 alcune provvigioni avevano disposto la cancellazione dalle società popolari di coloro che erano *militēs, filii militum, nepotes militum, nobiles, magnates et de nobili progenie nati* (c. 1), minacciando severe sanzioni a chi non avesse ottemperato. Da ciò le richieste presentate al vicario del capitano del popolo Fiorino da Pontecarale da quasi un centinaio di persone, che, pur in qualche caso protestando la propria fede ed appartenenza alla parte popolare e geremea, chiedevano, ad evitare le sanzioni previste, di essere cancellati dalle matricole delle società d'arti e d'armi. Purtroppo non è stato possibile reperire le provvigioni cui si fa riferimento nel registro citato; tuttavia da un esame dei diversi procedimenti appare che la qualità di nobile e quindi la condizione per la esclusione dalle società popolari era determinata dalle seguenti motivazioni: l'iscrizione dei propri ascendenti o del proprio casato nel *liber nobilium veterum* oppure l'iscrizione degli stessi nel *liber nobilium comitatus* o infine l'appartenenza ad alcuni casati che dovevano probabilmente essere stati indicati in modo specifico in una delle provvigioni adottate per l'occasione. Si trattava dei casati degli Albari da Castello, Caccianemici piccoli, Genzani o Zenzani, Ghisilieri, Manfredi, Perticoni, Piatessi, Romanzi, da Sala, Scappi, Tebaldi, Vafereti o Boccadicane ed Useppi o Toschi (discendenti questi ultimi da quell'Useppo de Toschi che nel 1228 aveva guidato il popolo nella vittoriosa rivolta antimagnatizia?). È forse superfluo aggiungere che neppure sono stati reperiti i due registri dei nobili di città e del contado che avrebbero costituito uno strumento di eccezionale interesse non solo per un controllo dei componenti il consiglio dei duemila, ma più in generale per una precisa definizione delle caratteristiche del ceto magnatizio bolognese del secolo XIII.

³ Circa i criteri fortemente restrittivi adottati per le iscrizioni alle società popolari e soprattutto a quelle d'arti alla fine del secolo XIII, cfr.: G. TAMBA, *Da socio ad « obbediente »...*, cit., pp. 72-76.

come di uno strumento per una reale unificazione alla base della struttura amministrativa cittadina, ancora formalmente divisa tra « comune » e « popolo ». Ma esso è anche nel contempo la prova di una reale partecipazione da parte di un grande numero di abitanti di Bologna a momenti non secondari della vita associativa cittadina. Certo una cosa era fare parte di un consiglio così numeroso che aveva come competenza l'elezione degli ufficiali cittadini ed altra cosa era la possibilità di partecipare a ben più ristretti e selezionati organi, quali il consiglio del popolo ed il collegio degli anziani e consoli, forniti di ampia potestà normativa e decisionale. Non era cioè - né sarebbe stato possibile lo divenisse - il consiglio dei duemila uno strumento per una reale forma di « democrazia » del comune bolognese alla fine del secolo XIII¹. Esso fu comunque, con la sua articolata composizione, mista di elementi scelti a sorte (un quinto dei componenti estratti « a brevi ») con altri nominati per cooptazione dai precedenti e, se si eccettuano gli anni 1292-93, con l'inserimento di membri di diritto in numero quasi marginale rispetto ai primi due tipi di componenti, nonché con la mancanza del pagamento di qualunque tassa di ammissione, una delle conquiste più significative del comune popolare, come quella che, forse oltrepassando le intenzioni del legislatore, moltiplicava le occasioni di un reale contatto di tutti i cittadini con l'organizzazione del potere all'interno della città.

6. *Dal consiglio dei duemila al consiglio dei quattromila.* - Il raddoppio del numero dei componenti di questo consiglio - attuato nel giugno del 1294 - potrebbe quindi apparire come una prosecuzione di questa conquista, un ulteriore allargamento delle occasioni di contatto con l'organizzazione del potere. Ma questa interpretazione, esatta a stretto rigore di termini, non rispecchia del tutto la realtà. Il provvedimento nacque infatti per esigenze esclusivamente fiscali e trasse da questa origine l'attitudine non tanto a provocare un ampliamento del gruppo da cui provenivano i componenti del consiglio, quanto a promuovere una discriminazione tra i cittadini a seconda della loro capacità contributiva e, a lungo andare, una progressiva disaffezione nei confronti del consiglio stesso. Che le motivazioni d'ordine fiscale siano state in realtà l'unica base del provvedimento lo indicano chiaramente sia le circostanze in cui esso venne emanato sia la sua formulazione. Nel giugno del 1294 il comune bolognese, già in difficoltà finanziarie per la lunga e dispendiosa partecipazione alle guerre nella Romagna ed alle spedizioni a sostegno dei guelfi di Toscana e di Lombardia, si trovò nella necessità di concludere l'acquisto del castello di

¹ Circa il problema, tutt'ora aperto, di una effettiva « democraticità » del comune medievale, con riferimenti anche a realtà diverse da quella bolognese, si vedano le interessanti osservazioni di A.I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, IV, Torino 1981, pp. 451-586, in particolare pp. 535-539.

Capreno e della terra di Pietramala, due centri posti sulla strada per Firenze, detenuti dagli Ubaldini¹. Per acquisire il denaro necessario a tale operazione, una commissione, composta dal capitano del popolo, dagli anziani e consoli e da dodici esperti (i « dodici di guerra ») dispose doversi immediatamente procedere – in anticipo quindi di quattro mesi sul termine previsto – all'elezione di un consiglio composto non più da duemila ma da quattromila membri². Tale elezione doveva avvenire traendo a sorte nel consiglio esistente duecento consiglieri per quartiere con la facoltà di nominare cinque nuovi componenti. Ciascuno dei quattromila consiglieri così eletti doveva, entro cinque giorni, versare una tassa di venti soldi di bolognini³. Si faceva salvo tuttavia il principio dell'appartenenza di diritto al consiglio elettorale degli ufficiali del comune, dei componenti il collegio degli anziani e dei consoli in carica al momento dell'elezione, degli stessi anziani e consoli del mese di giugno, del loro notaio, dei notai addetti al disco del podestà, del cancelliere del comune, ed, ovviamente, dei « dodici di guerra ». Tutti questi, membri di diritto, erano esentati dal pagamento della tassa di venti soldi.

Pochi anni più tardi, il 23 dicembre 1298, una riforma del consiglio del popolo introdusse nuove e pesanti modifiche nella complessiva struttura del consiglio elettorale degli ufficiali del comune⁴. Questa riforma stabiliva infatti che il nuovo consiglio dei quattromila doveva durare due anni e che di esso dovevano far parte non solo, come era ormai divenuta prassi, gli anziani, i consoli ed il loro notaio in carica nel mese dell'elezione e gli esperti componenti la balla che aveva studiato e proposto il testo della riforma, ma anche tutti i componenti del

¹ Dopo una lunga trattativa gli Ubaldini avevano accettato di vendere questi due centri al comune di Bologna per la somma di 15.000 fiorini, al cambio di 30 soldi di bolognini per fiorino, cfr.: C. GHIRARDACCI, *Historia della città di Bologna*, I, Bologna 1596, pp. 313-314 e quali documenti, ASB, *Comune - Governo*, « Registro Grosso », vol. II, cc. 93-106'. Sulla famiglia degli Ubaldini, cfr.: A. PALMIERI, *La montagna bolognese...*, cit., p. 54.

² *Statuti di Bologna...*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, cit., I, pp. 551-552. Né si tratta dell'unico provvedimento volto a procurare un'entrata straordinaria per le casse comunali in vista di tale obiettivo. Un mese prima, il 27 maggio 1294, una commissione egualmente composta dai « dodici di guerra » e dagli anziani e consoli del mese di maggio, per acquisire la forte somma necessaria a pagare l'esercito levato onde far pressione sugli Ubaldini per indurli a cedere Capreno e Pietramala, aveva stabilito doversi procedere alla cessione ai fratelli Brunino e Bartolomeo di Bianco della Cosa, per l'importo di 9.290 lire e 18 soldi, del credito vantato dal comune avverso due conduttori di dazi per la somma complessiva di 10.100 lire, cfr.: *ibid.*, pp. 545-551.

³ Tale delibera dovette avere immediatamente corso, se il 27 giugno si trovava disposta la creazione della solita commissione, composta di quattro esperti per ciascun quartiere, incaricata di esaminare i titoli degli eletti, sì da affrettare il più possibile il pagamento della tassa prevista, cfr.: *ibid.*, pp. 575-576.

⁴ ASB, *Comune - Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. IV, cc. 369'-370.

consiglio del popolo in carica e di quello che doveva succedervi¹. Queste persone – a differenza di quanto previsto, ad esempio nell'ordinamento del marzo 1292, che la riformazione del 1298 sembrava formalmente riecheggiare – non erano poste ad integrazione del consiglio esistente, ma concorrevano a formarlo. Per tale partecipazione esse dovevano inoltre pagare una tassa di 10 soldi. I restanti componenti, sino al raggiungimento del numero di mille per quartiere, venivano eletti secondo la usuale procedura ed erano assoggettati al pagamento di una tassa di 20 soldi. Gli uni e gli altri avevano comunque la facoltà di rifiutare tale nomina, ma dovevano proporre direttamente un sostituto.

Del consiglio dei quattromila eletto a seguito di questa nuova disposizione resta il registro contenente i nomi dei componenti per il quartiere di porta Ravegnana². Sul totale di mille, i membri di diritto sono ben 383³ mentre i membri tratti a sorte e quelli da loro nominati sono 617⁴. Oltre a questi mille componenti si trovano poi altri quindici membri di diritto, i quali si differenziano dai precedenti in quanto il loro inserimento nel consiglio non comportava il pagamento di alcuna tassa. Si tratta di otto dottori di diritto civile e canonico e degli stessi anziani e consoli, in carica nel mese di dicembre 1298 e che già facevano parte del consiglio come membri di diritto, ma con l'obbligo di pagare la tassa di 10 soldi.

Il testo della riforma del 23 dicembre 1298 e la verifica della sua applicazione, quale appare dai dati contenuti nel registro relativo al quartiere di porta Ravegnana, indicano molto chiaramente che era ormai divenuta irreversibile la qualificazione del consiglio elettorale degli ufficiali del comune quale strumento utilizzato anche a fini fiscali⁵ ed inoltre

¹ Una successiva provvigione, emanata il 29 dicembre da una commissione di quattro esperti nominati dagli anziani e consoli per la revisione ed il perfezionamento della precedente riforma, elencava tra coloro che dovevano far parte di diritto del consiglio dei quattromila, oltre agli anziani ed ai consoli, al loro notaio ed ai precedenti esperti, anche tutti i dottori di diritto civile e canonico, i notai addetti al disco del podestà, il cancelliere del comune in carica al momento ed i loro successori, nonché i banditori del popolo, cfr.: ASB, *Comune - Governo, Riformazioni del consiglio del popolo*, vol. IV, c. 370.

² *Ibid.*, *Comune - Governo, Consigli ed ufficiali, Consiglio dei quattromila*, b. 1, reg. 1.

³ A formare tale numero concorrono 184 membri del consiglio del popolo in carica al dicembre 1298, 174 del successivo consiglio, sette tra anziani e consoli, due loro notai, quattro notai del disco del podestà, due banditori del popolo e dieci esperti della commissione che aveva proposto il testo della riforma.

⁴ Si noti che per consentire di raggiungere tale numero, uno dei membri estratti a sorte nomina non cinque componenti, compreso se stesso, ma soltanto un altro componente oltre a sé.

⁵ La stessa motivazione di questa riforma, la necessità di procurare il danaro per le milizie assoldate dal comune, indica che il comune fa ricorso a questo tipo di prelievo per esigenze che non possono dirsi del tutto eccezionali.

che – in grazia di tale qualificazione – la composizione di questo consiglio incontrava già alcune difficoltà, se si doveva ricorrere ad un così alto numero di membri di diritto.

Vi è infine un ulteriore aspetto del consiglio dei quattromila, quale appare dal registro relativo al quartiere di porta Ravegnana, che merita di essere sottolineato. Intendiamo far riferimento al caso degli anziani e dei consoli in carica nel mese di dicembre del 1298 e che sono presenti due volte quali componenti del consiglio. Se non abbiamo male interpretato questo particolare dell'elenco degli eletti, ricomparivano in questo modo, pur in misura ridotta rispetto agli anni 1292-94, le figure dei membri del consiglio i quali potevano disporre di due « voci » all'atto delle elezioni degli ufficiali del comune.

In conclusione, tra il 1294 ed il 1298 il consiglio elettorale degli ufficiali del comune vedeva mutare in modo piuttosto marcato la propria struttura. Il numero dei suoi componenti passava da due a quattromila. Ciò segnava quindi, in termini assoluti, un fortissimo incremento che veniva tuttavia ridimensionato in conseguenza di altre innovazioni. Il periodo dell'incarico dei componenti il consiglio era infatti portato da uno a due anni, il che valeva di per sé a ridurre drasticamente l'effetto del raddoppio del numero dei membri. Inoltre i membri di diritto passavano da poche decine ad oltre un terzo del totale ed il pagamento di una tassa diveniva elemento essenziale per la partecipazione al consiglio¹; si alterava infine il rapporto di corrispondenza tra il numero dei componenti ed i partecipanti all'elezione degli ufficiali del comune, dal momento che alcuni dei componenti venivano a disporre di più di una « voce ».

Certamente, pur coi limiti derivanti da questi ultimi aspetti, il consiglio dei quattromila costituiva ancora, all'aprirsi del secolo XIV, uno strumento che avvicinava direttamente un alto numero di abitanti di Bologna agli uffici della amministrazione cittadina. Tuttavia, con il trascorrere del tempo, gli elementi di involuzione, derivanti dall'applicazione degli ultimi provvedimenti (l'aspetto fiscale della partecipazione, l'esistenza di membri con più « voci » e, forse come conseguenza, una progressiva disaffezione) erano destinati ad incidere in misura sempre più pesante.

La disciplina del consiglio dei quattromila, quale emerge dagli statuti del comune redatti nell'anno 1335², costituisce una sorta di punto di arrivo di questo processo. Alcuni elementi – tra cui la procedura per la formazione del consiglio (estrazione a sorte di un consigliere che nomina alcuni componenti del successivo consiglio), la competenza (l'elezione degli ufficiali dell'amministrazione del comune) e la tassa per la partecipazione

¹ Tanto essenziale che sempre nel registro dei componenti il consiglio per il quartiere di porta Ravegnana compaiono i nomi di dodici consiglieri nominati in sostituzione di altrettanti membri che non avevano pagato la relativa tassa. E dodici sono infatti i nomi dei primi componenti del consiglio cancellati « quia non solvit ».

² ASB, *Comune – Governo, Statuti*, vol. X (a. 1335), cc. 35^v-38.

(fissata nella misura di 20 soldi) – erano rimasti; altri, come la presenza di membri di diritto, erano scomparsi; altri ancora avevano subito modifiche. Sono questi i casi della durata dell'incarico, portata a quattro anni, e soprattutto quello della reale composizione del consiglio stesso: ognuno dei membri tratti a sorte dal precedente consiglio poteva infatti nominare sempre cinque componenti del successivo consiglio, compreso se stesso, ma poteva anche nominare più di una e fino a cinque volte la stessa persona. Ciò significa evidentemente che il consiglio dei quattromila veniva ad essere composto in realtà da un numero di consiglieri variabile da ottocento a quattromila, pur restando le « voci » sempre quattromila¹.

Questa modifica che, da sola, valeva a travolgere il significato stesso del titolo che individuava il consiglio, non è comunque da ascrivere unicamente e strettamente al maturare degli elementi di involuzione presenti nella relativa normativa già alla fine del secolo XIII. Nel quarto decennio del secolo successivo, il quadro istituzionale cittadino era profondamente mutato per le esperienze di dominio signorile nel frattempo avvenute e per quelle che, neppure troppo nascostamente, si andavano preparando². Di ciò anche la complessiva organizzazione amministrativa cittadina non poteva non risentire, dal momento che, accanto agli ufficiali eletti nel consiglio dei quattromila per un periodo limitato, stavano affermandosi altri ufficiali, direttamente nominati dal *dominus*, i quali ricoprivano l'incarico a tempo indeterminato. E questo sostanziale scadimento della competenza originaria del consiglio intervenne sicuramente ad aggravare il processo evolutivo già in atto. La radicale trasformazione della composizione del consiglio dei quattromila fu anche, in fondo, un aspetto di quel più generale svuotamento di significato e di potere, di quella « riduzione ad una mera cornice »³ subita dalle antiche strutture di matrice comunale all'affermarsi delle signorie.

GIORGIO TAMBA

¹ Non abbiamo reperito documenti dell'elezione del consiglio dei quattromila immediatamente successivi all'anno 1335, ma scorrendo alcuni elenchi di un ventennio posteriori (ASB, *Comune – Governo, Consigli ed ufficiali, Consiglio dei quattromila*, b. 1, regg. 4 e 5) se ne deduce che in realtà i componenti erano molto più vicini al numero di ottocento che a quello di quattromila.

² Lo statuto del 1335 nasce infatti tra la signoria del cardinale Bertrando del Poggetto (1327-34) e quella di Taddeo Pepoli (1337-47).

³ G. AMBROSINI, *Diritto e società*, in *Storia d'Italia*, I, *I caratteri originali*, Torino 1972, p. 357.

LA OBERSTE JUSTIZSTELLE

ORGANIZZAZIONE E VICENDE DI UN UFFICIO GIUDIZIARIO
CENTRALE AUSTRIACO E DEL SUO ARCHIVIO

1. Nella considerevole mole di materiale documentario facente capo alla struttura centrale dello Stato asburgico, custodito negli Archivi di Stato di Vienna, è ovvio che una parte non indifferente di documentazione riguardi pure territori facenti parte ora dello Stato italiano, ma inseriti, in epoche passate, nella compagine statale austriaca.

Senza fare distinzioni di maggiore o minore importanza fra i vari nuclei documentari austriaci riguardanti l'Italia, è nostra intenzione porre qui l'attenzione su di un archivio giudiziario cui gli eventi storici riservarono una sorte travagliata, tale da renderne problematica un'estesa consultazione per la parte sopravvissuta a distruzioni e dispersioni, finché non sarà portata a compimento un'opera di restauro documentario ad ampio respiro.

Ci si riferisce qui al fondo archivistico della *Oberste Justizstelle* (1749-1848), la cui documentazione è conservata, per la massima parte, presso l'*Allgemeines Verwaltungsarchiv* (Archivio generale amministrativo) di Vienna. Nella terminologia coeva italiana tale massimo ufficio giudiziario era denominato Supremo dicastero (o Suprema corte) di giustizia.

Al fine di una chiara comprensione non solo delle sorti dell'archivio in questione, ma anche della sua struttura interna e dell'importanza ad esso attribuibile quale fonte per la storia giudiziaria, amministrativa ed economica dei territori facenti parte dello Stato asburgico, ci sembra necessario cogliere i tratti più salienti relativi alla giurisdizione civile e penale, alla competenza amministrativa e alla struttura organica della *Oberste Justizstelle*.

2. Nella compagine statale austriaca la costituzione di tale dicastero giudiziario significò l'applicazione ai Paesi ereditari austriaci di una concezione moderna dello Stato, in cui era prevista su basi legislative una netta divisione a livello centrale fra giurisdizione e amministrazione. Il principio di una tale separazione era apparso, a dire il vero, nella legislazione austriaca, sporadicamente a più riprese, dal XVI secolo in poi¹, ma una sua sistematica e definitiva applicazione risale ai tempi

dell'imperatrice Maria Teresa, che emanò provvedimenti decisivi in tale campo continuando l'opera di rinnovamento delle strutture dello Stato asburgico intrapresa dal di lei padre, Carlo VI¹.

Una prima separazione fra amministrazione e giurisdizione venne attuata, in epoca teresiana, non a livello centrale, ma periferico, con una risoluzione aulica dell'11 giugno 1746 che dette pratica applicazione al principio della separazione dei poteri esecutivo e giudiziario nell'ambito delle province rientranti nell'Austria Interiore, in cui erano comprese, assieme alla Carinzia, la Stiria e la Carniola, anche Trieste, Fiume, Gorizia e Gradisca².

Successivamente, animatore di una politica di profondo e sostanziale rinnovamento, a livello non soltanto periferico, ma anche centrale, fu il conte Haugwitz³, che volle rompere con la vecchia tradizione amministrativa asburgica, dividendo, da una parte, la giurisdizione dall'amministrazione, e promuovendo, dall'altra, una politica centralizzatrice che eliminava antiche diversità di organizzazione fra gruppi di province sottoposte alla casa d'Austria. In particolare l'autografo (*Handsreiben*) sovrano 1° maggio 1749, abolì le due cancellerie auliche austriaca e boema, investite di prerogative sia amministrative che giudiziarie, sostituendo ad esse due separati uffici centrali, uno competente in campo strettamente amministrativo e finanziario, il Direttorio in *publicis et cameralibus* e l'altro, la *Oberste Justizstelle*, investito di tutte le materie riguardanti l'amministrazione della giustizia. I due citati dicasteri estendevano territorialmente la loro competenza non solo sulle province austriache in senso stretto, ma anche su quelle boeme⁴. Una struttura amministrativa separata mantennero i territori sottoposti alla corona ungherese.

La descritta opera di riorganizzazione, promossa, come già detto, dall'Haugwitz, aveva largamente attinto, almeno per quanto riguardava l'istanza di centralizzazione, al modello statale prussiano, che aveva mostrato, nei frangenti drammatici degli eventi bellici, una forza di coesione ben superiore a quella dei Paesi ereditari austriaci, a livello sia centrale che periferico⁵.

¹ R. PAVANELLO, *Sugli organi giurisdizionali a Trieste nella prima metà del secolo XVIII*, in « Archeografo triestino », s. IV, XXXI-XXXII (1969-70), p. 71.

² R. PAVANELLO, *La separazione, nel primo periodo di riforme teresiane, del potere amministrativo da quello giudiziario nelle province dell'Austria Interiore*, in *Da Maria Teresa a Giuseppe II*, Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei, XIV, Gorizia 1980, p. 51.

³ E.C. HELLBLING, *Oesterreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, Wien 1956, pp. 290-291; F. WALTER, *Oesterreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955*, Wien-Köln-Graz 1972, pp. 100-101; R. PAVANELLO, *La separazione...* cit., pp. 51-53.

⁴ M.F. MAASBURG, *Geschichte der Obersten Justizstelle in Wien (1749-1848)*, Prag 1879, p. 7, pp. 291-310; F. TEZNER, *op. cit.*, pp. 33-37; F. WALTER, *op. cit.*, p. 101; PAVANELLO, *La separazione...* cit., p. 53.

⁵ F. TEZNER, *op. cit.*, pp. 30-31; F. WALTER, *op. cit.*, p. 101.

¹ F. TEZNER, *Die landesfürstliche Verwaltungsrechtspflege in Oesterreich vom Ausgang des 15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts*, in « Zeitschrift für das privatrecht und öffentliche Recht der Gegenwart », 30. (1903), II, p. 29.

Un elenco allegato al citato autografo sovrano 1º maggio 1749 riportava le materie di competenza della *Oberste Justizstelle*, quale organo di suprema istanza preposto all'organizzazione giudiziaria dei detti Paesi ereditari.

Al principio del generale conferimento della giurisdizione in ultima istanza alla *Oberste Justizstelle* fu apposta, con risoluzione sovrana 30 gennaio 1751, nella forma di interpretazione autentica dell'autografo del 1749, una profonda limitazione, con l'attribuzione al massimo organo di amministrazione attiva, il *Directorium in publicis et cameralibus*, della suprema giurisdizione amministrativa, sottratta così alla *Oberste Justizstelle*¹. Una analoga operazione fu realizzata contemporaneamente anche in periferia, con la creazione di tribunali con competenza amministrativa a livello provinciale².

Nel 1762 venne abolito il *Directorium in publicis et cameralibus* ed al suo posto, anche per venire incontro alle istanze della nobiltà boema, fu creata una Cancelleria aulica boemo-austriaca unificata (*vereinigte böhmisch-österreichische Hofkanzlei*), alla quale fu affidata la competenza già del *Directorium*, tranne che per la quasi totalità delle materie toccanti le finanze dello Stato³. In coincidenza con tale ristrutturazione dei massimi organi esecutivi delle province ereditarie austriache, fu restituita fra il 1762 e il 1763 alla *Oberste Justizstelle* buona parte della giurisdizione amministrativa sottrattale nel 1751⁴. Nel 1768 però, un limitato settore di tale giurisdizione fu nuovamente deferito alla cancelleria aulica⁵.

La lucida visione dello Stato che Giuseppe II, imperatore dal 1780, ma già da tempo correggente con la madre Maria Teresa, cercò di realizzare nella compagine statale austriaca, portò ad un inserimento della *Oberste Justizstelle* in un razionale contesto delle strutture dell'amministrazione giudiziaria che sarebbe restato, praticamente senza variazioni sostanziali, inalterato fino al 1848.

Un progetto di Giuseppe II del 1781 di riunire la giustizia con l'amministrazione non ebbe realizzazione, in seguito ad una ponderata racco-

¹ F. TEZNER, *op. cit.*, pp. 37-40; R. PAVANELLO, *La separazione...*, cit., p. 54.

² R. PAVANELLO, *La separazione...*, cit., p. 54. Si trattava dei *Consensus in causis Summi Principis et Commissorum*, inizialmente distinti dalle autorità amministrative provinciali, ma dal 1754 fusi con esse. Per notizie relative al *Consensus* esistente a Trieste in epoca teresiana, cfr. F. CUSIN, *Le condizioni giuridiche di Trieste e le riforme dell'amministrazione comunale nella prima metà del secolo XVIII*, in «Archeografo triestino», XLV (1932), p. 218; U. COVA, *Le vicende istituzionali*, in *Maria Teresa, Trieste e il porto* (catalogo della mostra documentaria), Fagnola 1981, p. 47.

³ M.F. MAASBURG, *op. cit.*, p. 9; F. TEZNER, *op. cit.*, pp. 41-42. E.C. HELLBLING, *op. cit.*, p. 292, parla del 1760 quale anno della ricordata riforma. Per un quadro sintetico dell'avvicinarsi dei massimi organi austriaci dell'amministrazione politica e finanziaria, cfr. M.L. IONA, *L'inventario della serie «Litorale» dell'archivio della Camera aulica di Vienna*, in «Quaderni giuliani di storia», 2 (1981), pp. 97-99.

⁴ M.F. MAASBURG, *op. cit.*, pp. 9-12; F. TEZNER, *op. cit.*, pp. 41-42.

⁵ F. TEZNER, *op. cit.*, p. 43.

mandazione del consiglio di Stato¹. In tal modo la *Oberste Justizstelle* poté continuare la sua attività di tribunale supremo e di supremo ufficio amministrativo per l'organizzazione giudiziaria.

La ristrutturazione dei giudizi di prima istanza e d'appello, secondo criteri di uniformità per tutte le province ereditarie austriache, fece sì che la *Oberste Justizstelle* fosse posta al vertice, senza eccezioni di sorta, di tutta la struttura giudiziaria, nella qualità di tribunale di terza istanza, contro tutti i giudicati pronunciati dai tribunali d'appello esistenti nelle province. Era negata la giurisdizione della *Oberste Justizstelle* solo nel caso in cui le sentenze dei tribunali di prima e di seconda istanza concordassero fra di loro.

Per quanto attiene alla posizione della *Oberste Justizstelle* nell'ambito della compagine statale austriaca a livello centrale, riforme tanto vistose quanto effimere nella loro durata e nei loro effetti furono introdotte da Francesco II², la cui azione oscillò fra una politica di accentramento estremo degli organi centrali dello Stato e la restituzione dei medesimi alla situazione organizzativa creata dai suoi predecessori. In effetti Francesco II si ispirò in tale opera di riforma delle strutture dello Stato agli indirizzi razionalizzanti e di concentrazione amministrativa già promossi da Giuseppe II, ma con uno spirito innovativo, un'originalità di idee ed una decisione creativa di gran lunga inferiori a quelli di quest'ultimo sovrano.

Per comprendere quale fu, in questi sommovimenti della struttura centrale dello Stato, la sorte della *Oberste Justizstelle*, è necessario cogliere, almeno in sintesi, lo sviluppo dei ricordati mutamenti strutturali.

Nella speranza di ottenere una diminuzione del lavoro burocratico degli organismi centrali dello Stato attuandone la concentrazione, Francesco II riunì, con manoscritto sovrano 13 novembre 1792, la cancelleria aulica boemo-austriaca con la camera aulica, attribuendo al nuovo ufficio così creato anche la suprema direzione degli affari commerciali. Il nuovo organismo aveva una competenza territoriale estesa pure ai territori della corona ungherese, per cui la sua denominazione amplosamente suonava *Directorium in cameralibus der hungarisch-siebenbürgischen und der deutschen*

¹ F. TEZNER, *op. cit.*, p. 63; E.C. HELLBLING, *op. cit.*, p. 306. Sull'atteggiamento in generale, di Giuseppe II nei confronti della *Oberste Justizstelle*, cfr. soprattutto F. WALTER, *Die österreichische Zentralverwaltung*, II. Abteilung. *Von der Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei bis zur Einrichtung der Ministerialverwaltung (1749-1848)*, 1. Band, 2. Halbband, Teil 1: *Die Zeit Josephs II. und Leopolds II. (1780-1792)*, Wien 1950, pp. 10-11 e 50-52.

² In seguito alla situazione politica determinatasi ai tempi delle guerre napoleoniche, Francesco II abdicò il 6 agosto 1806 al titolo di sacro romano imperatore, rimanendo titolare della sovranità del nuovo impero d'Austria, assunta nel 1804. Era questa una struttura statale plurinazionale, ma indipendente e sovrana. Quale primo imperatore d'Austria, il sovrano assunse il nome di Francesco I. Su tale argomento cfr. E.C. HELLBLING, *op. cit.*, pp. 342-345; U. COVA, *L'amministrazione austriaca a Trieste agli inizi dell'800*, Milano 1971, pp. 33-37; E. BUSSI, *Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo*, vol. II, Milano 1959, pp. 417-457.

*Erblende wie auch in publico-politicis dieser letzteren*¹. La nuova denominazione non era stata scelta a caso, ma era ispirata chiaramente a quella del vecchio *Directorium in publicis et cameralibus* di epoca teresiana, frutto di un esperimento di concentrazione amministrativa più felicemente riuscito.

In seguito anche alla creazione di nuovi organi centrali, quali una cancelleria aulica per l'Italia ed una per i Paesi Bassi, tutte le materie finanziarie e commerciali furono sottratte al *Directorium* e affidate ad un nuovo ufficio centrale, la *Finanzhofstelle* (1797). In coincidenza con tale operazione, si giunse ad abolire il massimo organo di amministrazione dell'organizzazione giudiziaria e tribunale supremo, la *Oberste Justizstelle*, con la conseguente eliminazione di quella separazione fra giurisdizione e amministrazione che già da tempo era stata adottata. Al *Directorium*, quale massimo organo della amministrazione politica, furono affidati tutti gli affari amministrativi e giudiziari già di competenza della *Oberste Justizstelle*².

Il culmine del descritto processo di concentrazione fu raggiunto nel 1801, quando gli affari finanziari, fino ad allora di competenza della camera aulica, vennero affidati al massimo organo dell'amministrazione politica, già gravato da quella giudiziaria.

Nel 1802 la descritta concentrazione in un solo organo di una quantità così considerevole di competenze venne meno e fu ripristinata la vecchia e già collaudata separazione fra l'amministrazione politica, quella finanziaria e quella giudiziaria affidate ad altrettanti uffici dell'amministrazione centrale dello Stato³.

Fu così riconosciuta, con le sue precedenti funzioni, la *Oberste Justizstelle*, con le competenze che le spettavano prima della sua abolizione, mentre gli affari dell'amministrazione politica di tutti i territori boemi, dell'Austria tedesca, della Galizia e dell'Italia vennero affidati ad una Cancelleria aulica unificata (*Vereinigte Hofkanzlei*). Gli affari economico-finanziari di tutta la monarchia asburgica furono deferiti all'attività di una *Hofkammer und Bancodeputation*.

La descritta struttura amministrativa a livello centrale, basata sul principio della separazione delle competenze secondo lo schema di fondo già delineato in epoca teresiana, fu adottata per lungo tempo dall'impero d'Austria sorto dalle ceneri del vetusto Sacro Romano Impero in epoca napoleonica⁴ e consolidatosi negli anni della Restaurazione. Tali anni

¹ E.C. HELBLING, *op. cit.*, p. 326; F. WALTER, *op. cit.*, p. 128. Letteralmente, la traduzione italiana del titolo portato da tale ufficio è la seguente: «Direttorio in materia camerale dei Paesi ereditari ungaro-transilvanici e di quelli tedeschi come pure in materia pubblico-politica di questi ultimi».

² E.C. HELBLING, *op. cit.*, p. 327; F. WALTER, *op. cit.*, p. 128.

³ E.C. HELBLING, *op. cit.*, p. 327; F. WALTER, *op. cit.*, pp. 128-129.

⁴ Cfr. nota 2 a p. 99.

furono caratterizzati, sotto molteplici aspetti, da uno spiccato immobilismo, come pure da un clima di pesante tutela poliziesca, fattori questi che influirono non solo sul permanere per un lungo periodo di vecchie strutture amministrative, ma anche sull'affermarsi di un rigido burocraticismo a tutti i livelli, che riduceva i funzionari dello Stato a poco più di semplici esecutori di una volontà suprema che lasciava ben poco spazio all'autonoma iniziativa dei burocrati pur di alto livello. Anche il principio generale della discussione collegiale degli affari d'ufficio, applicato come presso gli altri organi centrali e periferici dello Stato, pure presso la *Oberste Justizstelle*, era soltanto un paravento di legalità formale diretto a coprire un generale autoritarismo di vertice, che si traduceva anche nel dispotismo dei capi degli uffici e presidenti dei collegi, ai quali non ci si poteva opporre in sede di discussione, senza incorrere in accuse di liberalismo o di giacobinismo¹.

L'immobilismo politico e amministrativo degli anni di regno di Francesco II e di suo figlio Ferdinando furono superati soltanto con le profonde riforme, conseguenti agli avvenimenti rivoluzionari del 1848. Tali avvenimenti furono anche per l'Austria conservatrice, erede della Restaurazione, di importanza risolutiva al fine della trasformazione e dell'inserimento della pubblica amministrazione in una struttura basata sugli schemi di uno Stato parlamentare modernamente inteso. Nonostante qualche arretramento momentaneo nell'osservanza dei detti principi, si può dire che la nuova organizzazione introdotta nel 1848 rimase fondamentalmente intatta, nei suoi criteri informativi, fino alla caduta dell'impero austro-ungarico nel 1918².

Gli uffici dello Stato, a livello sia centrale che periferico, nel 1848 furono sottratti al sistema collegiale precedentemente adottato, e furono inseriti in un nuovo sistema ministeriale. Dall'abolizione, quindi, dei vecchi organi centrali della pubblica amministrazione, quali la Cancelleria aulica e la Camera aulica, competenti in vari campi amministrativi, sorsero vari ministeri, con compiti più ristretti e specifici³.

Anche la *Oberste Justizstelle* non poté resistere all'incalzare dei tempi nuovi, soprattutto a causa della sua duplice competenza di tribunale supre-

¹ F. WALTER, *op. cit.*, p. 129. Cfr. pure C.A. MACARTNEY, *L'impero degli Asburgo 1790-1918* (traduzione italiana), Milano 1976, pp. 192-201.

² F. WALTER, *op. cit.*, p. 170; H. HANTSCH, *Die Geschichte Oesterreichs*, 2. Band, Graz 1968, p. 332; B. MAZOH-WALLNIG, *Governo centrale e amministrazione locale. Il Lombardo-Veneto 1848-1859, in Austria e province italiane 1815-1818. Potere centrale e amministrazioni locali*, a cura di F. VALSECCHI e A. WANDRUSZKA, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, 6, Bologna 1981, pp. 16-24; R. STRITZKO, *Das Archiv der Obersten Justizstelle und das Hofkommissionsarchiv*, p. 21, mezzo di corredo dattiloscritto, a disposizione degli studiosi presso l'*Allgemeines Verwaltungsarchiv* di Vienna. Per la fotoriproduzione di tale mezzo di corredo, si ringrazia la direzione del *Verwaltungsarchiv*.

³ F. WALTER, *op. cit.*, pp. 171-172; E.C. HELBLING, *op. cit.*, pp. 365-366; B. MAZOH-WALLNIG, *op. cit.*, p. 19.

mo e di organo di direzione centrale degli uffici giudiziari. Bisogna d'altra parte tenere in considerazione che tutto l'apparato giudiziario subì profondi mutamenti, sui quali, non ultima, influì l'abolizione dei restanti tribunali signorili conseguente all'eliminazione, da parte di Francesco Giuseppe, dei vincoli feudali nell'impero d'Austria¹. Da ciò derivò una ben congegnata e semplice struttura giudiziaria, confacente ad uno Stato moderno.

Fin dal 1848 fu quindi decisa la creazione di un ministero della Giustizia, con competenze strettamente amministrative. Dopo iniziali tentativi, seguì nell'agosto di quell'anno la definitiva divisione delle competenze fra detto ministero e la *Oberste Justizstelle*, che assunse così la nuova denominazione di *Oberster Gerichtshof* (Corte suprema di giustizia). Tale nuovo organo giudiziario ottenne una sua propria organizzazione interna con patente imperiale 7 agosto 1850².

Si può affermare che proprio con la scomparsa della vecchia *Oberste Justizstelle* e la creazione di un ministero della Giustizia nettamente distinto dalla nuova Corte suprema di giustizia, sia stato eliminato, anche in Austria, nelle competenze spettanti ad uno stesso organo dello Stato, a livello centrale, ogni residuo di unione fra giurisdizione e amministrazione.

3. Fin dalla creazione, nel 1749, della *Oberste Justizstelle*, fu chiaro che la sua organizzazione interna non poteva essere strettamente unitaria e che bisognava tener conto dell'esistenza, all'interno della monarchia asburgica, di ampie compagini territoriali aventi antiche origini storiche che condizionavano la struttura amministrativa e giudiziaria relativa a dette regioni. Si può osservare, a tale proposito, che mentre inizialmente le ripartizioni interne della *Oberste Justizstelle* furono poche, col passare degli anni esse divennero più numerose, soprattutto in seguito all'ampliamento territoriale dello Stato asburgico e al conseguente riconoscimento di peculiarità etniche, di tradizioni, di lingue diverse, caratterizzanti le popolazioni delle zone di nuova annessione.

L'autografo sovrano 1° maggio 1749, già citato³, sottoponeva la *Oberste Justizstelle* alla presidenza di un alto funzionario, che aveva già ricoperto la carica di cancelliere, e alla vicepresidenza di altri due. L'attività di tutto l'ufficio poi, era suddivisa in tre *Consessus*, il primo competente per gli affari interessanti la Boemia, il secondo per quelli di Vienna e dell'Austria Inferiore, il terzo per quelli dell'Austria Superiore, Inferiore ed Anteriore⁴. Tutti e tre i *Consessus* avevano sede in Vienna e di essi facevano parte consiglieri austriaci e boemi.

¹ F. WALTER, *op. cit.*, p. 170.

² *Ibid.*, pp. 170-171; R. STRITZKO, *op. cit.*, pp. 21-23.

³ M.F. MAASBURG, *op. cit.*, pp. 291-310. Nell'opera citata, tale autografo è riportato integralmente.

⁴ Cfr. pure E.C. HELLBLING, *Die Entwicklung des Grundsatzes der Trennung der Justiz von der Verwaltung in historischer Schau mit besonderer Berücksichtigung Oester-*

L'istruzione di Maria Teresa 4 febbraio 1763 che riordinò la struttura della *Oberste Justizstelle*¹ mutò le ripartizioni e la terminologia precedenti, sostituendo ai tre *Consessus* già esistenti due Senati, l'uno competente per tutti i territori austriaci, l'altro per quelli boemi². Tale suddivisione delle competenze rimase intatta fino al 1781, quando il numero dei Senati fu aumentato a cinque; essi erano competenti, rispettivamente per la Boemia, la Galizia, l'Austria Inferiore, l'Austria Interiore e il Tirolo. Nel 1795, in seguito all'acquisto della Galizia occidentale, fu creato un nuovo Senato competente per tale territorio³.

Fra il 1797 e il 1802, come si è già visto precedentemente, la *Oberste Justizstelle* era stata assorbita in una più complessa organizzazione statale dotata di una vastissima sfera di attività. Dal 1802 al 1848 si ritornò ad una ripartizione meno particolareggiata. Esisterono in quel periodo un Senato austriaco e uno boemo-galiziano, con una suddivisione interna di quest'ultimo per gli affari riguardanti la Boemia e la Galizia.

Strutture a sé stanti ebbero in quegli anni i tribunali di ultima istanza nel Veneto e nella Lombardia austriaci⁴. Su di essi sembra utile soffermare la nostra attenzione con un esame più approfondito.

In Lombardia era stato istituito nel 1786 un Tribunale di revisione con funzioni di supremo tribunale di giustizia con sede a Milano, in seguito ad un generale rinnovamento, da parte di Giuseppe II, delle vecchie strutture giudiziarie lombarde, non più confacenti ai tempi⁵. Tale organo, rinnovato nel 1791, aveva una generale competenza di giudizio di terza istanza, che sottraeva la Lombardia austriaca alla giurisdizione suprema della *Oberste Justizstelle*. Con la conquista napoleonica, a Milano, al posto del citato tribunale, fu insediata una Corte di casazione, istituto tipicamente francese⁶.

Al ritorno della sovranità austriaca, a Milano fu lasciata sussistere

reichs in dessen jeweiligen Grenzen, in « Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa », 3 (1966), pp. 46-47.

Sui limiti territoriali dell'Austria Inferiore, Interiore, Superiore ed Anteriore, cfr. M.F. MAASBURG, *op. cit.*, pp. 1-2. Secondo un'antica tradizione, l'Austria Inferiore era costituita dalle province sul Danubio sopra e sotto la valle dell'Enns; l'Austria Interiore da Stiria, Carinzia, Carniola e dalle province di Trieste e Gorizia; l'Austria Superiore dal Tirolo; l'Austria Anteriore da territori sotto sovranità austriaca esistenti in Svevia.

¹ M.F. MAASBURG, *op. cit.*, pp. 325-355, dove viene riportata integralmente la citata istruzione.

² R. STRITZKO, *op. cit.*, p. 25.

³ *Ibid.*, p. 26.

⁴ M.F. MAASBURG, *op. cit.*, pp. 35-42; R. STRITZKO, *op. cit.*, pp. 26-27.

⁵ F. VALSECCHI, *L'assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia*, vol. II, Bologna 1934, pp. 215-218; A. VISCONTI, *Storia di Milano*, Milano 1937, p. 507; U. PETRONIO, *Il senato di Milano*, Varese 1972, pp. 424-425.

⁶ M.F. MAASBURG, *op. cit.*, p. 6.

provvisoriamente la Corte di cassazione, sempre in eccezione alla giurisdizione generale della *Oberste Justizstelle*¹.

Diversa fu la situazione del Veneto, assegnato all'Austria con la pace di Campoformio del 1797. Già nel 1803 la terza istanza giudiziaria per tutti i territori ex veneti fu deferita alla *Oberste Justizstelle*, che in quell'occasione cominciò ad accogliere nel suo consesso anche consiglieri di lingua italiana².

Venuta meno la struttura statale napoleonica e restaurata la sovranità austriaca anche sul Veneto, il numero dei consiglieri italiani nella *Oberste Justizstelle* fu aumentato a dieci³.

Già nel 1814 si era cominciato a discutere sull'opportunità di creare uno speciale tribunale di terza istanza, competente per la Lombardia e il Veneto. Inizialmente i risultati di tali discussioni, condotte al massimo livello, a Vienna, fra rappresentanti della *Oberste Justizstelle* e della Commissione centrale per l'organizzazione, furono contrari all'istituzione di un Tribunale di terza istanza, decentrato rispetto alla capitale dell'impero. Risolutivo, al fine di sovvertire l'esito che si prospettava, fu l'intervento personale del governatore provvisorio della Lombardia, conte di Bellegarde, che, interpretando le proteste dei sudditi italiani, mise in luce la necessità di creare un tribunale di suprema istanza con giurisdizione su Veneto e Lombardia, in armonia con la lunga tradizione di tali province.

Abolita la Corte di cassazione in Milano il 6 gennaio 1816, fu così istituito, con sovrana risoluzione 23 aprile 1816, un Senato italiano a Verona, decentrato rispetto agli altri esistenti in seno alla *Oberste Justizstelle* in Vienna⁴. Il Senato veronese, che cominciò a funzionare il 1° agosto 1816, era competente per la Lombardia e il Veneto, ma non per altri territori ex veneziani passati all'Austria nel 1797.

Così la Dalmazia fu sottoposta alla giurisdizione di una speciale ripartizione del Senato austriaco della *Oberste Justizstelle*, della quale facevano parte consiglieri esperti delle tradizioni giuridiche di quel territorio, già facente parte integrante della repubblica di Venezia.

La lingua usata dal Senato veronese era quella italiana. È da ricordare, però, che parzialmente in lingua italiana sono pure gli atti della ripartizione del Senato austriaco riguardanti la Dalmazia. In lingua italiana è redatta parte della documentazione dei tribunali di istanza inferiore,

¹ R. STRITZKO, *op. cit.*, p. 28.

² M.F. MAASBURG, *op. cit.*, p. 36; R. STRITZKO, *op. cit.*, p. 27.

³ M.F. MAASBURG, *op. cit.*, p. 41; R. STRITZKO, *op. cit.*, p. 28.

⁴ *Seiner k.k. Majestät Franz des Ersten politische Gesetze und Verordnungen für die oesterreichischen, böhmischen und galizischen Erbländer*, 44. Band, Wien 1818, p. 243. La citata sovrana risoluzione è qui pubblicata con decreto della Cancelleria aulica 27 giugno 1816. Cfr. pure R. STRITZKO, *op. cit.*, pp. 29-30; R.J. RATH, *L'amministrazione austriaca nel Lombardo Veneto (1814-1821)*, in « Archivio economico dell'unificazione italiana », s. I, vol. IX, fasc. 1 (1959), pp. 22-23; A. SANDONA, *Il Regno Lombardo Veneto (1814-1859)*, Milano 1912, pp. 205 e 207.

pervenuta al Senato tirolese della *Oberste Justizstelle* per la trattazione di questioni giudiziarie facenti capo al Trentino. Lo stesso si può dire per la documentazione pervenuta al Senato dell'Austria Interiore, competente, fra l'altro, su Gorizia e Trieste fino al 1797 e per quello austriaco, competente dai primi anni dell'800 su Gorizia, Trieste e l'Istria, oltre che sul Trentino, fino al 1848.

Da quanto ricordato sopra, è chiara l'importanza rivestita dalle serie archivistiche facenti capo alla *Oberste Justizstelle*, quali fonti per la storia giudiziaria, economica e amministrativa di larghe zone dell'Italia settentrionale oggi rientranti nel territorio dello Stato italiano. Sarà quindi, a nostro parere, utile concludere questa breve trattazione con un esame della struttura delle serie archivistiche della *Oberste Justizstelle* e della loro diversa sorte. Da ciò dipende, infatti, la fruibilità degli atti da parte degli studiosi.

4. La quantità e la qualità del materiale archivistico reperibile nelle serie della *Oberste Justizstelle* dipendono essenzialmente dall'ampiezza della giurisdizione esercitata da tale organo giudiziario nelle diverse province dei Paesi ereditari austriaci.

Prendiamo ora in considerazione, dal momento della istituzione stessa della *Oberste Justizstelle* in poi, quelle serie che più direttamente interessano la storia di territori facenti attualmente parte dello Stato italiano, quali la Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige, la Lombardia, il Veneto.

Sembra qui opportuno, innanzi tutto, premettere che le città di Trieste e Gorizia facevano ancora parte, nella seconda metà del Settecento, di quell'entità territoriale sovraprovinciale costituita dall'Austria Interiore (*Innerösterreich*); le due attuali province di Trento e Bolzano, invece, rientravano solo in parte, in quel periodo, nella competenza territoriale dello Stato austriaco, nell'ambito della provincia del Tirolo, costituente allora l'Austria Superiore (*Oberösterreich*)¹.

È qui importante ricordare che tanto l'Austria Interiore che quella Superiore solo in alcuni casi particolari erano sottoposte, per quanto riguardava la giurisdizione di terza istanza, alla sfera di attività della *Oberste Justizstelle*. Già dal momento dell'istituzione di quest'ultima (1749) e fino al 1782, infatti, la terza istanza *in causis privatorum* era stata lasciata a *Judicia revisoria* esistenti nelle province. Soltanto *ob apertam injustitiam vel nullitatem aut protractam justitiam*, era possibile portare una causa dinanzi alla *Oberste Justizstelle*. Un generale deferimento delle cause in terza istanza alla *Oberste Justizstelle* esteso a tutti i Paesi ereditari austriaci fu sancito soltanto con patente imperiale 18 aprile 1782; tale patente fu l'espressione della volontà riformatrice di Giuseppe II diretta alla creazione di uno schema organizzativo unitario delle varie

¹ Su tali ripartizioni territoriali, cfr. nota 4 a p. 102.

autorità giudiziarie, limpido e razionale, rispetto al quale non erano ammesse eccezioni di sorta ¹.

È quindi chiaro che, fra il 1749 e il 1782, nella sede centrale della *Oberste Justizstelle* in Vienna ben poca documentazione poté venir prodotta che si riferisse ai sopra citati territori di nostro interesse. In prevalenza il materiale prodotto era di natura amministrativa, essendo sempre la *Oberste Justizstelle* anche il massimo organo di amministrazione attiva che regolava l'organizzazione, a tutti i livelli, degli uffici giudiziari inferiori.

Dopo la loro abolizione, gli *Judicia revisoria* dovettero versare la documentazione in loro possesso alla *Oberste Justizstelle*. Tale materiale fu di conseguenza inserito nelle serie della *Oberste Justizstelle* corrispondenti ai vari Senati creati nel 1781, fra i quali ce n'erano uno per l'Austria Interiore e uno per il Tirolo ².

Si ha tuttavia l'impressione, da un esame compiuto sulla documentazione del Senato per l'Austria Interiore, interessante Trieste e Gorizia, che gli atti relativi al contenzioso di privati fra il 1749 e il 1782, evidentemente provenienti dal *Judicium revisorium* di Graz competente per l'Austria Interiore, siano di ben poca consistenza (qualcosa si trova soprattutto in materia testamentaria e di fedecommissi), mentre ben più sostanziosa risulta la documentazione negli ultimi anni del '700 e poi lungo tutto l'arco dell'800, eccezion fatta per il periodo di occupazione napoleonica.

Per i vari Senati fu sempre mantenuto un protocollo separato. Anche quando però, e segnatamente nell'800, i Senati si ridussero di numero, in seguito alla riunione di alcuni di essi in un solo organo, la registrazione persistette sempre secondo le vecchie ripartizioni. Così, tutti gli atti che si riferiscono al territorio dell'Austria Interiore costituiscono un'unica serie, dal 1749 al 1848, nonostante che lungo tutto l'arco della prima metà dell'800 non fosse più esistito un Senato per l'Austria Interiore.

Una serie più compatta è costituita dalla documentazione facente capo al Senato veronese, unico a godere di una spiccata autonomia, non solo di carattere territoriale. Il suo presidente, infatti, era il secondo presidente della *Oberste Justizstelle*, sottoposto al primo presidente. Di fatto però il secondo presidente rimase a Vienna e a Verona il Senato fu diretto da un vicepresidente ³.

Al momento dell'abolizione della *Oberste Justizstelle* e della conseguente creazione, nel 1848, di una Corte suprema di giustizia e di un ministero della Giustizia, venne meno anche l'attività del Senato veronese, che fu trasferito a Vienna allo scopo di dividere, come gli altri uffici della *Oberste Justizstelle*, gli affari di propria competenza fra il nuovo

¹ M.F. MAASBURG, *op. cit.*, p. 6; F. TEZNER, *op. cit.*, p. 33; R. STRITZKO, *op. cit.*, pp. 31-32.

² R. STRITZKO, *op. cit.*, p. 32.

³ Decreto della cancelleria aulica 27 giugno 1816 cit. in nota 4 a p. 104; R. STRITZKO, *op. cit.*, pp. 29-30.

tribunale supremo ed il nuovo ministero ¹. Di conseguenza fu trasferito a Vienna pure l'archivio del Senato veronese.

Ancora nel periodo in cui la *Oberste Justizstelle* esercitava i suoi compiti giudiziari e amministrativi, gli uffici e l'archivio subirono numerosi trasferimenti in vari edifici della città di Vienna ². Dopo le vicende del 1848, l'archivio della *Oberste Justizstelle* rimase custodito, sino agli ultimi anni dell'800, presso la Corte suprema di giustizia (*Oberster Gerichtshof*).

Decisivo per la sorte dell'archivio della *Oberste Justizstelle* fu il nuovo impulso che dal 1894 in poi venne dato all'amministrazione degli archivi dello Stato, con la creazione di un Consiglio archivistico ³ in seno al ministero dell'Interno, cui fu riconosciuta, in quell'occasione, una funzione direttiva generale sugli archivi austriaci. Nell'esercizio di tale funzione, nell'agosto 1895 fu inviata dal ministero dell'Interno a quello della Giustizia una nota che chiariva i principi di organizzazione archivistica formulati dal Consiglio archivistico ⁴. Le nuove regole trovarono una particolare disponibilità nel ministero della Giustizia, anche al fine di venire incontro ai bisogni sorti in quegli anni nelle facoltà giuridiche delle università per lo studio della storia del diritto austriaco. Fu subito chiaro che un archivio generale della giustizia poteva essere costituito soltanto con la concentrazione dei fondi amministrativi del competente ministero e di quelli giudiziari custoditi dalla Corte suprema di giustizia.

Da stretti contatti fra i due uffici, sorti nel 1896 la decisione di formare un unico archivio storico comune presso il ministero della Giustizia, di cui doveva far parte integrante l'archivio della *Oberste Justizstelle*, anche per i settori riguardanti i procedimenti giudiziari e l'amministrazione del personale ⁵.

Nel 1896 si creò quindi la struttura amministrativa del nuovo archivio generale della Giustizia e nel 1897 si provvide al trasporto del materiale archivistico e librario facente capo alla *Oberste Justizstelle* dalla Corte suprema di Giustizia ai locali del nuovo archivio istituito presso il ministero della Giustizia ⁶.

Negli anni successivi, e fino allo scoppio della prima guerra mondiale, seguì un'attiva opera di riordino del materiale archivistico. Furono riordinate, in quegli anni, fra le altre, le serie del Senato dell'Austria Interiore e di quello tirolese ⁷.

Dopo la guerra, in seguito alla nuova struttura costituzionale austriaca, anche all'amministrazione archivistica fu dato un assetto che condusse

¹ M.F. MAASBURG, *op. cit.*, p. 42; R. STRITZKO, *op. cit.*, pp. 23-24.

² M.F. MAASBURG, *op. cit.*, pp. 20-21; R. STRITZKO, *op. cit.*, pp. 10-13.

³ A. BRENNKE, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea* (trad. italiana), Milano 1968, p. 329.

⁴ R. STRITZKO, p. 1.

⁵ *Ibid.*, pp. 2-4.

⁶ *Ibid.*, pp. 5-6.

⁷ *Ibid.*, pp. 6-7.

alla riunione di più archivi nell'ambito di un neo-costituito Archivio dell'Interno e della Giustizia (*Staatsarchiv des Innern und der Justiz*), la cui ampia documentazione fu concentrata nel nuovo Palazzo di giustizia¹.

Lo sfacelo della monarchia austro-ungarica portò, fra le altre conseguenze, al parziale smembramento degli immensi archivi custoditi nella capitale dell'ex impero, che testimoniavano della vita economica, giuridica ed amministrativa di quelle che, da province di un unico Stato, erano divenute Stati sovrani o province di altri Stati.

L'Italia fece valere con stretta coerenza, nelle trattative di pace, il principio della provenienza degli archivi, cosicché da essa non fu toccata in alcun modo l'integrità degli archivi delle amministrazioni centrali dell'ex impero, in quanto formati nella sua capitale, Vienna. Furono invece acquisiti dall'Italia soltanto archivi facenti generalmente capo ad organi inferiori dello Stato, formati su territori passati sotto sovranità italiana nel 1918².

Atteggiamenti parzialmente o totalmente diversi caratterizzarono le trattative con altri Stati, quali la Jugoslavia, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia. Fu quest'ultima, in particolare, che volle rigidamente attuato, a proprio vantaggio, il principio della territorialità, che portò allo smembramento degli Archivi centrali viennesi, per tutta la documentazione che riguardava il territorio del neocostituito Stato cecoslovacco, anche se si trattava di atti di livello ministeriale formati nella capitale dell'ex impero³.

Vediamo ora quali furono le conseguenze delle rivendicazioni da parte degli Stati successori sull'archivio della *Oberste Justizstelle*.

Da parte italiana, nel rispetto del principio della provenienza, non furono toccate in alcun modo le serie facenti capo al Senato dell'Austria Interiore e a quello tirolese, una buona parte delle quali interessavano territori annessi all'Italia (Trieste, Gorizia, Istria, Trentino-Alto Adige). Fu invece richiesta tutta la documentazione formata in Italia, cioè quella del Senato della *Oberste Justizstelle* che aveva avuto sede in Verona. A Vienna rimase quindi soltanto una ristretta documentazione riguardante il Lombardo-Veneto, successiva al trasferimento a Vienna del suo Senato, per l'incorporazione nella Corte suprema di giustizia⁴.

Per quanto riguarda gli atti del Senato boemo, essi dovevano essere oggetto di cessione alla Cecoslovacchia. Dato lo stato di disordine della documentazione, i lavori di revisione del materiale presso l'Archivio dell'Interno e della Giustizia si protrassero per molti anni, finché lo spa-

¹ R. STRITZKO *op. cit.*, p. 7; A. BRENNEKE, *op. cit.*, pp. 337-338.

² A. BRENNEKE, *op. cit.*, p. 336; E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena 1928, pp. 213-215; R. NECK, *Zu den österreichisch-italienischen Archiverhandlungen nach dem ersten Weltkrieg*, in «Mitteilungen des Oesterreichischen Staatsarchivs», XXXI (1978), pp. 434-441.

³ A. BRENNEKE, *op. cit.*, p. 336; E. CASANOVA, *op. cit.*, p. 213.

⁴ R. STRITZKO, *op. cit.*, pp. 36-37.

ventoso incendio del 15 luglio 1927, doloroso seguito di tumulti popolari, non distrusse il Palazzo di giustizia di Vienna e una gran parte del materiale archivistico in esso custodito¹.

Per quanto concerne il materiale di interesse italiano facente capo alla *Oberste Justizstelle*, è da ricordare che, quasi miracolosamente, non fu danneggiata la serie del Senato tirolese, custodita in un vano del Palazzo di giustizia non toccato dal fuoco². Per una parte rilevante risulta, invece, distrutta la serie del Senato dell'Austria Interiore. La parte recuperata dall'incendio è per lo più danneggiata dal fuoco o dall'acqua utilizzata per lo spegnimento dell'incendio. Molto spesso, di fascicoli anche consistenti, si è conservato soltanto il nucleo più interno. Lo stato degli atti e dei registri sopravvissuti è tale che la consultazione risulta difficile, anche perché non è sempre agevole risalire agli atti dai protocolli e dagli indici.

L'*Allgemeines Verwaltungsarchiv* di Vienna (Archivio generale amministrativo) subentrato nel 1940 all'Archivio dell'Interno e della Giustizia³ sta ancora oggi continuando l'opera, già intrapresa da molti anni, di restauro del materiale danneggiato dall'incendio del 1927, al fine di renderlo consultabile. Solo una parte, però, del materiale facente capo al Senato dell'Austria Interiore è restaurato e quindi pienamente consultabile.

Da notare che, in seguito alla distruzione di una parte consistente della citata documentazione, la detta serie è stata ristretta in un numero ridotto di pezzi, secondo un criterio logico di riunione di quelli superstiti.

Il materiale del Senato lombardo veneto (veronese), essendo stato trasferito quasi totalmente in Italia nel 1919, sfuggì alle distruzioni dell'incendio del 1927. Poiché allora Verona non era sede di un Archivio di Stato, il materiale documentario fu inviato a Milano, in quanto già città capoluogo del regno Lombardo veneto, per esservi custodito in quell'Archivio di Stato⁴.

Sembra però che un destino di distruzione abbia perseguitato la

¹ A. BRENNEKE, *op. cit.*, p. 338; R. STRITZKO, *op. cit.*, op. 35; E. CASANOVA, *op. cit.*, p. 121; E.G. WICKENBURG, *Kleine Geschichte Wiens*, Niedernhausen 1972, p. 141; *Il Gazzettino* di Venezia, 16 luglio 1927; *Il Corriere della Sera*, 17 e 30 luglio 1927. Nel numero del 17 luglio si parla in particolare della distruzione degli archivi presenti nel Palazzo di giustizia e si ricorda l'opinione in merito del dottor Rudolf Stritzko, direttore generale degli Archivi di Stato austriaci di allora. Per notizie sugli avvenimenti del 15 luglio 1927 e sulle loro motivazioni e conseguenze politiche, cfr. pure P. PETTA, *Il sistema federale austriaco*, Milano 1980, pp. 194-195.

² R. STRITZKO, *op. cit.*, p. 37.

³ A. BRENNEKE, *op. cit.*, p. 338.

⁴ Desidero ringraziare la dott. Laura Castellazzi, direttore dell'Archivio di Stato di Verona, e il dott. Carlo Paganini, direttore dell'Archivio di Stato di Milano, per le notizie cortesemente comunicatemi. Per il cordiale e competente appoggio nella redazione di questo mio lavoro ringrazio pure la dott. Bianca Maria Calucci Penco, dell'Archivio di Stato di Trieste, e il dott. Roberto Pavanetto, dell'Università degli studi di Trieste.

documentazione della *Oberste Justizstelle*, dovunque essa si fosse trovata. I bombardamenti su Milano dell'agosto 1943 distrussero un'ampia parte dell'archivio del Senato veronese, talché dalla furia dirompente delle bombe si salvarono soltanto gli *Atti presidenziali*, i *Protocolli di consiglio* e una parte della sezione VI (affari criminali). Le prime cinque sezioni furono quindi distrutte¹.

Quel che resta dell'archivio del Senato lombardo veneto è custodito oggi nell'Archivio di Stato di Milano, presso il quale la documentazione in oggetto è a disposizione degli studiosi.

Superate, negli anni, le incomprensioni che per un lungo periodo della storia europea hanno caratterizzato i rapporti fra Italia e Austria, è subentrato nei nostri giorni un diffuso interesse ad un obiettivo e approfondito esame delle vicende storiche comuni. La presenza, quindi, a Vienna e a Milano di serie archivistiche facenti capo ad uno stesso organo dell'amministrazione giudiziaria austriaca, sopravvissuta a travagliate vicende, avvicina oggi studiosi italiani e austriaci, in comuni interessi di ricerca storica diretti a cogliere i molteplici rapporti fra la struttura statale asburgica e le province italiane che da tale struttura dipesero per una lunga parte della loro storia.

UGO COVA

I PROBLEMI DELLA DIVISIONE TERRITORIALE IN EPOCA NAPOLEONICA E GLI SVILUPPI DELLA CARTOGRAFIA

LA CARTE GENERALE DU THEATRE DE LA GUERRE EN ITALIE
DEL BACLER D'ALBE

Lo sviluppo della cartografia del secolo XVIII segna gli inizi di un nuovo rapporto con il territorio. La necessità conoscitiva attraverso la rappresentazione grafica riduce le stratificazioni storiche, le differenze sociali e naturali in un unico scenario. Il mondo nei suoi rapporti spaziali diviene lo scenario della vita sociale. Non è un caso che sia proprio la cartografia militare a sottolineare questa nuova percezione dello spazio. La carta del d'Albe è denominata *Théâtre de la guerre*¹. I soggetti, gli eserciti, si muovono su una scena tracciata in anticipo, la vittoria sta nel riuscire ad imporre la propria regia alla totalità dei movimenti. Monti, fiumi, ponti, valichi e città possono essere computati, come in un moderno *wargame*, secondo dei coefficienti valutabili. Nell'insieme di questo scenario anche le ideologie, la morale, la religione vengono « messi in scena ». Il territorio così omogeneizzato nella rappresentazione è pronto per la normalizzazione amministrativa. Dal piano militare ci si sposta a quello politico. Bisogna prevedere e indurre i movimenti dei cittadini, controllare i flussi delle merci, uniformare attraverso l'unificazione amministrativa province e paesi precedentemente divisi.

Il piano dell'amministrazione del nuovo Stato moderno, soprattutto in Francia, parte dal consenso politico della popolazione alla trasformazione. E la geografia, ancor qui, resta indispensabile; tutto il complicato sistema delle assemblee elettive in due gradi prevede una divisione attenta

¹ Della *Carte générale du Théâtre de la guerre en Italie*, in Italia, per quanto è in mia conoscenza, si conservano due copie, una presso l'Istituto geografico militare di Firenze, l'altra presso la Biblioteca reale di Torino; delle copie incomplete sono presso la Biblioteca vaticana e l'Archivio di Stato di Roma.

Sulla carta del Bacler d'Albe si segnalano le seguenti pubblicazioni: ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, *Catalogo ragionato delle carte esistenti nella cartoteca dell'I.G.M.*, Firenze 1934; A. MORI, *La cartografia ufficiale in Italia e l'Istituto geografico militare*, Roma 1922; ID., *Cenni storici sui lavori geodetici e cartografici e sulle principali produzioni cartografiche eseguite in Italia dalla metà del sec. XVIII ai nostri giorni*, Firenze 1903; G. MARINELLI, *Saggio di cartografia della regione veneta*, Venezia 1881; A.P. FRUTAZ, *Le carte del Lazio*, Roma 1972; L. BERTHAUT, *Les ingénieurs géographes militaires 1624-1831*, Paris 1902.

¹ Cfr. A. GRANDI, *Processi politici del Senato Lombardo-Veneto (1815-1851)*, Roma 1976, p. XIV. Il citato volume raccoglie gli inventari analitici del fondo archivistico, con numerosi stralci di documenti ritenuti notevoli.

del territorio¹. Il cittadino deve essere agevolato nel dialogo con le istituzioni anche attraverso la facilità di accesso ad esse². Il capoluogo è quindi insediato in una posizione centrale rispetto al dipartimento – non più lontano di una giornata di cammino – e così anche il cantone con la *mairie* e gli uffici giudiziari e amministrativi minori. E l'insieme e l'intreccio di questi flussi, nel nuovo Stato francese, è messo al riparo da ogni tendenza centrifuga³: dalle province più lontane si dialoga con il centro, il centro propone, approva, dirige e soprattutto conosce.

La Francia non è isolata in questo vasto movimento di ristrutturazione; in Toscana già nel 1772⁴ si costituivano le nuove circoscrizioni dei vicariati e delle podesterie, in Piemonte, con le Regie costituzioni del 1770⁵, si chiarivano la figura ed i poteri dell'intendente: « agente governativo periferico incaricato di eseguire la volontà dell'autorità centrale in un determinato ambito territoriale – la provincia – »⁶.

Ma l'impulso maggiore alla determinazione di una nuova base territoriale negli Stati italiani avviene certamente in periodo napoleonico, nelle repubbliche giacobine prima, nei dipartimenti annessi alla Francia e nei regni alleati poi. La storia d'Italia del periodo, anche sotto questa particolare angolazione, deve necessariamente riferirsi alle esperienze francesi. Molte delle scelte politiche poi attuate nella penisola sono dibattute e approvate nell'Assemblea nazionale. Le repubbliche giacobine le rispetteranno spesso senza ridiscuterne i fondamenti.

Con il decreto del 22 dicembre 1789⁷ l'Assemblea nazionale stabiliva i criteri per la nuova divisione del regno di Francia: era previsto un numero variabile di dipartimenti, dai 75 agli 85, ogni dipartimento doveva essere diviso in distretti, non inferiori al numero di tre, ogni distretto in cantoni di circa quattro leghe quadrate. Nelle osservazioni sui primi articoli del decreto si legge:

« Tous les François sont frères et ne composent qu'une famille. Ils vont concourir, de toutes les parties du Royaume, à la formation de leurs lois; les règles et les effets de leur gouvernement vont être les mêmes dans tous les lieux. La nouvelle

¹ I due temi delle circoscrizioni elettorali, del conseguente sistema di elezione e della divisione territoriale vengono affrontati nel medesimo decreto del 22 dic. 1789, in *Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée Nationale*, Paris, chez Baudouin, 1790, t. I, p. 232.

² Si fa strada una necessità razionale di decentramento amministrativo.

³ Cfr. il decreto 9 mar. 1793 della Convenzione che nomina i « commissaires extraordinaires dans les départements »; il decreto del 14 frimaio anno II (4 dic. 1793) del Comitato di salute pubblica che sopprime gli organi amministrativi dipartimentali; la costituzione del 22 ag. 1795, che abolisce i distretti e ricrea i dipartimenti.

⁴ *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze 1771-1860, legge 30 sett. 1772, codice VI, n. LXXVIII.

⁵ In *Leggi e costituzioni di sua Maestà*, Torino 1770, libro VI.

⁶ A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano*, Venezia 1962, III, p. 28.

⁷ *Collection générale...*, cit., t. I, pp. 232 e seguenti.

division du territoire commun détruit toute disproportion sensible dans la représentation, et toute inégalité d'avantages et de désavantages politiques. Cette division étoit désirable sous plusieurs rapports civils et moraux, mais sur-tout elle est nécessaire pour fonder solidement la Constitution, et pour en garantir la stabilité... »¹.

La nuova divisione territoriale agli occhi del legislatore, garantiva l'eguaglianza formale dei cittadini, la loro proporzionalità come corpo elettorale, la maggiore efficacia e ramificazione delle funzioni amministrative e giudiziarie dello Stato. È inutile soffermarsi sulle incoerenze della precedente suddivisione della Francia nell'*ancien régime* se non, forse, per trarne degli utili suggerimenti per le analogie riscontrabili con alcuni territori italiani. Scrive J. Godechot:

« ... les divisions administratives de la France: étaient multiples et incohérentes: il y avait des généralités ou intendances, des bailliages et des sénéchaussées, des pays d'élection et des pays d'État, des provinces ecclésiastiques et des diocèses, des gouvernements militaires et des commandements en chef, des divisions judiciaires, parmi lesquelles les ressorts des Parlements étaient les plus importantes. Nulle part les limites des circonscriptions des divers types ne coïncident entre elles.

La "province" était de toutes ces divisions, la plus vivante; mais sous le rapport administratif, elle était sans valeur propre. Chaque province avait ses lois, ses coutumes, ses traditions, son patois, parfois ses États provinciaux; mais ce n'était qu'un cadre vide »².

Nella struttura amministrativa francese dell'*ancien régime* l'intendente era sicuramente l'istituzione di maggior rilievo ma anche per esso i limiti giurisdizionali non erano precisamente fissati in una unità territoriale prestabilita. Vi erano infatti province divise in più intendenze ed altre viceversa i cui confini coincidevano con l'unità amministrativa. L'efficienza e la razionalità dello Stato erano pertanto fortemente compromessi anche dalle incoerenti divisioni territoriali. Nel 1764 il d'Argenson aveva proposto una suddivisione del regno in dipartimenti e nel 1787, con l'istituzione delle assemblee provinciali, si era considerata l'opportunità di creare delle unità intermedie tra la provincia e le « comuni » chiamandole suddelegazioni o dipartimenti. Queste unità in cui avrebbero dovuto coincidere le circoscrizioni amministrative e giudiziarie, secondo i fisiocratici non dovevano avere una estensione maggiore di dieci leghe quadrate. Il geografo Hessel, che studiò la realizzazione di questo progetto, pubblicò una carta della Francia che prevedeva 81 « contrade » e 728 « cantoni »³. Ma il problema fu affrontato con il rigore dovuto solo in epoca rivoluzionaria ed in particolare in seguito agli eventi della notte del 4 agosto 1789, quando furono aboliti i privilegi feudali ed ecclesiastici. I

¹ *Collection générale...*, cit., pp. 252-253.

² J. GODECHOT, *Les institutions de la France sous la révolution et l'empire*, Paris 1951, p. 89; cfr. anche G. LEPOINTE, *Histoire des institutions du droit public français au XIX siècle 1789-1914*, Paris 1953, e P. LEGENDRE, *Stato e società in Francia*, Milano 1978, pp. 101-136.

³ I dipartimenti francesi de l'*Intérieur* furono 83, vedi p. 114.

progetti presentati all'Assemblea nazionale furono sostanzialmente quattro, di:

- Adrien Duport che proponeva una divisione geometrica in 74 dipartimenti, suddivisi in distretti e municipalità;
- Lally-Tollendal: distretti eguali di 150.000 abitanti;
- Siéyès: divisione geometrica in 89 dipartimenti formati ognuno di nove comuni, più un dipartimento parigino;
- Thouret che prendeva per base tre elementi: il territorio, la popolazione e la ricchezza (calcolata a partire dall'ammontare delle contribuzioni); risultavano dal suo progetto 80 dipartimenti più Parigi, di 18 leghe quadrate, divisi in nove distretti a loro volta divisi in nove cantoni.

La proposta di Thouret fu approvata e fornì la base di lavoro ad una commissione appositamente formata. Nel gennaio 1790 l'Assemblea tornò sull'argomento con un decreto sui problemi relativi alla determinazione dei confini dei dipartimenti, nel quale sono affrontati anche i problemi topografici:

« Les Députés de chaque département seront tenues de se pourvoir des deux exemplaires de la topographie de leur département, composée de feuilles de la carte de l'Académie, collées sur toile, et d'une seule feuille, afin que de ces deux exemplaires sur lesquels seront exprimées semblablement les limites du Département et celles des Districts et Cantons..., l'un reste en dépôt aux Archives Nationales et l'autre soit remise aux Archives du Département auquel il appartiendra »¹.

Nel febbraio del 1790² il lavoro era terminato; ai deputati a cui era stato affidato, Dupont de Nemours, Aubry Dubochet, Bureaux de Pusy e Goussin, si era aggiunto il geografo G.D. Cassini. La Francia risultava divisa in 83 dipartimenti³ a cui venne dato un nome geografico, dai monti, fiumi o laghi in essi presenti. « L'Assemblée », dice il Godechot, « eut un moment la velléité de donner aux départements un simple numéro d'ordre, ou les noms des chefs-lieux »⁴; tale era l'astio verso il precedente regime e la volontà di allontanarne ogni memoria.

In Italia l'organizzazione dipartimentale venne discussa una prima volta nella Repubblica cispadana al terzo congresso di Modena (21 gennaio-1° marzo 1797)⁵. I dipartimenti erano divisi in distretti e parrocchie (abolite in Francia nell'89 nella loro funzione di circoscrizione amministrativa). Nella Cisalpina la costituzione della repubblica dell'8

¹ *Collection générale...*, cit., decreto 9 genn. 1790, t. II, p. 10 e seguenti.

² *Ibid.*, t. II, decreti 15 genn., 16 e 26 febr. 1790 sanzionati dal re il 4 marzo 1790.

³ *Ibid.*, t. II, *Tableaux des départements*, in appendice.

⁴ J. GODECHOT, *op. cit.*, p. 94.

⁵ *Atti del terzo congresso cispadano di Modena (21 genn. - 1° mar. 1797)*, a cura di C. ZAGHI, Modena 1935.



Foglio 12 - Il dipartimento dell'Olona della Repubblica Cisalpina.
Si noti l'estrema precisione topografica.

luglio 1797¹ divise il territorio in undici dipartimenti ai quali si aggiunsero quelli del Ferrarese e della Romagna con decreto del 9 termidoro (27 luglio) dello stesso anno². I rispettivi confini furono poi stabiliti con legge 13 brumaio anno VI (3 novembre 1797) e 24 brumaio anno VI (14 novembre 1797)³. La repubblica romana conobbe una simile divisione ma l'esperienza, come è noto, durò il breve spazio di un anno, dal febbraio del 1798 all'ottobre del 1799. La costituzione, infine, della repubblica napoletana del 1799 (art. 3) prevedeva la formazione di 17 dipartimenti con nomi geografici, secondo l'uso francese⁴.

Alla ricostituzione della Cisalpina con il decreto del 21 vendemmiaio anno IX (13 ottobre 1800)⁵ i dipartimenti vennero divisi in distretti e questi in comunità. In ogni dipartimento vi era una amministrazione centrale dipartimentale composta di cinque membri, uno dei quali presidente, e il governo vi era rappresentato dal commissario esecutivo. Il modello francese era quindi strettamente applicato. Ed il 6 maggio 1802⁶, secondo le nuove volontà del primo console (decreto del 28 piovoso anno VIII)⁷ il governo del dipartimento, così come stava avvenendo in Francia, venne affidato ad un prefetto, al consiglio di prefettura ed al consiglio di dipartimento.

L'applicazione dei principi sanciti nel decreto dell'89 dall'Assemblea nazionale prevedeva un lavoro di conoscenza del territorio non indifferente, sia per le sue esatte connotazioni geografiche sia per l'imposizione fiscale ed il censimento della popolazione. Queste esigenze, fatte proprie dall'amministrazione francese, si tradurranno in pregevoli lavori statistici di cui ricordiamo tra gli altri quello dello Chabrol sul dipartimento di Montenotte (Savona) e quello del Tournon su Roma⁸. Ma, ancor prima che si

¹ Cfr. *Le costituzioni italiane*, a cura di A. AQUARONE, M. D'ADDIO, G. NEGRI, Milano 1958.

² *Raccolta degli ordini, avvisi, proclami, ecc., pubblicati in Milano nell'anno V repubblicano francese*, Milano, Veladini, 1797, t. III, p. 93.

³ *Ibid.*, t. IV, p. 17.

⁴ G. LANDI, *Le istituzioni di diritto pubblico del regno delle Due Sicilie 1815-1861*, Milano 1977, II, p. 605, in nota.

⁵ *Raccolta...*, cit., t. V, pp. 144-157.

⁶ *Bollettino delle leggi della repubblica italiana, dalla costituzione proclamata nei comizi di Lione...*, Milano 1802, n. 27.

⁷ *Bulletin des actes de l'administration générale de la 27^{me} division militaire*, Torino anno IX-XII, 6 floreale anno IX (26 apr. 1801).

⁸ CHABROL DE VOLVIC, *Statistique des provinces de Savone, d'Onelle, d'Acqui et de partie de la province de Mondovì, formant l'ancien département de Montenotte*, Paris 1824; C. DE TOURNON, *Etudes statistiques sur Rome*, tt. 2, Paris 1831; sullo Chabrol cfr. M. QUAINI, *Una regione in via di trasformazione: la Liguria occidentale in epoca napoleonica*, in «Atti e memorie della Società savonese di storia patria», 1971, pp. 73-131. Sulla statistica in epoca napoleonica cfr. *La statistique en France à l'époque napoléonienne*, Paris 1980, Journée d'études; F. BEDERIDA, *Pour une histoire de la statistique*, Paris 1979.

A tal proposito, M. QUAINI, *L'Italia dei cartografi*, in *Storia d'Italia*, Torino 1976, VI, p. 18, afferma che nel corso del Settecento «matura lentamente una nuova con-

potessero completare questi lunghi e precisi lavori statistici, le necessità delle vicende belliche e quelle immediate dell'amministrazione diedero impulso agli studi geografici e topografici.

La situazione francese alla fine del Settecento era, in tal campo, notevolmente più avanzata di quella italiana. Francesco Cassini sotto l'auspicio dell'Accademia delle scienze di Parigi aveva cominciato già nel 1746 i lavori di triangolazione per la realizzazione della grande carta della Francia in scala 1/86.000; il figlio G. Domenico l'abbiamo visto partecipare ai lavori dell'Assemblea nazionale. In Italia la migliore produzione cartografica post-magiana¹, che descrivesse l'intera penisola, era, come afferma il Mori, la carta del d'Anville², redatta con criteri pregeodetici in scala 1/500.000. All'arrivo dei francesi in Piemonte l'idea iniziale dei geografi al seguito dell'armata era quello di estendere alle nuove province la carta del Cassini, che però non poteva più corrispondere, alle nuove esigenze ed ai progressi dell'arte topografica. Napoleone richiedeva carte sempre più perfette che non si limitassero, come era allora in uso, alla sola planimetria.

Al seguito dell'esercito francese, per decreto del Comitato di salute pubblica, vi era un *Bureau topographique*, costituito da un corpo di ingegneri topografi comandati, in Italia, dal cap. Berthier. Ma « parallelamente al Bureau dell'armata il gen. Bonaparte aveva costituito presso di sé un proprio ufficio topografico che era diretto dall'ingegner geografo Bacler d'Albe »³. Il d'Albe, che nel 1796 aveva 34 anni e si era particolarmente distinto nella battaglia di Arcole, disegnava tra l'altro giornalmente i movimenti delle truppe progettati da Napoleone per il giorno successivo⁴. Al d'Albe fu affidato il compito di redigere una carta generale del teatro della guerra in Italia che comprendesse oltre alla penisola anche l'intera catena delle Alpi, dalla Francia all'Austria, la Corsica,

tradizione fra la geografia e la cartografia che rimangono passivamente al servizio degli Stati e una nuova geografia illuminista che precorre le esigenze del riformismo e in sostanza esprime l'esigenza propria di ogni paese sulla via della modernizzazione civile ed economica, di conoscersi nelle sue strutture demografiche, urbane e rurali, nelle sue risorse ecologiche come nei suoi squilibri sociali e territoriali». La geografia per il Quaini, anche negli Stati italiani si evolve verso forme più complete di indagine con l'uso di statistiche economiche, inchieste sociali o anche di specifiche indagini su insiemi naturali.

¹ Giovanni Antonio Magini, astronomo, matematico e geografo, nacque a Padova il 14 giugno 1555 e morì nel 1617. Pubblicò la *Geografia* di Tolomeo con l'aggiunta di 37 nuove carte e l'*Atlante d'Italia*, in larga misura originale, delineato in base ai rilievi ufficiali fatti eseguire dai vari governi italiani.

² G.B. D'ANVILLE, *Carte d'Italie publiée sous les auspices de Mons. le duc d'Orléans*, 1743; il valore dell'opera di d'Anville risiede peraltro nell'analisi critica di tutto il materiale cartografico, utilizzato per redigere la carta, pubblicata con il titolo di *Analyse géographique de l'Italie*, nel 1744.

³ A. MORI, *La cartografia...*, cit., p. 35.

⁴ *Dictionnaire biographique des français*, voce Bacler d'Albe.

Malta e in scala ridotta la penisola greca. Il Bacler d'Albe, il cui *Bureau topographique* aveva sede presso il *Dépôt de la guerre* di Milano, utilizzò per la redazione della carta oltre ai lavori degli astronomi di Brera e di G. Beccaria in Piemonte, le carte del Cassini per la Francia, di Valle per l'Istria, il Dogado ed il Polesine, di Cappellaris per il Friuli, di Milanovich per il Polesine, del Rizzi-Zanoni per il regno di Napoli, la carta del d'Anville, ed altri lavori citati nella nota geografica al foglio n. 1 della sua opera. Non poche furono le difficoltà e le traversie affrontate dal d'Albe nei suoi lavori e non ultime quelle di carattere economico. La carta avrebbe dovuto essere incisa alla scala di una linea per trecento tese (1/259.000) in trenta fogli. Per la spesa era stata lanciata una sottoscrizione con una quota base di lire 140. Gli aderenti furono numerosi e lo stesso Napoleone anticipò parte dei fondi. Quando, però, i francesi furono costretti a sgomberare Milano, parte del materiale fu danneggiato e saccheggiato e si salvarono solo i disegni originali e i rami non ultimati della terza dispensa (la carta era pubblicata in dispense di sei fogli l'una). L'autore poté ritrovare i 21 rami già incisi solo dopo i nuovi successi napoleonici, presso l'editore Artaria di Vienna¹. Poi, trasferitosi a Parigi, continuò il lavoro aggiungendovi i fogli relativi all'Italia meridionale. Nel 1802 la carta era completa. Si compone di 50 fogli in scala 1/259.000. È l'Italia vista secondo le linee di espansione di Napoleone, verso l'Austria e i Balcani da un lato, protesa verso il Mediterraneo e la Grecia, attraverso il controllo del canale di Otranto e di Corfù, dall'altro. Il foglio n. 1 contiene, come abbiamo detto, le note geografiche, il foglio 30 è dedicato interamente a un quadro cronologico degli avvenimenti militari tra il 1792 e il 1800. L'orografia è rappresentata con tratteggio obliquo, vi sono distinte le città principali, le fortezze, i boschi, i villaggi, le stazioni di posta, le paludi e le strade - in quattro classi -, i confini. Quando apparve fu giudicata un eccellente lavoro ma: « la fretta con cui era stata allestita e le difficoltà dell'autore fecero risentire i loro effetti nella composizione, necessariamente poco omogenea e in troppe parti errata e manchevole »².

La carta del d'Albe, soprattutto nel Nord Italia, ebbe comunque una notevole fortuna conoscendo diverse riproduzioni³ anche per fini amministrativi come la carta del Caniani: *Riduzione della carta del Bacler d'Albe fatta nel deposito generale della guerra del Regno d'Italia per ordine di S.E. il ministro della guerra*⁴; o la carta del Conrad Mannert: *Nach Bacler d'Albe's grosses Charte von Italien in 54 Blättern...* Nürnberg 1807⁵; o ancora la *Carte statistique, politique et mineralogique de l'Ita-*

¹ *Dictionnaire biographique des français*, voce Bacler d'Albe.

² A. MORI, *La cartografia...*, cit., p. 36.

³ Cfr. G. MARINELLI, *op. citata*.

⁴ *Ibid.*, p. 298.

⁵ *Ibid.*, p. 299.

lie...¹, di J.A. Orgiazzi stampata nel Deposito della guerra a Parigi nel 1816.

La carta di Bacler contiene informazioni di straordinaria utilità. Per quanto è in mia conoscenza è l'unica carta che tracci i confini della Repubblica romana² con le circoscrizioni dei dipartimenti in cui era suddivisa. Riporta altresì i dipartimenti della Cisalpina. La toponomastica, soprattutto per il Nord Italia, è notevolmente accurata fornendo delle indicazioni di topografia storica difficilmente reperibili altrove. Per il Centro-sud è meno puntuale. Nelle note esplicative dei segni l'autore si ripromette tra l'altro di indicare la presenza di miniere di rame, ferro, piombo antimonio, mercurio, carbon fossile, ecc.; di fonderie, di cave, di bagni e di acque minerali. L'unica indicazione a proposito di miniere e fonderie l'abbiamo riscontrata in Sardegna, ad Iglesias; di cave, acque minerali o altro nessuna traccia. Le stazioni di posta sono invece segnalate con una certa precisione. A partire da Roma seguendo la Cassia le troviamo a La Storta, a Bacano (Baccano), Monte Rosi (Monterosi), poi Ronciglione e Viterbo; sulla Flaminia a Borghetuccio, Rignano, Civitacastellana, Borghetto, Otricoli ecc. Altre indicazioni sono relative alle operazioni militari. La marcia dei francesi verso Roma nell'anno V (1797) è così scandita: la divisione Victor e il corpo d'armata comandato dal gen. Berthier nelle Marche passano a Loreto, Macerata, Tolentino, poi in Umbria a Foligno, Spoleto, Narni (la divisione Victor ferma la sua avanzata a Foligno). Il Berthier prosegue verso Civitacastellana dove pone il quartier generale poi raggiunge Baccano e infine Roma.

Ma la carta del Bacler, rivelatasi utile per fini amministrativi in Italia settentrionale, era evidentemente considerata insufficiente per le operazioni relative alla divisione degli Stati romani nel 1809³. Il Tournon in una lettera del 23 gennaio 1810 afferma:

«L'importance d'avoir une bonne carte ne s'est jamais fait sentir d'avantage qu'à cette époque où il s'est agit de limiter les arrondissements et les cantons; ce besoin est de tous les jours, non seulement pour l'administrateur mais pour tout homme instruit»⁴.

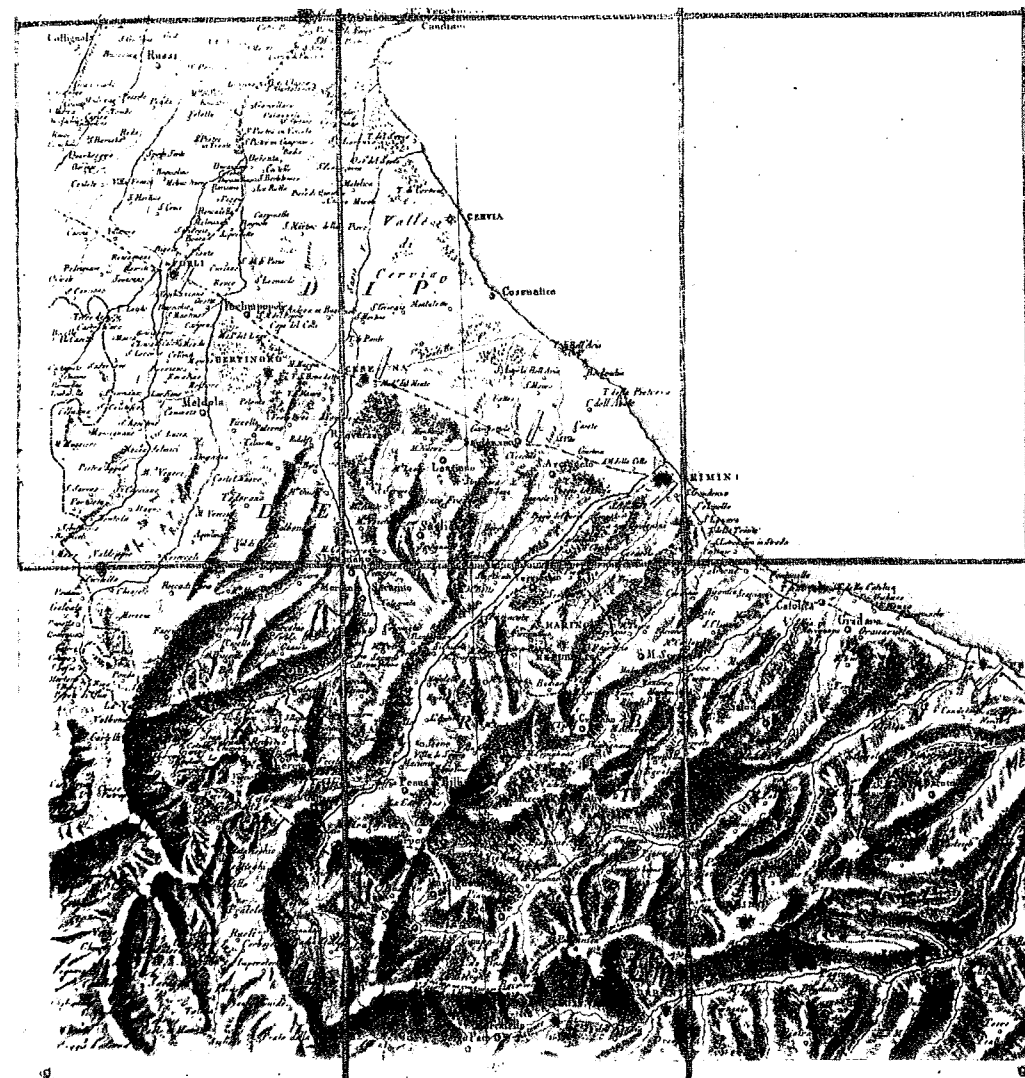
La lettera prosegue con delle note relative alle ricerche per l'identificazione della base della triangolazione del Boscovich di cui con molta probabilità si erano perse le tracce.

¹ Cfr. G. MARINELLI, *op. cit.*, p. 310.

² Cfr. A. FRUTAZ, *op. citata*.

³ Gli Stati romani furono divisi in due dipartimenti, Trasimeno e Roma, con decreto 15 lu. 1809 (*Bollettino della Consulta straordinaria per gli Stati romani*, Roma 1809, bull. 14, pp. 308 ss.).

⁴ C. DE TOURNON, *Lettres inédites 1809-1814*, par l'abbé J. MOULARD, Paris 1914.



Foglio 19 – Il confine nord-orientale della Repubblica Romana. Il dipartimento del Rubicone. La Repubblica di S. Marino.

Il Tournon nei suoi *Études statistiques* cita una produzione cartografica portata a termine sul dipartimento di Roma¹ e l'abbé Moulard afferma che alle Archives du Château de Genélard esiste una bella carta inedita dello stesso dipartimento². Ma, sempre al riguardo degli Stati romani e della loro suddivisione territoriale³, vorremmo citare alcuni documenti della *Miscellanea del Governo francese* dell'Archivio di Stato di Roma. In una nota del giugno 1809, a firma del Miollis, sono prospettati due progetti di divisione⁴:

I) art. I^o - Les états romains, non comprise la ville libre et impériale de rome, seront divisés en trois départemens (sottolineato nel testo).

art. II - le département du tibre comprenda la campagne de rome et la partie du patrimoine de St. pierre et de la Sabine qui se trouve audessous de la ligne du lac de bracciano.

art. IV - le département de bolsena sera (...) du patrimoine de St. pierre du territoire d'orvieto, de la Sabine et des villes d'amelia, narni et terni detachés de l'umbrie.

art. V - la ville de viterbo sera le chef lieu.

art. VII - le département du trasimeno comprendra l'umbrie, le perugien le gouvernement de castello. Le chef lieu sera la ville de... (i puntini sono nel testo).

II) art. I - les états romains, non comprise la ville libre et impériale de rome, seront divisés en deux départements.

Del secondo progetto non riportiamo altri particolari perché ripreso quasi integralmente nel citato decreto di divisione degli Stati romani. Ma altri elementi per approfondire le ragioni delle scelte operate le ritroviamo nel rapporto del de Gérando alla Consulta straordinaria; dice il de Gérando:

Si en divisant le territoire des états romains on se fut réglé d'après la proportion ordinaire des départements de l'Intérieur on eut formé sans doute 3 Départments, mais on a justement pensé qu'il convenait de donner une grande étendue au département dont Rome seroit le chef-lieu⁵.

Il de Gérando prosegue dicendo che i due dipartimenti erano perfettamente delimitati geograficamente; il dipartimento del Tevere comprendeva infatti le antiche province del Patrimonio di San Pietro, della Sabina, del Lazio, di Marittima e Campagna; il Trasimeno le antiche province dell'Umbria e di Orvieto. I due dipartimenti erano poi separati da ovest a est dal corso del fiume Nera fino alla sua confluenza nel Tevere,

¹ Potrebbe trattarsi della carta del dipartimento redatta dal marchese Fortia d'Urban, membro dell'Istituto di Francia (cfr. *Avant-propos*, p. xi).

² C. DE TOURNON, *Lettres...*, cit., nota 3 alla lettera del 23 genn. 1810.

³ Cfr. L. MADELIN, *La Rome de Napoléon*, Paris 1906.

⁴ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (ASR), *Miscellanea del Governo francese*, b. 1. Il testo presenta molte imperfezioni grammaticali e sintattiche.

⁵ *Ibid.*, de Gérando, Rapport à la Consulte, c. 283. Anche questo testo presenta alcune imperfezioni formali.

dal Tevere stesso e dalla catena appenninica. Anche i motivi riguardanti la scelta dei capoluoghi è affrontata a lungo dal de Gérando:

« La centralité n'a pas été la seule cause ni même la principale qui a déterminé le choix des chefs lieux des départements dell'Intérieur de l'Empire... » *infatti* « On a choisi constamment la ville plus importante, celle où les relations habituelles de la vie et des affaires amènent naturellement les administrés »¹.

Ma è anche interessante per la ricerca storica ed archivistica ricostruire il percorso eventuale dei documenti relativi a reclami, progetti o altro. Sempre il de Gérando, nel testo già citato, afferma che la delimitazione definitiva andava affrontata con l'attenzione più scrupolosa e che un numero considerevolissimo di reclami si erano levati. A questi reclami era seguito un attento lavoro di indagine svolto dai sottoprefetti nel settembre-ottobre 1809, le osservazioni poi erano state sottoposte ai tribunali per il loro giudizio e infine si erano dovuti consultare gli ingegneri per le frequenti contraddizioni delle carte geografiche.

Di questa intensa attività anche geografica e topografica negli archivi italiani resta ben poco². Il Frutaz, nella sua opera sulle carte del Lazio, pubblica come testimonianza cartografica del periodo il foglio 29 della carta del Bacler d'Albe. Vorremmo pertanto segnalare che, in forza del citato decreto del gennaio 1790, parte del materiale per i dipartimenti annessi all'Impero potrebbe trovarsi alle Archives Nationales di Parigi. Il Peroni³, infatti, nel suo libro sulle fonti per la storia d'Italia che si trovano alle Archives Nationales, cita alla serie N (*Plans et cartes*): « 1 plan de 1^{re} classe, 16 di 3^e classe et 89 cartes »; tutti relativi all'Italia, naturalmente, ma non specifica la regione a cui si riferiscono.

EUGENIO LO SARDO

¹ ASR, *ibid.*, c. 295.

² Cfr. ASR, *Congregazione del Buon Governo e Mappe*.

³ B. PERONI, *Fonti per la storia d'Italia dal 1789 al 1815 nell'Archivio Nazionale di Parigi*, Roma 1936. Il Peroni indica anche le seguenti altre serie: la serie F (Administration générale de la France): « Etats Romains: coté 94 - Divisions territoriales des départements du Trasimène et de Rome: Mémoires et correspondance concernant la détermination des limites des deux départements et de leurs subdivisions (arrondissements, cantons, communes); - Tableaux des divisions administratives des départements romains; - Cartes des territoires d'Orvieto et Pérouse, 1810 ». La serie F² (Administration départementale) coté 845-886: « Délimitation de départements étrangères; Rome. An XIII-1822 ». « Trasimène, 1811-1812 ». La serie F¹⁴ (Travaux publics): « Cartes et plans, coté 10193... Route de Gênes à Rome. 1808 ». La serie F²⁰ (Statistique), coté 154-275: « Mémoires statistiques, ou descriptions, ou tableaux topographiques des départements et de certains arrondissements... ».

Cronache, note e commenti

UN FONDO ARCHIVISTICO DEL IV-III SECOLO a.C. A LOCRI IN CALABRIA

L'abbinamento archivio-tesoro è un fenomeno abbastanza frequente nel mondo antico, e non solo in esso: anche oggi accade con frequenza che si conservino insieme in cassaforte denaro o preziosi e documenti attestanti proprietà, diritti, titoli.

Denaro, preziosi e documenti del IV-III secolo a.C. erano custoditi insieme in un contenitore scoperto un paio di decenni or sono nel territorio di Portigliola, presso Locri, in Calabria, dove sorgeva la colonia greca di Locri Epizefiri.

Il ritrovamento avvenne verso i primi del 1959: la data precisa non è nota, in quanto la scoperta casuale non fu denunciata, il materiale venne disperso, e soltanto successivamente – per fortuna, a breve distanza di tempo – fu recuperato un gruppo di documenti, mentre un documento singolo, nel frattempo emigrato a Roma, fu recuperato un paio d'anni più tardi. Si tratta, in tutto, di 39 pezzi, compresa una scodella.

La « cassaforte » in cui i documenti si trovavano, insieme con il denaro e gli oggetti preziosi, era costituita da un cilindro di pietra interato a livello del suolo, probabilmente all'interno di un edificio, e chiuso da un coperchio, pure di pietra. Il cilindro, coperchio compreso, misurava m. 1,57 di diametro per 1,48 di altezza ed il vano interno utile m. 0,95 di diametro per m. 1,26 di altezza.

Lo spazio interno era suddiviso – come attestano alcune scanalature – da tavole di legno, distrutte dal tempo. Ciò, unito alle modalità della scoperta, ha fatto sì che non sia stato possibile accertare in quale ordine fossero disposti in origine i documenti, così come non è possibile sapere se i documenti recuperati costituiscano o meno l'intero fondo originario.

La lingua dei documenti è la greca, la materia scrittoria è costituita da tavolette di bronzo, in una lega a base di rame (85,73%), stagno (10,34%), piombo (2,57%) e zinco. Le tavolette hanno uno spessore variante da uno a quattro millimetri, forma rettangolare e dimensioni assai diverse fra loro: per esempio, mm. 390×140, 200×220, 155×90, 140×75, 125×85. La scrittura è per lo più in righe parallele ai lati più lunghi; in qualche caso invece le righe (con un massimo di 25) sono parallele ai lati più corti.

I documenti sono di natura essenzialmente economica e si riferiscono all'accensione e restituzione di prestiti, a pagamenti di tributi e di de-

cime, a donazioni, a prelevamenti dal tesoro del tempio: si tratta di un vero e proprio «archivio, consistente in una serie di documenti omogenei, conservati in una teca lapidea»¹, e, precisamente – afferma Alfonso de Franciscis nell'opera sopra citata, da cui ricaviamo gli elementi per la presente nota – dell'archivio del santuario di Zeus Olimpio².

La maggior parte dei documenti è costituita dalla registrazione di operazioni finanziarie compiute in seguito ad un decreto, per decisione delle due assemblee cittadine, la *bolà* ed il *damos*, che deliberavano congiuntamente³. Manca, nella maggior parte dei documenti di cui ci occupiamo, il testo del decreto da cui l'operazione finanziaria derivava, in quanto esso doveva trovarsi nell'archivio della *polis* e non in quello del tempio⁴.

Tre documenti contengono invece proprio il testo di un decreto, relativo rispettivamente alla notifica dell'ammontare di un debito della città, alla notifica della diminuzione del valore del grano e delle fave in relazione ad un prestito, ed alla notifica dell'immissione nel tesoro di una somma restituita dalla città al santuario⁵.

Uno o più documenti infine costituivano probabilmente l'etichetta applicata su recipienti⁶, e richiamano alla mente le tavolette di argilla usate come etichette d'archivio sui contenitori di documenti (cassette, giare, canestri) nel Vicino Oriente antico⁷. A Locri non si tratterebbe di etichette dell'archivio, ma di etichette del tesoro.

De Franciscis indica come segue lo schema generale dei singoli documenti: il nome del magistrato eponimo della *polis*, le «liste dei magistrati civili e delle altre persone rivestite di cariche, sia civili sia religiose»⁸, «l'oggetto dell'atto amministrativo (prestito, restituzione, ecc.) e l'ammontare della cifra ad esso relativa, specificando, nel caso di prestito o comunque di utilizzazione della somma, lo scopo cui essa servirà, ma in molti casi tale scopo viene omissso»⁹.

Ancora, quando si trattava di più fonti di prelevamento o di più somme, se ne registrava di solito anche il totale (*κεφάλωμα*). Poteva essere precisata la durata del prestito, per esempio triennale (*τριένω*).

¹ A. DE FRANCISCIS, *Stato e società in Locri Epizefiri (L'archivio dell'Olympieion locrese)*, Napoli, Libreria scientifica editrice, 1972, p. 60. (Pubblicazioni a cura del Centro studi della Magna Grecia della università di Napoli, n.s., vol. III).

² *Ibid.*, cap. V: «L'archivio del santuario», pp. 85-90.

³ *Ibid.*, p. 134.

⁴ *Ibid.*, p. 86.

⁵ *Ibid.*, pp. 67 e 71.

⁶ *Ibid.*, pp. 61-62.

⁷ E. LODOLINI, *Gli archivi di tavolette di argilla nell'antico Vicino Oriente (3200 a.C.-50 d.C.)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXVI (1976), pp. 707-743.

Sulle etichette dei contenitori di documenti, su tavolette di argilla, specialmente dei Sumeri (*pisan dub-ba*), cfr. pp. 727-729.

⁸ A. DE FRANCISCIS, *op. cit.*, p. 68.

⁹ *Ibidem*.

Un documento reca in basso, staccate dal testo, tre lettere su una riga; un'altro reca, sempre in basso, una lettera su una riga e tre su una seconda: probabilmente, nel primo caso si tratta delle iniziali degli *hieromnāmones* (dei quali diciamo poco più avanti), nel secondo di quelle dell'eponimo e degli stessi *hieromnāmones*, apposte con funzione di visto di controllo.

I prestiti erano prelevati dal tesoro sacro, da redditi terrieri, da collette ed entrate speciali, dai ricavi della vendita di prodotti agricoli e generi diversi, mentre potevano essere forniti in natura ferro e mattoni.

I prestiti erano effettuati per lo più dal tempio alla città, mentre talvolta venivano effettuati prelevamenti dal tesoro per uso dello stesso santuario.

Alcuni documenti registrano anche le restituzioni, totali o parziali, dei prestiti.

L'archivio, come in altri santuari greci, era tenuto dagli *hieromnāmones* (*ἱερομνάμονες* o *ἱερομνάμονες*), cui erano affidate nel tempio mansioni amministrativo-economiche e la custodia dei documenti e degli oggetti sacri.

I documenti recuperati si trovano attualmente nel Museo nazionale di Reggio Calabria. Essi si aggiungono ad altri, del VI-III secolo a.C., trovati in varie zone della Magna Grecia: un frammento reperito nello scavo dello stesso tempio di Zeus in Locri, un documento non intero ora conservato nella Biblioteca nazionale di Parigi, documenti testamentari di Crimisa, Caulonia, Petelia e Terina, un documento nella zona di Metaponto, uno nella zona di Sibari.

Fra i documenti reperiti in Sicilia, mentre scriviamo (1982) si trovano presso l'Istituto centrale del restauro, in Roma, varie tavolette metalliche provenienti da Camarina, e precisamente alcune dell'archivio di un tempio (documenti relativi all'amministrazione del tempio) ed altre di archivi privati (contratti di compravendita, passaggi di proprietà e simili)¹.

Ricchissime le notizie che dal pur piccolo fondo archivistico di Locri – poche decine di documenti – è stato possibile al de Franciscis ricavare sulla costituzione politica, l'ordinamento amministrativo, la proprietà, la produzione, i prezzi e la vita economica in genere, la metrologia, la numismatica, la cronologia, la storia di Locri e del santuario.

Gli archivisti, invece, non sembrano aver sinora rilevato il ritrovamento di questo, che costituisce indubbiamente uno dei più antichi fondi d'archivio prodotti e conservati in Italia.

Ci auguriamo perciò che possa esserne approfondito lo studio, anche sotto l'aspetto strettamente archivistico.

ELIO LODOLINI

¹ Ringrazio il prof. Giovanni Urbani, direttore dell'Istituto, che mi ha cortesemente fornito notizie sui documenti di Camarina in corso di restauro.

NOTE DI DIPLOMATICA LONGOBARDA SALERNITANA

(A proposito di un recente studio di Maria Galante)*

L'ultimo decennio ha visto un importante intensificarsi degli studi di storia e di diplomatica meridionale longobarda. Salerno e il territorio circostante, in particolare, sono stati recentemente oggetto di numerosi studi che ne hanno evidenziato sempre più il ruolo autonomo anche nei confronti del ducato di Benevento, già prima dell'età di Gisulfo II. Senza parlare della costante, costituita dalla elaborazione storica di Nicola Cilento, è possibile seguire alcune tappe di questa produzione. Nel 1976 ha visto le stampe l'opera settecentesca del canonico Andrea Carraturo¹ che, basata fondamentalmente su notizie tratte da documenti, rimasti poi in gran parte inediti, dell'archivio della badia della S.ma Trinità di Cava dei Tirreni, si è rivelata subito indispensabile ad ogni successiva ricerca. A questa importante iniziativa si è ora aggiunta l'altra, dei benedettini di Cava, della ristampa degli otto volumi del *Codex diplomaticus Cavensis*², in occasione della prossima pubblicazione del nono volume, a cura di p. Simone Leone, o.s.B., e di Giovanni Vitolo, prevista per la fine del 1982. Nel frattempo, in tre successivi articoli, dal 1978 al 1980, Ulrich Schwarz ha compiuto un'ampia regestazione di documenti – di provenienza diversa, anche salernitana – relativi alla città di Amalfi³, di cui aveva poco prima tracciato una bella ed esauriente monografia⁴. Se ad

* M. GALANTE, *La datazione dei documenti del «Codex diplomaticus Cavensis. Appendice: edizione degli inediti»*, Salerno 1980.

¹ A. CARRATURO, *Ricerche storico-topografiche della città e territorio della Cava*, trascrizione a cura di A. SANTOLI, Cava dei Tirreni 1976. Il lavoro del Carraturo era noto agli studiosi ottocenteschi di storia locale, per esempio a Paul Guillaume, il quale, nel suo *Essai Historique sur l'Abbaye de Cava* (Cava dei Tirreni 1877), lo ricorda come «opera importante» per la storia cavese.

² *Codex diplomaticus Cavensis*, a cura di M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Napoli-Milano-Pisa 1873-93.

³ U. SCHWARZ, *Regesta amalfitana. Die alteren Urkunden Amalfis in ihrer Ueberlieferung*, in «Quellen und Forschungen aus ital. Archiven und Bibliotheken», I, 58 (1978), pp. 1-136; II, 59 (1979), pp. 1-157; III, 60 (1980), pp. 1-156.

⁴ Id., *Amalfi im frühen Mittelalter (9-11 Jahrhundert). Untersuchungen zur Amalfitaner Ueberlieferung*, in «Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom», 49 (1978), parzialmente tradotto in italiano a cura di G. VIROLO, *Amalfi nell'alto Medioevo*, Salerno 1980. Delle pergamene di Amalfi e Ravello fino al 1278 è stata di recente curata l'edizione da Mazzoleni e Salvati, in tre successivi volumi:

Amalfi ha rivolto l'attenzione lo Schwarz¹, al territorio cilentino (l'«Actus Cilenti»), a sud di Salerno, ha dedicato due ponderosi volumi Pietro Ebner, utilizzando per la massima parte documenti cavesi, nella edizione datane dal *Codex*². Sulla stessa edizione ha anche lavorato Paolo Delogu, del quale, due anni prima, era uscito il volume interamente dedicato alla città di Salerno³; in esso, accanto ad una rilettura delle fonti cronachistiche, e soprattutto del *Chronicon salernitanum*⁴, è lo spaccato urbanistico e tipologico della città e dei suoi edifici in età longobarda, tutto costruito su testimonianze documentarie⁵.

Il «documento» è risultato quindi ancora una volta la base, se non l'oggetto, di ogni ricerca, e al documento salernitano longobardo dedicano attualmente la loro attenzione Armando Petrucci⁶ e Maria Galante, della quale è da poco stato pubblicato il volume sulla datazione dei documenti del *Codex*.

Il lavoro, cui è dedicata questa nota, si propone – e consegue esaurientemente – due obiettivi precisi: 1) riconsiderare in maniera complessiva e definitiva «il problema delle datazioni che investe la più gene-

J. MAZZOLENI, *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello*, I, Napoli 1972; C. SALVATI, *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello*, II, 998-1218, *Le pergamene dell'archivio vescovile di Ravello*, Napoli 1974; B. MAZZOLENI, *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello*, III, 1175-1272. *Esempi di scrittura minuscola in carte ravellesi dei secc. XII-XIII*, Napoli 1975; sui lavori nel complesso, cfr. C. SALVATI, *Le fonti per la storia di Amalfi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIX (1979), pp. 7-19.

¹ È doveroso ricordare l'attività del Centro di cultura e storia amalfitana, che ha dato vita recentissimamente al Congresso internazionale di studi su *Istituzioni civili e organizzazione ecclesiastica nello stato medievale amalfitano* (Amalfi, 3-4 luglio 1981), con relazioni di Vera Von Falkenhausen, Vincenzo D'Alessandro, Ulrich Schwarz, Robert P. Bergman, Philip Grierson, Barbara Kreuts, Armand O. Citarella, Andrea Cerenza. A cura del Centro è stato pubblicato lo studio di G. SANGERMANO, *Caratteri e momenti di Amalfi medievale e del suo territorio*, Roma-Salerno 1981.

² P. EBNER, *Economia e società nel Cilento medievale*, Roma 1979.

³ P. DELOGU, *Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI)*, Napoli 1977.

⁴ In particolare: *Ibid.*, pp. 70-111. Sul *Chronicon* vedi anche la recente opera di M. OLDONI, *Anonimo salernitano del X secolo*, Napoli 1972.

⁵ P. DELOGU, *op. cit.*, pp. 112-151.

⁶ In una relazione tenuta al secondo Seminario su *Alfabetismo e cultura scritta* (Monteripido – Perugia, 27-29 settembre 1979), Armando Petrucci, insieme con Federico Albano Leone, ha affrontato problemi attinenti alla storia della scrittura e dell'alfabetizzazione a Salerno nei secoli VIII-IX. In seguito al tentativo di ricostruzione di una sorta di «anagrafe degli scriventi» si è giunti a conclusioni interessanti: a) esiste a Salerno in questo periodo una forte spinta all'alfabetizzazione tra i laici; b) almeno nell'ambito del notariato, l'insegnamento della scrittura avviene a livello familiare; c) già prima della costituzione della città di Salerno in principato sembra di poter ipotizzare l'esistenza nella città di una cancelleria distaccata da quella maggiore di Benevento. Una più dettagliata notizia sull'intervento si può leggere in A. LEONI-A. PETRUCCI, *Antropomima e scrittura nelle carte salernitane dei secoli VIII e IX*, in «Alfabetismo e cultura scritta. Seminario permanente. Notizie», marzo 1980, pp. 1-5.

rale e complessa questione della cronologia dei documenti salernitani di epoca longobarda »¹; 2) presentare l'edizione, corretta secondo i moderni criteri della scuola diplomatica italiana, dei « rogiti riportati solo in regesto dai curatori del *Codex* a causa del loro cattivo stato di conservazione »². Benché l'A. dichiari giustamente che essi costituiscono « quelli che sono parsi gli aspetti maggiormente degni di considerazione », non vanno dimenticati gli altri problemi legati all'edizione ottocentesca, che, almeno per i primi volumi, è spesso alquanto farraginosa. Tra di essi, oltre a quello della datazione « di un esiguo gruppo di atti datati secondo l'era degli imperatori bizantini e dei duchi amalfitani, con problemi di cronologia del tutto propri e perciò degni di uno studio specifico »³, si pensi alla lettura dei documenti scritti non nella consueta beneventana documentaria in uso nel principato, ma nella curiale dei notai amalfitani, per ciò stesso penalizzati il più delle volte da improbabili edizioni⁴; e si consideri ancora l'enorme mole di inserti – presenti spesso in una particolare forma parafrasata, che solo di recente è stata individuata da un punto di vista diplomatico⁵ – sepolti (perché non estratti) nell'intero *corpus*, al cui rinvenimento solo l'opera del Voigt offre ancora una pista, per di più incompleta, e solo per quel che riguarda i documenti principeschi⁶.

In seguito al lavoro di datazione eseguito, l'A. propone la nuova cronotassi dei principi di Salerno, che si colloca, come complementare, accanto allo studio fondamentale di Michelangelo Schipa⁷. Risolto definitivamente in senso negativo il problema dell'esistenza di un Guaimario III, associato dal padre Guaimario II, secondo un clamoroso falso del 917, palinsesto per di più su di una pergamena dove, con l'aiuto della lampada di Wood, è ancora possibile leggere « anno ab incarnatione eius millesimo centesimo... »⁸, altre specificazioni riguardano: a) la successione al trono da Guaimario I a Guaimario II, collocata ad una data

¹ M. GALANTE, *op. cit.*, p. 5.

² *Ibidem*.

³ *Ibid.*, p. 6.

⁴ Valga per tutti l'esempio del documento rogato in Amalfi il 1° gennaio 1058 (Archivio della Badia della S.ma Trinità di Cava, Arca XI, n. 26; ediz.: *Codex diplomaticus Cavensis*, n. 1270, t. VIII, pp. 66-68), dove gli editori hanno letto: « iunii » per « ianuarii »; « et germani » per « veri germani »; « Apryxio » per « Apraxio »; « siriceo » per « sericum »; « aliam » per « unam »; « sabuffe » per « saburro » e costantemente « in » per « ad ».

⁵ P. CHERUBINI, *Nuovi documenti dei principi di Salerno in parafrasi*, in « Archivio storico per le province napoletane », s. III, XIX (1980), pp. 45-60.

⁶ K. VOIGT, *Beiträge zur Diplomatik der langobardischen Fürsten von Benevent, Capua und Salerno (seit 774), mit einem Anhang: die Fälschungen in Chronicon Beneventani monasterii S. Sophiae bei Ughelli. Inaugural Dissertation*, Göttingen 1902.

⁷ M. SCHIPA, *Storia del principato longobardo di Salerno*, in F. HIRSCH-M. SCHIPA, *La Longobardia minore*, Roma 1968.

⁸ M. GALANTE, *op. cit.*, p. 9.

posta tra l'agosto 900 ed il 31 maggio 902¹; b) l'individuazione di particolari usi notarili, non ovunque concordi nel computare esattamente l'inizio del governo di Guaimario IV su Capua (1038 agosto), Amalfi (1039 aprile), Sorrento (1039 giugno 12-20), Puglia e Calabria (1043 gennaio), più propensi ad « adattare al computo dell'era della prima signoria, quello relativo ai successivi dominii », oppure ad usare « con risultato analogo, l'*annus incipiens* allungato o abbreviato »²; e simile cosciente arbitrio di notai diversi, o talora addirittura di uno stesso notaio in momenti differenti della sua attività, sarebbe peraltro alla base delle inesattezze che Alessandro Pratesi³ individuava in alcuni documenti relativi alla correggenza dei principi Guaimario IV e Gisulfo II⁴; c) la datazione dell'associazione al trono di Giovanni IV in un giorno imprecisato, e non agli inizi del mese come vuole lo Schipa, del settembre 1037⁵.

Assai interessante, anche se limitata necessariamente ai 53 documenti originali presi in esame per la datazione, è l'individuazione delle diverse note dorsali: quelle coeve, alcune delle quali sono dei medesimi rogatari dei documenti; quelle del secolo XIII, risalenti evidentemente ad un primo ordinamento delle carte, a seguito del progressivo assorbimento, da parte della Badia di Cava, di molti cenobi della regione, che l'A. attribuisce a tre diverse mani, in base all'esame morfologico delle singole lettere; infine le note archivistiche di età moderna, di mano del Venereo, del Rossi e del De Blasi⁶.

Si consideri invece la lettura della parola « notarius », riproposta più volte – praticamente a proposito della maggioranza dei documenti datati o editi⁷ – nella forma « notarius ». A parte il caso di *Guido* o *Guidus subdiaconus et not.*, che compare più tardi come *subdiaconus, primicerius et not.*, caso che avrebbe dovuto mettere in guardia l'editrice, la successione delle consonanti *d* e *t* nella medesima parola non risulta altrimenti dalla pratica dei documenti meridionali. Si tratta piuttosto di una non esatta lettura del segno abbreviato usato pressoché costantemente dai rogatari salernitani per abbreviare la parola « not(arius) » e non solo nell'intervento finale⁸.

¹ M. GALANTE, *op. cit.*, pp. 7-8. Ma perché « uno die stante mense iunius » dovrebbe significare il 1° giugno?

² *Ibid.*, pp. 10-11.

³ A. PRATESI, *I documenti dei principi longobardi di Benevento, Capua e Salerno*, in « Archivio Paleografico Italiano », XV, fasc. 62-63, tav. 22.

⁴ M. GALANTE, *op. cit.*, pp. 12-14.

⁵ *Ibid.*, p. 13.

⁶ *Ibid.*, pp. 16-18.

⁷ 50 casi su 85 tra rogatari e scrittori. Cfr. *ibid.*, pp. 301-303.

⁸ È superfluo, infine, il rinvio « solaratus » per « solareatus », che si legge nell'indice dei « vocaboli non registrati nei lessici del Forcellini e del Du Cange-Favre », *ibid.*, p. 362. Sarebbe stato più semplice citare la voce *solarium* dal lessico del De Bartholomaeis, dove l'espressione « casa solarata » è estratta proprio dai documenti del *Codex* (V. DE BARTHOLOMAEIS, *Contributi alla conoscenza dei dialetti*, I. Spoglio

Ma, a parte tali appunti, peraltro di entità minima di fronte all'enorme lavoro svolto, il libro della Galante si è posto immediatamente come strumento indispensabile ad ogni tipo di studio, che intenda utilizzare la documentazione cavese, edita ed inedita¹. Perciò ci sembra tanto più opportuno munire un'opera così valida di un altrettanto utile mezzo di corredo, che ne renderà più rapida la consultazione. Le tavole di raffronto, che qui pubblichiamo in appendice, indicano la corrispondenza tra il numero che i documenti hanno nell'edizione del *Codex* e quello che li contraddistingue tra i documenti datati (in numeri romani) e quelli editi (in numeri arabi) dalla Galante, nonché – nella terza colonna – il riferimento alla pagina che essi occupano nel suo volume.

PAOLO CHERUBINI

del *Codex diplomaticus Cavensis*. – 5. *Lessico*, in « Archivio glottologico italiano », XV, 1900, p. 358). Ma l'A. non fa mai uso di questo lessico, come ignora il volume del Delogu, dove anche è affrontato il tema della tipologia degli edifici (P. DELOGU, *op. cit.*, p. 128).

¹ Ogni documento è inoltre presentato dalla Galante, fornito dei suoi riferimenti bibliografici.

APPENDICE: TAVOLE DI RAFFRONTO

CODEX DIPLOMATICUS CAVENSIS	GALANTE n.	p.
10	35	233
18	I	159
58	II	20
63	III	22
79	I	19
94	3	162
98	IV	23
100	XXXI	51
107	XLII	65
112	XXIV	43
113	LV	79
122	VIII	27
123	XLVII	70
134	V	24
148	VI	25
152	4	164
156	LXIV	92
157	VII	26
197	XI	30
211	XIII	32
213	XII	32
221	CXXVII	151
228	XV	35
278	XVI	36
280	XVII	37
282	9	174
306	11	179
308	XVIII	38
»	10	176
330	12	180
345	14	186
346	15	191
365	XIX	39
366	XX	39
408	XXII	41
416	XXI	40
»	16	192
420	XXIII	41
432	XXV	44
444	17	195
448	XXVI	45
477	XXVII	47
478	XXVIII	48
504	21	200
507	29	219
510	22	203
511	XXIX	49
512	23	205
526	XLVIII	72
534	24	207

CODEX DIPLOMATICUS CAVENSIS	GALANTE n.	p.
544	L	73
549	LXXXIII	109
570	25	211
576	XXXIII	54
589	LI	75
»	31	224
645	26	214
656	LXVIII	95
673	27	216
676	XXXVIII	60
693	28	218
694	XXXIX	61
695	XL	63
714	XLI	63
721	XLIX	73
»	30	222
734	XLIII	66
742	XLIV	67
777	60	296
786	XLV	68
788	XLVI	69
840	LIII	77
848	XXX	50
883	LII	76
884	LIV	78
887	32	227
888	XXXV	56
890	XXXII	53
896	XXXIV	55
898	XXXVI	57
901	33	229
906	40	245
908	34	231
909	36	236
915	37	238
929	38	240
931	LVI	81
934	XXXVII	59
947	LVIII	88
»	39	243
949	LVII	86
954	LIX	88
956	LX	89
957	LXI	89
960	LXII	90
961	LXIII	91
968	LXV	93
976	LXVI	94
994	LXVII	95
1007	LXIX	97
1009	LXX	97
1010	LXXI	98

CODEX DIPLOMATICUS CAVENSIS	GALANTE n.	p.
1012	41	247
1013	LXXII	99
1018	LXXIII	100
1030	LXXIV	101
1032	LXXV	102
1035	LXXVII	104
1036	LXXVIII	105
1037	LXXIX	106
1041	LXXX	107
1043	LXXVI	103
»	42	250
1044	LXXXII	108
1047	44	255
1051	LXXXIV	110
1053	LXXXV	111
1056	LXXXI	108
»	43	253
1066	LXXXVII	113
1068	LXXXVIII	114
1071	45	258
1072	LXXXVI	113
1073	LXXXIX	115
1086	XC	116
1087	XCI	117
1088	XCH	118
1091	46	261
1094	XCH	119
1096	XCIV	119
1097	XCV	120
1099	XCVI	121
1102	XCVII	122
1112	XCIX	124
1119	C	125
1120	CI	126
1126	47	263
1130	48	265
1132	CII	131
1135	CIII	132
1136	CIV	133
1137	CV	134
1139	CVI	135
1140	CVII	135
1141	XCVIII	123
1144	CVIII	136
1145	CIX	137
1156	CX	137
1161	CXI	139
1168	CXII	140
1169	CXIII	141
1171	50	271
1176	CXV	142
1177	CXVI	144

CODEX DIPLOMATICUS CAVENSIS	GALANTE n.	p.
1187	CXVII	144
1188	CXIV	142
»	51	273
1200	58	286
1209	52	275
1218	XIV	33
»	7	170
1225	53	277
1240	CXVIII	145
»	54	278
1246	CXIX	145
1247	CXX	146
»	55	281
1248	CXXI	147
1275	CXXIII	148
1277	57	284
1280	IX	27
1287	CXXII	148
»	56	282
1295	CXXIV	149
1324	CXXV	150
»	59	290
1332	CXXVI	150
1383	X	29

NOTA SUL RESTAURO DEL « MARCO AURELIO » AL TEMPO DI GREGORIO XVI

La storiografia recente sul recupero del patrimonio storico-artistico italiano pone sempre maggiore attenzione alle ricerche archivistiche e documentarie, quali indagini preliminari per una corretta scelta di metodo per lo studio del restauro. Certo è che gli operatori del settore, in vista di un restauro conservativo, specie per i monumenti archeologici, non sempre prendono in esame la storia di precedenti restauri, sia per la scarsa conoscenza degli archivi, sia per la difficile lettura del materiale archivistico, prediligendo, rispetto allo studio delle fonti stesse, la conoscenza diretta del materiale costituente il manufatto, avvalendosi di una idonea struttura scientifica tecnologicamente sempre più avanzata.

Questa breve nota sul restauro del gruppo bronzeo del Marco Aurelio del 1836 vuole esporre come un « fondo memoriale » del passato, quale è il materiale d'archivio, si attualizza attraverso la sua analisi storica e la sua interpretazione critica, rappresentando una fonte insostituibile d'informazioni.

Per quanto il restauro ottocentesco del Marco Aurelio sia piuttosto conosciuto, non sembra affatto inopportuno delinearne ed evidenziarne in sintesi le fasi più importanti.

In effetti, prendendo in esame la documentazione relativa esistente presso l'Archivio di Stato di Roma¹, si possono conoscere l'ipotesi di lavoro e il procedimento tecnico adottati dalla Commissione generale consultiva di belle arti per la conservazione del gruppo bronzeo.

La Commissione, composta dall'avvocato Carlo Fea, commissario delle antichità, dal barone Vincenzo Camuccini, ispettore delle gallerie vaticane, dal commendatore Thorvaldsen, professore di scultura, dal cavaliere Giuseppe Valadier, ispettore delle fabbriche camerali e da Luigi Grifi, segretario generale, effettuò il primo sopralluogo il 25 ottobre 1834, come si rileva dalla relazione che la stessa Commissione inviò al card. Caleffi, camerlengo di Santa Romana Chiesa.

Fu accertata l'inclinazione da un lato del cavallo del Marco Aurelio in « obliquo perfetto », che faceva pensare a un deterioramento, causato dalla ruggine, della struttura interna di ferro a sostegno dell'intera mole del gruppo bronzeo. Poiché alcuni fori sulla superficie del bronzo, avreb-

¹ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (ASR), *Camerlengato*, parte II, tit. IV, b. 230, fasc. 2204.

bero potuto far filtrare l'acqua piovana all'interno del cavallo, la Commissione ipotizzò che le aperture suddette potevano essere all'origine del danno e che pertanto fosse necessario l'intervento di un perito fonditore per accertare l'integrità delle spranghe di ferro interne e, nel caso non vi fosse deterioramento, per esaminare attentamente tutta la scultura e per saldare i fori che si trovassero sulla superficie del bronzo. Nella stessa maniera, si rileva ancora dalla relazione, si doveva impedire all'acqua di filtrare tra lo zoccolo del marmo e le unghie del cavallo.

La relazione termina informando il cardinale camerlengo dell'urgenza dei lavori e dell'opportunità di prendere in considerazione i suggerimenti del signor Spagna, fonditore di metalli (del quale la Commissione aveva precedentemente trasmesso al camerlengo lo « scandaglio »), sulla tecnica da seguire per riparare i danni del bronzo. Nel suddetto « scandaglio »¹, eseguito l'8 ottobre 1834, si descrivono i seguenti accorgimenti tecnici da adottarsi: « ... essendosi osservata la mancanza dell'unghia del cavallo del Marco Aurelio in bronzo patinato esistente in Campidoglio si crede che possa accomodarsi facendogli il getto in opera di metallone stante quelle riparazioni che saranno necessarie, e quindi lavorato e ridotto al primitivo stato si procurerà di accompagnare la patina. Tutto questo lavoro ascenderà a scudi 22, si rende peraltro necessario che per questo secondo lavoro si costruisca un piccolo ponte onde poter lavorare, a carico dell'Eccellentissima Commissione... ».

Il secondo sopralluogo venne effettuato alla presenza del presidente della Commissione monsignor Santucci, uditore del Camerlengato, il 28 novembre 1834. Quella mattina intervennero sulla piazza del Campidoglio i consiglieri Carlo Fea, Alberto Thorvaldsen, Giuseppe Valadier, Antonio Nibby, storico dell'arte, e Luigi Grifi. Era presente anche Filippo Tomassini, segretario generale del Camerlengato; mancarono alla riunione i consiglieri Camuccini, d'Este, Foschi, Fabris e Minardi.

In quella sede fu effettivamente constatato il deterioramento dell'unghia dello zoccolo del cavallo, addirittura scheggiata in più parti, ed il parere tecnico dello Spagna (nominato dal camerlengo quale perito fonditore in seno alla Commissione), per l'immediato restauro del guasto, consisté nella proposta di limare il ferro per togliere il rigonfiamento causato all'unghia dalla ruggine e di coprire la fessure « con una lamina di metallo fermata a vite quindi saldare dandogli il color smeraldino del metallo antico ». Quanto alla posizione leggermente inclinata del cavallo, una attenta osservazione tranquillizzò la Commissione sulla stabilità del colosso, il quale si presentava saldamente piantato con gli zoccoli sul piedistallo di marmo e perciò non destava nessuna preoccupazione di rovesciamento o caduta. Dopo aver accertata l'integrità del suono, risultante da opportune battiture sulle zampe dell'animale, la Commissione deliberò che la posizione della scultura con la conseguente inclinazione del colosso,

¹ ASR, *Camerlengato*, parte II, tit. IV, b. 230, fasc. 2204.

fosse quella originaria di quando fu eretta. Ma un esame più attento da parte di alcuni componenti della Commissione rivelò alcune corrosioni sulla superficie bronzea: « una notevole sotto la gualdrappa le altre sul collo e su per la testa del cavallo e dell'Imperatore » attraverso le quali l'acqua piovana, filtrando, riempiva il ventre e le zampe della statua, causando l'arrugginimento delle spranghe di ferro nell'interno. Si rimandò la richiesta di parere tecnico per questo secondo inconveniente ad altra data, su conforme avviso dello stesso perito fonditore; quantunque il primo impulso della Commissione fosse quello di provocare la fuoriuscita dell'acqua attraverso forature accessorie.

I lavori di restauro del Marco Aurelio iniziarono praticamente dopo il 21 settembre 1835, data nella quale l'architetto Giuseppe Valadier comunicava al cardinale camerlengo l'avvenuta installazione del ponteggio in legno intorno alla scultura e l'opportunità che il perito fonditore iniziasse i lavori di restauro.

Alle parziali indicazioni tecniche rilevate dai documenti suddetti fa riscontro la fatturazione di spese (cfr. appendice), sostenute dallo stesso perito fonditore Giuseppe Spagna, dalla quale si desumono, oltre alle varie fasi esecutive del restauro, l'impiego di mano d'opera comune e specializzata, l'uso di particolari attrezzature e materiali, con relative indicazioni di qualità e di peso. In sintesi lo Spagna intervenne rappezzando con lamine di metallo le parti deteriorate, mettendo le ferrature e ricostruendo una parte della criniera (su modello del Thorvaldsen), ed in seguito facendo il modello a getto dell'unghia deteriorata con gettata di bronzo assestata e fissata con viti. Nella parte interna del cavallo il perito fonditore sostituì la struttura di ferro della zampa sinistra anteriore, corrosa dalla ruggine, con una nuova armatura. Fermò il piedistallo con due spranghe di metallo quadro curvate da ambedue le parti e piombate. Infine riempì le tre zampe, le due posteriori e la sinistra anteriore, con una colata di metallone (lega di piombo e stagno in parti uguali). Su quest'ultimo punto un esame più attento della documentazione d'archivio ha messo in luce un interessante documento¹, datato 30 dicembre 1834, da cui si rileva, oltre alle suddette indicazioni tecniche convenute con il perito fonditore Spagna, una ipotesi di intervento (probabilmente in seguito accantonata) del tutto diversa da quella adottata e indicata nella fatturazione di spese dello Spagna. Il documento firmato da mons. Santucci e indirizzato al cardinale camerlengo descrive le seguenti ipotesi di intervento: « ... era da trattarsi nella sessione del 6 dicembre 1834 del modo onde istaurare la statua equestre di Marco Aurelio, talché essendosi presente il Signor Giuseppe Spagna fonditore di metalli, si concluse, che si acconcerebbe subito l'unghia, limando il ferro irrugginito e coprendove il vuoto con una lamina di bronzo saldata e colorita di verde come l'antico. Che poi a primavera si costruirà un castello di legno intorno

¹ ASR, *Camerlengato*, parte II, tit. IV, b. 230, fasc. 2204.

alla statua, la quale verrà divelta dal cavallo, e si chiuderanno tutte le aperture del bronzo con lamine saldate, e le gambe specialmente del cavallo si dovranno riempire di bitume per guarentirne i ferri dall'umidità... ». Questa interessante notizia sull'uso del bitume può non essere considerata fuorviante nel contesto della documentazione archivistica suddetta (fatturazione di spese di Giuseppe Spagna e relazione di mons. Santucci uditore del camerlengo), ma si può pensare invece, come già detto, ad una ipotesi di intervento, che lascia intravedere l'utilizzazione del bitume come strato protettivo per parti interne di sostegno di un manufatto artistico in metallo, al fine di garantirne l'integrità da eventuali contatti con agenti atmosferici. Per quanto sia difficile avvalorare l'ipotesi sull'impiego corrente del bitume nei restauri bronzei ottocenteschi e di secoli precedenti, è certo l'uso che, per tradizione antica, veniva fatto di questo materiale per proteggere, per esempio, lavori a sbalzo, riempiendo talvolta l'interstizio, tra la lamina di metallo sbalzata e la base di supporto, con sostanze bituminose, alternandole con le usuali colate di piombo o di resina, cosicché la superficie lavorata a rilievo veniva protetta da eventuali ammaccature. In realtà è facile supporre che l'intervento col bitume sia stato accantonato per problemi di stabilità della scultura, poiché all'inclinazione da un lato del cavallo si doveva provvedere con un'equilibratura delle zampe dell'animale e con l'ancoraggio definitivo dell'intera struttura del colosso. Perciò la colata di bitume non poteva sopperire a quella di metallone, poiché la fusione di piombo e stagno era la più idonea a garantire la stabilità dell'intera mole del gruppo bronzeo.

Altre indicazioni interessanti sulla vicenda del restauro del Marco Aurelio, che per molti aspetti si può considerare difficile per quel tempo, si riscontrano nella fatturazione di spese di altre maestranze, che per le loro specifiche competenze collaborarono ai lavori di restauro del gruppo equestre. Il capomastro muratore Clemente Lovatti lavorò all'armatura in legno intorno alla scultura ed i fratelli Fornari eseguirono la copertura, con teloni bianchi tesi da corde, della stessa armatura, per difenderla dalle intemperie della stagione invernale per un periodo di circa cinque mesi.

GEHUM TABAK

APPENDICE

«Nota di spese e fattura per il restauro della Statua Equestre di bronzo rappresentante Marco Aurelio esistente in Campidoglio eseguito da me Giuseppe Spagna scultore in bronzo, come dal dispaccio dell'Eccellentissimo Sig. Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa 1° Ottobre 1835 N. 93888 Div. IIIª».

«Per l'assistenza prestata dall'artista suddetto di inalzamento della Statua col'aiuto di alcuni suoi lavoratori, ed in seguito intrapresa la sistemazione, ed assicurazione della Statua a cavallo che erano in pericolo di cadere, avendo principiato ad assestare e mettere tutte le pezze e perni al cavallo del tutto mancanti, le ferrature, un pezzo di criniera e tutt'altro. In seguito si è fatto il modello e getto di un unghia nella zampa destra gettata quindi di bronzo assestata e fermata stabilmente al suo posto con viti, col contentamento del Sig. Commendatore Thorwaldsen. scudi 300 -

Quindi si è tagliato il ferro vecchio dentro la gamba del suddetto Cavallo colla [costruzione] e consumo di n. sei seghe di acciaio di diverse forme e grandezze eseguita con molta difficoltà, avendo fatto rinnovare queste principali armature di ferro, sostegno della gran Statua Equestre, onde per questa lavorazione importa compreso l'aiuto de giovani scudi 18 -

Per costo libre 33 nette di bronzo messo in opera, e fermato con viti e data la patina, che per spesa di metallo, ferma in lato, carbone e tutt'altro occorrente scudi 16.50

Per le due stanghe di metallo quadro inginocchiate da ambe le parti, messe in opera, ed impiombate, per fermare il piedestallo in peso netto libre 38.4. scudi 19.16

Per il nuovo fermo della gamba sinistra del suddetto cavallo che forma anima quadra 5/24 formato di due pezzi con vite in mezzo intagliato da una parte a verme piano, e dall'altro fatto a cannone ad uso di morsa con verme dentro riportato e saldato e tutto combinato e sterzato a caldo coll'assistenza di un mastro e garzone ferraro in peso netto di libre 78.12, e messo in opera con grandissima difficoltà. scudi 15.60

Per libre 3860 stagno e piombo riunito impiegato nella riempitura delle tre zampe del cavallo cioè la sinistra davanti e le due di dietro, che per l'importo dei suddetti metalli compreso calo e consumo di carbone e di ordigni per lo squaglio eseguito con grandissima difficoltà e pericolo dei diversi lavoratori scudi 424.60

Spesa per i modelli di legno delle sbranghe, non che per quelli dei ferramenti delle zampe. scudi 1.20

In tutto importa scudi 795.06

Defalco il 5 % si ebbero netti 755.31

«N. B. il defalco suddetto del cinque % fu convenuto prima dell'intrapresa della lavorazione col Signor Spagna il quale non intendeva far ribasso alcuno sopra quello voluto dalli regolamenti delle Fabbriche Camerali ne avere alcun altro peso, onde presentato il conto ristretto le venne fatto il detto ribasso del 5 % a termine dell'Articolo 22 dei regolamenti delle Fabbriche Camerali che è quanto Roma Ottobre 1835».

GIUSEPPE VALADIER

¹ ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Camerlengato*, parte II, tit. IV, b. 230, fasc. 2204.

LA I CONFERENZA FRA I DIRETTORI DEGLI ARCHIVI DI STATO DELLA « REGIONE ROMANA »

Nei giorni 24 e 25 marzo 1981 si è tenuta, presso l'Archivio di Stato di Roma, la prima conferenza fra i capi degli istituti archivistici aventi sede nei territori dell'ex Stato pontificio (o « regione romana ») e che conservano quindi documentazione di quello Stato.

Presente il direttore generale prof. Del Piazzo, sono intervenuti i direttori degli Archivi di Stato di Bologna, Ferrara, Ravenna, Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Terni, Rieti, Viterbo, Latina, Frosinone e Benevento, oltre al prof. Lodolini, direttore dell'Archivio di Stato di Roma. I direttori degli altri Archivi di Stato interessati, nell'impossibilità di partecipare per vari motivi, hanno però fatto pervenire la loro adesione all'iniziativa.

La conferenza è stata convocata anzitutto allo scopo di superare il quadro – per gli Archivi assai ristretto e spesso privo di significato – della programmazione delle iniziative in materia di beni culturali, che dovrebbe restare limitato nell'ambito delle attuali circoscrizioni regionali. Tali circoscrizioni non rivestono, nella maggioranza dei casi, un significato utile per gli Archivi, i quali conservano documentazione di Stati pre-unitari i cui confini non coincidono con quelli delle odierne regioni: il « territorio archivistico », che si identifica con quello dello Stato pre-unitario la cui documentazione gli Archivi conservano, va dunque al di là delle attuali regioni, e da ciò la necessità di trovare momenti di coordinamento e di comuni iniziative programmate tra istituti che, pur non avendo sede nel territorio di una sola regione, riflettono però, con la loro documentazione, la medesima realtà istituzionale pre-unitaria.

Se si considerano i territori che fecero parte dello Stato pontificio ciò risulta ben chiaro: solo due regioni attuali erano integralmente parte di quello Stato, l'Umbria e le Marche, mentre dell'attuale regione Emilia-Romagna rientravano nello Stato Pontificio le sole province di Bologna, Forlì, Ferrara e Ravenna e, quanto all'attuale regione Lazio, alcuni territori, oggi compresi nelle province di Rieti, Latina e Frosinone facevano parte del regno di Napoli. Benevento, oggi capoluogo dell'omonima provincia campana, costituiva una *enclave* pontificia nel territorio del regno di Napoli. Dello stesso Stato pontificio faceva poi parte il territorio di Avignone col vicino Contado Venassino, oggi facente parte della Francia; e da ciò la necessità, per gli Archivi, di superare anche i confini nazionali (e se ciò vale per lo Stato pontificio, si pensi a quale rilevanza potrebbe avere un rapporto, ad esempio, tra gli Archivi di Stato di Ge-

nova o Venezia e gli Archivi dei territori d'oltremare appartenuti a quelle repubbliche!): perciò anche il direttore dell'Archivio dipartimentale di Avignone era stato invitato alla conferenza ed anch'egli, nella impossibilità di partecipare, ha fatto pervenire la propria adesione all'iniziativa.

Il dibattito si è sviluppato su due diverse direttrici: una, di carattere pratico, volta a predisporre scambi di materiale, come i testi legislativi, o di copie di documentazione (molte le richieste di ottenere copie delle mappe del catasto gregoriano), e l'altra, invece, diretta a chiarire l'utilità e gli scopi della conferenza e quindi il senso di un rapporto tra gli istituti archivistici. A quest'ultimo proposito è stata sottolineata, da un lato, l'utilità di comuni iniziative programmate, volte ad approfondire la conoscenza di numerose istituzioni che, per aver operato tanto in sede centrale quanto in sede periferica, possono essere compiutamente studiate solo attraverso la collaborazione tra più istituti archivistici, tenendo inoltre conto del fatto che nell'Archivio di Stato di Roma è in linea di massima conservata documentazione della amministrazione centrale dello Stato pontificio (oltre a quella degli uffici periferici aventi sede nella stessa Roma), mentre gli altri Archivi di Stato conservano documentazione degli uffici periferici e, pertanto, da un confronto tra documentazione centrale e periferica possono nascere e svilupparsi interessanti iniziative.

Naturalmente, una tale impostazione non ha mancato di sollecitare vaste e importanti problematiche: di particolare interesse è stato, a questo proposito, l'intervento della dr.ssa Isabella Zanni Rosiello, direttrice dell'Archivio di Stato di Bologna, la quale ha sottolineato come lo Stato pontificio, se si eccettua il sec. XIX, non presentasse un quadro amministrativo omogeneo e compatto, con precisi rapporti di dipendenza dell'amministrazione periferica da quella centrale, e come, al contrario, fossero assolutamente preponderanti le autonomie locali, al punto che, oggi, la programmazione di comuni lavori tra i vari istituti non potrebbe non essere influenzata da una tale situazione. Soffermandosi in particolare sull'esempio di Bologna, la dr.ssa Zanni ha infatti sottolineato come questa città, pur formalmente sotto la sovranità pontificia, godesse in realtà di un'ampia autonomia non solo amministrativa, ma anche, in larga misura, politica, per cui le istituzioni bolognesi, se da un lato producevano una documentazione propria, del tutto diversa da quella di Roma, dall'altro lato non trovavano, proprio a causa di quella autonomia, un ben preciso centro direttivo nei dicasteri centrali romani, con la conseguenza che la documentazione degli archivi romani fornirebbe poche e scarsamente importanti possibilità di raffronto e di studio con quella degli archivi bolognesi. Ciò, naturalmente, è valido per il periodo sino al 1815 poiché dopo quella data, con la restaurazione dello Stato pontificio e l'estensione dei nuovi sistemi di amministrazione territoriale alle riacquistate Legazioni, anche Bologna venne inclusa in un tessuto politico ed amministrativo ben più compatto ed organizzato di quello dell'antico regime.

I partecipanti alla conferenza hanno visitato i depositi dell'Archivio

di Stato di Roma dove, a cura dei direttori delle varie sezioni dello stesso Archivio, erano stati predisposti esempi di ricerca documentaria concernenti i rapporti tra l'amministrazione centrale romana e gli uffici periferici e le amministrazioni locali aventi sede nelle varie città e province dello Stato.

In particolare ci si è soffermati sugli archivi della Reverenda Camera Apostolica per vedere come l'amministrazione finanziaria centrale intervenisse nelle amministrazioni periferiche e locali e, soprattutto, sull'archivio della Congregazione del Buon Governo, il dicastero preposto alla vigilanza sulle amministrazioni locali. Sulla base della documentazione esaminata, il prof. Lodolini ha cercato di dimostrare, con numerosi esempi scelti su un arco di secoli dal XVI al XIX, come le autonomie locali, pur importanti, non fossero, nello Stato pontificio, altrettanti poteri indipendenti, o quasi, da quello centrale, ma, al contrario, due aspetti interdipendenti (anche se, ovviamente, numerosi furono, nel corso della loro storia, i momenti di conflitto) di una medesima struttura statutale.

A tali argomentazioni altri direttori, ed in particolare la dr.ssa Zanni Rosiello, non hanno mancato di replicare, stimolando così la discussione e portandola a livelli di notevole interesse.

È stato comunque di notevole importanza il fatto che, grazie all'esame diretto della documentazione, molti direttori, che non ne avevano una precedente conoscenza diretta, hanno potuto comprendere in modo più approfondito la necessità di comuni iniziative programmate. È ovvio, come è stato ripetutamente affermato da molti, che tali iniziative possono avere una validità solo se incentrate su una ricerca archivistica che abbia come obiettivo centrale lo studio delle magistrature e, quindi, l'ordinamento e l'inventariazione dei loro archivi secondo una comune metodologia; d'altra parte ciò costituisce l'essenza del lavoro archivistico, sulla cui base solamente può svilupparsi ogni altra iniziativa, a cominciare da quelle di carattere didattico o dalle mostre, che possono essere organizzate seriamente solo se si è in possesso di una solida conoscenza di ciò che si vuole insegnare o esporre.

Al termine delle discussioni si è constatato che molti dissensi erano ancora aperti, e ciò non ha mancato di influire sulle conclusioni e sulle prospettive da dare alla conferenza. La maggioranza dei capi degli istituti ha però convenuto sulla necessità che la conferenza divenga periodica e che ad essa partecipino pure i Sovrintendenti archivistici interessati. Si è convenuto inoltre sulla necessità di creare collegamenti stabili tra i vari istituti, mentre per i problemi pratici si è deciso di dare immediatamente il via a scambi di materiale, soprattutto i testi delle leggi pontificie, e copie di mappe del catasto gregoriano.

Circa la possibilità di lavori archivistici in comune, si è deciso di avviare un lavoro sulle magistrature giudiziarie, coinvolgendo in tale iniziativa i vari Istituti con le loro strutture.

LUIGI LONDEI

Notiziario bibliografico

ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L'ETAT DANS LES PROVINCES, *Miscellanea Archivistica*, XXXII, Bruxelles 1982, pp. 58.

E. WARLOP, « *Ung double tressoir flourete de sinople* ». *De wapens van de huizen van Gavere en van Rumigny*, pp. 5-23.

R. WELLENS, *Les projets de création d'une école des chartes en Belgique au XIX^e siècle*, pp. 25-44.

Il movimento romantico e soprattutto lo straordinario successo del romanzo storico nel secolo XIX favorirono la ricerca e la lettura delle fonti conservate negli archivi e nelle biblioteche. Questa necessità di non perdere il contatto con il passato pose però un problema di formazione tecnica. Gli appassionati della storia del Belgio che volevano esplorare metodicamente gli archivi si improvvisarono filologi, giuristi, paleografi e diplomatici. Non esisteva nessuna organizzazione in Belgio per venir loro in aiuto, mentre in Francia con ordinanza reale il 22 febbraio 1821 veniva istituita l'École des chartes. In Belgio anche i programmi universitari ignoravano le scienze ausiliarie della storia. Comunque il problema della formazione storica non era stato completamente dimenticato. Nel dicembre 1826 veniva emanato dal re Guglielmo dei Paesi Bassi (di cui allora il Belgio faceva parte) un provvedimento in cui erano previste misure da adottarsi per scoprire e pubblicizzare i documenti concernenti la storia del regno. Lo stesso re invitò gli studiosi a fare un programma per una storia dei Paesi Bassi basata esclusivamente su documenti d'archivio. Invito da cui emersero proposte per istituire corsi di insegnamento di paleografia e diplomatica nelle università.

Il primo vero piano per la creazione di un'École des chartes belga fu opera del barone di Reiffenberg, conservatore capo della Biblioteca reale, il quale nel novembre 1839 inviò al ministero dell'interno un progetto intitolato « Mémoire sur l'Établissement d'une École des Chartes annexée à la Bibliothèque royale ».

Malgrado l'interesse ufficiale che tale progetto suscitò, non si giunse ad alcuna realizzazione concreta.

L'A. espone nello scritto progetti, tentativi e soluzioni adottati per la creazione di un istituto specializzato nell'insegnamento delle scienze ausiliarie della storia nel corso del XIX secolo in Belgio.

J. NAZET, *Première enquête sur les sources relatives à la Belgique et à la Bulgarie dans les archives des deux pays*, pp. 45-58. — Il primo Congresso internazionale di studi bulgari tenutosi a Sofia dal 23 maggio al 3 giugno 1981 ha offerto all'A. l'occasione per effettuare delle ricerche presso l'Archivio centrale storico dello Stato alla scoperta di documenti suscettibili di interesse per il Belgio e le relazioni belgo-bulgare.

Parallelamente due missioni di lavoro effettuate a Bruxelles nel 1978 e nel 1981 da Dimitar Tzanev, assistente presso l'Università di Sofia, hanno permesso di rendersi conto delle possibilità offerte, questa volta dagli archivi belgi, sia per lo studio della storia bulgara che per quello dei rapporti tra i due paesi.

L'articolo propone una sintesi di tali ricerche.

Elvira Gerardi

ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO. *Documenti di vita comunale. Il Molise nei secoli XII-XX*, Catalogo della mostra, 1981, Campobasso 1982, pp. 237.

L'Archivio di Stato di Campobasso ha recentemente allestito una mostra documentaria del materiale archivistico più significativo esistente negli archivi comunali del Molise. E ora ne presenta il *Catalogo*, arricchito dei contributi di Mario Bonajuto sui *Problemi sociali nel Mezzogiorno e il Molise* (pp. 13-29), di Pasquale Di Cicco su *Economia e territorio* (pp. 31-47) e di Renata De Benedittis, coordinatrice dell'iniziativa, sul tema *Dalla universitas al comune moderno* (pp. 49-63). In appendice, poi, figurano brevi note di Gianfranco De Benedittis (*Le pergamene di Santa Cristina nell'archivio parrocchiale di Sepino*, pp. 201 ss.), di Vincenzo Pellegrini (*L'archivio storico di Agnone*, pp. 203 ss.) e di R. De Benedittis (*Assetto amministrativo del territorio molisano dal decennio francese alla repubblica*, pp. 209 ss.). Il bel volume è anche corredato da un indice onomastico di agevole consultazione.

L'opportunità dell'iniziativa ed il pregio del libro sono dunque ben evidenti, senza che sia necessario insistervi. Un particolare rilievo va dato, comunque, allo studio della De Benedittis dedicato alla evoluzione dell'università verso il comune moderno, dal momento che il tema storico della vita cittadina nel Molise dal medioevo ai secoli moderni costituisce il principale filo conduttore della documentazione presentata al pubblico. Con l'ausilio infatti dei documenti regionali della mostra, l'A. ripercorre punto per punto, prendendo in esame le cariche amministrative e i poteri locali, i rapporti delle città con il feudatario o, nel caso di quelle *sub dominio regis*, con la monarchia; il cammino seguito dalla primitiva « universitas » fino al Settecento ed all'esperienza napoleonica, quando – sotto l'influenza del sistema amministrativo e burocratico francese, notoriamente molto accentrato – si produssero quelle « strutture istituzionali che perdurarono nel periodo della restaurazione con minimi cambiamenti » e si posero insieme « le basi dell'organizzazio-

ne territoriale, provinciale e comunale » moderna (p. 58).

Il catalogo vero e proprio si articola nelle seguenti sei sezioni: 1) Feudo e Chiesa: le più antiche testimonianze; 2) Dalla universitas al comune moderno; 3) Economia e territorio; 4) Culto e beneficenza; 5) Momenti e fasi di vita sociale e politica; 6) Problemi sociali. Viene segnalato agli studiosi, nell'insieme, un materiale vario e assai pregevole, che comprende numerosi atti notarili, privilegi (come uno di Giovanna I del 1377, di esonero dell'università di Agnone dal pagamento delle collette), lettere pontificie (come quella di Giovanni XXII da Avignone, di conferma al convento di S. Antonio di diritti ed immunità), concessioni e capitoli (come quelli accordati nel 1640 all'università di Busso dal duca Carlo Capece), ed altri.

Molto interessante risulta anche l'ampio corredo illustrativo, che raccoglie piante topografiche, planimetrie, disegni e riproduzioni fotografiche di autografi e altri documenti d'epoca.

Si tratta, in conclusione, di un lavoro estremamente lodevole e scrupoloso, che va senz'altro auspicato per altre regioni del Mezzogiorno.

Filomena Patroni Griffi

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA. *L'Archivio storico comunale, 1513-1946*, a cura di GIUSEPPE D'ANGELO, MARIA DI MAIO, ANTONELLA DI MARTINO, prefazione di CATELLO SALVATI, Castellammare di Stabia 1982, pp. xvii-169.

Il volume comprende saggi di Maria Di Maio e Antonella Di Martino (*Le vicende dell'Archivio storico*, pp. 7-16), di Giuseppe D'Angelo (*Le delibere dell'Universitas di Castellammare di Stabia, 1513-1550*, pp. 19-129), della stessa Di Martino (*Saggio di ricerca sistematica*, dedicato agli abusi

sulle acque pubbliche a Scanzano fra il 1708 e il 1859, pp. 133-154), ed infine della Di Maio (*Esposizioni delle manifatture e delle industrie e gli stabilimenti di arti e mestieri in Castellammare dal 1806 al 1838*, pp. 157 ss.). Ma, come osserva nella sua presentazione Catello Salvati, l'interesse del volume è legato specialmente alla pubblicazione delle delibere dell'università di Castellammare – prima metà del sec. XVI – dovuta appunto al D'Angelo. E si tratta del più antico registro di delibere comunali conservato nell'archivio, anzi è da credere che sia il primo assoluto, dal momento che fino alla data del 1513 gli atti comunali venivano rogati, secondo la consuetudine, da un notaio e dunque venivano inseriti nei protocolli annuali del notaio stesso, il quale faceva in effetti funzione di cancelliere della città: si ricordano, al riguardo, i nomi di alcuni eminenti notai, quali Giacomo Coppola, Filippo Bartolomeo de Rogatis, Tommaso Antonio de Masso e Andrea d'Eboli.

L'importanza di una documentazione di questo tipo risalta in maniera evidente. Essa fornisce infatti i più ampi ragguagli circa i molteplici aspetti della vita amministrativa cittadina. La struttura burocratica, ad esempio, risulta ben delineata da una serie di delibere, le quali rivelano, volta per volta, il numero dei vari funzionari ed i compiti a ciascuno di loro assegnati. Ci si trova, peraltro, di fronte ad una situazione estremamente confusa, caratterizzata da continui ripensamenti, sia per quanto riguarda l'istituzione di nuove cariche, sia circa il numero dei componenti degli uffici. La sola figura del Capitano (il quale, dovendo essere estraneo agli interessi locali, proveniva da una località distante trenta miglia dalla cittadina) non subisce particolari cambiamenti. Ed in effetti, secondo quanto viene opportunamente sottolineato nella prefazione, « le delibere che si succedono in materia di struttura istituzionale mostrano un'amministrazione alla ricerca di un assetto definitivo che ancora non ha » (p. x). Ciò non

toglie che il documento edito offra ampie possibilità di studio e proponga alcuni temi di molto interesse. Accanto ad argomenti più tradizionali, come entrate fiscali e sovvenzioni al culto, affiora, per esempio, anche il problema estremamente suggestivo e poco esplorato delle origini dell'istruzione pubblica. Nonostante le gravi difficoltà finanziarie in cui il comune si dibatte, esso assume su di sé le spese per un maestro (dieci oncie annue e l'alloggio gratuito nelle vicinanze della scuola). Costui era obbligato a « imparar gramatica, legere lectioni alli figlioli et iuveni de dicta cita che anderanno ala scola » (p. 79). Né mancano gli spunti su aspetti e momenti particolari della vita cittadina: lavori di abbellimento dell'abitato, fortificazione delle coste sotto la minaccia delle incursioni piratesche, la peste che spinse gli amministratori locali a prendere misure straordinarie e a istituire, a difesa della città, un vero e proprio cordone sanitario, e così via.

Poco invece il documento dice intorno alla vita civile e ai rapporti sociali. E ciò perché tanto le persone appartenenti alle famiglie aristocratiche quanto i popolani vengono citati soltanto nella veste di funzionari o magistrati in un dato momento, senza alcun ragguaglio sul peso esercitato dai vari ceti nel gioco della gestione del potere locale.

Avrebbe giovato, forse, anche a questa prospettiva di analisi, un indice dei nomi (ma il volume non ne è corredato), perché più facilmente si sarebbe potuto verificare la continuità della presenza di certe famiglie, come i d'Afflitto, i Coppola, i Sica, i de Miranda, i de Avitaia, ai vertici dell'amministrazione. E dispiace anche che una pubblicazione così utile e stimolante non sia affiancata da qualche indispensabile indicazione bibliografica.

Filomena Patroni Griffi

SIMONETTA CONTI, *Le sedi umane abbandonate nel Patrimonio di S. Pietro*, Firenze, Olschki, 1980, pp. 196.

Edito a cura della Commissione per la geografia storica delle sedi umane in Italia, questo volume di Simonetta Conti rivisita le vicende del popolamento dell'alto Lazio nel periodo compreso tra il V ed il XVI secolo.

L'impaludamento della costa prima, le invasioni dei Goti poi, avevano portato ad un completo abbandono del territorio intorno ed a nord di Roma: la malaria, nonostante i tentativi di bonifica, peraltro estremamente circoscritti, operati dai benedettini, accentuò poi questo fenomeno di spopolamento. Il tentativo di penetrazione longobarda nella regione fece scomparire anche gli ultimi centri romani dell'alto Lazio in quanto le popolazioni si ritirarono in siti preromani, interni, quasi sempre alla confluenza di fossi. Alla fine del IX secolo, quando i Saraceni si spinsero in profondità nel Lazio sino a raggiungere i grandi centri monastici di Farfa, Subiaco e Montecassino, l'unica « città » rimasta a nord di Roma era Corneto, l'odierna Tarquinia.

È solo a partire dal sec. X, con il cosiddetto fenomeno dell'incastellamento, favorito dalla diffusione del feudalesimo, che si assiste ad un progressivo ripopolamento della regione: nacque così una miriade di centri fortificati in cui i contadini cercavano una mutua difesa. Nei secoli successivi le lotte tra le grandi famiglie feudali, i fenomeni di banditismo spontaneo, la malaria sempre latente causarono tuttavia la scomparsa di un gran numero di questi abitati; per ben 118 di essi, scomparsi tra l'XI ed il XIX secolo, la Conti traccia una scheda storica, fornendo anche la localizzazione topografica del sito ed analizzando le probabili ragioni della scomparsa.

Il volume comunque si presenta oltremodo interessante anche per la ottima metodologia seguita nelle ricerche (nella prima parte, oltre le consuete fonti bibliografiche, sono state infatti esaminate criticamente le fonti d'archivio, i reperti archeologici e le fonti cartografiche, di

cui si è servita l'autrice).

Per quanto riguarda le fonti archivistiche, l'A. oltre che servirsi delle trascrizioni di documenti edite per lo più nell'« Archivio della società romana di storia patria », ha incentrato le sue indagini sui fondi dell'Archivio di Stato di Roma (*Camera Urbis, tassazioni sul sale*; monasteri di S. Paolo fuori le Mura, dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea, di S. Alessio), dell'Archivio segreto vaticano (*Registri dell'Introitus et exitus, Registri del Patrimonio*), e della Biblioteca vaticana (*Capitolo di S. Pietro, monasteri di S. Maria Nova e dei SS. Vincenzo ed Anastasio ad Aquas Salvias*).

Completano il volume un'appendice statistica contenente – tra l'altro – le tabelle della tassazione del sale, del focatico e della *tallia militum*, un indice toponomastico, e numerose riproduzioni di carte topografiche, di tavole censuarie e di mappe catastali.

Lorenzo Mannino

CLAUDIO COPPO-ANTONELLA FERRARI-PAOLA LANZAVECCHIA-GIULIO MASOBRIO, *Il peso delle pareti. Amministrazione e trattamento della follia nella storia e negli archivi del San Giacomo di Alessandria*, Alessandria, Casa editrice « Il Quadrante », 1980, pp. 192.

Catalogo di una mostra storica dell'intervento psichiatrico in Alessandria, organizzata in occasione del bicentenario della fondazione dell'ospedale psichiatrico San Giacomo, che è coincisa con la conclusione della sua gestione autonoma ed il passaggio all'Unità sanitaria locale.

Il materiale, suddiviso in tre momenti storici (lo spedale de' pazzarelli; il regio manicomio; l'ipotesi segregante), articolati in diciassette sezioni, è stato ricavato dagli archivi di Stato di Alessandria e di Torino, dall'archivio storico del comune di Alessandria, dagli archivi della curia vescovile, dell'Ospedale civile e dell'Ospedale

psichiatrico di Alessandria, nonché della casa di riposo di Casale Monferrato; e dalle biblioteche civica, dell'Ospedale civile e dell'Ospedale psichiatrico di Alessandria e dell'Ospedale psichiatrico Antonini di Mombello.

Questa ricca ed interessante documentazione permette di ripercorrere con l'evidenza di una situazione concreta e ben definita tutto l'arco di avvenimenti che va dalle prime iniziative di governo della miseria e di risposta caritativo-assistenziale alla follia, fino al prevalere della concezione dell'alienazione di tipo lombrosiano.

Francesco Surdich

VICENTA CORTÉS ALONSO, *Manual de archivos municipales*, Madrid, Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 1982, pp. 135 (Biblioteca profesional de ANABAD, II. Estudios).

Come osserva l'A. (p. 16), la Spagna, nonostante la lunga tradizione archivistica e la costituzione, sin dal 1858, del suo famoso *Cuerpo facultativo*, non ha avuto sinora un proprio manuale di archivistica come l'Inghilterra con Jenkinson (1922), l'Italia con Casanova (1928), l'America latina con Tanodi (1961), gli Stati Uniti con Schellenberg (1961) e la Francia con l'opera collettiva dell'Associazione degli archivisti francesi (1970), cui possiamo aggiungere la Germania con Brenneke-Leesch (1953) e Papritz (1976).

Di qui la opportunità e l'utilità di questo manuale che, dedicato particolarmente agli archivi comunali, può in realtà essere utilizzato anche su un piano più generale.

Grazie alla padronanza della materia, frutto di decenni di attività negli archivi spagnoli e latinoamericani, sino a quella di vertice, di ispettrice generale degli Archivi di Spagna, Vicenta Cortés riesce a concentrare nelle non molte pagine di questo lavoro gli elementi essenziali per il buon governo di un archivio municipale.

Ci limitiamo ad indicare alcuni punti fondamentali. La nascita di un archivio costituisce il risultato di un processo naturale, e non di una riunione erudita, o di una raccolta programmata, o di una accumulazione capricciosa, di documenti: essa è la conseguenza dello svolgimento dell'attività di una istituzione o persona fisica (p. 19). La buona organizzazione dell'archivio assicura la buona gestione amministrativa (p. 39). Gli archivi sono unità organiche organizzate (p. 44). Caratteristiche dei documenti d'archivio sono la *unicidad*, la *integridad*, la *autenticidad* e la *ingenuidad* (quest'ultima ci sembra corrispondere a quella che Jenkinson chiama *impartiality* e Cassese *avalutatività*) (p. 44). Gli archivi vanno ordinati secondo il *principio de respeto al orden original de los documentos* (p. 66), « principio » la cui formulazione è indubbiamente più incisiva ed inequivocabile che non quella di *principio de procedencia* di solito usata in spagnolo, quale semplice traduzione di *Provenienzprinzip*, che non per tutti gli autori tedeschi ha esattamente lo stesso significato (cfr. il nostro articolo *L'ordinamento dell'archivio: nuove discussioni*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLI, 1981, pp. 38-56).

Le « età » archivistiche sono tre (p. 26). Con ciò Vicenta Cortés sembrerebbe condividere l'opinione di chi si è occupato in modo specifico di questo argomento. Alludiamo a GUY DUBOSQ, *Organisation du préarchivage*, Paris, Unesco, 1974 (in collaborazione con A.W. Mabbs), il quale afferma appunto che le età dei documenti d'archivio furono due (« amministrativa » e « storica ») nel sec. XIX e sono divenute tre (« amministrativa », « intermedia » e « storica ») nel nostro tempo. Noi sosteniamo invece che le « età » in Italia erano tre (registratura corrente o archivio corrente, registratura di deposito o archivio di deposito, archivio o archivio storico) nel sec. XIX e sono divenute quattro (registratura corrente, registratura di deposito, prearchivio, archivio) nei nostri

tempi, anche se il prearchivio è ancora da creare. Ebbene, anche Vicenta Cortés, nonostante l'affermazione circa le «tre età» dei documenti, ne indica quattro: «archivo de gestión (en las oficinas), archivo central administrativo (de la institución), archivo intermedio (depósito temporal) y archivo histórico (depósito final)» (p. 20; nella maggior parte dei municipi manca però l'«archivo intermedio»: p. 26). Con una sola frase, l'A. riesce dunque a puntualizzare l'iter dei documenti nella loro vita archivistica. Un chiaro grafico (p. 21) precisa che le prime tre fasi si riferiscono alla vita «amministrativa» e la quarta a quella «storica» della documentazione, mentre l'archivista interviene (nel sistema spagnolo) a partire dalla seconda.

E potremmo ancora continuare; ma basti qui l'aver accennato ai ricchi e stimolanti temi di discussione offerti da questo testo.

Elio Lodolini

GIUSEPPE IMPERATO, *Vita religiosa nella costa di Amalfi*, Salerno, Palladio, 1981, pp. 639 + indice, tavv. 30.

Imperato, autore di numerosi volumi di storia amalfitana, con l'attuale studio si accinge ad un'ampia ricostruzione della vita dei monasteri, dei conventi, delle arciconfraternite della costa di Amalfi. Nel medioevo in questa terra fiorirono numerosi monasteri benedettini, i cui cartulari, in gran parte pubblicati, offrono la possibilità di una approfondita conoscenza della vita non solo religiosa, ma sociale ed economica della regione. Numerose sono le opere storiche al riguardo, e non ultimo il bel lavoro di Mario Del Treppo e Alfonso Leone (*Amalfi medievale*). Lo stesso Imperato ha pubblicato di recente un lavoro sul commercio (cfr. la scheda bibliografica in «Rassegna degli Archivi di Stato», XL, 1980, p. 216).

In questo volume è tratteggiata la storia monastica dei centri benedettini di Atrani,

Amalfi, Positano, Scala, Ravello, di quelli basiliani e dei conventi francescani, domenicani, agostiniani. In capitoli successivi sono descritte le vicende dei conservatori, delle confraternite, degli ospedali.

La documentazione è fornita dai cartulari, dalle pergamene e dai relativi registri pubblicati specialmente in questi ultimi anni da Jole Mazzoleni e dai suoi collaboratori (cfr. il *Codice diplomatico amalfitano* di R. Filangieri, 2 voll., Napoli 1917 e 1951, la collana dell'Istituto di paleografia e diplomatica dell'università di Napoli intitolata *Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello*, voll. I-V, i *Regesta amalfitana* di U. Schwarz, pubblicazioni di volta in volta segnalate in questa «Rassegna»), nonché dai fondi dell'archivio di Stato di Napoli, di quello di Salerno, dell'archivio arcivescovile di Amalfi e di quello vescovile di Ravello, dell'archivio della badia di Cava dei Tirreni. Una ricca bibliografia e l'indice analitico chiudono il volume.

Antonio Allocati

Momenti e figure di storia pugliese. Studi in memoria di Michele Viterbo (Peucezio), a cura di MARCO LANERA e MICHELE PAONE, Galatina, Congedo, 1981, voll. 2 (Biblioteca di cultura pugliese, s. II, pp. 21-22).

La presente miscellanea di studi, curata da Marco Lanera e Michele Paone e pubblicata in memoria dello storico pugliese Michele Viterbo, si può considerare, nell'ambito di una recensione unitaria, una raccolta nel complesso pregevole, che abbraccia in due volumi un elevato numero di saggi.

Preceduti da una completa bibliografia e da una rapida ed agile biografia dell'insigne meridionalista, compilate rispettivamente da Pietro Piepoli e da Marco Lanera, i saggi in questione, ventitré per l'esattezza, esaminati singolarmente, sono

interessanti contributi di storia pugliese, che documentano una larga, paziente e scrupolosa ricerca, soprattutto d'archivio, e denotano la serietà con cui gli studi vengono condotti nella nostra regione.

Pur se alcuni contributi sono rimasti racchiusi entro confini angusti, giustificati peraltro dalla specificità dei temi affrontati, non pochi, al contrario, dispiegano un ricco ventaglio di osservazioni e di precisazioni, che sono la testimonianza di una visione ampia ed articolata dell'argomento trattato; quasi tutti, infine, danno il loro apporto ad una più approfondita conoscenza della storia locale.

Ci sembra, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione su ciascuno di essi, per toccarne, sia pure con rapide e fuggevoli note, il contenuto, convalidato da precisi riferimenti archivistici.

Dallo studio di Giovanna Delli Ponti (*Gli scavi di Rocavecchia dal 1969 al 1970. Tombe*, pp. 51-84) emerge l'importanza archeologica di Rocavecchia (Melendugno). Prendendo le mosse dalla struttura architettonica di trentasette tombe esplorate e dall'esame dei loro corredi funerari, l'autrice giunge ad interessanti considerazioni di carattere sociale, che si augura possano essere confermate da successivi scavi e da comparazioni con altre necropoli già esplorate.

Meritevole di attenzione è l'altro contributo di Marco Lanera, *Castellana nel primo secolo della sua vicenda (1171-1266)*, (pp. 85-123) sulle origini dell'attuale comunità castellanese. L'autore ricostruisce, con amoroso e faticoso lavoro di ricerche, condotte con la sua consueta ed attenta scrupolosità in vari archivi meridionali, ed in particolare negli Archivi di Stato di Napoli (*Processi antichi*), di Bari (*Atti notarili: Demani comunali*), di Brindisi (*Carte dell'Università di Ostuni*), di Lecce (*Conclusioni capitolarie*) e nell'Archivio diocesano di Castellana (*Atti delle sante visite*), le vicende della cittadina pugliese dalle origini alla caduta della dominazione sveva con ampi riferimenti alla vita delle

comunità religiose.

Accurato e ben documentato è, inoltre, il saggio di Cesare Colafemmina, *La comunità ebraica di Bari alla fine del XV secolo* (pp. 125-133). In cinque documenti, due del 1494 e tre del 1498 rintracciati nell'Archivio di Stato di Napoli (*Sommatoria, Partium*), l'A. analizza la presenza delle minoranze ebraiche baresi in un'epoca su cui non si è ancora soffermata adeguatamente l'attenzione degli studiosi di storia ebraica.

Segue il lavoro di Giancarlo Vallone, (*Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese: i Castriota in Terra d'Otranto*, pp. 135-185), frutto di attente ricerche presso gli Archivi di Stato di Napoli (*Spogli, Significatorie, Relevi; Licterarum partium; Numerazione fuochi; Processi civili della Sommatoria; Cedolari*), di Lecce (*Libro Rosso di Gallipoli*), l'Archivio vescovile di Nardò (*Benefici*), l'Archivio arcivescovile di Otranto (*Rogiti notarili, visite diocesane*), l'Archivio parrocchiale di Galatone (*Cod. Galat.*) e l'Archivio parrocchiale di Galatina (*registri dei battezzati*). Nel cogliere lo spostamento dei Castriota in un'ampia prospettiva, all'interno, cioè, dei più vasti movimenti mediterranei ed europei orientali, lo studioso rivolge particolare attenzione a quei profondi problemi di inserimento, di convivenza materiale e di regolamentazione, non solo giuridica, che il loro esodo dall'Albania creò soprattutto nell'area salentina.

Tommaso Pedio nel saggio: *Il Consolato veneto a Molfetta dal XV al XVIII secolo* (pp. 187-212), traccia un rapido profilo delle vicende sociali ed economiche di questa cittadina che, inseritasi nel commercio adriatico, mantiene rapporti con la repubblica di Venezia e con le città dalmate. Anche a Molfetta alla fine del XV secolo «hanno i loro fondaci i mercanti veneti e dalmati, interessati non solo all'olio e al vino, ma anche ai prodotti della pastorizia e alla lana grossa lavorata». Ed è proprio a tutela degli interessi di questi mercanti forestieri, operanti nei

porti pugliesi, che si sollecita dai loro paesi di origine l'autorizzazione ad istituire consolati con ampie giurisdizioni. Alla luce di documenti inediti, conservati negli Archivi di Stato di Cattaro (*Liber notariorum catarensium*), di Dubrovnik (*Diversa notariae; Diversa cancellariae; Litterae et commissiones*), di Venezia (*Cinque savi alla mercanzia*), di Bari (*Catasti*), l'autore ci fornisce precise notizie sulla istituzione a Molfetta di un consolato veneto, la cui presenza viene per la prima volta segnalata da questo studioso.

Degno di rilievo è, ancora, il contributo di Giuseppe Poli, *Distribuzione della proprietà fondiaria a Molfetta nel 1561: osservazioni e dati* (pp. 213-234). Attraverso i dati dell'*Apprezzo* di Molfetta del 1561 conservato nell'Archivio di Stato di Bari, lo studioso desume in particolare l'aspetto complessivo del territorio molfettese. «Organicamente inserita nella Terra di Bari, in un contesto geografico tipicamente mediterraneo, Molfetta... presenta uno sviluppo accentuato di colture specializzate, quali l'olivo, il mandorlo, la vite...». Ma è proprio quella specializzazione colturale, continua il Poli, a costituire un elemento complessivamente dinamico dell'economia, a rappresentare per i vari ceti sociali esiti differenti a seconda della consistenza della proprietà e della diversificazione qualitativa.

Padre Benigno F. Perrone, che ormai da decenni ha convogliato i suoi interessi di studioso sull'esperienza storica del francescanesimo in Puglia, nelle brevi note illustrative del suo saggio (*Una scheda per gli annali tipografici di Giovan Bernardino Desa da Copertino e per gli «Statuti Provinciali» pugliesi dell'osservanza francescana del 1585*, pp. 235-253) polarizza l'attenzione sugli statuti provinciali dei frati minori della regolare osservanza di S. Nicolò in Puglia, nell'intento di precisarne la collocazione dal punto di vista tipografico e da quello storico. Sotto il profilo tipografico l'opuscolo degli *Statuti*, custodito nel fondo antico della biblioteca nazio-

nale Sagarriga Visconti Volpi di Bari, è una preziosa cinquecentina, che testimonia la prima operosità del tipografo Giovan Bernardino Desa da Copertino. In verità, il modesto stampatore di provincia che nel 1581 commissiona i nuovi caratteri a Venezia rivelando notevoli doti tecnico-estetiche, dimostra di essere un prestigioso tipografo, un artigiano provetto e sicuro del suo mestiere. Dal punto di vista storico gli *Statuti provinciali*, nella scia della restaurazione post-tridentina, contengono norme sull'osservanza francescana pugliese, che richiamano in vigore le disposizioni del concilio di Trento relative ai voti di obbedienza, di povertà e di castità.

L'intendimento, che Giovanni Iacovelli persegue nel suo lavoro (*Medici pugliesi del '500 in Europa e nel mondo: Matteo Tafuri, Alberico Longo, Jacopo Ferdinando*, pp. 255-272), aspira a porre in luce, in una perfetta e critica visione del dibattito culturale che anima il '500, le mirabili doti di tre medici, figure rappresentative della cultura pugliese del Rinascimento ed intellettuali nel senso più pieno del termine, che partecipano alle incertezze, alle tensioni, alle inquietudini del tempo con quella tormentata sete di esperienze che si realizza solo nella conoscenza.

Oggetto dell'indagine di G. Di Molfetta (*Superstizione e magia a Bisceglie nei sinodi e nelle visite pastorali dei secc. XVI e XVII*, pp. 273-293) è il fenomeno della diffusione delle pratiche magiche e superstiziose nel sentimento religioso delle popolazioni meridionali, fenomeno visto come riflesso di una situazione di crisi della società. Attraverso documenti conservati nell'Archivio della curia vescovile di Bisceglie (*Costituzioni sinodali; Visite pastorali*), l'autore prende in esame l'attività pastorale - informata all'atteggiamento contrario alle pratiche di magia del concilio tridentino - dei presuli meridionali del '600 nella diocesi di Bisceglie. Particolarmente significativi sono, a tale proposito, gli atti delle visite, testimonianze preziose della personalità dei vescovi e dei loro

intenti riformatori, che consentono di «fotografare la diocesi di Bisceglie nella sua realtà istituzionale, giuridico-amministrativa, morale, culturale, patrimoniale e finalmente nella sua realtà magica».

Encomiabile è lo sforzo di Michele Paone (*Contributi alla storia dell'architettura religiosa in Lecce*, pp. 295-315) per cercare di far luce sull'architettura religiosa leccese dal medio evo all'età barocca. Sottolinea, infatti, l'autore l'impossibilità di colmare la lacuna sulle vicende medioevali per l'incertezza e la discontinuità delle fonti che rendono particolarmente difficile l'esegesi della personalità e della cultura dei committenti e maestri delle fabbriche religiose di quell'età.

Un notevole lavoro di ricerca e di attenta riflessione si concentra nelle poche pagine del saggio di Emile Namer, *Jules César Vanini (1585-1619). Les problèmes que posent sa vie et son oeuvre* (pp. 317-330). Grazie all'esame di alcuni documenti irrefutabili, diciassette lettere originali scritte dal Vanini tra il 1612 ed il 1614 durante il suo soggiorno in Inghilterra e rintracciati nel Public Record Office di Londra, (*State Papers Domestic, James I*), l'autore fa piena luce sulla vita e sulle opere del filosofo di Taurisano, senza nulla trascurare perché la sua figura possa stagliarsi sullo sfondo e nel clima del suo tempo, profondamente modificata rispetto alle immagini poco attendibili delle precedenti biografie.

La collana di saggi del secondo volume si apre con lo studio di Luigi Sada: *L'«Asilo di Pietà» di Bari e la sua prima «Regola»* (pp. 5-32). Punto di partenza per lo studioso è un inedito e poco noto documento dell'Archivio della curia arcivescovile di Bari: la *Regola* del conservatorio di Maria SS.ma Addolorata o dell'Asilo di pietà di Bari. Pubblicata in appendice al saggio, questa rara testimonianza, di interesse notevole per la storia delle istituzioni di assistenza, consente all'autore, grazie anche all'apporto di documenti consultati presso l'Archivio di

Stato di Bari (*Monasteri soppressi*), di enucleare la lunga e singolare vicenda di questo istituto e la benefica azione di missione sociale svolta a favore di ragazze povere «pericolanti» e pentite, sin dal 1738, anno della sua fondazione.

Nella monografia di Francesco Andreu C.R., *Tommaso Del Bene (1605-1673) e i problemi del suo tempo* (pp. 33-67), la figura del pensatore teatino rivela nuovi aspetti e si riveste di nuovi attributi. Sullo sfondo del regno di Napoli nel XVIII secolo, in un periodo tra i più carichi di idee, di eventi, di cose, l'autore riesamina l'attività ed il pensiero di questo insigne uomo e filosofo. La ricerca, condotta inizialmente presso l'Archivio parrocchiale (*Libro dei battezzati; Libro dei matrimoni*) e comunale (*Deliberazioni del consiglio comunale*) di Maruggio, luogo natio di Tommaso Del Bene, si arricchisce del contributo di fonti consultate presso l'Archivio segreto vaticano (*Nunziatura di Napoli*) e presso l'Archivio generale dei teatini (*Atti della consulta; Acta capitulorum generalium*).

Lo studio di Lorenzo Palumbo sulle *Condizioni economiche di Acquaviva delle Fonti nel secolo XVII* (pp. 69-94) consente di inserire una nuova e stimolante pagina di storia economica in sede di storiografia locale. Sulla base di notizie ricavate da fonti coeve conservate presso l'Archivio della curia vescovile di Acquaviva (*Contabilità capitolo; Contabilità cappella di Costantinopoli*), l'autore pone in evidenza interessanti dati relativi all'attività creditizia ed ai contratti agrari di due enti ecclesiastici. In appendice al saggio alcune tabelle di pratica utilità, sui prezzi del grano, dell'orzo, dell'olio, del vino, della cera, della calce e prospetti sui salari dei contadini, dei maestri muratori e dei «manipoli», concludono il positivo lavoro.

Nel saggio: *Settecento tipografico leccese (Note per la storia dell'arte della stampa a Lecce nel '700)* (pp. 95-130), Alessandro Laporta passa in rassegna i più importanti stampatori leccesi del '700, rilevando il

livello qualitativo delle loro edizioni.

Lo studio di Mauro Gadaleta sull'*Estensione e distribuzione della proprietà privata in Molfetta nel 1753* (pp. 131-160) accresce con apporti, sia pure modesti, le già proficue indagini storiche svolte sull'argomento. I dati riportati nei tre volumi del *catasto onciario* di Molfetta del 1753, conservato presso l'Archivio di Stato di Bari, consentono all'autore di soffermarsi sulla consistenza demografica, sulla proprietà fondiaria agricola, sul patrimonio zootecnico, sulla proprietà fondiaria edilizia della cittadina pugliese nel XVIII secolo.

La Chiesa e il convento degli agostiniani di Massafra (pp. 161-189) sono per Esposito Iacovelli soltanto un pretesto per poter spaziare, attraverso la vita di una comunità religiosa, nel contesto più ampio della storia di una piccola città. La ricerca avvalorata dal richiamo bibliografico e dalla ricostruzione della documentazione archivistica consultata presso gli Archivi di Stato di Napoli (*Dipendenze della Sommaria*), di Taranto (*Atti notarili; Catasti onciari*), di Lecce (*Scritture dell'università di Massafra; Monasteri soppressi*), presso l'Archivio generale degli agostiniani (*Relazioni*) e presso l'Archivio capitolare di Massafra (*Libro dei battezzati; Miscellanea*), consente allo studioso di ricavare un valido spaccato della vita di Massafra nei secoli passati in tutte le sue componenti.

Un interessante capitolo di storia cittadina è concentrato nelle brevi pagine del saggio di Benedetto Ronchi (*Un progetto d'impianto idrico a Trani tra sette e ottocento: l'acquedotto di Boccadoro*, pp. 191-230), che testimonia una singolare vicenda umana prima che civica e amministrativa. Oggetto dello studio è l'analisi di una vantaggiosa proposta, riportata nelle *Conclusioni del generale parlamento di Trani* del 1787 conservate nella biblioteca comunale G. Bovio (*Manoscritti*), per dotare la città di un acquedotto, di un'opera, cioè, di grande interesse sociale ed igienico. La proposta è il punto di partenza di un'iniziativa che, muovendosi tra mille difficoltà,

tenne impegnati gli amministratori della città per un quarantennio.

Della *Storia religiosa della Terra d'Otranto tra rivoluzione e restaurazione* (pp. 231-248) si occupa Salvatore Palese, prendendo in esame le circoscrizioni diocesane del Meridione, notevolmente ristrutturate dal concordato del 16 febbraio 1818 tra Pio VII e Ferdinando I, re delle Due Sicilie. In particolare, dallo studio di alcuni documenti conservati nell'Archivio di Stato di Lecce (*Conclusioni decurionali di Ugento*), negli Archivi diocesani di Ugento (*Conclusioni capitolari; Vescovi; Circolari vescovili*), e di Otranto (*SS. Visite e sinodi*), l'autore ricostruisce le vicende seguite all'annessione ad Ugento della soppressa diocesi di Alessano.

Attraverso l'inedito *Carteggio politico di Salvatore Tugini* (pp. 249-273), conservato nella Biblioteca provinciale di Foggia (*Sez. Manoscritti*), Pasquale Di Cicco ricostruisce con acutezza d'indagine ed impeccabile rigore scientifico una sommaria biografia di questo diplomatico del quale, lamenta il Di Cicco, i suoi « conterranei non seppero tenere adeguatamente vivo il ricordo ».

In *Fonti per la storia di Terra d'Otranto nel primo quinquennio dopo l'Unità (1861-1876)* (pp. 275-330), Michela Pastore, nel pubblicare gli inventari relativi agli anni 1861-1876 di alcuni fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Lecce (*Prefettura di Terra d'Otranto, Gabinetto; Regi giudicati; Tribunale di Lecce, giudicato d'istruzione; Corte d'assise*), pone l'accento sulla necessità di fare storia attraverso i documenti senza inseguire ombre. In tal modo, afferma l'autrice, nel particolare periodo storico preso in esame, si può far luce completa ed obiettiva su quella realtà complessa che è la Terra d'Otranto all'indomani dell'unificazione, « nell'impatto violento con un'altra Italia tanto diversa, più attiva, più ricca e progredita, a molti assolutamente sconosciuta ».

Nella monografia: *Giuseppe Casciaro*

(pp. 331-343), Antonio Cassiano, dopo aver chiarito il rapporto del pittore salentino con la sua terra d'origine, Ortelle, descrive con rapida efficacia un valido ed equilibrato profilo dell'artista, mettendone in evidenza la cultura, la formazione ed il peso culturale, sia nell'ambiente napoletano, sia in quello pugliese, per capire se « il giusto posto gli spetta nell'ambito della pittura meridionale e pugliese in particolare ».

Nel passare in rassegna *I santi nei proverbi salentini* (pp. 345-350), Nicola G. De Donno nota la maggiore diffusione di « famiglie » di proverbi nei quali i santi servono ad « agganciare » fenomeni meteorologici o stagionali ed al contrario la minore frequenza di quelli in cui i santi sono assunti in funzione propriamente di culto o di usi tradizionali connessi col culto. A sostegno di tali tesi il De Donno pone il più vitale interesse che generalmente la cultura contadina ha nei confronti delle campagne, dei raccolti e degli allevamenti.

A conclusione del rapido « excursus » non si può, dunque, non esprimere giudizio positivo sui due volumi che si presentano in una sobria veste tipografica. In appendice ad essi numerose tavole illustrative contribuiscono a rendere più efficaci alcuni saggi e ad accrescerne il pregio.

Damiana Iannone

Acta Curie felicitis urbis Panormi. 1. Registri di lettere gabelle e petizioni, 1274-1321, a cura di FEDELE POLLACI NUCCIO e DOMENICO GNOFFO, Palermo, Edigraphica Sud Europa, 1982, pp. cxxxiv-448, tavv. 4.

Le celebrazioni del VII centenario del Vespro siciliano hanno dato al municipio di Palermo l'occasione di patrocinare la ristampa di un'opera divenuta ormai rarissima, il primo volume de *Gli atti della*

città di Palermo dal 1311 al 1410 che, rimasto l'unico pubblicato, conteneva l'edizione dei quattro più antichi registri conservati presso l'Archivio storico del comune di Palermo. Sono due frammenti degli anni indizionali 1311-12 e 1316-17, comprendenti lettere indirizzate dagli amministratori della città ad autorità civili ed ecclesiastiche, a funzionari del regno di Sicilia e ad altri personaggi, un *quaternus petitionum* del 1320-21, contenente atti di natura giudiziaria, e un quaderno di gabelle attribuito all'anno 1274.

Fedele Pollaci Nuccio, allora direttore dell'Archivio del comune (la cui vita e attività sono ricordate nella nota programmatica di Pietro Gulotta, attuale direttore, che apre il volume), vi premise una approfondita introduzione storico-diplomatica, nella quale viene illustrato il funzionamento dell'amministrazione della città ai primi del sec. XIV. Apprendiamo che il baiulo, i giudici e i giurati, costituenti quasi « una unica corporazione », provvedevano insieme al disbrigo degli affari ordinari. Nel tempo si vennero differenziando i vari organi con competenze separate: la *curia juratoria*, poi senato, e la *curia baiulacionis*, organo giudiziario (dal 1320 *curia pretoris*) i cui atti sono conservati però presso l'Archivio di Stato di Palermo. Fondamentale anche per lo studio delle altre magistrature pubbliche è l'elencazione e l'illustrazione dei numerosissimi tipi di lettere e provvedimenti emessi da questi organi: lettere requisitorie, supplicatorie, testimoniali, esecutive, *provisiones*, *commissiones* e così via.

La grande importanza di questa pubblicazione, oltre che nell'interesse intrinseco degli atti, è basata sulla circostanza che le testimonianze relative alla prima metà del Trecento sono negli archivi siciliani scarsissime e comunque disorganiche come documentazione proveniente da uffici pubblici. Inesistenti in pratica altri archivi di città, ci restano solo frammenti di registri della *Real Cancelleria di Sicilia*, massimo organo politico del regno, i cui

atti si conservano presso l'Archivio di Stato di Palermo.

È la vita delle maggiori città della Sicilia che ci viene rappresentata in tutte le sue manifestazioni di carattere pubblico e privato – politica, amministrazione, commercio, artigianato, vita sociale – e nei suoi rapporti con le altre città della Sicilia e con le potenze dominanti; in pratica, con i suoi piccoli e grandi problemi, come sottolinea Francesco Giunta nell'introduzione alla presente edizione. È una testimonianza insostituibile per questo periodo che segue al Vespro e rappresenta per la Sicilia l'inserimento nel nuovo equilibrio del Mediterraneo, determinato dall'espansione aragonese, e a cui porterebbe un ulteriore importante contributo la annunciata prossima pubblicazione degli altri registri superstiti della prima metà del Trecento.

Grazia Fallico

PIETRO BURGARELLA, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo* (1° registro: 1286-1287), Roma, Il Centro di ricerca, 1981, pp. 277.

PIETRO GULOTTA, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo* (2° registro: 1298-1299), Roma, Il Centro di ricerca, 1982, pp. xxxi-441.

Pietro Burgarella pubblica, trascritte e regestate, per la collana « Fonti e studi » diretta da Antonino Lombardo, le imbreviature contenute nel primo registro del notaio Adamo de Citella che si conserva nell'Archivio di Stato di Palermo. Il registro contiene strumenti dell'anno indizionale 1286-1287 ed è il più antico tra i superstiti del XIII secolo; esso infatti è anteriore di 12 anni al secondo registro del medesimo notaio (aa. 1298-1299) che si conserva presso l'Archivio comunale di Palermo, e di 11 anni al registro del notaio di Erice, Giovanni Maiorana (aa. 1297-1300) che si conserva presso l'Ar-

chivio di Stato di Trapani. Il protocollo, che si riteneva perduto in seguito allo sconvolgimento provocato dagli ultimi eventi bellici tra le serie notarili più antiche dell'Archivio di Stato di Palermo, è stato casualmente ritrovato, come spesso accade, durante alcuni lavori di riordinamento.

Esso era stato utilizzato, una prima volta, da noti studiosi soprattutto come fonte preziosa per lo studio della storia del diritto marittimo e della schiavitù in Sicilia. Fu sempre citato, però, come appartenente a notaio sconosciuto.

A tutti è nota l'importanza delle fonti notarili per lo studio, attraverso i rapporti tra privati, del tessuto e delle strutture sociali ed economiche, altrimenti legato, in prevalenza, a testimonianze scritte di natura politico-amministrativa.

La prevalente natura economica degli atti rogati da Adamo de Citella, l'appartenenza della sua clientela al ceto dei mercanti e degli artigiani, la possibilità di individuare la origine non siciliana di esponenti dell'attività mercantile e produttiva in genere, tutto ciò consente di ricostruire uno spaccato della vita economica palermitana nei primi anni del regno di Giacomo d'Aragona e quindi nel passaggio dal regime angioino a quello aragonese.

Emerge dal registro del de Citella, prima di tutto, una città cosmopolita nella quale è grande il numero degli stranieri; alla tradizionale presenza di genovesi, pisani, fiorentini e toscani in genere – il grande numero di cognomi di origine toscana e la presenza di rappresentanti di compagnie di città come Poggibonsi e San Gimignano testimoniano il consolidamento e l'espansione delle forze economiche toscane nell'isola all'indomani del Vespro – si aggiunge la penetrazione mercantile catalana che fu indubbiamente la maggiore beneficiaria del nuovo regime aragonese. Sono frequenti i matrimoni tra stranieri e donne palermitane. Ogni « nazione » ha la propria « loggia », cuore

delle contrattazioni di cambio e credito. La Sicilia conferma, anche, il suo ruolo di ponte verso i porti africani e del Levante. La principale voce del commercio isolano resta il grano: dai porti granari della Sicilia esso raggiunge i paesi del mediterraneo occidentale e del nord-Africa; dal nord-Africa viene moneta pregiata che, attraverso la Sicilia, raggiunge Genova o Barcellona.

Appartenente al medesimo notaio e molto simile nel contenuto, anche se posteriore di dodici anni rispetto al primo, è il secondo registro de Citella che si conserva nell'Archivio storico comunale di Palermo. L'importanza dei suoi atti non sfuggì nel passato a storici e studiosi e già nel 1887 Raffaele Starrabba ne pubblicava, anche se non integralmente, i registi. Restaurato di recente dal laboratorio dell'Archivio di Stato di Palermo, esso trova completa edizione a cura di P. Gulotta, direttore dell'Archivio storico comunale di Palermo.

Gli AA. fanno precedere le trascrizioni e i registi da considerazioni di carattere paleografico e diplomatico, poiché anche sotto questo profilo, oltretutto per lo studio della redazione dello strumento notarile, i registi del de Citella offrono campi d'indagine di grande interesse.

Liboria Salamone

ANNA ANGELA DI GRAZIANO, *Note e documenti per la storia di Alcamo nei secc. XIII e XIV*, Roma, Il centro di ricerca, 1981, pp. 64, tavv. 10 (Fonti e studi del *Corpus membranarum italicarum*).

In una breve monografia su Santa Maria della Stella, la prima chiesa madre di Alcamo, Anna Angela di Graziano, accenna al problema delle origini e dei primi secoli di vita della cittadina e tratta di storia e di arte lasciandosi sempre guidare, nelle ipotesi che formula, dal testo dei

documenti. Si avverte infatti, alla base di questo lavoro, una accurata ricerca d'archivio, condotta sia presso l'Archivio di Stato di Palermo, dove l'A. ha consultato il fondo della *Real Cancellaria* e il *tabulario di S. Martino delle Scale*, sia presso l'Archivio segreto vaticano dove ha consultato i *Registra Avenionensia* e *Vaticana* e i *Collectoriae*. Il lavoro è infine corredato dalla trascrizione dei documenti utilizzati nello studio, alcuni dei quali inediti.

Antonina Gizzi Scarpaci

ALFONSO LEONE, *Una ricerca di storia rurale (1466-1478) nell'archivio notarile di Sala Consilina*. Estratto da *Storia del Vallo di Diano*, vol. II, a cura di NICOLA CILENTO, Salerno, Pietro Laveglia editore, 1982, pp. 177-260.

Il territorio al quale si riferisce la felice ricerca, che poi si risolve in un'indagine approfondita del mondo rurale basso-medievale, è quello di Tortorella, un piccolo centro agricolo del basso Cilento, a circa 150 chilometri da Salerno, a 540 metri sul livello del mare. Si tratta, come si vede, di una zona limitrofa, non geograficamente propria del Vallo di Diano, al quale, invece, il volume che ospita i risultati della ricerca è dedicato. I motivi che hanno suggerito l'opportunità dell'inserimento dello studio in un volume dedicato al Vallo sono identificati dallo stesso A. in due considerazioni, entrambe convincenti. La prima è quella che lo giustifica sul piano del metodo storico « perché esso risponde, io spero, nell'ambito suo della storia agraria, alla ispirazione generale del volume stesso: il quale la storia del Vallo di Diano indaga nella consapevolezza che occorre oggi esaminare e mettere a fuoco con ricerche analitiche, di "storia locale" per l'appunto, e, fuori di ogni immagine preconstituita, "delle situazioni concrete e definite", come è stato

autorevolmente scritto, "in un ambiente determinato". E quando si ponga mente a come "ancora in gran parte inesplorata" sia la storia dell'agricoltura e della società rurale (cito di nuovo il Violante), non esiterei ad aggiungere ciò che suona lapalissiano, cioè che la storia del Mezzogiorno medievale va fatta con i documenti che si hanno, non con quelli che non si hanno ».

La seconda è rappresentata dalla circostanza che lo studio è il frutto di una ricerca condotta in un archivio del Vallo, e precisamente quello notarile sussidiario di Sala Consilina, dipendente dall'archivio notarile del distretto di Salerno.

La fonte è, dunque, costituita da un protocollo notarile, contenente atti rogati tra il 1466 e il 1478, che si trova, insieme ad altri, in quell'archivio sussidiario, con i quali forma un « massiccio fondo notarile » ricco di una documentazione « inedita e cospicua ».

La segnalazione, intanto, oltre che sollecitare la curiosità degli studiosi, dovrebbe richiamare l'attenzione del direttore dell'Archivio di Stato competente per una opportuna e doverosa acquisizione del fondo.

Il protocollo notarile utilizzato appartiene al notaio Bahordo Palumbo di Tortorella, e gli atti contenuti, pur non essendo i soli stipulati in quello stesso arco di tempo in quella terra, per la contemporanea presenza di altri notai, offrono un quadro esauriente per una approfondita indagine sul territorio e sul suo paesaggio agrario. Una dimostrazione questa, se ce ne fosse ancora bisogno, della validità della fonte notarile come supporto inestimabile e inesauribile per una serie di ricerche storico-economiche e storico-sociali in un quadro estremamente vasto, vario e articolato, nel quale s'inserisce anche l'aspetto rurale.

L'A. ha già felicemente utilizzata la fonte notarile per una puntuale definizione della vita economico-sociale di Amalfi nel secolo XV (M. DEL TREPPO-A. LEONE,

Amalfi medioevale, Napoli 1977) e in questa, come in altra occasione (A. LEONE, *Il notaio nella società del quattrocento meridionale*, Salerno 1979), ha fornito convincenti prove sulle prospettive che il documento notarile offre all'indagine storica. Anche, e non marginalmente, alla storia rurale, come qui è ampiamente dimostrato. Ne risulta definito il territorio con le sue città, i suoi borghi, le sue terre, i suoi *castra* e i suoi casali, con la configurazione delle località confinanti. Il tutto, compreso il numero dei toponimi minori e minimi (*in loco ubi dicitur, ubi vulgariter dicitur*), copre abbondantemente la superficie interessata, che risulta dettagliatamente disegnata (case, terre e loro tipologia) e vivacemente animata (popolazioni, classi, densità, distribuzione).

Il disegno, elaborato con precisione quasi geometrica, è integrato da dettagli che animano case e campagne e forniscono, nello stesso momento, elementi significativi relativi al tenore di vita, alla prassi giuridica, alla giustizia, all'istruzione, al grado di alfabetizzazione, alle pratiche religiose, al volume e all'entità degli affari, ai prezzi dei beni mobili e immobili, alla agiatezza delle famiglie, alla loro costituzione, alla loro organizzazione, alla loro formazione. Ne risulta un quadro che, nella varietà delle sue articolazioni e dei suoi colori, riproduce, con fedeltà e ricchezza di particolari, la vita degli abitanti della zona esaminata e ne specifica il grado di sviluppo da essa compiuto alle soglie dell'età moderna.

Un modello di metodologia storica e di ideale storiografico, che deve mirare, come suggerisce il Croce, a « cogliere la realizzazione dell'universale nel concreto della storia locale ».

L'A. parte consapevolmente da questa premessa e ne dimostra, oltre che l'indiscutibile validità, la sua praticabilità sull'unica fonte possibile, il protocollo notarile, che, come tale, risulta perfino più ricco e più articolato della documentazione di carattere agrario altomedievale, in

quanto include, sia pure su un piano relativo e rappresentativo, tutto ciò che avviene all'interno di un'area, per giunta correlata anche con l'esterno, « e consente... di valutare estesamente la quantità e la qualità dei singoli settori della vita economico-sociale, e il loro reciproco delimitarsi ed organizzarsi ».

Catello Salvati

CARMELO TRASSELLI, *Siciliani fra quattrocento e cinquecento*, Messina, Intilla, 1981, pp. 199.

È indubbio che ogni qualvolta si parli di Rinascimento in Italia, il nostro pensiero si volga immediatamente agli stati signorili dell'Italia settentrionale e centrale. Ma anche in Sicilia, benché la struttura politica fosse del tutto diversa, si ebbero fenomeni di rinascita sociale e culturale non meno evidenti. Questa teoria, che nasce da un equilibrato modo di guardare alla storia e agli effetti prodotti dalla dominazione sveva, meno felice per i siciliani di quanto si pensò nel secolo scorso, è acutamente sostenuta dal Trasselli in quello che è stato uno dei suoi ultimi lavori: immagine complessa del periodo di transizione tra medioevo ed età moderna in Sicilia.

La pubblicazione risulta costituita da studi già in precedenza condotti dall'A.: in particolare dalla traduzione in italiano di alcune sue conferenze tenute a Parigi, che, come è affermato nella premessa, furono da lui pensate direttamente in francese; da una conferenza sull'individualità di Messina, tenuta a Messina nel 1979; da una monografia su Tripoli, già pubblicata nei *Mélanges* in onore di Fernand Braudel e da un articolo, già pubblicato in *Annales Économies, Sociétés, Civilisations*, che tratta di criminalità e moralità.

La sua è un'attenta indagine condotta sui fondi, conservati presso l'Archivio di Stato di Palermo, della *Real Cancelleria*,

della *Conservatoria di registro*, dei *Segretari del regno*, del *Tabulario di San Martino delle Scale*, ed altri, è un risalire dai casi particolari contenuti nel singolo documento a conclusioni generali, e di conseguenza un completare la visione storica con la visione sociale, economica e morale del periodo in questione. Emergono così i contrasti profondi e le contraddizioni, giammai superate, esistenti nel popolo siciliano. La vivacità con cui i fatti sono esposti lascia trasparire la malinconia dell'A., che analizzando la storia di Sicilia rivede l'ineluttabile fato che la costringe a sopportare dominazioni diverse e condizioni di vita instabili e insicure.

Antonina Gizzi Scarpaci

Ss. Trinità e S. Michele arcangelo di Brondolo. II. *Documenti 800-1199*, a cura di BIANCA LANFRANCHI STRINA, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1981, pp. 546.

Dell'opera si potrà parlare più diffusamente quando saranno usciti anche il I volume, ove verrà ricostruita la singolare dispersione dell'archivio del monastero benedettino della Ss. Trinità e di S. Michele di Brondolo, e i volumi che conterranno la documentazione successiva e gli indici. Per ora si segnala questo volume, che comprende 343 documenti; il primo è rogato a Senigallia nel novembre dell'800 (ma conservato in copia notarile del XII secolo), l'ultimo a Rialto nel 1199. Si accenna alla singolare dispersione dell'archivio, in quanto i pezzi qui editi (con la consueta cura della Collezione delle fonti per la storia di Venezia) si trovano oggi in ben 10 fra archivi e biblioteche, e precisamente, oltre che negli archivi di Stato di Venezia, Roma e Vienna, nel Bayerisches Hauptstaatsarchiv di Monaco, nel Germanisches Nationalmuseum di Norimberga, nell'Istituto di storia dell'Acca-

demia delle scienze dell'URSS di Leningrado e nelle Biblioteche Marciana e Correr di Venezia, universitaria di Heidelberg e universitaria di Halle.

Paolo Zolli

GIOVANNI VITOLO, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Mezzogiorno medievale. Il codice della confraternita di S. Maria di Montefusco (sec. XII)*, Roma, Herder, 1982, pp. xvr-208 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 34).

Il lavoro si articola in due parti: la prima è un'approfondita riflessione sulla vita religiosa dei laici; la seconda contiene l'edizione del codice di Montefusco annunciato nel sottotitolo. Nella nota introduttiva l'A. precisa di avere riproposto nella parte espositiva, «con molte aggiunte e qualche modifica», il suo saggio *Istituzioni ecclesiastiche e pietà dei laici nella Campania medievale*, e di avere utilizzati altri studi sull'argomento pubblicati in tempi diversi. Quindi, in primo luogo, affronta il problema della definizione delle *chartulae fraternitatis*, pervenendo a conclusioni convincenti sulla loro funzione e sulla loro natura giuridica. Passa poi all'esame di alcune *fraternitates*, come quelle di S. Matteo di Salerno e di S. Spirito di Benevento, penetrando al loro interno per cogliere le «difficoltà incontrate dal laicato pio a ritagliarsi un proprio spazio organizzativo e associativo... in un periodo in cui, tra XI e XII secolo, i laici dell'Italia centro-settentrionale e dell'Europa in genere appaiono aspirare ad un proprio e più perfetto regime di vita spirituale» (p. 22). In definitiva è lecito poter acquisire alle considerazioni storiche sull'argomento «il ruolo subalterno e fondamentalmente passivo del laicato meridionale nei confronti del clero e delle sue organizzazioni» (p. 23). Cosa che emerge, appunto, dallo studio sugli atti della confraternita di Montefusco. Sorta tra IX e

X secolo come confraternita chiericale, con il passare degli anni consentì la partecipazione dei laici, secondo schemi evolutivi molto vicini a quelli frequenti in Inghilterra e in Francia. Esclusa la possibilità che questa analogia trovi una sua spiegazione sulla base di un consapevole adattamento delle nostre strutture a quelle londinesi e parigine, l'A. si rifà al modulo associativo molto diffuso nel mondo longobardo, specialmente nell'ambiente rurale, dove questo tipo di confraternita costituiva l'unico stimolo per i sacerdoti delle *ecclesiae villanae*, i quali, nella *vita communis* con i laici, cercavano i motivi della loro azione non sufficientemente sorretta da un'adeguata formazione spirituale, e tanto meno alimentata dai contatti, rari o del tutto inesistenti, con i vescovi.

Dopo queste opportune premesse l'A. elabora la storia interna della confraternita di Montefusco sulla base del codice della fine del secolo XII che contiene gli statuti (tre in diverse riprese) ed il sacramentario-rituale con il formulario di tutti i riti da essa celebrati e con l'*Ordo ad suscipiendum fratrem*, cogliendo, caso per caso, analogie e differenze esistenti con istituzioni analoghe e motivandole sul piano storico-geografico. Dalla istituzione il discorso si sposta alla spiritualità promossa dalla confraternita, per allargare la ricerca in tal senso, cosa che la forma degli statuti, «non strettamente precettistica», l'esistenza dei sermoni e lo stesso rituale consentono di fare. La preoccupazione maggiore, anche per i fondatori della confraternita, com'è naturale, resta la morte, preoccupazione dalla quale «si ha però l'impressione che si sviluppi una sensibilità più attenta ai valori spirituali della vita» (p. 55). Fenomeno questo al quale non è certamente estraneo l'ingresso nella confraternita dei laici «la cui presenza creò nuovi problemi di carattere pastorale ai chierici, che fino ad allora avevano dedicato le loro riunioni solo alla preghiera ed a quel surrogato di *vita communis* che era il banchetto mensile»

(ivi). C'è da aggiungere che nel dialogo tra la pietà e l'umiltà, che conclude la parte ascetica del codice, si nota il tentativo del suo autore di elevare i lettori «ad un livello di vera e propria perfezione evangelica ... quasi a voler indicare la meta di un itinerario di ascesi spirituale che dovrebbe percorrere ogni confratello» (p. 56), un itinerario forse sconosciuto ai laici di altri centri del Mezzogiorno, nei quali, allo stato attuale della ricerca, sembrano essere stati assenti quegli stessi aneliti di religiosità che «già tra la fine del sec. XI e l'inizio del XII avevano mirato ad ottenere al laicato, attraverso una maggiore presenza ecclesiale, il riconoscimento di un proprio regime di vita spirituale da parte di chierici e monaci» (ivi).

L'ultimo capitolo della prima parte è dedicato ai disciplinati e penitenti tra medioevo e età moderna, con la presenza dei quali è possibile registrare qualcosa di nuovo nella religiosità laicale.

La seconda parte si apre con una puntuale premessa sui caratteri codicologici e si conclude con l'edizione del documento che il proprietario, il dottor Pasquale Capone di Napoli, ha consentito all'A. di studiare, dopo la segnalazione fornitagli dall'archivista di Cava, don Simeone Leone, che lo ebbe per primo tra le mani trovandosi il codice nell'abbazia della SS. Trinità della stessa Cava de' Tirreni per essere restaurato in quel laboratorio.

Resta da segnalare la presentazione del volume, siglata da Gilles Gérard Meersseman, il quale sottolinea l'originalità del tipo di ricerca che risulta estremamente utile per l'integrazione della storia della Chiesa, conosciuta oggi prevalentemente nelle sue istituzioni e nella sua gerarchia. È la rivalutazione di una storia, quella delle chiese e delle associazioni religiose locali, ingiustamente considerata «minore», che asseconda un orientamento già emerso nella storia ecclesiastica sulla scia di quanto si è verificato nella storia civile, la quale, negli ultimi anni, si è rivolta con sempre

maggiore interesse allo studio della popolazione urbana e rurale.

Catello Salvati

MARIA MORANTI-LUIGI MORANTI, *Il trasferimento dei «Codices urbinales» alla Biblioteca Vaticana. Cronistoria, documenti e inventario*, Urbino, Accademia Raffaello, 1981, pp. 471 (Collana di studi e testi, 9).

Braudel più volte nelle sue opere, quando s'intrattiene sui «beni culturali», assumendoli nell'empireo dello scambio, indica per essi una sola possibile identità: il regime necessario della loro circolazione. In parole più semplici, i beni culturali sono tali in quanto circolano, valga per tutti l'esempio delle lingue.

Mi sembra scarsamente dubitabile comunque che ci siano circolazioni e circolazioni dei beni culturali: alcune all'insegna dello scambio, sia esso eguale o, il più delle volte, diseguale; altre che si caratterizzano come spoliazioni, con la conseguente recisione dei loro legami col contesto storico-ambientale che li ha prodotti.

È questo il caso della Biblioteca ducale di Urbino, trapiantata nella Biblioteca vaticana – della quale costituisce forse il nucleo più importante quanto a collezioni di codici – nel 1657 sotto il pontificato di Alessandro VII, esattamente 26 anni dopo la morte di Francesco Maria II della Rovere e la conseguente devoluzione del ducato allo Stato pontificio (1631).

La storia di questo «trapianto», avvenuto non senza contrasti, è il filo conduttore dello studio dei Moranti, padre e figlia, ambedue bibliotecari in Urbino, che con encomiabile scrupolo si sono dedicati alla ricerca di una copiosa e del tutto inedita documentazione, che permette di seguire passo passo l'evolversi

dello straordinario «affaire»: dalla pubblicazione del testamento dell'ultimo duca d'Urbino, che con i legati relativi alla «libreria» feltresca e rispettivamente a quella di Casteldurante, già pone i semi delle future discordie tra comunità d'Urbino, padri caracciolini di Urbina (Casteldurante) e Compagnia della grotta di Urbino; al presentarsi sulla scena, quasi *deus ex machina*, del prelado tedesco Luca Holstenio, grande umanista e bibliofilo insigne, nominato nel 1653 da Innocenzo X primo custode della Biblioteca Vaticana, che con la sua sosta di tre giorni in Urbino nell'ottobre 1643 e la visita alla biblioteca feltresca si può ben dire abbia avviato quella «soluzione finale», tanto amara per la «patria» urbinata, ma sicuramente provvidenziale per le sorti della biblioteca, che se fosse rimasta nel luogo d'origine, chi sa a quali dispersioni e perdite irrimediabili sarebbe andata incontro.

La maggior parte dei documenti, pubblicati in numero di 184, sono stati reperiti nel *Fondo Archivio Comunale* della Biblioteca universitaria di Urbino. Seguono in ordine decrescente, quanto a presenze di documenti editi qui per la prima volta, la Biblioteca apostolica vaticana con il *Codice Barberiniano Latino*; l'archivio della compagnia del SS. Crocifisso della grotta di Urbino con i *Registri delle Risoluzioni*; l'Archivio di Stato di Pesaro con il fondo *Legazione apostolica di Urbino - Pesaro*; l'Archivio segreto vaticano con la *Secreteria Brevium*; la Sezione di Archivio di Stato di Urbino con gli *Atti dei notai*; la Staatsbibliothek di Dresda con il codice F 191, dove alle carte 15^r-16^r gli AA. hanno rinvenuto un *Ephemeris itineris Perusini 1643* di Luca Holstenio. È il diario tenuto durante il viaggio da Perugia a Urbino nel 1643, nel quale alla data del 7-8 ottobre è scritto: «lustravi bibliothecam a capite ad calcem, et meliorum codicum Hebraeorum, Graecorum, et Latinorum indicem peculiarem confeci».

Ci sia consentito enfatizzare il carattere fatale che doveva avere per la biblioteca urbinata questa «lustratio» da cima a fondo.

Giuseppe Cipriano

Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudizzanti (1561-1570), vol. II, a cura di PIER CESARE IOLY ZORATTINI, Firenze, Olschki, 1982, pp. 195.

Abbiamo già segnalato in questa stessa «Rassegna» (XL, 1980, pp. 202-203) il I volume di quest'opera, che si rivela sempre più utile per la conoscenza del mondo ebraico veneziano. Il II volume, che qui si segnala, comprende i processi celebrati tra il 1561 e il 1570, cioè negli anni in cui il S. Uffizio passa dalla «gestione» dei francescani a quella dei domenicani. Da un attento esame dei fascicoli conservati nell'Archivio di Stato di Venezia, emerge che i processi celebrati in questo periodo contro ebrei o per reati connessi alla condizione ebraica in quel periodo, furono nel complesso meno numerosi di quelli degli anni precedenti. Di particolare interesse per la storia dell'editoria ebraica a Venezia i procedimenti a carico degli editori Giustiniani. Il patrizio veneziano Marc'Antonio Giustiniani fu accusato nel 1570 dal sacerdote Angelo Fasoli di aver istituito, quando era rettore a Cefalonia, una stamperia di testi ebraici e arabi, sfuggendo al controllo del S. Uffizio. Il Giustiniani venne proscioltto dall'accusa, ma rimane il sospetto che questa non fosse del tutto infondata se qualche anno dopo il figlio del Giustiniani, Antonio, subì processo e condanna per fatti analoghi. Quasi totalmente assenti invece, in questi anni, i processi per «giudaismo» e «marranesimo», che saranno invece numerosi nei decenni successivi.

Paolo Zolli

DANIELE BO, *L'Europa medica nella Genova settecentesca. Alle origini dell'Università (1750-1800)*, in «Miscellanea storica ligure», XIII (1981), n. 2.

Nella seconda metà del Settecento si sviluppò a Genova un processo di professionalizzazione della classe medica, come prodotto di una situazione storica che si era andata delineando nel corso del XVIII secolo e di una cultura medica riformatrice che circolava nei centri più importanti d'Europa e che trovò nel capoluogo ligure intelligenze aperte e disposte a recepirne gli stimoli più significativi. I punti di riferimento più ricorrenti di questo processo di «europeizzazione» della cultura medica genovese, che per prima in Italia introdusse il metodo vaccinico e mise in atto la sperimentazione jennericiana, furono la filosofia vitalistica della scuola di Montpellier, l'attività scientifica di Carlo Alliani e Vincenzo Malacarne a Torino, l'insegnamento clinico di Johann Peter Franck a Pavia.

Tutto ciò non comportò, ad ogni modo, un atteggiamento di mera importazione culturale e scientifica, come ci attestano gli scritti di Carlo Gandini e l'attività di Nicolò Olivari, che svolsero un ruolo indubbiamente attivo, l'uno nei campi della «filosofia medica», dell'antropologia medica e della fisiologia, l'altro in quello della fondazione della clinica genovese.

Alla base di queste valutazioni vi è un'ampia indagine archivistica svolta nell'Archivio Doria, nell'Archivio di Stato, nell'Archivio degli Ospedali generali e nell'Archivio dei padri del Comune di Genova; nonché nelle Biblioteche universitarie di Genova, Pavia e Losanna, nelle Biblioteche civiche di Rimini e di Pavia e in quella governativa di Lucca; oltre che all'Accademia delle scienze di Torino, presso la quale si conservano le lettere editate dal Bo in appendice.

Francesco Surdich

MAURIZIO CASSETTI, *Le carte di Alfonso Ferrero della Marmora. Spunti per una biografia e un epistolario*, Torino, Comitato dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano, 1979, pp. xxv-1155.

Le carte ordinate e studiate dal Cassetti non sono – come avverte lo stesso autore – tutte quelle riferibili a La Marmora ma solo quelle ricomprese nell'archivio della famiglia (Ferrero, poi Ferrero della Marmora). L'archivio è stato acquistato nel 1970 dallo Stato ed è ora conservato nella Sezione di Archivio di Stato di Biella. Sono rimaste presso la famiglia soltanto 391 lettere autografe di La Marmora, ricomprese però anch'esse e descritte in quest'opera.

L'archivio, diviso in diverse serie, ricomprende 113 cassette e 142 scatole di cui le carte La Marmora costituiscono uno dei nuclei più consistenti. Al momento in cui il Cassetti iniziava il suo lavoro – in vista della ricorrenza del centenario della morte del generale – l'archivio era già ordinato e inventariato sulla falsariga di una prima sistemazione di mano dello stesso La Marmora. Cosicché il Cassetti ha creduto bene di rispettare il precedente ordinamento mantenendo la medesima collocazione dei documenti. Ne è risultata una presentazione delle carte articolata in quattro parti: la prima comprende le lettere, i dispacci, i telegrammi del La Marmora; la seconda comprende le lettere, i dispacci e i telegrammi ricevuti dal La Marmora e inviati da diversi corrispondenti; la terza comprende la documentazione più varia, dagli affari concernenti l'attività politica e militare del La Marmora a quelli concernenti la sua attività privata e i suoi beni. Una quarta parte concerne la corrispondenza non diretta personalmente al La Marmora ma in qualche modo pervenuta nel suo archivio e ivi rimasta.

I documenti sono presentati, nella prima e seconda parte, secondo l'ordine alfabetico dei corrispondenti. Nella parte terza sono

raggruppati per «affari» o per tipo di documento (così ad esempio: campagna del '48; oppure regi assenti, decreti ecc.). All'interno di queste suddivisioni si segue l'ordine cronologico.

Il lavoro del Cassetti procede dalla sua attività di archivista: approfondisce, cioè, e prosegue una normale attività d'ufficio poiché l'Autore è direttore dell'Archivio di Stato di Vercelli e delle due Sezioni di Varallo e Biella che ne dipendono, ed è quindi custode delle carte che ha con tanta cura studiato. La sua pubblicazione sarà destinata certamente a divenire familiare nella cerchia degli studiosi del Risorgimento e dell'Italia unita, così come lo sono divenuti i due *Inventari* rispettivamente degli archivi Visconti Venosta e Cavour, il primo curato da Maria Avetta e Giovanni Silengo, e il secondo dal solo Silengo.

Abbiamo avvicinato questi diversi lavori perché s'ispirano a metodi di ricerca e di studio simili e consacrano simili criteri redazionali (lo stesso Cassetti dichiara nella sua Introduzione di rifarsi al Silengo). E del resto essi nascono – insistiamo nel sottolinearlo – da una comune esperienza archivistica, ispirati dal desiderio dei due autori di valorizzare le carte loro affidate. In particolare si nota, sfogliando il volume, l'attenzione che è stata dedicata alla ricostruzione di tutti quegli elementi del documento che risultavano mancanti o incompleti: così per la ricerca delle date; per l'individuazione dei nomi dei corrispondenti o di altre persone comunque citate, delle loro qualifiche o di quelle altre loro caratteristiche che ne giustificano il rapporto con La Marmora; per l'esatto riscontro dei nomi di luogo, dei titoli di giornale e di altre pubblicazioni o in genere di fatti cui nelle carte si accenna in modo incompleto.

Quanto al contenuto dei documenti va sottolineato poi che – in attesa di una loro edizione integrale – sono riportati, in riassunti più o meno ampi a seconda della loro importanza, le notizie e i dati

più salienti, spesso citando o parafrasando le parole stesse dei testi.

Va aggiunto infine che del documento si specifica se sia una minuta, un originale o una copia – autografa o meno – mentre si è avuta cura di segnalare quali di essi siano o meno editi e dove, non dimenticando di porre in evidenza eventuali discordanze tra il testo edito e l'originale.

Ne è risultato un lavoro che è ben più ampio di un inventario e che ben può dirsi offra «spunti per una biografia e un epistolario» del La Marmora, così come l'Autore stesso suggerisce nel sottotitolo.

Alla parte inventariale segue un indice di nomi, una tavola genealogica della famiglia e un quadro dei presidenti della Camera e del Senato e dei ministeri dal marzo '48 al dicembre 1877.

Piero D'Angiolini

La seconda visita pastorale di Luigi Pellizzo nella diocesi di Padova (1921-1923), vol. I, a cura di LILIANA BILANOVICH VITALE, Roma, Edizioni di storia e letteratura – Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 1981, pp. LXXVII-580 (The-saurus Ecclesiarum Italiae Recentioris Aevi, III, 15).

Oggetto del presente studio è il complesso documentario conservato presso l'archivio della curia vescovile di Padova, fondo *Visite Pastorali*, riguardante la seconda visita pastorale compiuta dal vescovo di quella diocesi, Luigi Pellizzo, tra il 2 aprile 1921 ed il 6 febbraio 1923 (a tale data la visita dovette essere interrotta, essendo stato il vescovo convocato a Roma dal pontefice, dopo che erano state visitate 145 parrocchie e curazie su 357). Questo primo volume riguarda peraltro soltanto i primi sette vicariati foranei visitati (Boccon, Lozzo Atestino, Conselve, Albignasego, Bosco di Rubano, Carrara

San Giorgio, Merlara) e giunge cronologicamente sino al 15 gennaio 1922.

La documentazione esaminata si conserva in 16 volumi, numerati da CLVI a CLXXI, ciascuno dei quali raccoglie gli atti relativi ad un solo vicariato, con l'eccezione del vol. CLXVII, che contiene i documenti relativi ai due vicariati di Lozzo Atestino e di Lugo Vicentino. All'interno di ciascun volume gli atti sono distinti per parrocchie. La documentazione concernente la parrocchia si articola come segue: verbale dell'interrogatorio ai fabbricieri di pugno del vescovo; risposte (e documenti allegati) del parroco al questionario (questo documento, tra gli altri indubbiamente il più interessante e significativo, doveva venir trasmesso dai parroci stessi alla curia alcuni giorni prima della visita); dichiarazione, osservazioni e decreto dispositivo, redatti dal cerimoniere e sottoscritti dal vescovo; diario della visita.

Il materiale, a parte qualche lacuna nell'insieme irrilevante, costituisce un organico complesso documentario, completo ed esauriente.

Il metodo di esposizione seguito dall'A. consiste nell'assumere «direttamente come termine di riferimento il nuovo questionario utilizzato dal Pellizzo e su di esso elaborare ex novo uno schema di regesto commisurato alla visita, nettamente differenziato, dunque, dai precedenti, tale da farne risaltare efficacemente l'impronta specifica e i caratteri di originalità» (*Introduzione*, p. LXIV).

Il nuovo questionario elaborato dal Pellizzo rappresenta dunque l'elemento peculiare della documentazione relativa alla visita: mentre le altre testimonianze (interrogatorio ai fabbricieri, diario, dichiarazione, osservazioni e annesso decreto) ne riflettono l'aspetto gerarchico-istituzionale e quindi tradizionale, il questionario ne costituisce il vero carattere di novità. Il documento infatti, rispetto a quelli utilizzati in occasione delle visite precedenti (almeno sino alla fine dell'Ottocento), pur

contenendo ancora i quesiti di *routine* (struttura formale della parrocchia, luoghi di culto, pertinenze ecclesiastiche, dipendenze giuridiche, arredi sacri, patrimonio, mansioni del clero, adempimento delle prescrizioni liturgiche, ecc.), riserva ora ampio spazio alla concreta azione svolta dal clero nella società, alla stampa, alle opere ricreative, educative, assistenziali istituite dalla parrocchia, ai rapporti del parroco con le autorità civili e le forze politiche, all'opera elettorale svolta dal clero e dai cattolici: il questionario tende cioè ad acquisire, in aggiunta alle nozioni tradizionali, ogni possibile elemento di conoscenza e di giudizio circa l'effettiva incidenza dell'azione delle strutture religiose della diocesi, e segnatamente delle parrocchie, sull'ambiente socio-politico locale.

Tale esigenza è precipuamente sentita, in quegli anni, dall'autorità religiosa. Il primo dopoguerra vede, tra l'altro, la nascita, fra tensioni politiche e sociali, durissime, delle prime organizzazioni politico-sindacali cattoliche di massa: il partito popolare e i sindacati «bianchi». Nelle lotte asperime di quel periodo, che si concluderà con l'ascesa al potere del fascismo, la Chiesa e le masse cattoliche si trovano, per la prima volta dal 1870, direttamente e attivamente coinvolte nelle vicende del paese. Di qui la necessità, acutamente avvertita dalle gerarchie ecclesiastiche, di un impegno nuovo in tale direzione. La visita pastorale ne costituisce uno strumento validissimo.

Dopo una necessaria introduzione (pp. v-LXXIX) – «Il dopoguerra e la seconda visita nell'azione pastorale del Pellizzo»; «Il questionario della visita»; «Gli atti della visita»; «Metodo e criteri della regestazione» – il volume si apre con i preliminari alla visita (pp. 3-45): la lettera pastorale annunciante la visita stessa (26 febbraio 1921); le istruzioni ai parroci, curati, rettori di chiese; il questionario trasmesso ai parroci; il calendario della visita.

La trattazione entra quindi nel vivo con l'illustrazione, in ordine cronologico (pp. 49-580) delle visite ai vari vicariati, parrocchia per parrocchia. Le voci, sempre riferite alla singola parrocchia ed elaborate fondamentalmente, anche se non esclusivamente, sulla base del questionario, sono le seguenti: territorio; popolazione; struttura formale; clero; case religiose; associazioni pie; azione cattolica; stampa; vita amministrativa; dichiarazione e osservazioni (del vescovo). Ciascuna di queste voci è poi a sua volta articolata in più voci specifiche, distinte per argomento. L'esposizione tiene conto, oltre che delle risposte dei parroci ai quesiti, della documentazione allegata al questionario stesso: ampie ed elaborate relazioni ed ogni altro documento ritenuto utile ad una più completa illustrazione della situazione parrocchiale e dell'ambiente in cui la parrocchia svolge la propria azione pastorale. Viene dunque evidenziata compiutamente, nella trattazione, sia pure attraverso una necessaria elaborazione sistematica (elaborazione necessaria più che altro al fine di evitare inutili ripetizioni), la copiosa messe di notizie e di dati riferiti dai parroci.

Ne risulta un quadro ampio e di estremo interesse, comprensivo delle realtà locali (considerate ovviamente nell'ottica religiosa) in tutte le loro articolazioni.

Circa le fonti, di quelle archivistiche già si è detto. Basterà qui aggiungere il ricorso frequente, da parte dell'A., ad un'altra fonte documentaria ufficiale: il *Bollettino diocesano di Padova. Ufficiale per gli atti vescovili*. La bibliografia, assai ricca, viene citata, unitamente alle fonti documentarie, nelle note a pie' di pagina, cui si rimanda, nell'impossibilità, in questa sede, di menzionare tutte le pubblicazioni richiamate dall'A.

Corrado Corradini

«The American Archivist», vol. 44, n. 1 (Winter 1981), pp. 1-96.

NANCY SAHLI, *Finding Aids: A Multi-Media Systems Perspective*, pp. 15-20. – Per l'A. la definizione tradizionale di sussidio di ricerca data dal glossario della S.A.A. (Society of American Archivists) del 1974 è restrittiva. Sussidi di ricerca infatti non sono solo quelli prodotti istituzionalmente dai vari archivi, ma tutte le notizie che indirizzano gli utenti a particolari fondi, o ne offrono una descrizione orientativa. Inoltre tali sussidi non devono riguardare solo la documentazione cartacea, ma anche le raccolte di fotografie, la documentazione leggibile da macchine, i nastri e le trascrizioni relative alla storia orale e tutto ciò che ormai fa parte dei fondi archivistici. L'A. si chiede se sia possibile sviluppare sistemi unificati omogenei e polivalenti di *finding aids* su scala nazionale e propone la standardizzazione dei sussidi di ricerca e l'integrazione degli approcci descrittivi ai vari tipi di materiali archivistici, attraverso l'identificazione di elementi informativi comuni in un attivo dialogo e scambio di informazioni professionali fra istituti e responsabili di archivi ed infine una vasta diffusione degli inventari e dei mezzi di ricerca preparati, che non devono restare confinati nelle pubblicazioni specializzate.

LYDIA LUCAS, *Efficient Finding Aids: Developing a System for Control of Archives and Manuscripts*, pp. 21-26. – L'A. descrive le caratteristiche di un efficiente sistema di sussidi di ricerca prendendo come esempio l'esperienza della Minnesota Historical Society: un sistema tradizionale, di *manual finding aids*, che ha dimostrato la sua funzionalità, migliorando le tecniche di inventariazione e confrontandosi con programmi di automazione, prima lo SPINDEX II – negli anni Sessanta – presto abbandonato perché insufficiente, e poi lo SPINDEX III, un decennio dopo, nel quadro del *Midwest State Archives Guide Project*. L'A. sottolinea che sistemi normali e sistemi automatizzati non solo sono compatibili fra loro e si integrano vicendevolmente, ma perfino la programmazio-

ne di un sistema automatizzato dovrebbe essere studiata come se fosse un sistema manuale.

WILLIAM J. ORR, *Archival Training in Europe*, pp. 27-39. – Il tema della preparazione dell'archivista, presente in America fin dall'inizio della professione, è tuttavia ancora ben lontano dall'essere risolto e un confronto con i sistemi in uso nei diversi paesi europei (di cui l'articolo offre un'ampia rassegna) non può che giovare.

L'A. trova tuttavia che in Europa si è dato largo spazio ad una concezione dell'archivista come «custodian and interpreter of the historical record» e in conseguenza dell'antichità del patrimonio documentario si sono incrementate quelle «scienze ausiliarie della storia» per lo più estranee all'esperienza americana. In sostanza tranne rare eccezioni (Inghilterra ed Unione Sovietica) l'ipoteca della preparazione tradizionale, con una forte caratterizzazione storica e paleografica, non sembra superata. Ne è tipico esempio la francese École des chartes, nella quale ben poco spazio ha l'archivistica mentre l'erudizione storica e l'enfasi medievalistica fanno la parte del leone. Stesso discorso per l'Austria e per l'Italia: tuttavia nel nostro caso l'A. (che pure cita buone fonti bibliografiche: E. Lodolini, J. Mazzoleni, C. Kecskeméti) parla di «scuole di paleografia» nelle quali sebbene non si trascurino gli studi archivistici, le scienze ausiliarie sono al primo posto; mentre proprio il fatto che la legge del 1963 ne abbia modificato il nome mettendo l'archivistica al primo posto dimostra una precisa volontà di modificare la tendenza.

Più moderne e complete sembrano le esperienze della Germania occidentale e dell'Olanda che conciliano moderne esigenze e rispetto per la tradizione. I programmi poi dell'Unione Sovietica e della Germania occidentale sono definiti «the epitome of modernity». Parimenti d'avanguardia vengono ritenuti i più modesti corsi istituiti nei paesi scandinavi. In con-

clusione l'America, pur considerando che gran parte degli studi compiuti nelle scuole europee sono inutili per la modernità delle proprie carte, può trarre vantaggio dall'esperienza europea e soprattutto fare in modo che «the teaching of archives administration can attain independent stature as it has done in Europe» superando la diatriba che imperversa negli USA sulla dipendenza degli studi archivistici dalle *library schools* o dagli *history departments*.

FRANK G. BURKE, *The Future Course of Archival Theory in the United States*, pp. 40-46. – Secondo l'A. ciò che gli archivisti chiamano generalmente teoria non è «teoria pura», in quanto considera principi da applicare praticamente e non leggi universali di archivistica vera e propria. A tale critica non sfuggirebbero neppure le varie «leggi» elaborate dagli archivisti europei: principio di provenienza, *respects des fonds*, *unbroken custody*, *Registraturprinzip*.

Scarso sarebbe poi stato il contributo degli archivisti americani allo sviluppo di una qualche teoria archivistica. L'A. passa in rassegna i più famosi: Schellenberg, Posner, Holmes, Norton, Kalm, Buck. Di essi solo Schellenberg in un passo del suo *Modern Archives* gli sembra sia andato vicino alla fondazione di una teoria originale, mentre Posner, per la sua formazione, era il più adatto a contemplare «the immutable order of archival questions» e a cercarne le leggi teoriche e universali. Ma anche quest'ultimo fu più che altro lo storico degli archivi, «a reporter and a teacher», che studiò il fenomeno dalle origini ma senza esporre «new theories» o approfondire la natura di base dei problemi archivistici.

La speculazione teorica auspicata dall'A. si basa non sulla struttura ma sulla natura delle organizzazioni umane, è una risposta al «perché?» non al «che cosa?» o al «come?» del fenomeno.

Sono problemi squisitamente accademici e filosofici, non certo pratici e tecnici; sono le grandi domande teoretiche di cui

si sente la necessità nel pensiero archivistico, perché da esse derivano « the immutable laws of the profession ».

Si tratterebbe di analizzare perché la società produce documenti, quali siano gli aspetti sociologici del *records management*, qual è la natura della storia e quindi che cosa rappresentano i documenti rispetto alla storia.

Un altro tema posto dall'A. è uno studio della natura del processo decisionale nell'amministrazione e nel funzionamento di un ente.

Infine una grande domanda antropologica: cosa c'è nella natura umana che suscita l'impulso a venerare i manufatti (*artifacts*)? È un impulso universale, dagli eschimesi agli aborigeni australiani, o la spinta a salvare e a rivivere ciò che viene salvato, è un prodotto della cultura, della educazione e della sofisticazione?

Gli archivisti non confondono il valore di manufatto dei loro documenti con quello dei manufatti dei musei e delle gallerie?

L'A. ritiene che sarà il mondo accademico ad esprimere questa nuova teoria archivistica e che si comprenderà finalmente che l'archivistica, come altre discipline in cui la pratica empirica ha preceduto l'elaborazione dottrinale (per esempio la medicina e la giurisprudenza) è al tempo stesso scienza e mestiere. Ne deriverà uno scambio fra università e archivi e dalla « new philosophy of archives as records of human experience » si produrrà « a body of basic principles, a system of immutable laws, a litany of theory and dogma ».

Donato Tamblé

« The American Archivist », vol. 44, n. 2, (Spring 1981), pp. 94-192.

DAVID A. CLARY, *Trouble is My Business: A Private View of « Public History »*, pp. 105-112. – L'A. descrive la sua concezione e le sue esperienze di *Public History*, la storia cioè non con finalità didattiche e di ricerca accademica, ma piuttosto

di applicazione alla vita quotidiana: dalla conservazione ambientale all'editoria; dall'amministrazione al commercio; dalle scienze sociali e naturali all'istruzione pubblica ed ai musei; nonché quale ricerca per conto di terzi.

FREDRIC M. MILLER, *Social History and Archival Practice*, pp. 113-124. – L'A. dopo aver esaminato aspetti e tendenze della storia sociale, che ha avuto un crescente sviluppo tanto da occupare la maggior parte dell'universo storico americano, considera le implicazioni archivistiche di questa nuova visione della storia. I problemi sono molti e vanno dalle *acquisition/collection policies*, perché i documenti conservati non devono riflettere solo le istituzioni e determinati settori della società, alla metodologia di ordinamento e inventariazione degli archivi, che l'A. ritiene antiquata e limitata se basata sui tradizionali principi di provenienza e di rispetto dei fondi. L'A., fautore di sistemi computerizzati di *information retrieval*, ritiene l'ordinamento meno importante della descrizione e considera gli archivi dal punto di vista dei ricercatori e la metodologia ad essi relativa come il prodotto della comprensione della ricerca storica corrente.

Il punto debole è il voler considerare gli archivi sempre come subordinati ad un particolare tipo di ricerca (nel caso specifico le ricerche di storia sociale) e come centri di documentazione da cui trarre nel modo più rapido possibile tutte le informazioni su un dato argomento, spesso trascurando il significato più vero dei documenti, che deriva dalla loro originaria produzione e dal nesso reciproco fra i documenti stessi.

Ecco allora che (come un tempo si ordinavano per materia) gli archivi vengono non inventariati e spiegati nel loro significato istituzionale, ma « saccheggianti » di informazioni da inserire nei computers. E, poiché sembra più rapido e più moderno, il metodo informatico di *subject access* viene contrapposto al principio di

provenienza, invece di cercare piuttosto di utilizzare i principi tradizionali dell'archivistica anche nelle nuove tecniche automatiche, ovvero di considerare queste ultime solo quali sussidi di ricerca da integrare con gli studi archivistici e istituzionali.

FRANK BOLES, *Sampling in Archives*, pp. 125-130. – L'A. illustra la validità di sistemi di campionatura documentaria basata su principi matematici rispetto alla campionatura casuale.

CLARK A. ELLIOT, *Citation Patterns and Documentation for the History of Science: Some Methodological Considerations*, pp. 131-142. – L'A. analizza l'uso delle fonti primarie nella storia della scienza e propone *citation and reference studies* (dandone egli stesso un esempio sulla base di una cinquantina di articoli scientifici) come un importante metodo per comprendere le necessità archivistiche per la storia della scienza.

LEONARD RAPPORT, *No Grandfather Clause: Reappraising Accessioned Records*, pp. 143-150. – L'A. espone le sue concezioni sulla conservazione di documenti ritenuti di scarso valore e propone periodiche riconsiderazioni dei fondi conservati negli archivi per operare scarti di materiale il cui interesse per la ricerca era stato sopravvalutato all'epoca dell'*accession*.

È una visione troppo legata a considerazioni economiche (tipico il riferimento al peso sostenuto dai contribuenti) e alle tendenze contemporanee dei ricercatori, con molto scetticismo nella capacità di prevedere future esigenze e che porta a drastici scarti di documenti non consultati, in una sorta di fatalismo pragmatico per cui si vorrebbe sostituire il termine stesso di conservazione permanente con quello di conservazione continua.

Donato Tamblé

« The American Archivist », vol. 44, n. 3, (Summer 1981), pp. 193-288.

PHILIP P. MASON, *Archives in the Seventies: Promises and Fulfilment*, pp. 199-206. – L'A. esamina i problemi e l'evolversi della professione archivistica in America negli anni Settanta, con particolare riguardo al ruolo svolto dalla Society of American Archivists.

F. GERALD HAM, *Archival Strategies for the Post - Custodial Era*, pp. 207-216. – Partendo dall'affermazione schellenberghiana che il lavoro archivistico è determinato dalle caratteristiche del materiale conservato, l'A. opera una distinzione fra *custodial era*, il periodo nel quale la massa documentaria conservata era relativamente piccola e semplici i metodi della sua gestione, e l'epoca attuale, *the post-custodial era*, che segnerebbe « a new period in archival history », caratterizzata dalla *information revolution* che spinge gli archivisti ad un ruolo sempre più attivo. La società tecnologica ha infatti alterato « the archivist's placid world » ed il problema maggiore appare oggi quello del sovraccarico di informazione e della sua difficile conservazione in una situazione che richiede il superamento delle formule tradizionali.

L'A. discute ampiamente i problemi archivistici degli Stati Uniti e le strategie necessarie perché siano risolti, auspicando un'attiva partecipazione decisionale degli archivisti.

HAROLD T. PINKETT, *American Archival Theory: The State of the Art*, pp. 217-222. – Sebbene sia piuttosto recente, la teoria archivistica negli Stati Uniti d'America presenta le caratteristiche tipiche del pensiero americano, ed in particolare quel pragmatismo che Henry Steele Commager ha chiamato « the official philosophy of America ».

Secondo l'A., infatti, la teoria archivistica americana deriva dai principi europei adattati alla pratica archivistica degli Stati Uniti, dall'applicazione della più ampia idea democratica nell'uso del materiale documentario e dalla concezione che anche

l'amministrazione dei documenti correnti o semi-correnti è un fatto di rilevanza archivistica. In quest'ottica vengono esaminati gli apporti americani alla selezione, all'ordinamento e all'inventariazione del materiale documentario, nonché al servizio pubblico e al *records management*. In conclusione, l'A. ritiene che non si possa parlare di una teoria archivistica sistematica americana, che in sostanza non esiste, ma piuttosto di un insieme di idee e di concetti sorti dall'incontro fra dottrina europea e necessità pratiche e tradizioni democratiche americane.

DEBORAH HERTZ, *The Varnhagen Collection Is in Krakov*, pp. 223-228. – Come è noto le vicende belliche della II guerra mondiale portarono, in Germania e altrove, a numerose dispersioni, distruzioni o scomparsa di documenti. Quando alla fine del conflitto si decise la restituzione delle carte agli istituti di provenienza, la Germania era divisa in due e ciò comportò altri problemi d'ordine politico, per cui gli storici oggi devono per prima cosa individuare le fonti per la ricerca. L'articolo ricostruisce il lungo cammino per rintracciare una delle più preziose e ricercate collezioni di manoscritti, che era stata evacuata nel 1941 e trasferita insieme ad altri fondi della *Preussische Staatsbibliothek* (505 casse) nel monastero benedettino di Grüssau nella Slesia, passato nel 1946 alla Polonia. Il prezioso materiale sembrò svanire nel nulla e a poco valsero le proposte degli studiosi che lamentavano in particolare la perdita della collezione Varnhagen, comprendente fra l'altro carte di novemila intellettuali tedeschi da Goethe a Marx.

Finalmente, grazie anche all'A., almeno la collezione Varnhagen è stata localizzata nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia.

GEORGE T. MAZUZAN, *The Challenge of Nuclear Power Development Records*, pp. 223-235. – L'A. esamina i problemi documentari relativi allo sviluppo dell'energia nucleare negli USA. Infatti accanto

alla proliferazione nucleare – non solo per motivi militari – c'è stata conseguentemente quella della relativa documentazione.

A partire dal 1954 quando l'*Atomic Energy Act* svincolò la tecnologia nucleare dal monopolio governativo dando il via all'industria privata (con l'assistenza e il controllo dell'*Atomic Energy Commission*), tale tecnologia è diventata anch'essa un *business*.

L'A. traccia un primo bilancio degli aspetti archivistici della questione, dà un panorama dei fondi consultabili, ricostruendone a grandi linee la storia istituzionale, e invita gli archivisti ad interessarsene sempre di più.

Infine sottolinea che il quadro documentario non sarebbe completo se non si tenesse conto anche dell'altra faccia della medaglia: cioè delle carte prodotte dai gruppi ecologici, dalle associazioni anti-nucleari e dalle organizzazioni per le energie alternative.

Viene pertanto sottolineata la necessità che l'archivista svolga un ruolo attivo andando incontro ai documenti, non aspettandoli passivamente nel suo ufficio.

Quella dei *records of nuclear field* si prospetta insomma come una nuova sfida archivistica degli anni Ottanta.

Donato Tamblè

«The American Archivist», vol. 44, n. 4, (Fall 1981), pp. 289-402.

RUTH W. HELMUTH, *Education for American Archivists*, pp. 295-303. – L'A. discute quale sia la preparazione più adatta all'archivista americano, sottolineando la recente costituzione della professione negli USA e la modernità delle carte rispetto ai paesi di più antica tradizione. Anzitutto vengono descritte le caratteristiche culturali necessarie ad un archivista, che ha bisogno di una vasta base di sapere sul quale fondare le sue capacità di selezione docu-

mentaria, oltre che di conoscenze teorico-pratiche specifiche. Quindi L'A. riferisce l'esperienza fatta nel preparare le *Archives Education Guidelines* (1977) a cura del Committee on Education and Professional Development, e le conclusioni di tale lavoro. Infine, dopo un confronto con gli studi dell'UNESCO sugli *Archival Training Programmes*, tesse un elogio della professione («a first choice profession») della quale si può andar fieri e le cui doti migliori si acquisiscono dai predecessori, non da altri professionisti, come ad esempio gli storici, secondo il «motto»: «archivists should teach archivists».

RODNEY A. ROSS, *Ernst Posner: The Bridge Between the Old World and the New*, pp. 304-312. – L'articolo ripercorre le tappe della vita di Ernst Posner (1892-1980), che dopo aver lavorato per quindici anni in Germania, sua patria, per gli Archivi prussiani, divenendo famoso come archivista, amministratore, scrittore, editore documentario (*Acta Borussica*) e docente, fu perseguitato dai nazisti perché «non ariano», congedato e privato di tutti i suoi incarichi, ed infine imprigionato in campo di concentramento nel 1938. Liberato fortunosamente, cominciò la seconda fase della sua carriera emigrando nel 1939 negli USA dove trovò fama e onori maggiori di quelli riscossi in patria, ma non mancarono anche contrasti, gelosie e amarezze, specie durante la guerra, quando si adoperò, nonostante le difficoltà frappostegli per la sua origine tedesca, alla salvaguardia degli archivi dei paesi occupati. Posner lavorò per ventidue anni nella sua nuova patria per l'American University (Washington), divenne un punto di riferimento obbligato per chiunque si occupasse di archivi, formò col suo insegnamento una coscienza archivistica nazionale, partecipò alle principali vicende archivistiche internazionali e fu autore di numerosissimi articoli sui più diversi aspetti della disciplina e di opere fondamentali come *Archives in the Ancient world* e *American State Archives*. L'A. conclude

sottolineando come non meno importante del suo contributo scientifico fu il suo insegnamento morale, perché con tutto il suo comportamento Posner dimostrava «that it was a fine and noble thing to be an archivist».

JANE F. SMITH, *Theodore R. Schellemborg: Americanizer and Popularizer*, pp. 313-326. – Biografia «professionale» di un altro grande dell'archivistica americana: T.R. Schellemborg (1903-1970).

La sua opera fu importantissima per gli Stati Uniti, nei cui National Archives lavorò dal 1935 al 1963, salvo alcune interruzioni per altri incarichi, ricoprendo dal 1950 al 1961 la carica di *Director of Archival Management* (divisione archivistica del NARS) e poi quella di *Director of the Office of Records Appraisal* sino al 1963, quando, ritiratosi dall'amministrazione, si dedicò completamente all'attività accademica. Schellemborg riteneva che l'esperienza europea fosse applicabile solo in parte all'America e che i manuali inglesi e tedeschi fossero inadatti a una moderna gestione documentaria.

Nel 1954, approfittando di un ciclo di conferenze tenute in Australia, mise a punto un suo testo, *Modern Archives: Principle and Techniques*, che fu subito tradotto in più lingue e gli diede fama internazionale.

Celebre anche il più tardo manuale, *The management of Archives*, che estendeva la metodologia dei *public records* ai *private archives*.

L'influenza delle idee di Schellemborg fu notevole in molti paesi, specie dell'America Latina, tanto che è stato definito «an archival world leader» che ha aperto nuove strade «in archive administration».

MARCIA D. TALLEY, *Morris Leon Radoff: The Man and the Monument*, pp. 327-340. – Leon Radoff (1905-1978), dopo un periodo dedicato all'insegnamento di lingue e letterature romanze presso la John Hopkins University di Baltimora, si trovò senza posto a causa della depressione

economica o, come egli pensava, per un'ondata di antisemitismo, e cominciò una nuova professione nel 1936 per l'*Historical Records Survey*. Nel 1939 era già direttore del *Maryland Hall of Records* di recente istituzione e per trentacinque anni diresse, sviluppò e perfezionò questo archivio centrale dello Stato del Maryland così da farlo diventare un modello di organizzazione archivistica e da far parlare di « Radovian regime ». L'articolo descrive l'instancabile e molteplice attività di questo grande archivista americano il quale « created both a personal and institutional record of unparalleled accomplishment ».

PHEBE R. JACOBSEN, « *The World Turned Upside Down* »: *Reference Priorities and The State Archives*, pp. 341-345. - L'A. affronta il problema del confronto fra gli archivisti ed i genealogisti che sempre più numerosi affollano gli archivi creando seri problemi, primo fra tutti quello di dover essere instradati ad una corretta metodologia di ricerca (« the art and mystery of archives »).

JANE WOLFF, *Faculty Papers and Special Subject Repositories*, pp. 346-351. - L'A. riafferma l'importanza dei « college and university archives », ed in particolare sottolinea l'immenso valore di ricerca delle *faculty papers* spesso trascurate anche negli archivi universitari perché riguardano « esoteric aspects of disciplines » poco familiari agli archivisti rispetto alla tradizionale documentazione amministrativa. Queste carte invece richiedono « intelligent appraisal » ed in questo settore gli *Special subject repositories* possono esercitare un ruolo fondamentale, acquisendo le carte da quegli istituti universitari che, non avendo « archival programs » o essendo saturi di documenti, non possono direttamente conservarle.

Donato Tamblé

« *La Gazette des Archives* », n.s., 115, 1981, pp. 203-277.

La rédaction des bordereaux de versement, pp. 203-215. - L'articolo è il risultato di un lavoro effettuato da un gruppo di archivisti e documentalisti dell'Archivio nazionale e della *Cité des Archives contemporaines* di Fontainebleau. L'obiettivo da questi prefissosi è stato quello di armonizzare i metodi di preparazione delle liste di versamento dei documenti amministrativi destinati all'Archivio di deposito di Fontainebleau.

Lo scritto si propone come una sorta di manuale di lavoro in questo particolare campo della conservazione documentaria.

GÉRARD ET CHRISTIANE NAUD, *L'analyse des archives administratives contemporaines*, pp. 216-245. - Basato sull'esperienza acquisita presso l'Archivio dipartimentale della Sarthe, l'articolo analizza il lavoro di identificazione e descrizione degli archivi moderni, una volta versati, quando sono accompagnati da una lista di versamento preparata dalla amministrazione produttrice dei documenti stessi. L'articolo insiste sulla necessaria distinzione tra l'oggetto dei documenti e la procedura amministrativa inerente alla competenza relativa a tale oggetto.

CH. DE TOURTIER-BONAZZI, *Les archives orales: quelques réflexions sur leur genèse*, pp. 246-251. - L'articolo tratta dei metodi tecnici e scientifici utilizzati dal servizio relativo agli archivi privati dell'Archivio nazionale, per l'utilizzazione delle testimonianze orali in un lavoro di censimento dei documenti personali di uomini politici francesi. Le testimonianze orali completano il contenuto degli archivi tradizionali.

Elvira Gerardi

L'organizzazione degli archivi di stato al 30 aprile 1983*

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

DIRETTORE GENERALE: prof. Renato Grispo

VICE DIRETTORE GENERALE: prof. Vincenzo Gallinari

DIVISIONE I - AFFARI GENERALI. Direttore: Enrico Lombardi

DIVISIONE II - DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA. Direttore: dr. Fausto Pusceddu

DIVISIONE III - ARCHIVI NON STATALI. Direttore: dr. Paolo Tournon

DIVISIONE IV - TECNOLOGIA ARCHIVISTICA. Direttore: dr. Lucia Salvatori Principe

DIVISIONE V - STUDI E PUBBLICAZIONI. Direttore: dr. Raoul Guèze

ISPETTORI GENERALI:

Dr. Lucio Lume, dr. Gino Nigro, dr. Enrica De Palma Ormanni,
dr. Giorgio Leoni

CONSIGLIERI MINISTERIALI AGGIUNTI:

Prof. Filippo Valenti, prof. Aldo Spagnuolo

CONSIGLIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI COMITATO DI SETTORE PER I BENI ARCHIVISTICI

Prof. Giuseppe Pansini, *presidente*

Dr. Lucio Lume, *vice presidente*

Prof. Arnaldo D'Addario; prof. Renato Grispo, *membro di diritto*; prof. Romualdo Giuffrida; prof. Claudio Pavone; prof. Luigi Prosdociami; prof. Dino Leopoldo Puncuh; dr. Isabella Zanni Rosiello

Dr. Guido Guerra, *segretario*.

COMMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEI CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR

Prof. Alberto Maria Ghisalberti, *presidente*

Prof. Francesco Cognasso, prof. Franco Valsecchi, *vice presidenti*

Prof. Alessandro Galante Garrone; prof. Antonino Lombardo; prof. Emilia Morelli; prof. Ettore Passerin d'Entrèves; prof. Carlo Pischedda; prof. Rosario Romeo; prof. Giuseppe Talamo; il direttore generale degli archivi di stato; il direttore dell'archivio di stato di Torino.

Dr. Raoul Guèze, *segretario*

* Si è scelta una data più vicina a quella di pubblicazione del fascicolo, rispetto a quella del numero della rivista (gennaio-aprile 1982), per dare un quadro il più possibile attuale della situazione del personale.

CENTRO DI FOTORIPRODUZIONE, LEGATORIA E RESTAURO

Direttore: dr. Antonio Papa

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Sovrintendente: dr. Mario Serio

SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

Ancona (per le MARCHE): dr. Alessandro Mordenti, *reggente*
 Bari (per le PUGLIE): prof. Domenica Porcaro Massafra
 Bologna (per l'EMILIA-ROMAGNA): dr. Giuseppe Rabotti
 Cagliari (per la SARDEGNA): dr. Giovanni Todde
 Firenze (per la TOSCANA): dr. Francesca Morandini
 Genova (per la LIGURIA): dr. Guido Malandra
 Milano (per la LOMBARDIA): dr. Giuseppe Scarazzini
 Napoli (per la CAMPANIA): dr. Giulio Raimondi, *reggente*
 Palermo (per la SICILIA): prof. Romualdo Giuffrida
 Perugia (per l'UMBRIA): ...
 Pescara (per gli ABRUZZI e il MOLISE): dr. Giovanni Antonio Fiorilli
 Potenza (per la BASILICATA): dr. Mario Nenni, *ad interim*
 Reggio Calabria (per la CALABRIA): prof. Aldo Spagnuolo, *ad interim*
 Roma (per il LAZIO): dr. Elvira Gencarelli Ungarelli
 Torino (per il PIEMONTE e la VALLE D'AOSTA): dr. Guido Gentile
 Trento (per il TRENTINO-ALDO ADIGE): dr. Salvatore Ortolani, *ad interim*
 Trieste (per il FRIULI-VENEZIA GIULIA): dr. Maria Laura Iona
 Venezia (per il VENETO): dr. Bianca Strina Lanfranchi

ARCHIVI DI STATO

AGRIGENTO (e Sezione di Sciacca): dr. Giuseppe Aurelio Giarrizzo
 ALESSANDRIA: dr. Giannina Pastorino Silengo, *ad interim*
 ANCONA (e sezione di Fabriano): dr. Alessandro Mordenti
 AREZZO: dr. Maria Vittoria Palli D'Addario
 ASCOLI PICENO (e sezione di Fermo): dr. Giuseppe Morichetti
 ASTI: dr. Giovanni Grillone
 AVELLINO: dr. Andrea Sessa
 BARI (e sezioni di Trani e Barletta): prof. Giuseppe Dibenedetto
 BELLUNO: prof. Paolo Selmi, *ad interim*
 BENEVENTO: dr. Antonio Gianfrotta
 BERGAMO: dr. Mario De Grazia
 BOLOGNA (e sezione di Imola): dr. Isabella Zanni Rosiello
 BOLZANO: dr. Salvatore Ortolani, *ad interim*
 BRESCIA: dr. Roberto Navarrini
 BRINDISI: dr. Marcella Guadalupi Pomes
 CAGLIARI: dr. Gabriella Repetto Olla
 CALTANISSETTA: dr. Vincenzina Novello, *ad interim*
 CAMPOBASSO: dr. Renata Pasquale De Benedittis
 CASERTA: dr. Vittorio Di Donato
 CATANIA (e sezione di Caltagirone): dr. Pietro Burgarella

CATANZARO (e sezioni di Lamezia Terme e Vibo Valentia): dr. Italo Montoro
 CHIETI (e sezione di Lanciano): dr. Carmine Viggiani
 COMO: dr. Gabriella Cagliari Poli
 COSENZA (e sezione di Castrovillari): dr. Michelangelo Baldassarre
 CREMONA: dr. Maria Luisa Corsi
 CUNEO: dr. Nicola Vassallo, *ad interim*
 ENNA: dr. Salvatore Parisi
 FERRARA: dr. Giovanni Spedale
 FIRENZE (e sezione di Prato): prof. Giuseppe Pansini
 FOGGIA (e sezione di Lucera): dr. Pasquale Di Cicco
 FORLÌ (e sezioni di Cesena e Rimini): dr. Maria Rosaria Celli Giorgini
 FROSINONE (e sezione di Anagni-Guarcino): dr. Rosalia Lattari Verusio, *ad interim*
 GENOVA: dr. Aldo Agosto
 GORIZIA: prof. Mario Stanisci
 GROSSETO: dr. Serafina Bueti Biccellari, *reggente*
 IMPERIA (e sezioni di San Remo e Ventimiglia): dr. Enrico Berio
 ISERNIA: dr. Maria Rosaria de Divitiis Barbagallo, *ad interim*
 L'AQUILA (e sezione di Sulmona): dr. Floriano Boccini, *ad interim*
 LA SPEZIA: dr. Angelo Aromando
 LATINA: dr. Lucia Ployer Mione
 LECCE: dr. Giuseppe Dibenedetto, *ad interim*
 LIVORNO: dr. Paolo Castignoli
 LUCCA: prof. Vito Domenico Tirelli
 MACERATA (e sezione di Camerino): dr. Pio Cartechini
 MANTOVA: dr. Adele Bellù
 MASSA (e sezione di Pontremoli): dr. Vittorio Biotti
 MATERA: dr. Antonella Manupelli Ferraro
 MESSINA: dr. Maria Intersimone Alibrandi
 MILANO: dr. Carlo Paganini
 MODENA: dr. Angelo Spaggiari
 NAPOLI: dr. Mario Buonajuto
 NOVARA (e sezione di Verbania): dr. Giovanni Silengo
 NUORO: dr. Anna Lucia Segreti Tilocca, *ad interim*
 ORISTANO: dr. Angelo Ammirati, *ad interim*
 PADOVA (e sezione di Este): dr. Paolo Selmi
 PALERMO (e sezione di Termini Imerese): dr. Grazia Fallico Burgarella
 PARMA: dr. Sonia Adorni Fineschi
 PAVIA: dr. Ugo Fiorina
 PERUGIA (e sezioni di Foligno, Gubbio e Spoleto): dr. Ermanno Ciocca
 PESARO (e sezioni di Fano e Urbino): dr. Gian Galeazzo Scorza
 PESCARA: dr. Pasquale Damiani
 PIACENZA: dr. Piero Castignoli
 PISA: ...
 PISTOIA (e sezione di Pescia): dr. Rosalia Manno Tolu
 PORDENONE: dr. Tullio Perfetti
 POTENZA: dr. Mario Nenni
 RAGUSA (e sezione di Modica): dr. Giovanni Morana
 RAVENNA (e sezione di Faenza): dr. Luigi Contegiacomo, *ad interim*
 REGGIO CALABRIA (e sezioni di Locri e Palmi): dr. Domenico Coppola
 REGGIO EMILIA: dr. Gino Badini
 RIETI: dr. Mario Vinicio Biondi
 ROMA: prof. Elio Lodolini
 ROVIGO: dr. Alberto Mario Rossi
 SALERNO: dr. Guido Ruggiero

SASSARI: dr. Anna Lucia Segreti Tilocca
 SAVONA: dr. Marco Giuseppe Bologna, *ad interim*
 SIENA: dr. Ubaldo Morandi
 SIRACUSA (e sezione di Noto): dr. Carmelo Gemma
 SONDRIO: dr. Giuseppe Scarazzini, *ad interim*
 TARANTO: dr. Ottavio Guida
 TERAMO: dr. Gerardo Miroballo
 TERNI (e sezione di Orvieto): dr. Paola Carucci
 TORINO: dr. Isabella Massabò Ricci
 TRAPANI: dr. Aldo Sparti, *ad interim*
 TRENTO: dr. Salvatore Ortolani
 TREVISO: dr. Corrado Corradini, *ad interim*
 TRIESTE: dr. Ugo Cova
 UDINE: dr. Ivonne Pastore Zenarola
 VARESE: dr. Andreina Bazzi
 VENEZIA: dr. Maria Francesca Tiepolo
 VERCELLI (e sezioni di Biella e Varallo): dr. Maurizio Cassetti
 VERONA: dr. Laura Castellazzi
 VICENZA (e sezione di Bassano del Grappa): dr. Giuseppe Leonardi
 VITERBO: dr. Alberto Porretti

Legislazione

Decreto del Presidente della Repubblica
 29 luglio 1981.

AUTORIZZAZIONE ALLA CONIAZIONE DI UNA
 NUOVA MONETA DEL VALORE NOMINALE
 DI 500 LIRE.

Omissis...

Art. 5

È approvato il tipo delle suddette monete
 conforme alle rispettive descrizioni tec-
 niche ed artistiche, di cui ai precedenti
 articoli 1 e 2, ed alle allegate riproduzioni
 fotografiche, firmate dal ministro del Te-
 soro.

Le impronte eseguite in conformità alle
 anzidette descrizioni, saranno riprodotte
 in piombo e depositate presso l'Archivio
 di Stato.

Omissis...

*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10
 del 12 gennaio 1982.*

Decreto del Presidente della Repubblica
 21 ottobre 1981, n. 925.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LI-
 BERA UNIVERSITA' ABRUZZESE DEGLI STU-
 DI « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI.

Omissis...

Lo statuto della libera Università degli
 studi « G. D'Annunzio » di Chieti, appro-
 vato e modificato con i decreti sopraindi-
 cati, è ulteriormente modificato come ap-
 presso:

Articolo unico

Art. 14 – nell'elenco degli insegnamenti
 complementari del corso di laurea in let-
 tere sono inserite le seguenti nuove disci-
 pline:

linguistica generale;
 filologia italiana;
 istituzioni di storia medioevale;
 storia della Chiesa;
 storia della storiografia;
 archivistica;
 filologia neotestamentaria.

Omissis...

Decreto del Presidente della Repubblica
 21 ottobre 1981, n. 926.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNI-
 VERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO.

Omissis...

Lo statuto dell'Università di Milano,
 approvato e modificato con i decreti so-
 praindicati, è ulteriormente modificato co-
 me appresso:

Articolo unico

L'art. 20, relativo all'elenco delle lauree
 rilasciate dalla facoltà di lettere e filosofia,
 è integrato nel senso che va aggiunta la
 seguente: « laurea in storia ».

Dopo l'art. 26 sono inseriti, con il
 conseguente spostamento della numera-
 zione degli articoli successivi, i seguenti
 articoli concernenti l'ordinamento del cor-
 so di studio per la laurea in storia.

LAUREA IN STORIA

Art. 27. - La durata del corso di studio per la laurea in storia è di quattro anni.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi:

- a) medioevale;
- b) moderno.

Sono titoli di ammissione: a) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; b) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore di durata quadriennale.

Indirizzo medioevale

Sono insegnamenti fondamentali:

storia medioevale;
storia romana;

*storia moderna;
storia dell'arte medioevale;

*letteratura italiana;
paleografia e diplomatica;
lingua e letteratura latina medioevale;
storia economica medioevale;

*geografia storica dell'Europa;
storia della filosofia medioevale;
istituzioni medioevali.

Sono insegnamenti complementari:

archivistica;
storia bizantina;
filologia romanza;
storia medioevale dell'Oriente europeo;
storia dei paesi islamici;
archeologia medioevale;
bibliografia e biblioteconomia;
cronologia e cronografia;
numismatica, sfragistica e araldica;
epigrafia medioevale;
storia del diritto italiano;
museologia;
didattica della storia;
antropologia culturale;
teoria e storia della storiografia;
storia del commercio e della navigazione;

codicologia;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia e civiltà precolombiane dell'America;
storia dell'Europa medioevale;
*politica economica europea;
paleografia bizantina;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
letteratura umanistica;
storia agraria medioevale;
una storia regionale italiana del medioevo, che viene precisata come storia della Lombardia nel medioevo;
storia del Cristianesimo medioevale;
pubblicistica e cronachistica medioevale;
storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali;
linguistica, onomastica e toponomastica medioevale;
storia della Chiesa medioevale e dei movimenti ereticali.

Omissis...

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1982.

Decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1981, n. 1115.

Omissis...

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 430 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Titolo XXIV

CENTRO PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ
DI PADOVA

Art. 431 - Il centro per la storia dell'Università di Padova, con sede presso

l'archivio antico dell'Università stessa, ha il fine di promuovere con rigore scientifico la conoscenza della storia dell'Università di Padova dalle origini ai nostri giorni e dei suoi rapporti con la cultura italiana ed europea.

Art. 432 - Per raggiungere questo fine il centro cura:

a) la conservazione, l'ordinamento, l'incremento e la consultazione degli archivi dell'Università nell'ambito delle vigenti disposizioni, nonché la riproduzione in microfilm o con altri sistemi fotomeccanici, delle varie fonti manoscritte disperse in Italia e all'estero;

b) la conservazione, la riproduzione fotografica e la schedatura di epigrafi e qualsiasi cimelio, esistenti in sede e fuori sede;

c) la conservazione, l'incremento e la schedatura di una raccolta bibliografica specializzata e di una raccolta iconografica;

d) la conservazione, l'incremento e la schedatura del medagliere;

e) la promozione tra gli studenti universitari ed i giovani laureati di ricerche originali sulla storia dell'Università, procurando e destinando i mezzi occorrenti allo scopo (quali i premi per le migliori tesi di laurea, borse di studio, i contributi di ricerca);

f) la pubblicazione di monografie e di quanto altro possa contribuire alla conoscenza della storia dell'Università.

Art. 433 - Al raggiungimento del suo fine istituzionale, mediante le attività di cui al precedente articolo, il centro provvede con lo stanziamento annualmente assegnatogli dal consiglio di amministrazione dell'Università, oltre che con eventuali sovvenzioni di enti e di singoli, da iscrivere nel bilancio dell'Università.

Art. 434 - Sono organi del centro:

a) l'assemblea generale, presieduta dal rettore o da un suo delegato, inizialmente

composta dai membri già facenti parte del comitato per la storia dell'Università di Padova, e successivamente integrata da docenti universitari e studiosi eletti dall'assemblea stessa fra coloro che abbiano contribuito o contribuiscano al progresso della conoscenza della storia dell'Università di Padova;

b) il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione, a maggioranza assoluta, dall'assemblea generale, scelto tra i docenti dell'assemblea stessa;

c) il consiglio direttivo, presieduto dal direttore del centro, e composto oltre che dal direttore, da quattro consiglieri eletti a maggioranza assoluta dall'assemblea generale;

Il direttore e i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono competenze dell'assemblea:

a) l'approvazione della relazione scientifico-organizzativa per l'anno trascorso e dei programmi annuali o pluriennali di attività del centro, nonché del rendiconto delle spese e del bilancio preventivo, presentati dal consiglio direttivo;

b) l'elezione dei nuovi membri dell'assemblea generale e dei membri elettivi del consiglio direttivo;

c) la proposta al consiglio direttivo di iniziative, attività, collaborazioni, che più efficacemente contribuiscano al raggiungimento del fine proprio del centro.

Sono competenze del consiglio direttivo:

a) la predisposizione dei conti consuntivi e dei bilanci preventivi;

b) la redazione della relazione scientifico-organizzativa dell'anno trascorso e la formulazione dei programmi annuali o pluriennali di attività del centro.

Art. 435 - I programmi annuali e pluriennali di attività del centro sono approvati dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo.

Omissis...

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 1° aprile 1982.

Decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1981, n. 1122.

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO.

Omissis...

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO.

Omissis...

Art. 11

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge.

Insegnamenti fondamentali:

lingua e letteratura italiana (triennale);
lingua e letteratura latina (triennale);
storia romana;
storia medioevale;
storia moderna;
geografia (triennale);
pedagogia;
storia della filosofia;
lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

antichità e istituzioni medioevali;
antichità greche e romane;
antropologia culturale;
archeologia classica;
archeologia cristiana;
archeologia e topografia medioevale;
archivistica;
bibliografia e biblioteconomia;
codicologia;

Omissis...

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 3 aprile 1982.

Decreto del Presidente della Repubblica
7 novembre 1981.

AUTORIZZAZIONE ALLA CONIAZIONE ED EMISSIONE DI UNA MONETA D'ARGENTO DA L. 500 PER CELEBRARE IL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI PUBLIO VIRGILIO MARONE.

Omissis...

Art. 5

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Omissis...

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 19 marzo 1982.

Decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 1982, n. 59.

SOPPRESSIONE DELL'ARCHIVIO NOTARILE DI MANZIANA.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1982.

Legge 29 gennaio 1982, n. 30.

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO ED A QUELLI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 (TERZO PROVVEDIMENTO).

Omissis...

TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981

Omissis...

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

	VARIAZIONI	
	Alla previsione di competenza Lire —	Alla autorizzazione di cassa Lire —
RUBRICA 4 — Ufficio centrale per i beni archivistici		
Capitolo n. 3034 — Spese di ufficio, ecc.	—	+ 260.000.000
Capitolo n. 3037 — Spese per impianti, ecc... + 120.000.000	+ 120.000.000	+ 120.000.000
Capitolo n. 3045 — Spese per la fornitura di scaffalature agli istituti archivistici.	—	— 260.000.000
	+ 120.000.000	+ 120.000.000
	=====	=====

Pubblicata sul Supplemento ordinario (bilanci) alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 10 febbraio 1982.

Decreto ministeriale (Grazia e Giustizia) 1° febbraio 1982.

RICOSTITUZIONE DI ATTI NOTARILI ANDATI DISTRUTTI O DISPERSI O DIVENUTI ILLEGGIBILI O INCOMPLETI IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL 23 NOVEMBRE 1980.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 31 marzo 1982.

Decreto ministeriale (Lavori pubblici) 12 febbraio 1982.

AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE RELATIVE AI « CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI CARICHI E SOVRACCARICHI ».

Omissis...

CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
E NORME TECNICHE PER I CARICHI ED I SOVRACCARICHI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le presenti norme sono relative alle costruzioni ad uso civile ed industriale. I metodi generali di verifica nonché i valori delle azioni qui previsti sono applicabili a tutte le costruzioni da realizzare nel campo dell'ingegneria civile per quanto non in contrasto con vigenti norme specifiche.

Omissis...

3. AZIONI SULLE COSTRUZIONI.

Omissis...

3.3.1. Carichi di esercizio.

L'entità dei carichi verticali, comprensivi degli effetti dinamici ordinari, si desume dal prospetto seguente.

PROSPETTO 3.3.1.

Numero	LOCALE	kN/m ²
1	Locali di abitazione o di servizio, e di ufficio non aperto al pubblico e relativi terrazzi di copertura praticabili ..	2,00
2	Locali pubblici suscettibili di affollamento (negozi, ristoranti, caffè, banche, uffici postali, aule scolastiche) e relativi terrazzi di copertura praticabili	3,50
3	Locali pubblici suscettibili di grande affollamento (sale di riunioni, teatri, chiese, tribune con posti fissi, palestre, negozi con carichi rilevanti, ecc.)	5,00
4	Sale da ballo, tribune senza posti fissi, ecc.	6,00
5	Balconi e scale } per edifici d'abitazione	4,00
	} per edifici pubblici e scolastici	5,00
6	Sottotetti accessibili	1,00
7	Rimesse per autovetture fino a 25 kN di peso	3,00
8	Archivi e biblioteche	variabili secondo i casi, comunque non minore di 6,0

Omissis...

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982.

Decreto ministeriale (Interno) del 16 febbraio 1982.

MODIFICAZIONI DEL DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 1965, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE DI PREVENZIONE INCENDI.

Omissis...

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI
DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 966).

Attività	Periodicità della visita (in anni)
<i>Omissis...</i>	
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.	u.t.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982.

Legge 30 aprile 1982, n. 188.

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1982 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1982-84.

Omissis...

TABELLA N. 21

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
PER L'ANNO FINANZIARIO 1982

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
Titolo I. - Spese correnti			
RUBRICA 1. - SERVIZI GENERALI			
CATEGORIA II. - <i>Personale in attività di servizio</i>			
GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI			
1001	Stipendi ed altri assegni fissi al ministro e ai sottosegretari di Stato (<i>Spese obbligatorie</i>).	57.000.000	61.000.000
1002	Spese per i viaggi del ministro e dei sottosegretari di Stato.....	15.000.000	15.000.000
1003	Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari (<i>Spese obbligatorie</i>) ..	51.200.000	100.000.000
1004	Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro	56.000.000	56.000.000
1005	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari	16.800.000	16.000.000
1006	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari	4.500.000	4.500.000

CAPITOLI		ANNO FINANZIARIO 1982	
Num.	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
SPESE GENERALI			
1019	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (<i>Spese obbligatorie</i>)	195.100.000.000	220.000.000.000
1021	Compensi per lavoro straordinario al personale	5.400.000.000	7.000.000.000
1022	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	750.000.000	800.000.000
1023	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	120.000.000	120.000.000
1024	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	18.700.000	18.700.000
1025	Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, meccanografia e di servizio notturno (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.700.000.000	2.700.000.000
1027	Somme da erogare per l'attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti per l'occupazione giovanile ...	<i>per memoria</i>	»
1028	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi da quelli statali (<i>Spese obbligatorie</i>)	23.000.000	23.000.000
		=====	=====
CATEGORIA III. - <i>Personale in quiescenza</i>			
1041	Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (<i>Spese obbligatorie</i>)	1.325.000.000	1.500.000.000
1042	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio (<i>Spese obbligatorie</i>)	68.000.000	70.000.000
		1.393.000.000	1.570.000.000
		=====	=====
CATEGORIA IV. - <i>Acquisto di beni e servizi</i>			
GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI			
1051	Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni	20.000.000	20.000.000
1052	Spese di rappresentanza	15.000.000	15.000.000
SPESE GENERALI			
1060	Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.	12.000.000	12.000.000

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
1061	Compensi per speciali incarichi	5.000.000	5.000.000
1062	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero - di consigli, comitati e commissioni	40.000.000	40.000.000
1063	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>)	20.000.000	20.000.000
1064	Spese per cure, ricoveri e protesi (<i>Spese obbligatorie</i>)	600.000	600.000
1065	Fitto di locali ed oneri accessori	198.000.000	198.000.000
1066	Spese postali e telegrafiche	120.000.000	120.000.000
1067	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	350.000.000	350.000.000
1068	Spese per le relazioni pubbliche, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	15.000.000	15.000.000
1069	Spese per studi, indagini e rilevazioni	10.000.000	10.000.000
1070	Spese casuali	1.000.000	1.000.000
1071	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione (<i>Spese obbligatorie</i>)	60.000.000	60.000.000
1072	Organi consultivi nazionali e regionali del ministero - Gettoni di presenza e indennità ai consiglieri ed ai componenti di commissioni di studio istituite in seno ad essi - Stampa del massimario - Acquisto di pubblicazioni - Spese di trasporto - Provvista di oggetti di cancelleria - Provvista e manutenzione di materiale vario - Spese per il rinnovo delle cariche elettive in seno agli organi stessi	100.000.000	120.000.000
1073	Spese per acquisto di medaglie e di diplomi da concedere ai benemeriti della cultura e dell'arte	14.000.000	14.000.000
1074	Spese per l'attuazione di corsi per il personale - Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie - Spese per il funzionamento della scuola di Oriolo Romano	220.000.000	220.000.000
1075	Spese per il rilascio di documenti mediante apparecchi di riproduzione (<i>Spese obbligatorie</i>)	<i>per memoria</i>	»
1076	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti	12.500.000	12.000.000
1077	Spese per l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature e materiali d'uso	6.000.000	6.000.000
1079	Spese per trasporti, provvista di oggetti di cancelleria, acquisto ed affitto di materiali tecnici ed ogni altra occorrenza inerente ai concorsi di assunzione del personale..	50.000.000	55.000.000

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
1080	Spese per informazioni culturali e bibliografiche	18.000.000	18.000.000
1081	Spese per la diffusione del libro e della stampa periodica	250.000.000	150.000.000
1082	Spese per l'allestimento di mostre del libro in Italia e all'estero e per la partecipazione italiana a mostre internazionali	50.000.000	70.000.000
1083	Spese per lavori di ricerca e sviluppo e servizi di gestione da effettuarsi in relazione alla automazione con sistema elettronico dei servizi del ministero, nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema	550.000.000	550.000.000
1084	Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli di amministrazione e organi similari (<i>Spese obbligatorie</i>)	<i>per memoria</i>	<i>»</i>
		2.147.100.000	2.181.600.000
		=====	=====
CATEGORIA V. - Trasferimenti			
1101	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	85.000.000	85.000.000
1102	Equo indennizzo al personale civile per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (<i>Spese obbligatorie</i>)	5.000.000	11.000.000
1003	Concorsi nelle spese sostenute da enti ed istituti per la prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte ad essi appartenenti	25.000.000	27.000.000
1105	Premi per l'esportazione agli editori, librai ed industriali grafici	500.000.000	500.000.000
		=====	=====
CATEGORIA IX. - Somme non attribuibili			
1146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (<i>Spese obbligatorie</i>)	5.000.000	5.000.000
		5.000.000	5.000.000
		=====	=====
	Totale della rubrica 1 ..	208.472.300.000	235.293.800.000
		=====	=====

RUBRICA 2. - UFFICIO CENTRALE PER I BENI
LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi

1532	Fitto di locali ed oneri accessori	80.000.000	80.000.000
1534	Spese di funzionamento e di manutenzione delle biblioteche statali. Spese per il servi-		

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
	zio degli scambi internazionali. Spese per lo scambio tra Stati di pubblicazioni ufficiali, documenti governativi, nonché di pubblicazioni in esecuzione delle convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla conferenza generale dell'Unesco. Spese per l'allestimento e l'organizzazione di mostre e di altre manifestazioni in Italia e all'estero e per la partecipazione italiana a mostre internazionali, per le missioni in Italia e all'estero, per viaggi di studio e soggiorno in Italia di esperti stranieri, per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni	5.080.000.000	5.080.000.000
1535	Spese per il restauro e legature di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedirne il deterioramento - Spese per riproduzioni fotografiche ed in microfilm - Spese per la lotta antitermitica - Spese per la legatura di libri e riviste - Spese per le attrezzature antifurto e antincendio	1.940.000.000	1.990.000.000
1537	Spese per il funzionamento del servizio nazionale di lettura nelle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia ..	100.000.000	100.000.000
1538	Spese di funzionamento per il servizio bibliotecario demandato alla biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » in Roma	1.200.000.000	1.200.000.000
1543	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche	300.000.000	300.000.000
1544	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per la patologia del libro	450.000.000	450.000.000
1545	Spese per la gestione della discoteca di Stato	200.000.000	200.000.000
1546	Stampa di pubblicazioni e di repertori bibliografici	100.000.000	100.000.000
1547	Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio librario nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, nonché per ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone	<i>»</i>	200.000.000
1548	Spese per le convenzioni da stipulare con i conservatori delle biblioteche statali ai sensi della legge 2 dicembre 1980, n. 803	344.000.000	344.000.000
		9.794.000.000	10.044.000.000
		=====	=====

CATEGORIA V. - Trasferimenti

1602	Sussidi, premi, assegni e dotazioni a biblioteche popolari, ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e i corsi di preparazione del relativo personale nelle regioni Valle d'Aosta, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, nonché la diffusione del libro	10.000.000	10.000.000
------	---	------------	------------

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
1603	Contributi per congressi scientifici e culturali, per le edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, premi di incoraggiamento ed aiuti ad autori, ad enti e ad istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria	500.000.000	500.000.000
1605	Contributi ordinari dovuti ad enti culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123	5.370.000.000	5.370.000.000
1606	Contributi ad enti culturali ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 123 ..	4.000.000.000	4.000.000.000
1609	Contributi per il funzionamento di biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale	700.000.000	700.000.000
1610	Interventi e contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio librario nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, nonché per ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone	500.000.000	500.000.000
		11.080.000.000	11.080.000.000
		=====	=====
	Totale della Rubrica 2 ..	20.874.000.000	21.124.000.000
		=====	=====

RUBRICA 3. - UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

CATEGORIA IV. - *Acquisto di beni e servizi*

2033	Fitto di locali ed oneri accessori	500.000.000	515.000.000
2034	Spese di funzionamento, di ufficio, forniture, adattamento e manutenzione locali delle Soprintendenze e degli altri istituti dipendenti, dei musei, delle gallerie, delle pinacoteche, delle collezioni archeologiche e artistiche statali. Dotazione bibliografica dell'Ufficio centrale, delle Soprintendenze e degli istituti dipendenti	11.300.000.000	10.500.000.000
2035	Spese per la custodia, la manutenzione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici, ivi comprese, quelle per l'occupazione di immobili per scavi archeologici, per le ricerche sottomarine, per accertamenti, rilievi, documentazione storica e tecnica dei lavori, per la compilazione, stampa e diffusione di pubblicazioni, per il censimento, l'inventariazione e la catalogazione, per i servizi aerofotografici, per l'acquisto e la manutenzione di macchine, attrezzi vari, attrezzature antifurto e anti-incendio, per le attività museali, di promo-		

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
	zione culturale e didattica, per l'allestimento e l'organizzazione di mostre e di altre manifestazioni in Italia e all'estero, per la partecipazione italiana a mostre internazionali, per le missioni in Italia e all'estero, per viaggi di studio e soggiorno in Italia di esperti stranieri, per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni.	38.670.000.000	42.550.000.000
2039	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per il restauro	440.000.000	440.000.000
2042	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	300.000.000	300.000.000
2043	Spese di demolizioni e ripristino da effettuare d'ufficio in relazione ad opere abusive effettuate in violazione di leggi e altre disposizioni (<i>Spese obbligatorie</i>)	10.000.000	10.000.000
2044	Rimborso delle spese sostenute per lavori dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida e spese da sostenersi per la demolizione delle stesse opere già eseguite (<i>Spese obbligatorie</i>)	per memoria	»
2059	Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni. (<i>Spese obbligatorie</i>)	per memoria	»
		51.220.000.000	54.315.000.000
		=====	=====

CATEGORIA V. - *Trasferimenti*

2102	Contributi, interventi, sovvenzioni e sussidi per manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici, per le ricerche anche sottomarine, per gli scavi archeologici, per accertamenti, rilievi, documentazione storica e tecnica dei lavori, per attività museali e di promozione culturale, per mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali ..	19.135.000.000	18.230.000.000
2107	Contributo all'opera del duomo di Orvieto	6.000.000	6.000.000
2108	Indennizzi e premi da corrispondere in dipendenza di ritrovamenti e di recuperi di oggetti d'arte (<i>Spese obbligatorie</i>)	50.000.000	50.000.000
2109	Contributi ai proprietari di aree fabbricabili colpite da divieto assoluto di costruzione e spese inerenti alla protezione di cose e località, comprese quelle per commissioni, missioni e sopralluoghi ed esclusi i compensi per lavoro straordinario	60.000.000	50.000.000
2110	Contributo per il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, da sostenere ai termini dell'accordo tra l'Italia e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) concluso a Parigi	65.000.000	65.000.000

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
2112	Contributo annuo all'ente « Casa Buonarroti » in Firenze	20.000.000	20.000.000
2115	Premi a coloro che forniscono indicazioni per il ritrovamento di oggetti di interesse storico, artistico e archeologico	2.500.000	3.350.000
2116	Contributo alla Scuola archeologica italiana in Atene	400.000.000	400.000.000
2117	Contributo annuo a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »	3.500.000.000	3.500.000.000
2118	Contributo annuo dello Stato a favore dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano)	500.000.000	500.000.000
2119	Contributo annuo dello Stato a favore dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale di Roma »	300.000.000	300.000.000
2122	Quota del provento dei diritti di ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi archeologici da assegnarsi a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (<i>Spese obbligatorie</i>)	65.000.000	130.000.000
2129	Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra	300.000.000	300.000.000
		24.403.500.000	23.554.350.000
		=====	=====

CATEGORIA VII. - Poste correttive e compensative delle entrate

2201	Restituzione di tasse di esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione (<i>Spese obbligatorie</i>)	3.000.000	3.000.000
2202	Restituzione di tasse riscosse in relazione alla esportazione di oggetti di antichità e d'arte non perfezionata con l'invio del materiale oltre confine (<i>Spese obbligatorie</i>)	per memoria	»
2203	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto - delle commissioni previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497	per memoria 3.000.000	» 3.000.000
	Totale della rubrica 3 ..	75.626.500.000	77.872.350.000
		=====	=====

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
	RUBRICA 4. - UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI		
	CATEGORIA IV. - <i>Acquisto di beni e servizi</i>		
3032	Fitto di locali ed oneri accessori	1.500.000.000	1.700.000.000
3033	Spese di ufficio, forniture di mobili, suppellettili, trasporto e facchinaggio per le esigenze dei servizi archivistici presso l'Ufficio centrale e gli istituti dipendenti. Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti. Spese per l'acquisto, la conservazione e l'ordinamento di materiale bibliografico	5.500.000.000	5.780.000.000
3035	Spese per la custodia, la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione dei beni archivistici ivi comprese quelle per gli impianti e relativa manutenzione, per l'acquisto e il noleggio di attrezzature e di materiali per la documentazione automatica applicata al materiale archivistico, per lo schedario nazionale, per la fornitura del vestiario, delle apparecchiature protettive, dei disinfestanti del personale, per l'attrezzatura antifurto e anti-incendio, per l'acquisto, l'allestimento, la manutenzione di contenitori delle attrezzature scientifiche e di analisi per la protezione, la disinfestazione, il condizionamento e la conservazione del materiale documentario, per la lotta antitermica, per la fornitura di scaffalature, per gli impianti mobili di fotoreproduzione, disinfestazione e pronto intervento, per l'allestimento e l'organizzazione di mostre e di altre manifestazioni culturali in Italia e all'estero, per la partecipazione italiana a mostre internazionali, per le missioni in Italia e all'estero, per i viaggi di studio e soggiorno in Italia di esperti stranieri e per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni	3.500.000.000	3.695.000.000
3036	Spese per l'organizzazione di mostre e di altre manifestazioni a carattere culturale intese a diffondere la conoscenza ed a valorizzare il patrimonio archivistico, per viaggi e soggiorni in Italia di studiosi stranieri in materia archivistica, anche in relazione ad impegni di reciprocità derivanti da accordi culturali	270.000.000	300.000.000
3038	Funzionamento delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica	45.000.000	52.000.000
3039	Spese per la pubblicazione, comprese quelle di traduzione, trascrizione e fotoreproduzione dei documenti, dei carteggi del conte di Cavour - Spese per il funzionamento della commissione a tale scopo istituita. Spese per la pubblicazione e la redazione		

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
	del periodico «Rassegna degli Archivi di Stato» e di inventari, documenti ed altri lavori archivistici	217.000.000	317.000.000
3048	Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio archivistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, nonché per ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone	300.000.000	320.000.000
3050	Spese per il restauro del patrimonio archivistico statale e dei documenti deteriorati degli archivi dichiarati di notevole interesse storico	1.035.000.000	1.035.000.000
		12.417.000.000	13.199.000.000
		=====	=====
	CATEGORIA V. - <i>Trasferimenti</i>		
3102	Contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati vari che provvedono alla pubblicazione di documenti, alla organizzazione di mostre e di altre manifestazioni a carattere culturale intese a diffondere la conoscenza ed a valorizzare il patrimonio archivistico	30.000.000	34.000.000
3103	Interventi e contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archivistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, nonché per ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone	900.000.000	900.000.000
		930.000.000	934.000.000
		=====	=====
	Totale della rubrica 4 ..	13.347.000.000	14.133.000.000
		=====	=====
	Titolo II. - Spese in conto capitale		
	RUBRICA 1. - SERVIZI GENERALI		
	CATEGORIA XII. - <i>Trasferimenti</i>		
7551	Contributo in conto interessi sui finanziamenti in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale	2.000.000.000	2.000.000.000
		2.000.000.000	2.000.000.000
		=====	=====
	Totale della rubrica 1 ..	2.000.000.000	2.000.000.000
		=====	=====

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
	RUBRICA 2. - UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI		
	CATEGORIA XI. - <i>Beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato</i>		
7801	Spese per l'acquisto di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione a norma di legge di materiale bibliografico prezioso e raro	4.000.000.000	3.000.000.000
		4.000.000.000	3.000.000.000
		=====	=====
	Totale della rubrica 2 ..	4.000.000.000	3.000.000.000
		=====	=====
	RUBRICA 3. - UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI		
	CATEGORIA X. - <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato</i>		
8001	Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose di arte antica, medioevale, moderna e contemporanea - Spese per l'incremento di collezioni artistiche statali da sostenersi con la rendita del legato «Enrichetta Hertz»	5.000.000.000	4.000.000.000
8002	Somma destinata all'esecuzione di opere d'arte negli edifici pubblici di nuova costruzione (<i>Spese obbligatorie</i>)	per memoria	»
8004	Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose d'arte antica occorrenti per la sistemazione del complesso archeologico di Pompei	»	220.000.000
8005	Spese per lavori di ammodernamento, di adeguamento strutturale e funzionale e di valorizzazione di locali adibiti a musei e gallerie, per il restauro, la valorizzazione e l'agibilità di monumenti medioevali e moderni, di monumenti e complessi antichi e per scavi archeologici	54.000.000.000	54.000.000.000
8008	Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio architettonico, archeologico, storico e artistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, nonché per ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone	2.900.000.000	3.000.000.000

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
8009	Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle provincie di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma esclusa la città di Roma, nonché per ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone	3.300.000.000	3.300.000.000
8010	Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962 nella regione Campania	350.000.000	350.000.000
8012	Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma	40.000.000.000	25.000.000.000
8013	Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio	2.000.000.000	500.000.000
		107.550.000.000	90.370.000.000
		=====	=====

CATEGORIA XII. - Trasferimenti

8100	Interventi e contributi per restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statale, medioevali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere .	28.500.000.000	33.000.000.000
8101	Interventi e contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio architettonico, archeologico, storico e artistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, nonché per ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone	25.800.000.000	28.000.000.000
8102	Interventi e contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle provincie di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma, nonché per ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone	6.700.000.000	7.000.000.000
8103	Interventi e contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico e artistico tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962 nella regione Cam-		

Num.	CAPITOLI Denominazione	ANNO FINANZIARIO 1982	
		Competenza	Autorizzazione di cassa
	pania	650.000.000	650.000.000
		61.650.000.000	68.650.000.000
		=====	=====
	Totale della rubrica 3 ..	169.200.000.000	159.020.000.000
		=====	=====
	RUBRICA 4. - UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI		
	CATEGORIA XI. - Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico di- retto dello Stato		
8230	Spese per acquisto, esproprio, conservazione ordinamento e inventariazione di materiale archivistico pregevole degli archivi non di Stato	350.000.000	350.000.000
		350.000.000	350.000.000
		=====	=====
	CATEGORIA XII. - Trasferimenti		
8251	Spese per la ricerca scientifica	25.000.000	80.000.000
		25.000.000	80.000.000
		=====	=====
	Totale della rubrica 4 ..	375.000.000	430.000.000
		=====	=====

Il ministro del Tesoro
ANDREATTA

RIASSUNTO

Titolo I. - Spese correnti

SEZIONE VI. - ISTRUZIONE E CULTURA

CATEGORIA II. - Personale in attività di servizio

Rubrica 1. - Servizi generali	204.312.200.000	230.914.200.000
Totale della categoria II	204.312.200.000	230.914.200.000
	=====	=====

CATEGORIA III. - Personale in quiescenza

Rubrica 1. - Servizi generali	1.393.000.000	1.570.000.000
Totale della categoria III	1.393.000.000	1.570.000.000
	=====	=====

CATEGORIA IV. - *Acquisto di beni e servizi*

Rubrica 1. - Servizi generali	2.147.100.000	2.181.600.000
Rubrica 2. - Ufficio centrale per i Beni librari e gli istituti culturali	9.794.000.000	10.044.000.000
Rubrica 3. - Ufficio centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici	51.220.000.000	54.315.000.000
Rubrica 4. - Ufficio centrale per i Beni archivistici	12.417.000.000	13.199.000.000
Totale della categoria IV	75.578.100.000	79.739.600.000
	=====	=====

CATEGORIA V. - *Trasferimenti*

Rubrica 1. - Servizi generali	615.000.000	623.000.000
Rubrica 2. - Ufficio centrale per i Beni librari e gli istituti culturali	11.080.000.000	11.080.000.000
Rubrica 3. - Ufficio centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici	24.338.500.000	23.424.350.000
Rubrica 4. - Ufficio centrale per i Beni archivistici.	930.000.000	934.000.000
Totale della categoria V	36.963.500.000	36.061.350.000
	=====	=====

CATEGORIA VII. - *Poste correttive e compensative delle entrate*

Rubrica 3. - Ufficio centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici	3.000.000	3.000.000
Totale della categoria VII ...	3.000.000	3.000.000
	=====	=====

CATEGORIA IX. - *Somme non attribuibili*

Rubrica 1. - Servizi generali	5.000.000	5.000.000
Totale della categoria IX	5.000.000	5.000.000
	=====	=====
Totale della sezione VI	318.254.800.000	348.293.150.000
	=====	=====

SEZIONE VIII. - *AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*CATEGORIA V. - *Trasferimenti*

Rubrica 3. - Ufficio centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici	65.000.000	130.000.000
Totale della categoria V	65.000.000	130.000.000
	=====	=====
Totale della sezione VIII	65.000.000	130.000.000
	=====	=====
Totale del titolo I	318.319.800.000	348.423.150.000
	=====	=====

Titolo II. - *Spese in conto capitale*SEZIONE VI. - *ISTRUZIONE E CULTURA*CATEGORIA X. - *Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato*

Rubrica 3. - Ufficio centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici	107.550.000.000	90.370.000.000
Totale della categoria X	107.550.000.000	90.370.000.000
	=====	=====

CATEGORIA XI. - *Beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato*

Rubrica 2. - Ufficio centrale per i Beni librari e gli istituti culturali	4.000.000.000	3.000.000.000
Rubrica 4. - Ufficio centrale per i Beni archivistici	350.000.000	350.000.000
Totale della categoria XI	4.350.000.000	3.350.000.000
	=====	=====

CATEGORIA XII. - *Trasferimenti*

Rubrica 1. - Servizi generali	2.000.000.000	2.000.000.000
Rubrica 3. - Ufficio centrale per i Beni ambien- tali, architettonici, archeologici, arti- stici e storici	61.650.000.000	68.650.000.000
Rubrica 4. - Ufficio centrale per i Beni archivistici.	25.000.000	80.000.000
Totale della categoria XII ...	63.675.000.000	70.730.000.000
	=====	=====
Totale della sezione VI	175.575.000.000	164.450.000.000
	=====	=====
Totale del titolo II	175.575.000.000	164.450.000.000
	=====	=====

RIASSUNTO PER SEZIONI

SEZIONE VI. - *ISTRUZIONE E CULTURA*

Titolo I. - <i>Spese correnti</i>	318.254.800.000	348.293.150.000
Titolo II. - <i>Spese in conto capitale</i>	175.575.000.000	164.450.000.000
Totale della Sezione VI	493.829.800.000	512.743.150.000
	=====	=====

SEZIONE VIII. - *AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE*

Titolo I. - <i>Spese correnti</i>	65.000.000	130.000.000
Totale della Sezione VIII.	65.000.000	130.000.000
	=====	=====

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA II. - *Personale in attività di servizio*

Sezione VI. - Istruzione e cultura	204.312.200.000	230.914.200.000
Totale della Categoria II	304.312.200.000	230.914.200.000
	=====	=====

CATEGORIA III. - *Personale in quiescenza*

Sezione VI. - Istruzione e cultura	1.393.000.000	1.570.000.000
Totale della Categoria III	1.393.000.000	1.570.000.000
	=====	=====

CATEGORIA IV. - *Acquisto di beni e servizi*

Sezione VI. - Istruzione e cultura	75.578.100.000	79.739.600.000
Totale della Categoria IV	75.578.100.000	79.739.600.000
	=====	=====

CATEGORIA V. - *Trasferimenti*

Sezione VI. - Istruzione e cultura	36.963.500.000	36.061.350.000
Sezione VIII. - Azione ed interventi nel campo sociale	65.000.000	130.000.000
Totale della Categoria V	37.028.500.000	36.191.350.000
	=====	=====

CATEGORIA VII. - *Poste correttive e compensative delle entrate*

Sezione VI. - Istruzione e cultura	3.000.000	3.000.000
Totale della Categoria VII.	3.000.000	3.000.000
	=====	=====

CATEGORIA IX. - *Somme non attribuibili*

Sezione VI. - Istruzione e cultura	5.000.000	5.000.000
Totale della Categoria IX	5.000.000	5.000.000
	=====	=====

CATEGORIA X. - *Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato*

Sezione VI. - Istruzione e cultura	107.550.000.000	90.370.000.000
Totale della Categoria X	107.550.000.000	90.370.000.000
	=====	=====

CATEGORIA XI. - *Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato*

Sezione VI. - Istruzione e cultura	4.350.000.000	3.350.000.000
Totale della Categoria XI	4.350.000.000	3.350.000.000
	=====	=====

CATEGORIA XII. - *Trasferimenti*

Sezione VI. - Istruzione e cultura	63.675.000.000	70.730.000.000
Totale della Categoria XII ...	63.675.000.000	70.730.000.000
	=====	=====

RIASSUNTO PER RUBRICHE

RUBRICA 1. - *Servizi generali*

Titolo I	208.472.300.000	235.293.800.000
Titolo II	2.000.000.000	2.000.000.000
	=====	=====
	210.472.300.000	237.293.800.000
	=====	=====

RUBRICA 2. - *Ufficio centrale per i Beni librari e gli istituti culturali*

Titolo I	20.874.000.000	21.214.000.000
Titolo II	4.000.000.000	3.000.000.000
	=====	=====
	28.874.000.000	24.124.000.000
	=====	=====

RUBRICA 3. - *Ufficio centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici*

Titolo I	75.626.500.000	77.872.350.000
Titolo II	169.200.000.000	159.020.000.000
	=====	=====
	244.826.500.000	236.892.350.000
	=====	=====

RUBRICA 4. - *Ufficio centrale per i Beni archivistici*

Titolo I	13.347.000.000	14.133.000.000
Titolo II	375.000.000	430.000.000
	=====	=====
Totale.....	13.722.000.000	14.563.000.000
	=====	=====

RIEPILOGO

Titolo I - <i>Spese correnti</i>	318.319.800.000	348.423.150.000
Titolo II - <i>Spese in conto capitale</i>	175.275.000.000	164.450.000.000
	=====	=====
	493.894.800.000	512.873.150.000
	=====	=====

Pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1982.

Decreto del Presidente della Repubblica *Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179*
 30 aprile 1982, n. 394. *del 1° luglio 1982.*
 SOPPRESSIONE DELL'ARCHIVIO NOTARILE
 MANDAMENTALE DI ANDRIA.

LEGISLAZIONE REGIONALE

REGIONE PUGLIA

Legge regionale 4 dicembre 1981, n. 58.

DICHIARAZIONE DI INTERESSE LOCALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI, ARCHIVI E ISTITUZIONI CULTURALI DI PROPRIETÀ DI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI.

(Pubblicata nel suppl. del Bollettino ufficiale della Regione n. 111 dell'11 dicembre 1981).

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Commissario del governo
ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 in relazione all'art. 49 e degli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, disciplina il riconoscimento di enti ed istituzioni culturali di enti non territoriali, comunque di interesse locale, nei cui confronti esplica tutte le funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali e statali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972.

Art. 2

La Regione rilascia la dichiarazione di «interesse locale» a biblioteche, musei, archivi, istituzioni culturali di proprietà di

soggetti diversi dagli enti locali territoriali che ne abbiano i requisiti.

L'istanza dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

dichiarazione di proprietà;
relazione tecnico-scientifica sulla consistenza del patrimonio librario, archivistico, storico-artistico;
relazione sulla consistenza e la situazione delle strutture disponibili (planimetria dei locali di esposizione, planimetria della zona di insediamento dell'immobile, ecc.);

relazione sulla situazione patrimoniale e le fonti di finanziamento;

relazione sul numero e grado di qualificazione del personale impiegato nella gestione e nell'attività;

dichiarazione che garantisce l'apertura al pubblico, l'uso pubblico;

dichiarazione di partecipazione allo schedario unico regionale;

dichiarazione di adeguamento dei servizi e degli standards tecnici alle norme statali e regionali vigenti;

nulla-osta della sovrintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici o archivistica, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Art. 3

L'istruttoria dell'istanza, a cura degli uffici del competente assessorato regionale alla cultura, va corredata da una analisi dell'attività svolta dalla istituzione richiedente e dei bisogni espressi dalla comunità in cui l'ente o istituto opera, in relazione alle strutture pubbliche o private già operanti nel settore e dal verbale della ricognizione dei beni che deve essere effettuato a cura del predetto assessorato. Il verbale deve essere comprensivo dell'inventario dei beni.

Art. 4

All'accertamento dell'«interesse locale» concorrono i requisiti seguenti:

a) che le istituzioni operino nel territorio regionale;

b) che la loro attività sia attinente precipuamente alle comunità regionali;

c) che coinvolgano risorse intellettuali e locali;

d) che riflettano caratteristiche storiche di aree culturali locali;

e) che offrano servizi culturali finalizzati precipuamente alla comunità regionale.

Art. 5

La dichiarazione di interesse locale avviene con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della competente commissione consiliare permanente, che devono essere espressi perentoriamente entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione.

Trascorso inutilmente tale termine la giunta regionale delibera prescindendo dal parere.

Art. 6

Gli enti e istituzioni, ottenuto il riconoscimento di «interesse locale», sono tenuti alla osservanza delle norme regionali e statali che ne disciplinano l'attività.

La dichiarazione può essere revocata per accertata inosservanza delle normative vigenti con le stesse modalità della concessione.

Art. 7

Per gli archivi storici, i privati detentori, nel chiedere il riconoscimento dell'interesse locale, debbono ottemperare alle norme previste dalle vigenti leggi dello Stato in materia di conservazione degli archivi.

Art. 8

Gli enti e le istituzioni dichiarate di «interesse locale», ai sensi della presente

legge, possono essere ammessi ai piani di intervento previsti dalla Regione ai sensi delle vigenti leggi in materia di biblioteche, archivi, musei.

Art. 9

Norma transitoria

Gli enti interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare al presidente della Regione istanza per il riconoscimento.

Entro i sei mesi successivi dal termine di scadenza di cui innanzi la Regione deve provvedere in merito.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 dicembre 1981.

QUARTA

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.

REGIONE TOSCANA

Legge regionale 13 aprile 1982, n. 32.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1975, N. 61: «ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE TOSCANA DEI BENI CULTURALI E NATURALI».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 24 del 20 aprile 1982).

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il titolo della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 è sostituito con il seguente:
«Istituzione della consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali».

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61, modificato con legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, art. 15, è sostituito con il seguente:

«La consulta regionale dei beni e delle attività culturali è l'organo consultivo del consiglio e della giunta regionale toscana per l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di competenza regionale, nonché di quelle delegate relative al patrimonio, agli istituti ed alle attività culturali».

Art. 3

L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61, modificata con legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, art. 15 e con legge regionale 24 novembre 1981, n. 83, è sostituito con il seguente:

«La consulta è composta da:

a) un membro della giunta regionale che la presiede;

b) 3 presidenti, o loro delegati, delle amministrazioni provinciali della Toscana, designati dall'U.R.P.T.;

c) 9 sindaci, o loro delegati di cui 3 di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, 3 di quelli con popolazione compresa fra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e tre di quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti, designati dall'A.N.C.I. regionale;

d) il soprintendente o suo delegato, dei seguenti uffici periferici del ministero per i Beni culturali ed ambientali:

soprintendenza archivistica per la Toscana;

soprintendenza archeologica per la Toscana;

soprintendenza ai beni ambientali architettonici, artistici e storici per la provincia di Arezzo;

soprintendenza ai beni artistici e storici per le province di Firenze e Pistoia;

soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici per le province di Firenze e Pistoia;

soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa;

soprintendenza ai beni artistici e storici per le province di Siena e Grosseto;

soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici per le province di Siena e Grosseto;

e) un rappresentante della Biblioteca nazionale di Firenze, un rappresentante dell'I.S.S.A.E. della regione Toscana;

f) un rappresentante degli archivi di Stato della Toscana designato dal consiglio regionale tra quelli indicati dagli archivi provinciali;

g) un rappresentante della sovrintendenza scolastica regionale;

h) un rappresentante della sede regionale della RAI Radiotelevisione italiana;

i) un rappresentante della Conferenza episcopale toscana;

l) 8 esperti scelti fra il personale scientifico e tecnico delle biblioteche, degli archivi e dei musei degli enti locali e d'interesse locale della Toscana, designati dal consiglio regionale con voto limitato a 5;

m) 5 esperti scelti fra gli operatori degli organismi teatrali, musicali e cinematografici pubblici o a partecipazione pubblica maggiormente rappresentativi, aventi sede in Toscana, designati dal consiglio regionale con voto limitato a 3;

n) 5 rappresentanti degli istituti culturali maggiormente rappresentativi, aventi sede in Toscana diversi dagli organismi indicati nelle lettere l) ed m), designati

dal consiglio regionale con voto limitato a 3;

o) tre esperti delle arti figurative e dell'antiquariato, designati dal consiglio regionale con voto limitato a due;

p) tre studiosi rappresentativi della vita culturale, designati dal consiglio regionale con voto limitato a due;

q) un rappresentante per ciascuna delle Università di Firenze, Pisa e Siena, designato dai rispettivi consigli di amministrazione tra i docenti di discipline attinenti alle materie contemplate dalla presente legge;

r) tre rappresentanti della delegazione regionale toscana dell'AGIS;

s) tre rappresentanti designati, a livello regionale, dalle organizzazioni della cooperazione culturale maggiormente rappresentative;

t) quattro rappresentanti designati, a livello regionale, dalle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative;

u) un rappresentante designato congiuntamente, a livello regionale, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

v) un rappresentante designato congiuntamente a livello regionale, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61, è sostituito con il seguente:

«I membri della consulta regionale restano in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati».

Art. 5

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 è sostituito con il seguente:

«La consulta regionale è convocata dal presidente almeno due volte all'anno, e comunque tutte le volte che il presidente o un terzo dei membri lo ritengano necessario».

Art. 6

L'art. 6 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 è sostituito dal seguente:

«Ai componenti la consulta è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta pari a L. 30.000.

Alla liquidazione del gettone di presenza provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presezze, sottoscritti dal presidente e dal segretario della consulta.

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui la consulta tiene seduta, spetta, quando si rechino a tale seduta, un trattamento economico di trasferta pari a quello previsto per la più alta fascia funzionale di inquadramento del personale regionale dalla legge regionale 9 agosto 1978, n. 52 e successive modificazioni.

Tale trattamento è dovuto ai componenti la consulta anche quando per ragioni di ufficio si rechino fuori della sede presso la quale sono nominati. In questo caso, la missione dev'essere preventivamente autorizzata dal presidente della consulta».

Art. 7

È introdotto il seguente art. 7:

«La spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982 farà carico al cap. 03240 del bilancio di previsione dell'anno in corso.

Per gli anni successivi, la spesa farà carico al corrispondente capitolo del relativo bilancio di previsione.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 13 aprile 1982.

LEONE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEL PRIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE GARIBALDI.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1981, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 338, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per i Beni culturali e ambientali, per celebrare il primo centenario della morte di Giuseppe Garibaldi è stato costituito un comitato nazionale con il compito di promuovere, preparare ed attuare iniziative e manifestazioni culturali atte a far meglio conoscere la figura e l'opera, previo scientifico approfondimento, del personaggio storico suddetto.

Il comitato ha sede in Roma, presso la giunta centrale per gli studi storici ed è composto da:

il prof. Giovanni Spadolini, presidente;

il prof. Vincenzo Cappelletti, consigliere per gli affari culturali e scientifici dell'on. Presidente del Consiglio dei ministri, designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Gabinetto;

il dott. Maurizio Serra, funzionario della Direzione generale per la coopera-

zione culturale, scientifica e tecnica del ministero degli Affari esteri - Coop. III;

l'avv. prof. Tommaso Alibrandi, consigliere di Stato, il dott. Fortunato Capuano, direttore generale per gli affari generali, amministrativi e del personale, il prof. Marcello Del Piazzo, direttore generale per i beni archivistici, il prof. Francesco Sisinni, direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali, il dott. Guglielmo Triches, direttore generale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici, designati dal ministero per i Beni culturali e ambientali.

il prof. Alberto Acquarone, ordinario di storia del Risorgimento (Università degli studi di Roma), il prof. Antonio Boscolo, ordinario di storia medioevale (Università degli studi di Milano), il prof. Alberto Maria Ghisalberti, professore emerito (Università degli studi di Roma), il prof. Paolo Prodi, ordinario di storia moderna (Magistero di Trento), il prof. Rosario Romeo, ordinario di storia moderna (Università degli studi di Roma), il prof. Giuseppe Talamo, ordinario di storia del Risorgimento (Magistero di Roma), designati dal ministero della Pubblica Istruzione;

il gen. D. Vito Mazzucca, stato maggiore Esercito, il gen. B.A. Enrico Ripamonti, stato maggiore Aeronautica, il C.V. Guido Sessa, stato maggiore Marina, designati dal ministero della Difesa;

il dott. proc. Aldo Mazzei, dirigente generale, designato dal ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Il comitato elegge nel suo seno il vice presidente e il segretario-tesoriere, può cooptare altri studiosi ai fini dello svolgimento delle singole ricerche e può avvalersi della collaborazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali e culturali per l'adozione delle varie iniziative e può ricevere contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.

Esso presenta al ministero per i Beni

culturali e ambientali il programma delle manifestazioni, con un preventivo delle spese, entro tre mesi dalla sua costituzione e la relazione sui lavori svolti, con un consuntivo delle spese, entro il 30 giugno 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti, il 24 settembre 1981, registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 276, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per i Beni culturali e ambientali, il comitato di cui sopra è stato integrato con:

il prof. Massimo Petrocchi, ordinario di storia moderna (Università degli studi di Roma);

il prof. Renato Grispo, soprintendente dell'archivio centrale dello Stato.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 7 gennaio 1982.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

INTEGRAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEL PRIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE GARIBALDI.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1982, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 55, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro per i Beni culturali e ambientali, il comitato nazionale per le iniziative e le manifestazioni culturali connesse alla ricorrenza del primo centenario della morte di Giuseppe Garibaldi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 7 gennaio 1982, è stato così integrato:

Vice-presidenti:

Arfè prof. Gaetano, ordinario di storia del Risorgimento - Università degli studi di Firenze;

Borsi prof. Franco, ordinario di storia dell'architettura - Università degli studi di Firenze;

Galante Garrone prof. Alessandro, ordinario di storia del Risorgimento - Università degli studi di Torino;

Galasso prof. Giuseppe, ordinario di storia medievale e moderna - Università degli studi di Napoli;

Lotti prof. Luigi, ordinario di storia moderna - Università degli studi di Firenze.

Membri:

Berselli prof. Aldo, ordinario di storia moderna - Università degli studi di Bologna;

Bulferetti prof. Luigi, ordinario di storia moderna - Università degli studi di Genova;

Ceccuti prof. Cosimo, straordinario di storia del Risorgimento - Università degli studi di Firenze;

Chiara prof. Piero, scrittore;

Colombo prof. Arturo, ordinario di storia delle dottrine politiche - Università degli studi di Pavia;

De Felice prof. Renzo, ordinario di storia dei partiti politici - Università degli studi di Roma;

Della Peruta prof. Franco, ordinario di storia del Risorgimento - Università degli studi di Milano;

De Rosa prof. Gabriele, ordinario di storia moderna - Università degli studi di Roma;

Francovich prof. Carlo, ordinario di storia del Risorgimento - Università degli studi di Firenze;

Garosci prof. Aldo, ordinario di storia contemporanea - Università degli studi di Roma;

Manacorda prof. Gastone, ordinario di storia dei partiti - Università degli studi di Napoli;

Montale prof.ssa Bianca, ordinario di storia del Risorgimento – Università degli studi di Genova;

Morelli prof.ssa Emilia, ordinario di storia del Risorgimento – Università degli studi di Roma;

Mori prof. Renato, ordinario di storia contemporanea – Università degli studi di Roma;

Scirocco prof. Alfonso, ordinario di storia del Risorgimento – Università degli studi di Napoli;

Serra prof. Enrico, ordinario di storia dei trattati – Università degli studi di Roma;

Sestan prof. Ernesto, ordinario di storia medioevale – Università degli studi di Firenze;

Spini prof. Giorgio, ordinario di storia medioevale e moderna – Università degli studi di Firenze;

Spriano prof. Paolo, ordinario di storia contemporanea – Università degli studi di Cagliari;

Tagliacozzo prof. Enzo, ordinario di storia dei partiti – Università degli studi di Firenze;

Valiani prof. Leo, senatore;

Valsecchi prof. Franco, ordinario di storia del Risorgimento – Università degli studi di Roma;

Venturi prof. Franco, ordinario di storia moderna – Università degli studi di Torino.

Segretario:

Compagna prof. Luigi, incaricato di storia del pensiero italiano – Università internazionale degli studi sociali di Roma.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 14 maggio 1982.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DELL'OTTAVO CEN-

TENARIO DELLA NASCITA DI S. FRANCESCO D'ASSISI.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1981, registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 56, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per i Beni culturali e ambientali, per celebrare l'VIII centenario della nascita di San Francesco d'Assisi è stato costituito un comitato nazionale con il compito di promuovere, preparare ed attuare iniziative e manifestazioni culturali atte a far meglio conoscere la figura e l'opera – previo scientifico approfondimento – del grande italiano.

Il comitato ha sede in Roma, presso l'Accademia nazionale di San Luca ed è composto da:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, presidente;

il ministro degli Affari esteri;

il ministro dell'Interno;

il ministro della Pubblica Istruzione;

il ministro per i Beni culturali e ambientali;

il ministro del Turismo e dello Spettacolo;

il presidente della giunta regionale dell'Umbria;

il sindaco del comune di Assisi.

Con decreto del ministro per i Beni culturali e ambientali sarà nominata una giunta esecutiva che farà parte integrante del comitato nazionale.

La giunta sarà composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei vari ministeri comunque interessati, da rappresentanti delle università, delle accademie, degli istituti culturali e dell'Ente nazionale per il turismo, da studiosi ed esperti.

Il comitato nazionale può avvalersi di collaborazioni esterne per l'adozione di singole iniziative.

Il comitato può ricevere contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli

enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.

Esso presenta al ministero per i Beni culturali e ambientali il programma delle manifestazioni, con un preventivo delle spese, entro tre mesi dalla sua costituzione e la relazione sui lavori svolti, con un consuntivo delle spese, entro il 30 giugno 1983.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1982.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

AUTORIZZAZIONE AL BANCO DI SICILIA AD AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI FOTORIPRODUZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 il Banco di Sicilia è stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti appartenenti alle seguenti categorie e prodotti nel decennio 1971-80: estratti di c/c trimestrali (mod. C/E7T), estratti c/c decadali (modello C/E7D) e matrici dei titoli di credito emessi dal Banco. Le modalità generali di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974. L'adozione di sistemi particolari collegati con le caratteristiche formali dei documenti e con le strutture informative esistenti per la loro utilizzazione dovrà essere garantita dal responsabile dell'ufficio che conserva i documenti da fotoreprodurre. La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteri-

stiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979. Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoreproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

AUTORIZZAZIONE ALL'UFFICIO DEI CAMBI AD AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI FOTOREPRODUZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 l'Ufficio italiano dei cambi è stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i sottoindicati moduli valutari di cui ai decreti ministeriali dell'11 aprile 1949, del 27 giugno 1951 e successive modificazioni pervenuti a quell'ufficio a partire dall'anno 1980: a) Modd. A Import e A Esport (Denuncia e benessere bancario); b) Modd. A Import e A Esport RA (Denuncia e benessere bancario); c) Modd. A Import e A Esport Procedura Speciale (Denuncia e benessere bancario); d) Modd. B Import e B Esport (Notifica bancaria – introito o esborso). Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979. Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoreproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferi-

scono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 18 marzo 1982.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ENTRATA IN VIGORE E TESTO DEL PROTOCOLLO ALL'ACCORDO PER L'IMPORTAZIONE DI OGGETTI DI CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO E CULTURALE DEL 22 NOVEMBRE 1950, ADOTTATO A NAIROBI IL 26 NOVEMBRE 1976 E APERTO ALLA FIRMA A NEW YORK IL 1° MARZO 1977.

Come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1981, il protocollo addizionale all'accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale del 22 novembre 1950, adottato a Nairobi il 26 novembre 1976 e aperto alla firma a New York il 1° marzo 1977 è entrato in vigore per l'Italia il 2 gennaio 1982.

All'atto del deposito dello strumento di accettazione italiano (2 luglio 1981) l'Italia ha formulato le riserve inserite in detto comunicato.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 23 marzo 1982.

Le pubblicazioni degli archivi di stato italiani

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

- I. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio mediceo del Principato. Inventario sommario*, Roma 1951 (ristampa xerografica 1966), pp. xxxii-290, L. 5.000.
- II. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio mediceo avanti il Principato. Inventario*, I, Roma 1951 (ristampa xerografica 1966), pp. xxix-413, L. 5.000.
- III. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *R. Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (secc. XIII-XIX)*, Roma 1950, pp. LXXXIV-76, tavv. 2 (esaurito).
- IV. ARCHIVIO DI STATO DI TRENTO, *Archivio del Principato vescovile. Inventario*, Roma 1951, pp. xxxii-243 (esaurito).
- V. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'archivio di stato*, I, Roma 1951, pp. xxiii-308, tavv. 5 (esaurito).
- VI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'archivio di stato*, II, Roma 1951, pp. 296, tavv. 3 (esaurito).
- VII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regesto della Cancelleria Aragonese di Napoli*, a cura di JOLE MAZZOLENI, Napoli 1951, pp. xxii-343 (esaurito).
- VIII. ARCHIVIO DI STATO DI MASSA, *Inventario sommario dell'archivio di stato*, Roma 1952, pp. xii-131 (esaurito).
- IX. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Consiglio generale del comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. xxiv-156 (esaurito).
- X. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Concistoro del comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. xxviii-526, tav. 1 (esaurito).
- XI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, I, 2ª edizione, Roma 1967, pp. L-303, L. 4.000.
- XII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1953, pp. xxxii-234, tav. 1 (esaurito).
- XIII. ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio segreto estense. Sezione « Casa e Stato »*, *Inventario*, Roma 1953, pp. li-318, tavv. genealogiche 7, L. 2.500.
- XIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, II, 2ª edizione, Roma 1967, pp. xi-291, L. 4.000.
- XV. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Gli uffici economici e finanziari del comune dal XII al XV secolo. I. Procuratori del comune - Difensori dell'Avere - Tesoreria e Contrallatore di tesoreria. Inventario*, Roma 1954, pp. xlviii-202 (esaurito).

- XVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del comune dal 1530 al 1796. Catalogo-inventario*, Roma 1954, pp. xviii-327, tavv. 16 (esaurito).
- XVII. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, I, Roma 1954, pp. xviii-578, L. 3.500.
- XVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio mediceo avanti il Principato. Inventario*, II, Roma 1955, pp. viii-547, (esaurito).
- XIX. ANTONIO PANELLA, *Scritti archivistici*, Roma 1955, pp. xxxi-321, L. 2.200.
- XX. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma 1956, pp. clxxvi-471 (esaurito).
- XXI. ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio storico del comune di Perugia. Inventario*, Roma 1956, pp. xlii-474, tavv. 20, L. 4.000.
- XXII. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario*, I, parte I, Roma 1956, pp. xxiii-251, L. 2.000.
- XXIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Le sale della mostra e il museo delle tavolette dipinte. Catalogo*, Roma 1956, pp. xviii-163, tavv. 42, L. 4.000.
- XXIV. UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Vita mercantile italiana. Rassegna dei documenti degli archivi di stato d'Italia (in occasione del III Congresso internazionale degli archivi; Firenze, 25-29 settembre 1956)*, Roma 1956, pp. xix-117, tavv. 32 (esaurito).
- XXV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., I (secc. X-XII), Roma 1956, pp. 351, tavv. 11, L. 4.000.
- XXVI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio di Balìa. Inventario*, Roma 1957, pp. lxxxviii-479, tav. 1 (esaurito).
- XXVII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., II (1200-1249), Roma 1957, pp. 298, tavv. 10, L. 4.000.
- XXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio mediceo avanti il Principato. Inventario*, III, Roma 1957, pp. 558 (esaurito).
- XXIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., III (1250-1299), Roma 1957, pp. 299, tavv. 15, L. 4.000.
- XXX. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi dell'Umbria*, Roma 1957, pp. 202, tavv. 27, L. 2.500.
- XXXI. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Dispacci degli Ambasciatori al Senato. Indice*, Roma 1959, pp. xvi-409 (esaurito).
- XXXII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., IV (sec. XIV), Roma 1958, pp. 607, tavv. 24, L. 5.000.
- XXXIII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., V (secc. XV-XVI), Roma 1958, pp. 617, tavv. 24, L. 5.000.

- XXXIV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., VI (secc. XVII-XX), Roma 1958, pp. 439, tavv. 19, L. 5.000.
- XXXV. JOSEPH ALEXANDER VON HÜBNER, *La Monarchia austriaca dopo Villafranca (Résumé de l'an 1859 dal Journal, XIV)*, a cura di MARIA CESSI DRUDI, Roma 1959, pp. vii-184 (esaurito).
- XXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796. Appendice araldica*, Roma 1960, pp. xii-281, L. 4.000.
- XXXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, I, Roma 1960, pp. lxxxvi-319, tavv. 3, L. 5.000.
- XXXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, II, Roma 1962, pp. xi-199, tavv. 3, L. 5.000.
- XXXIX. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'archivio di stato*, I, Roma 1961, pp. xxviii-284, L. 3.000.
- XL. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, II, Roma 1962, pp. xcix-511, L. 5.000.
- XLI. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario*, I, parte II, Roma 1961, pp. 254, L. 3.000.
- XLII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 26° (1257, secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1961, pp. xlix-232 (esaurito).
- XLIII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, I, Roma 1961, pp. lvi-303, tavv. 22, L. 5.000.
- XLIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, II, a cura di AMELIA GENTILE, Roma 1972, pp. xiii-377, tavv. 21, L. 5.000.
- XLV. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861, I. Lombardia, Province parmensi, Province modenesi. Inventario*, Roma 1961, pp. xxvii-390, L. 4.000.
- XLVI. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861, II. Romagna, Province dell'Emilia. Inventario*, Roma 1961, pp. xiii-377, L. 4.000.
- XLVII. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861, III. Toscana, Umbria e Marche. Inventario*, Roma 1962, pp. xii-481, L. 4.000.
- XLVIII. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Riformazioni e provvigioni del Comune di Bologna dal 1248 al 1400. Inventario*, Roma 1961, pp. xlvi-383, L. 5.000.
- XLIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., VII. *Indice generale*, Roma 1962, pp. 387, tavv. 12, L. 5.000.
- L. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio mediceo avanti il Principato. Inventario*, IV, Roma 1963, pp. 498, L. 5.000.
- LI. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'archivio di stato*, II, Roma 1963, pp. vi-185, L. 3.000.

- LII. ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Regesto del carteggio privato dei principi Elisa e Felice Baciocchi (1803-1814)*, a cura di DOMENICO CORSI, Roma 1963, pp. xli-301, tav. 1, L. 5.000.
- LIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 27° (1258, primo semestre)*, a cura di UBALDO MORANDI, Roma 1963, pp. xlviii-237, L. 4.000.
- LIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, I (aula III: capsule I-VII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1964, pp. lxx-312, tavv. 12, L. 5.000.
- LV. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Aspetti della Riforma cattolica e del Concilio di Trento*. Mostra documentaria. Catalogo a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA, Roma 1964, pp. viii-278, tavv. 32, L. 2.000.
- LVI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, II (aula III: capsule VIII-XXIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1965, pp. lxiv-352, tavv. 10, L. 5.000.
- LVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 28° (1258, secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1965, pp. xliii-179, L. 4.000.
- LVIII. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, III (aula II: capsule I-VII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte I: secc. XI-XV)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1966, pp. xix-454, tavv. 10, L. 6.000.
- LIX. ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, *Copialettere e corrispondenza gonza-ghesca da Mantova e Paesi (28 novembre 1340-24 dicembre 1401). Indice*, Roma 1969, pp. 343, L. 5.000.
- LX. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, IV (aula II: capsule VIII-XII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte II: sec. XVI)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1968, pp. x-381, tavv. 8, L. 6.000.
- LXI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Ragguagli borrominiani*. Mostra documentaria. Catalogo a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Roma 1968 (ristampa 1980), pp. 368, tavv. 48.
- LXII. *Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866, I. Inventari*, Roma 1968, pp. xxiv-405, L. 5.000.
- LXIII. *Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866, II. Documenti*, Roma 1968, pp. 436, L. 5.000.
- LXIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, V (aula II: capsule XIII-XVII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte III: secc. XVII-XVIII - Schede di professione: secc. XV-XVIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1969, pp. x-403, tavv. 12, L. 6.000.
- LXV. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'EMILIA-ROMAGNA, *L'archivio storico del comune di Santarcangelo di Romagna. Inventario*, a cura di GIUSEPPE RABOTTI, Roma 1969, pp. 265, L. 3.000.
- LXVI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regia Camera della Sommaria. I conti delle Università (1524-1807). Inventario*, a cura di DORA MUSTO, Roma 1969, pp. 248, tavv. 4, L. 3.000.

- LXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 29° (1259, primo semestre)*, a cura di SONIA FINESCHI, Roma 1969, pp. xxxvii-144, L. 4.000.
- LXVIII. *Archivi di « Giustizia e Libertà » (1915-1945). Inventario*, a cura di COSTANZO CASUCCI, Roma 1969, pp. xix-259, tavv. 7, L. 4.000.
- LXIX. RICCARDO FILANGIERI, *Scritti di paleografia e diplomatica, di archivistica e di erudizione*, Roma 1970, pp. xxvii-457, tavv. 16, L. 5.000.
- LXX. *L'archivio arcivescovile di Siena. Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI e SONIA FINESCHI, Roma 1970, pp. xxvii-400, tavv. 4, L. 5.000.
- LXXI. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Gli archivi del IV corpo d'esercito e di Roma capitale. Inventario*, a cura di RAOUL GUÈZE e ANTONIO PAPA, Roma 1970, pp. xxiv-277, L. 1.700.
- LXXII. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Gli archivi delle giunte provvisorie di governo e della luogotenenza del re per Roma e le province romane. Inventario*, a cura di CARLA LODOLINI TUPPUTI, Roma 1972, pp. xviii-425, L. 4.000.
- LXXIII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario, I*, a cura di PASQUALE DI CICCIO e DORA MUSTO, Roma 1970, pp. 669, tavv. 4, L. 5.400.
- LXXIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, VI (aula II: capsule XVIII-XXVII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1971, pp. lx-393, tavv. 10, L. 4.000.
- LXXV. FAUSTO NICOLINI, *Scritti di archivistica e di ricerca storica*, raccolti da BENEDETTO NICOLINI, Roma 1971, pp. xx-382, L. 3.000.
- LXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivi del governo francese nel dipartimento dell'Ombone. Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI, Roma 1971, pp. 227, tav. 1, L. 1.500.
- LXXVII. ARNALDO D'ADDARIO, *Aspetti della Controriforma a Firenze*, Roma 1972, pp. xii-669, tavv. 25 (esaurito).
- LXXVIII. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, VII (aula II: capsule XXVIII-XLI)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1972, pp. xxvi-492, tavv. 12, L. 3.500.
- LXXIX. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, VIII (aula II: capsule XLII-LVI)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1973, pp. lxxxviii-380, tavv. 10, L. 3.700.
- LXXX. *L'archivio di Aldobrando Medici Tornaquinci, conservato presso l'Istituto storico della Resistenza in Toscana. Inventario*, a cura di ROSALIA MANNO, Roma 1973, pp. xxxv-181, L. 2.500.
- LXXXI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, IX (aula II: capsule LVII-LXVIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1974, pp. xxxii-600, tavv. 12, L. 8.150.
- LXXXII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario, II*, a cura di PASQUALE DI CICCIO e DORA MUSTO, Roma 1975, pp. 696, tavv. 7, L. 15.450.

- LXXXIII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario*, III, a cura di PASQUALE DI CICCO e DORA MUSTO, Roma 1975, pp. 562, tavv. 4, L. 12.950.
- LXXXIV. GIAN GIACOMO MUSSO, *Navigazione e commercio genovese con il Levante nei documenti dell'archivio di stato di Genova (secc. XIV-XV)*, con appendice documentaria a cura di MARIA SILVIA JACOPINO, Roma 1975, pp. 291, L. 7.250.
- LXXXV. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Fonti per la storia artistica romana al tempo di Clemente VIII*, a cura di ANNA MARIA CORBO, Roma 1975, pp. 267, L. 6.100.
- LXXXVI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*, X (aula II: capsule LXIX-LXXV), a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1975, pp. xxxii-364, tavv. 12, L. 7.000.
- LXXXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *L'archivio notarile (1221-1862). Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI e SONIA FINESCHI, Roma 1975, pp. 435, L. 9.050.
- LXXXVIII. DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Guida delle fonti per la storia dell'America latina esistenti in Italia*, I, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1976, pp. xv-405, L. 7.650.
- LXXXIX-XC. *Radio Londra, 1940-1945. Inventario delle trasmissioni per l'Italia*, a cura di MAURA PICCIALUTI CAPRIOLI, Roma 1976, voll. 2, pp. cxxxvi-862, L. 26.500.
- XCI. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Lettere a Giuseppe Pelli Bencivenni, 1747-1808. Inventario e documenti*, a cura di MARIA AUGUSTA TIMPANARO MORELLI, Roma 1976, pp. xiv-739, tavv. 9, L. 17.500.
- XCII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, III, Roma 1977, pp. viii-167, L. 4.850.
- XCIII. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia*, a cura di PIETRO BURGARELLA e GRAZIA FALLICO, Roma 1977, pp. 292.
- XCIV. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Filippo Brunelleschi, l'uomo e l'artista. Mostra documentaria. Catalogo* a cura di PAOLA BENIGNI, Firenze 1977, pp. 119, tavv. 8, L. 2.400.
- XCv. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*, XI (aula II - capsule LXXVI-LXXXVIII), a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1977, pp. lxxii-614, tavv. 4.
- XCVI. *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di LAURA BALLETO, GIORGIO CENCETTI, GIANFRANCO ORLANDELLI, BIANCA MARIA PISONI AGNOLI, Roma 1978, I, pp. cxix-189, II, pp. xii-587 (voll. 2 in uno).
- XCvII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio privato Tocco di Montemiletto. Inventario*, a cura di ANTONIO ALLOCATI, Roma 1978, pp. 473.

FONTI E SUSSIDI

- I. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *La depositaria del Concilio di Trento, I, Il registro di Antonio Manelli (1545-1549)*, a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA, Roma 1970, pp. xii-437, L. 5.500.
- II. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del comune di Siena detti della Biccherna. Registro 30° (1259, secondo semestre)*, a cura di GIULIANO CATONI, Roma 1970, pp. xl-169, L. 4.000.
- III. MARIO MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del regno d'Italia*, Roma 1973, pp. xiii-579 (esaurito).
- IV. GUIDO PAMPALONI, *Firenze al tempo di Dante, Documenti sull'urbanistica fiorentina*, premessa di NICCOLO' RODOLICO, Roma 1973, pp. xxxviii-222, L. 4.320.
- V. ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, *Il primo Liber curiae della Procurazione reale di Sardegna (1413-1425)*, a cura di GABRIELLA OLLA REPETTO, Roma 1974, pp. xii-260, L. 8.000.
- VI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Il primo registro della Tesoreria di Ascoli (20 agosto 1426-30 aprile 1427)*, a cura di MARIA CRISTOFARI MANCIA, Roma 1974, pp. xiii-191, tavv. 7, L. 5.950.
- VII. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Le Liber Officialium de Martin V*, publié par FRANÇOIS-CHARLES UGINET, Roma 1975, pp. xi-177, L. 6.400.
- VIII. ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, *Saggio di fonti dell'Archivio de la Corona de Aragón di Barcellona relative alla Sardegna aragonese (1323-1479)*, I, *Gli anni 1323-1396*, a cura di GABRIELLA OLLA REPETTO, Roma 1975, pp. 185, L. 6.350.

QUADERNI DELLA «RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO»

1. *Signoria, Dieci di Balìa, Otto di Pratica, Legazioni e commissarie, missive e responsive. Inventario sommario*, a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Roma 1960, pp. 83 (esaurito).
2. *L'archivio del dipartimento della Stura nell'archivio di stato di Cuneo (1799-1814). Inventario*, a cura di GIOVANNI FORNASERI, Roma 1960, pp. 133 (esaurito).
3. SALVATORE CARBONE, *Gli archivi francesi*, Roma 1960 pp. 128 (esaurito).
4. ARNALDO D'ADDARIO, *L'organizzazione archivistica italiana al 1960*, Roma 1960, pp. 79, L. 500.
5. ELIO CALIFANO, *La fotocopiazione dei documenti e il servizio microfilm negli archivi di stato italiani*, Roma 1960, pp. 80 (esaurito).
6. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi storici dei comuni delle Marche*, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1960, pp. 129 (esaurito).
7. G. COSTAMAGNA-M. MAIRA-L. SAGINATI, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV). (La triplice redazione dell'«instrumentum» genovese)*, Roma 1960, pp. 107 (esaurito).

8. LEONARDO MAZZOLDI, *L'archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, Roma 1961, pp. 103 (esaurito).
9. ARMANDO LODOLINI, *Il cinquantenario del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, per gli archivi di stato*, Roma 1961, pp. 81 (esaurito).
10. ANTONINO LOMBARDO, *Guida alle fonti relative alla Sicilia esistenti negli archivi di stato per il periodo 1816-1860*, Roma 1961, pp. 54 (esaurito).
11. BRUNO CASINI, *L'archivio del dipartimento del Mediterraneo nell'archivio di stato di Livorno*, Roma 1961, pp. 98 (esaurito).
12. BRUNO CASINI, *L'archivio del Governatore ed Auditore di Livorno (1550-1838)*, Roma 1962, pp. 182 (esaurito).
13. VIRGILIO GIORDANO, *Il diritto archivistico preunitario in Sicilia e nel Meridione d'Italia*, Roma 1962, pp. 220 (esaurito).
14. CATELLO SALVATI, *L'Azienda e le altre Segreterie di stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Roma 1962, pp. 125 (esaurito).
15. GIUSEPPE PLESSI, *Lo stemmario Alidosi nell'archivio di stato di Bologna. Indice-Inventario*, Roma 1962, pp. 71 (esaurito).
16. GIOVANNI MONGELLI, *L'archivio dell'Abbazia di Montevergine*, Roma 1962, pp. 183, L. 1.000.
17. UBALDO MORANDI, *I giurisdicenti dell'antico stato senese*, Roma 1962, pp. 78, L. 1.000.
18. RAFFAELE DE FELICE, *Guida per il servizio amministrativo contabile negli archivi di stato*, Roma 1962, pp. 106, L. 1.000.
19. BENEDETTO BENEDINI, *Il carteggio della Signoria di Firenze e dei Medici coi Gonzaga*, Roma 1962, pp. 43, L. 1.000.
20. GIUSEPPE RASPINI, *L'archivio vescovile di Fiesole*, Roma 1962, pp. 192, L. 1.000.
21. SALVATORE CARBONE, *Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia. Carteggio coi rappresentanti diplomatici e consolari veneti all'estero e con uffici di Sanità esteri corrispondenti. Inventario*, Roma 1962, pp. 92, L. 1.000.
22. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, a cura di GIULIO PRUNAI, Roma 1963, pp. 389, L. 1.000.
23. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Portovenere. Inventario*, Roma 1962, pp. 41, L. 1.000.
24. RENATO PERRELLA, *Bibliografia delle pubblicazioni italiane relative all'archivistica. Rassegna descrittiva e guida*, Roma 1963, pp. 207, L. 1.000.
25. FRANCESCO PERICOLI, *Titoli nobiliari pontifici riconosciuti in Italia*, Roma 1963, pp. 75, L. 1.000.
26. FAUSTO MANCINI, *Le carte di Andrea Costa conservate nella biblioteca comunale di Imola*, Roma 1964, pp. 267, L. 1.000.
27. ANNA MARIA CORBO, *L'archivio della Congregazione dell'Oratorio di Roma e l'archivio dell'Abbazia di S. Giovanni in Venere. Inventario*, Roma 1964, pp. LXXIV-234, L. 1.000.

28. DORA MUSTO, *La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Roma 1964, pp. 115, tavv. 8, L. 1.000.
29. BRUNO CASINI, *Archivio della Comunità di Livorno*, Roma 1964, pp. 89, L. 1.000.
30. ORAZIO CURCURUTO, *Archivio dell'Intendenza di Catania (1818-1860). Inventario*, Roma 1964, pp. 86, L. 1.000.
31. PIETRO D'ANGIOLINI, *Ministero dell'Interno. Biografie (1861-1869)*, Roma 1964, pp. 249, L. 1.000.
32. PASQUALE DI CICCIO, *Censuazione ed affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865)*, Roma 1964, pp. 128, tavv. 8, L. 1.000.
33. CATELLO SALVATI, *L'Archivio notarile di Benevento, 1401-1860. (Origini-formazione-consistenza)*, Roma 1964, pp. 137, L. 1.000.
34. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il carteggio «Medici-Este» dal secolo XV al 1531. Regesti delle lettere conservate negli archivi di stato di Firenze e Modena*, Roma 1964, pp. 156, L. 1.000.
35. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Monterosso a Mare*, Roma 1967, pp. 86, L. 1.500.
36. ELIO LODOLINI, *Problemi e soluzioni per la creazione di un archivio di stato (Ancona)*, Roma 1968, pp. 177, tavv. 9, L. 2.000.
37. ARNALDO D'ADDARIO, *Gli archivi del Regno dei Paesi Bassi*, Roma 1968, pp. 139, tavv. 4, L. 2.000.
38. ETTORE FALCONI, *Documenti di interesse italiano nella Repubblica popolare polacca. Premessa per una ricerca e un censimento archivistici*, Roma 1969, pp. 140, L. 2.000.
39. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il protocollo del carteggio della signoria di Firenze (1459-1468)*, Roma 1969, pp. 273, L. 2.000.
40. GIOVANNI ZARRILLI, *La serie «Nàpoles» delle «Secretarias provinciales», nell'archivio di Simancas. Documenti miscellanei*, Roma 1969, pp. 167, L. 2.000.
41. RAOUL GUÈZE, *Note sugli archivi di stato della Grecia*, Roma 1970, pp. 107, L. 2.700.
42. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA, *Atti del convegno per i primi trent'anni della Sovrintendenza (Positano, 5 gennaio 1970)*, Roma 1973, pp. 115, L. 1.500.
43. SALVATORE CARBONE, *Note introduttive ai dispacci al Senato dei rappresentanti diplomatici veneti. Serie: Costantinopoli, Firenze, Inghilterra, Pietroburgo*, Roma 1974, pp. 94, L. 1.490.
44. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'archivio del Commissariato generale per le ferrovie pontificie*, a cura di PIETRO NEGRI, Roma 1976, pp. 86, L. 2.185.
45. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Collegio dei X poi XX Savi del corpo del Senato. Inventario*, a cura di GIORGIO TAMBA, Roma 1977, pp. 78.
46. LUCIO LUME, *L'archivio storico di Dubrovnik. Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane*, Roma 1977, pp. 181.
47. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Una fonte per lo studio della popolazione del Regno di Napoli: la numerazione dei fuochi del 1732*, a cura di MARIA ROSARIA BARBAGALLO DE DIVITIS, Roma 1977, pp. 93, L. 2.950.

48. PETER RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, traduzione di SANDRO D'ANDREAMATTEO, prefazione di ISIDORO SOFFIETTI, Roma 1977, pp. 156.
49. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Inventario dell'Archivio privato della famiglia Caracciolo di Torchiarolo*, a cura di DOMENICA MASSAFRA PORCARO, Roma 1978, pp. xxii-182.
50. ELVIRA GENCARELLI, *Gli Archivi italiani durante la seconda guerra mondiale*, Roma 1979, pp. viii-240.
51. GIAMPAOLO TOGNETTI, *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani*, Roma 1982, pp. 66.

ALTRE PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE. UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Gli archivi di stato al 1952*, 2ª ediz., Roma 1954, pp. vii-750 (esaurito).

MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *La legge sugli archivi*, Roma 1963, pp. 426 (esaurito).

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Inventario Archivio di Stato in Lucca*, VII, *Archivi gentilizi*, a cura di GIORGIO TORI, ARNALDO D'ADDARIO, ANTONIO ROMITI. Prefazione di VITO TIRELLI, Lucca 1980, pp. xix-747.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, I (A-E), Roma 1981, pp. 1040.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI - UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI, *Garibaldi nella documentazione degli Archivi di Stato e delle Biblioteche statali*. Mostra storico-documentaria, a cura dell'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Roma 1982, pp. xxxii-285.

*Finito di stampare
negli stabilimenti di Arti Grafiche
Fratelli Palombi Editori
Roma, via dei Gracchi, 181-185
Giugno 1983*